

Stéphan Jules Buchet

Andar per mare



La disciplina della nautica da diporto

RIVISTA MARITTIMA 2017

Stéphan Jules Buchet

Andar per mare

La disciplina della nautica da diporto

RIVISTA MARITTIMA 2017

INDICI

Capitolo 1	Disciplina della navigazione da diporto a. La prima legge sulla “Nautica da diporto”. b. Il Codice della nautica da diporto. c. Le ultime novità <i>La revisione del Codice della nautica da diporto</i> <i>La nuova direttiva 2013/53/UE</i>	pag. 10
Capitolo 2	Definizioni e caratteristiche a. Diporto <i>Navigazione da diporto</i> <i>Unità da diporto</i> <i>Deroga alla definizione di unità da diporto</i> <i>Gli yacht commerciali</i> b. Comando, condotta e direzione <i>Comando di un'unità</i> <i>Condotta di un'unità</i> <i>Direzione nautica</i> c. Varie <i>Dichiarazione di conformità CE</i> <i>Fabbricante</i> <i>Importatore privato</i> <i>Mezzo anfibia</i> <i>Organismo notificato</i> <i>Unità a motore</i>	pag. 23
Capitolo 3	Iscrizione delle unità da diporto a. Obbligatorietà <i>Navi da diporto</i> <i>Imbarcazioni da diporto</i> <i>Imbarcazioni e navi da diporto in leasing</i> <i>Natanti da diporto</i> b. Iscrizione nei pubblici registri (cosiddetta “immatricolazione”) <i>Sistema Telematico Centrale della nautica da diporto</i> <i>Navi da diporto</i> <i>Imbarcazioni da diporto</i> <i>Stranieri</i> <i>Italiani residenti all'estero</i> c. Sigle di individuazione d. Trasferimento d'iscrizione e. Passaggi di proprietà <i>Trasferimento di proprietà di nave da diporto</i> <i>Trasferimento di proprietà d'imbarcazione da diporto</i> <i>Trasferimento di proprietà di natante da diporto</i> <i>Eredità</i> f. Cancellazione	pag. 29

	g. Perdita per furto	
	h. Pubblicità degli atti riguardanti le unità da diporto	
	i. Uso commerciale delle unità da diporto	
Capitolo 4	Documentazione	pag. 48
	a. Assicurazione	
	b. Certificato d'idoneità al noleggio	
	<i>Rilascio</i>	
	<i>Validità</i>	
	<i>Rinnovi</i>	
	<i>Convalida</i>	
	c. Certificato di sicurezza	
	<i>Rilascio</i>	
	<i>Validità</i>	
	<i>Rinnovo e convalida</i>	
	d. Certificato limitato di Radiotelefonista	
	e. Conformità e Marcatura CE	
	f. Contratto di locazione	
	g. Dichiarazione di potenza del motore	
	h. Elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate	
	i. Licenza d'esercizio Rtf	
	j. Licenza di navigazione	
	<i>Licenza di navigazione</i>	
	<i>Categoria di progettazione</i>	
	<i>Limiti di navigazione</i>	
	<i>Autorizzazione alla navigazione temporanea</i>	
	k. Manuale del proprietario	
	l. Patente nautica	
	m. Ruolino equipaggio	
Capitolo 5	Conformità e Marcatura CE	pag. 62
	a. Obbligatorietà	
	b. Deroghe	
	c. Dichiarazione di conformità	
	d. Marcatura CE	
	e. Categorie di progettazione	
	f. Documentazione tecnica	
	g. Numero d'identificazione e Targhetta del Costruttore	
	h. Manuale del proprietario	
Capitolo 6	Patente nautica	pag. 69
	a. Categorie	
	b. Obbligatorietà	
	c. Requisiti	
	<i>Limiti d'età</i>	
	<i>Requisiti fisici</i>	
	<i>Requisiti morali</i>	

- d. Conseguitamento
 - Domanda*
 - Esami*
 - Conseguitamento delle patenti senza esami*
 - Abilitazione senza patente*
 - Estensione dell'abilitazione*
 - Rilascio*
- e. Convalida (Rinnovo) e Revisione
 - Convalida*
 - Revisione*
- f. Sospensione e Revoca
 - Sospensione*
 - Revoca*
- g. Sostituzione patente nautica deteriorata o illeggibile
- h. Duplicato della patente
- i. Cambio di residenza
- j. Patenti estere

Capitolo 7 Centri d'istruzione e scuole nautiche pag. 97

- a. Scuola nautica
- b. Centro d'istruzione per la nautica
- c. Vigilanza amministrativa

Capitolo 8 Titoli professionali del diporto pag. 101

- a. Titoli
- b. Requisiti e funzioni
 - Sezione coperta*
 - Sezione macchina*

Capitolo 9 Norme di sicurezza pag. 108

- a. Generalità
- b. Certificato di sicurezza
- c. Prescrizioni per le unità da diporto
 - Imbarcazioni e natanti da diporto*
 - Navi da diporto*
 - Unità da diporto impiegate in attività di noleggio*
 - Unità da diporto utilizzate da centri d'immersione addestramento subacqueo, impiegate come appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.*
 - Battelli di servizio*
- d. Mezzi di salvataggio collettivi e individuali
 - Zattere di salvataggio per unità da diporto*
 - Zattere di salvataggio entro le 12 miglia*
 - Cinture di salvataggio*
 - Salvagente anulare e salvagente a ferro di cavallo*
 - Apparecchio galleggiante gonfiabile*

- e. Apparatì di ricetrasmissione
 - Obbligatorietà*
 - Licenza d'esercizio e Certificato Rtf*
 - Traffico di corrispondenza pubblica*
 - Codice delle comunicazioni*
 - Apparato rtx di bordo per la navigazione temporanea*
- f. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici
- g. Protezione antincendio
 - Generalità*
 - Attrezzatura antincendio*
- h. Apparatì di rilevazione
- i. Segnali di soccorso di tipo pirico
 - Generalità*
 - Lo smaltimento dei fuochi di soccorso*

Capitolo 10	Locazione – Noleggio - Leasing	pag. 129
	<ul style="list-style-type: none"> a. Locazione e Noleggio <ul style="list-style-type: none"> <i>Requisiti</i> <i>Locazione</i> <i>Noleggio</i> <i>Noleggio occasionale</i> b. Leasing <ul style="list-style-type: none"> <i>Generalità</i> <i>Iscrizione</i> 	
Capitolo 11	Nautica da diporto nelle Aree Marine Protette	pag. 137
	<ul style="list-style-type: none"> a. Le Aree Marine Protette <ul style="list-style-type: none"> <i>Istituzione</i> <i>Struttura</i> b. Tavolo tecnico e nautica da diporto 	
Capitolo 12	Sci nautico	pag. 145
	<ul style="list-style-type: none"> a. Atti normativi b. Divieti per la navigazione 	
Capitolo 13	Pesca sportiva e attività subacquea	pag. 147
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pesca sportiva b. Pesca subacquea sportiva e attività subacquea c. Rilevazione dati d. Attività subacquee ricreative nelle Aree Marine Protette 	
Capitolo 14	Tributi e sanzioni	pag. 155
	<ul style="list-style-type: none"> a. Tassa annuale di stazionamento b. Tributi vari c. Sanzioni 	

PAGINE GIALLE

Appendice 1	Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n 172 (decreto legislativo n 171/2005)	pag. 160
Appendice 2	Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n 171, recante il codice della nautica da diporto (decreto 29 luglio 2008, n. 146)	pag. 194

PAGINE AZZURRE

Numero blu	pag. 245
Assistenza medica	pag. 245
Codice internazionale dei segnali	pag. 246
Segnali sonori	pag. 247
Segnali cardinali, laterali, di pericolo, di entrata porti ecc.	pag. 248
Stazioni costiere italiane: frequenze in MF e canali VHF e VHF automatico	pag. 249
Scala Beaufort (Scala indicativa della forza del vento)	pag. 251
Scala Douglas (Stato del Mare)	pag. 252
La mia barca	pag. 253

INDICE TABELLE

1.1	Leggi, Decreti e Circolari precedenti il Codice della Nautica da Diporto.	pag. 19
1.2	Leggi, Decreti e Circolari successive al Codice della Nautica da Diporto.	pag. 21
2.1	Limiti di navigazione delle unità da diporto.	pag. 25
3.1	Domanda d'iscrizione per imbarcazioni con "marcatura CE"	pag. 41
3.2	Domanda d'iscrizione per imbarcazioni da diporto usate - non munite di "marcatura CE".	pag. 42
3.3	Elenco delle Tesorerie provinciali dello Stato di tutto il territorio nazionale alle quali devono essere intestati i versamenti dei tributi previsti dalla legge sulla nautica da diporto.	pag. 43
3.4	Dichiarazione di assunzione di responsabilità.	pag. 43
3.5	Domanda per trasferimento dell'ufficio di iscrizione.	pag. 44
3.6	Nota di trascrizione.	pag. 45
3.7	Domanda di cancellazione dal RID di unità rientrante nella categoria dei natanti da diporto.	pag. 46
3.8	Sigle degli uffici marittimi d'iscrizione delle unità da diporto.	pag. 46
4.1	Documenti da tenere a bordo.	pag. 49
4.2	Validità del Certificato di sicurezza.	pag. 51
4.3	Domanda per rinnovo/convalida del certificato di sicurezza.	pag. 52
4.4	Categorie di progettazione delle imbarcazioni e dei natanti diporto marcati CE.	pag. 52
4.5	Elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate.	pag. 55
4.6	Domanda per il rilascio della Licenza d'esercizio Rtf.	pag. 56
4.7	Domanda per il rilascio del duplicato della licenza di navigazione.	pag. 58
5.1	Dichiarazione di conformità UE.	pag. 63

6.1	Idoneità alla direzione nautica.	pag. 70
6.2	Malattie invalidanti e condizioni di compatibilità per il rilascio o il rinnovo delle patenti nautiche.	pag. 72
6.3	Requisiti visivi e uditivi.	pag. 73
6.4	Modulo multifunzione per patente nautica.	pag. 75
6.5	Certificato medico.	pag. 78
6.6	Distribuzione dei quesiti secondo gli argomenti del programma di esame.	pag. 83
6.7	Programma di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C per la navigazione entro dodici miglia dalla costa.	pag. 85
6.8	Programma di esame per il conseguimento delle patenti nautiche A e C per la navigazione senza alcun limite dalla costa.	pag. 86
6.9	Programma d'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria B.	pag. 87
8	Equiparazione tra le abilitazioni professionali marittime e quelle del diporto.	pag. 107
9.1	Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo delle imbarcazioni e natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva.	pag. 109
9.2	Persone trasportabili su natanti non omologati.	pag. 110
9.3	Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo di <i>navi</i> da diporto.	pag. 111
9.4	Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo di <i>navi</i> da diporto adibite al noleggio.	pag. 112
9.5	Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo di <i>imbarcazioni</i> da diporto adibite al noleggio per navigazioni oltre le 12 miglia.	pag. 113
9.6	Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo di <i>imbarcazioni</i> e <i>natanti</i> da diporto adibiti al noleggio fino a 12 miglia.	pag. 114
9.7	Frequenze VHF per la nautica da diporto.	pag. 123
9.8	Dotazione (minima) degli estintori di bordo.	pag. 125
10.1	Domanda per l'impiego di unità da diporto iscritte in attività di locazione / noleggio diving / insegnamento professionale navigazione da diporto.	pag. 130
10.2	Comunicazione di effettuazione del noleggio in forma occasionale.	pag. 133
10.3	Determinazione dell'IVA sui contratti di leasing, locazione e noleggio.	pag. 135
11	Situazione delle Aree Marine Protette.	pag. 140
13.1	Normativa principale pesca sportiva e attività subacquea.	pag. 147
13.2	Comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa.	pag. 150
14.1	Diritti e compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto.	pag. 156
14.2	Illeciti e sanzioni amministrative.	pag. 158
14.3	Le 10 principali sanzioni per le unità da diporto.	pag. 159



(collezione S. J. Buchet)

PRESENTAZIONE

La Rivista Marittima pubblica con periodicità, dal 1977, gli aggiornamenti alla normativa riguardante la nautica da diporto, sia attraverso la rubrica dedicata, sia con la produzione di un supplemento nel quale la normativa è riepilogata e presentata in modo discorsivo, fornendo al Lettore suggerimenti e strumenti per lo svolgimento delle pratiche.

La precedente edizione pubblicata nell'agosto del 2009 comprendeva già il «Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto» del 2008, che disciplinava la normativa riguardante la sicurezza della navigazione per tutte le unità da diporto e il rilascio delle patenti nautiche, e stabiliva determinate procedure amministrative inerenti alle unità da diporto, tutte materie che interessano l'utenza in prima persona, trasformando in un testo unico la giungla di leggi, decreti, norme locali, circolari esplicative ecc. degli anni precedenti.

Questa edizione assume ora un carattere di enorme importanza, in quanto include tutte le nuove disposizioni di legge concernenti la nautica da diporto emanate nel periodo successivo e contenute complessivamente in 7 leggi, 1 decreto legislativo, 1 decreto ministeriale e 7 circolari.

Il contrammiraglio Stéphan Jules Buchet, che la Rivista ringrazia per la preziosa opera di collaborazione, è un appassionato di vela e motonautica, oltrechè studioso di storia navale e collabora con questo periodico dal 2002. Da tale anno cura anche la rubrica «Nautica da Diporto» e il supplemento sulla normativa.

Roma, Aprile 2017

*RIVISTA MARITTIMA
La Direzione*

CAPITOLO 1

DISCIPLINA DELLA NAUTICA DA DIPORTO

a. La prima legge sulla “Nautica da diporto”.

La prima normativa specifica riguardante solo la nautica da diporto è arrivata con la legge n.50, dell’11 febbraio 1971 *Norme sulla navigazione da diporto*, modificata successivamente da numerosi altri provvedimenti legislativi prima di essere quasi ridefinita con l’emanazione del Codice della nautica da diporto.

Prima della legge 50/1971 la navigazione da diporto era regolata esclusivamente da qualche norma nel Codice della Navigazione (Regio decreto 20 marzo 1942, n. 327) (1).



La goletta *Fiume II* (sullo sfondo *Amerigo Vespucci* e *Cristoforo Colombo*) in ingresso a Livorno dopo una navigazione lusoria. (archivio Buchet-De Blasi)

Con il provvedimento del 1971 il legislatore ha riconosciuto la peculiarità della navigazione da diporto, cioè “quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro”, e ha dato corpo a una normativa specifica per questo tipo di attività.

Nel tempo, grazie allo sviluppo della nautica da diporto in termini di utenza, costruzioni navali, esigenze logistiche, si è reso necessario aggiornare la legge adeguandola all'evolversi del comparto in continua crescita, cercando, nello stesso tempo, la semplificazione della sua applicazione. Per raggiungere questi scopi è stato prodotto un numero d'interventi normativi con i quali, spesso, non era facile districarsi rendendone l'applicazione laboriosa per l'utenza e talvolta non chiara anche per chi doveva controllare e/o deliberare (nella *Tabella 1.1* è riportato l'elenco delle principali Leggi, Decreti e Circolari riguardanti la Nautica da Diporto emanate nel periodo 1971 – 2005).

Questo stato di "groviglio" normativo per gli utenti e gli amministratori ha dato luogo, dopo un lungo e travagliato dibattito, all'emanazione di un testo unico che potesse garantire coordinamento fra le norme e semplificazione nell'applicazione delle stesse. Lo scopo è stato raggiunto con la legge n. 172, dell'8 luglio 2003 (*Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*) che ha modificato in molte parti la legge 50/1971 portando inoltre numerose novità; fra queste:

- ridefinizione delle unità adibite alla navigazione da diporto, eliminando la classificazione in base al mezzo propulsivo e cancellando le categorie dei *motovelieri* e delle *unità a vela con motore ausiliario*;
- influenza della stazza come elemento identificativo delle imbarcazioni da diporto, il che significa che se la stazza dovesse variare non è necessaria una *licenza di navigazione* nuova;
- razionalizzazione del servizio di tenuta dei registri delle *navi* e delle *imbarcazioni da diporto*, ora da svolgersi presso uffici, con personale qualificato e dedicato, a livello provinciale;
- istituzione dell'immatricolazione provvisoria per permettere l'uso del mezzo acquistato anche durante il periodo, talvolta lungo, di perfezionamento della documentazione di proprietà;
- determinazione di un termine di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto;
- responsabilità diretta del comandante/conducente dell'unità da diporto, per la costituzione dell'equipaggio, in termini di qualità e quantità, da avere in relazione alle condizioni meteorologiche previste per la navigazione e alla distanza da porti sicuri.
- istituzione della qualifica professionale di Comandante di nave da diporto adibita al noleggio e previsione di un regolamento in materia di titoli professionali del diporto.
- riconduzione dei controlli relativi alla sicurezza della navigazione sotto la preminente competenza delle Capitanerie di porto, secondo specifiche direttive dettate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- emissione delle ordinanze di polizia marittima sui limiti di navigazione dalla costa soltanto da parte del Capo del Compartimento Marittimo, riducendo così il proliferare di provvedimenti locali;
- estensione dell'assicurazione obbligatoria a tutti i motori imbarcati a prescindere dalla potenza e dalla funzione (principale o ausiliario).
- cancellazione dell'obbligo del collaudo e delle ispezioni annuali per gli apparati ricetrasmittenti di bordo.
- obbligatorietà della delimitazione/individuazione delle aree marine protette con segnalazioni *in loco* conformi alla normativa internazionale.
- esenzione dall'iscrizione presso il PRA dei rimorchi stradali (carrelli portabarche) con massa inferiore a 3,5 t.

b. Il Codice della Nautica da diporto

Come previsto dalla legge 172/2003, che delegava il governo ad adottare entro un determinato tempo un provvedimento contenente tutte le disposizioni legislative sulla nautica da diporto, nel 2005 è stato emanato il *Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, nr. 172* (decreto legislativo del 18 luglio 2005 n.171). Il Codice della nautica da diporto (da qui in poi *Codice*) raccoglie e coordina le varie normative precedentemente emanate e ne snellisce le procedure, realizzando così la riorganizzazione della disciplina. Questo provvedimento, insieme al suo Regolamento di attuazione, è stato un enorme passo in avanti alla ricerca di un unico riferimento normativo organico e razionale.

Il Codice, naturalmente, non è omnicomprensivo lasciando a norme dedicate alcuni aspetti peculiari che necessitano di specifica disciplina come ad esempio i titoli professionali per le unità adibite al noleggio e per le navi da diporto; l'art. 1 del Codice, inoltre, specifica che “quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione... e le relative norme attuative”.

Le altre maggiori innovazioni apportate sono state:

- il riconoscimento dell'uso «commerciale» delle unità da diporto. Infatti, l'art. 2 stabilisce che tali unità possono essere oggetto di contratti di locazione e di noleggio oppure possono essere utilizzate per scopi di scuola nautica (insegnamento professionale della navigazione da diporto) o di *diving* (come unità appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo);
- l'introduzione, per locazione e noleggio, del principio di esclusività di utilizzo, per cui le unità impiegate per locazione e noleggio non possono essere contemporaneamente utilizzate per usi non commerciali ovvero per diporto puro;
- l'armonizzazione con la normativa comunitaria, in particolare con le direttive 94/25/CE del Parlamento Europeo sul ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni e i natanti da diporto e 2003/44/CE del 16 giugno 2003 (*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.*), che ha modificato parzialmente la precedente direttiva, e riguardano la progettazione e la costruzione di unità da diporto, la marcatura CE di conformità, i motori da diporto, la doppia alimentazione a benzina e a gas, e le emissioni acustiche e dei gas di scarico.
- il riconoscimento giuridico delle unità autocostruite (unità costruite per uso personale e senza l'ausilio di impresa, cantiere o costruttore professionale), consentendone l'immatricolazione;
- la creazione dell'istituto della perdita di possesso;
- il rilascio di un documento che consente all'utente di continuare a navigare in attesa che sia completata la pratica di trascrizione nei registri del passaggio di proprietà o quella inerente al rinnovo della licenza di navigazione;
- il riconoscimento del leasing;
- l'introduzione dell'obbligatorietà della trascrizione nei registri dei passaggi di proprietà e degli altri atti soggetti a trascrizione;
- la soppressione del documento di bordo denominato certificato d'uso del motore (rilasciato dall'Amministrazione), ormai diventato un inutile doppione della dichiarazione di potenza del motore (rilasciata, invece, dalla casa costruttrice);

- il riconoscimento dell'assegnazione alle unità marcate CE di più categorie di progettazione a ciascuna delle quali corrisponde un numero massimo di persone trasportabili diverso;
- l'obbligo della patente nautica per qualsiasi tipo di moto d'acqua;
- l'introduzione della patente di categoria C, riservata ad alcune categorie di disabili;
- l'introduzione di una nuova figura professionale per il diporto: quella del mediatore;
- l'imposizione del termine massimo di venti giorni dalla presentazione dei documenti per il completamento dei procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto e per il rilascio del certificato limitato di radiotelefonista;
- l'esenzione per le unità da diporto dall'obbligo della presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

Come previsto dal Codice, e per completare il quadro normativo è stato redatto e varato il relativo Regolamento di attuazione (decreto 29 luglio 2008 n. 146, *Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Codice della nautica da diporto* – da qui in poi Regolamento) nel quale sono specificate le procedure amministrative relative al diporto, le norme per le patenti nautiche, la sicurezza della navigazione per le unità da diporto a scopo sportivo e ricreativo, senza fini di lucro, nonché quelle per le unità impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per i subacquei.

Questo provvedimento ha sostituito sei regolamenti precedenti, cosicché, insieme alle abrogazioni stabilite nel Codice (2), si è giunti alla realizzazione di un unico corpo normativo per la nautica da diporto, equilibrato, coerente e facilmente accessibile anche agli utenti.

Anche il Regolamento contiene numerose innovazioni, fra queste:

- l'allargamento della categoria di soggetti aventi diritto al conseguimento della patente per navi da diporto senza esami;
- obbligo per le scuole per il conseguimento di patenti nautiche di presentare le domande d'esame per i propri candidati soltanto presso l'ufficio nella cui giurisdizione hanno sede principale;
- l'imposizione per i candidati agli esami di patente nautica di presentare domanda d'esame esclusivamente presso l'ufficio avente giurisdizione sulla provincia di residenza (su questo poi sono intervenuti chiarimenti);
- la facoltà di assegnare ai natanti da diporto, su richiesta, l'identificativo SAR (Search and Rescue - ricerca e soccorso);
- il rinnovo dei certificati di sicurezza delle imbarcazioni da diporto direttamente a cura degli organismi tecnici;
- sostituzione del mezzo collettivo di salvataggio denominato apparecchio galleggiante (volgarmente atollo) con una zattera di salvataggio avente determinate caratteristiche stabilite con apposito decreto dal Ministero;
- la facoltà d'uso della cartografia elettronica in sostituzione delle carte nautiche tradizionali;
- l'introduzione di specifiche norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio con il rilascio di uno specifico certificato di sicurezza;
- l'introduzione di norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate dai centri diving;
- lo snellimento delle procedure amministrative riguardanti la trascrizione nei registri navali dell'acquisto di un'eredità;
- la cancellazione dai registri navali di unità da diporto destinate all'iscrizione in un registro comunitario;
- la possibilità di utilizzare, quale titolo di proprietà per le *imbarcazioni* da diporto, anche una dichiarazione unilaterale del venditore (o la fattura di vendita) con sottoscrizione autenticata.




ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA
 Passo Osservatorio, 4 - 16135 Genova - Tel. 01024431 - Fax 010261400
www.marina.difesa.it - maridrografico.genova@marina.difesa.it

CARTE NAUTICHE IN KIT

LA PRIMA CARTOGRAFIA NAUTICA UFFICIALE DELLO STATO STUDIATA PER PICCOLE IMBARCAZIONI




















Copertura

Il portafoglio cartografico in kit, pubblicato dall'I.I.M., si compone di carte costiere e litoranee così suddivise:

- 1 Area Portolano P1 - **KIT P1**: dal Capo Mortola a Cinquale (Liguria).
- 2 Area Portolano P2 - **KIT P2A**: da Marina di Massa all'Isola di Pianosa (Toscana).
- 3 Area Portolano P2 - **KIT P2B**: dall'Isola di Montecristo a Capo Circeo (Toscana e Lazio).
- 4 Area Portolano P3 - **KIT P3A**: da Capo di Monte Russu a Punta sa Canna (Sardegna nord-orientale).
- 5 Area Portolano P3 - **KIT P3B**: da Capo Palmeri a Punta sa Calada Bianca (Sardegna meridionale).
- 6 Area Portolano P3 - **KIT P3C**: da Punta sa Calada Bianca a Cala Sarraina (Sardegna nord-occidentale).
- 7 Area Portolano P4 - **KIT P4**: da Porto Baudino a Punta delle Grive (Lazio e Campania).
- 8 Area Portolano P5 - **KIT P5A**: da Punta Mezzanotte allo Stretto di Messina al Fiume Tellaro (Basilicata, Calabria tirrenica e Sicilia jonica).
- 9 Area Portolano P5 - **KIT P5B**: da Melito di Porto Salvo a Torre di Andrano (Regioni joniche).
- 10 Area Portolano P6 - **KIT P6A**: da Trapani a Rometta Marea (Sicilia tirrenica).
- 11 Area Portolano P6 - **KIT P6B**: da Torre Scibilliana a Marzamemi (Sicilia occidentale e meridionale).
- 12 Area Portolano P7 - **KIT P7**: dal Porticciolo di Tricase a Senigallia (Regioni adriatiche centro-meridionali).
- 13 Area Portolano P8 - **KIT P8**: da Senigallia a Trieste (Regioni adriatiche settentrionali).

L'elenco aggiornato dei Rivenditori Autorizzati è disponibile su www.marina.difesa.it

Fig. 1-2 - (Istituto Idrografico Marina Militare)

c. Le ultime novità

1) La revisione del Codice della Nautica da diporto.

Dopo il Regolamento si sono avuti altri interventi normativi (vds. *Tabella 1.2*) per adeguare le norme alle nuove esigenze del comparto. Nel 2013 è stata sentita la necessità di sottoporre il Codice a una profonda revisione, cosicché il Consiglio dei Ministri ha varato un disegno di legge per la delega al Governo per la revisione del Codice della nautica da diporto; il 5 novembre 2015 è entrata in vigore la relativa legge n. 167 (*Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.*), promulgata dal Presidente della Repubblica il 7 ottobre 2015.

Il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro il 5 novembre 2017, uno o più decreti legislativi di revisione e integrazione del Codice, a norma dell'articolo 6 delle Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, e per la disciplina delle seguenti materie:

- regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
- attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa, con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, anche in relazione alle attività che si svolgono nelle stesse acque, con particolare riferimento all'attività subacquea;
- revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite, al fine di garantire comunque l'effettività degli istituti sanzionatori;
- aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari alla concessione della patente nautica;
- procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi alimentati con GPL, metano o funzionanti con l'elettricità, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato.

I decreti legislativi saranno proposti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Tali provvedimenti dovranno essere adottati in conformità con i criteri di semplificazione delle procedure, per consentire la revisione del Codice, mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze "nonché al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo", rispettando determinati principi e criteri direttivi.

In particolare, per quanto attiene le singole materie oggetto della legge, si dovrà:

a) *regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto*

- coordinare e armonizzare la normativa in materia di nautica da diporto e d'iscrizione delle unità da diporto, consentendo una maggiore facilità per gli adempimenti formali a carico degli utenti e per le procedure amministrative e di controllo;
- semplificare il regime amministrativo e gli adempimenti concernenti la navigazione da diporto, anche ai fini commerciali (locazione, noleggio, scuole nautiche ecc.);
- rivedere, secondo criteri di semplificazione, la normativa riguardante l'impiego delle targhe prova, cioè le norme in materia di navigazione temporanea delle imbarcazioni e delle navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti o abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;

- semplificare la procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;
- regolamentare l'attività di locazione dei natanti, con criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza, anche ai fini della difesa delle persone trasportate;
- prevedere, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, un numero congruo di accosti da riservare alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap;
- destinare all'utilizzo per la nautica minore di strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che abbiano caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati come ricoveri a secco di piccole imbarcazioni, garantendo comunque l'uso pubblico delle medesime aree;
- rivedere le norme riguardanti i soggetti e le attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo, per adattare la normativa alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto;
- introdurre una normativa semplificata della mediazione nel diporto;
- adeguare la normativa italiana alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua;
- equiparare alle strutture ricettive all'aria aperta, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, in base ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

b) *sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti*

- regolamentare, allo scopo di tutelare l'ecosistema e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle Aree Marine Protette (AMP) all'interno del campo boa, i campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone B o C (3) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela;
- rivedere le norme in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni di bordo anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica;
- razionalizzare le attività di controllo delle unità da diporto con metodologie di verifiche stabilite in modo da evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;
- adeguare completamente la normativa con il decreto di attuazione della direttiva CE sulla sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (4), in materia di attività di controllo da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito d'applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto che si dedicano a operazioni commerciali rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;
- prevedere specifici criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e prevedere, in tale ottica, il Corpo delle capitanerie di porto quale autorità alla quale competono in via esclusiva la pianificazione e il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;

c) *disciplina sanzionatoria*

- rivedere la disciplina delle sanzioni, aumentando l'entità di quelle vigenti di un terzo, sia nel minimo sia nel massimo previsti dalla legge, relativamente alle violazioni commesse mediante l'utilizzo di unità da diporto, sull'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione. La revisione dovrà prevedere anche l'inasprimento delle sanzioni sull'inosservanza dei limiti di velocità, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino a imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione;
- prevedere sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, e nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attraverso misure che, secondo la gravità della violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell'unità da diporto;
- semplificare i vari procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e della reale pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, e l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione o la revoca delle patenti nautiche;

d) *patente nautica e titoli professionali*

- rivalutare e semplificare i requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e rivedere le procedure di accertamento e la certificazione degli stessi;
- rivedere i titoli professionali del diporto con l'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unità da diporto;
- istituire la figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della protezione della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle Regioni, prevedendo:
 - ✓ l'istituzione dell'elenco nazionale degli istruttori professionali, da tenere aggiornato, e consultabile nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco sono a carico degli iscritti;
 - ✓ che gli istruttori di vela abbiano il brevetto della FIV, della Marina militare attraverso le proprie competenti articolazioni o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche EQF (European Qualification Framework) dell'UE.

e) *sistemi di alimentazione a GPL, metano ed elettrici*

- stabilire delle procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi imbarcati alimentati con GPL, metano o elettricità.

Nell'elenco dei principi e criteri direttivi è indicato anche l'“**eventuale** inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole”.

Gli schemi dei decreti legislativi, che dovranno essere adottati dalla Conferenza unificata (5) e contenere l'abrogazione delle norme incompatibili, dovranno seguire il seguente iter:

- essere trasmessi alle Camere per i pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Ciascuna Commissione dovrà esprimersi entro venti giorni dalla data di trasmissione indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi su espressi;
- il Governo, dopo aver esaminato i pareri espressi, trasmetterà alle Camere, con le proprie osservazioni e con eventuali modifiche, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari;
- le Commissioni dovranno esprimersi entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti potranno comunque essere emanati.

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti da questa legge, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative, seguendo lo stesso iter parlamentare dei decreti legislativi medesimi.

Infine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, dovrà modificare le parti del decreto contenente il citato Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del codice della nautica da diporto, allo scopo di rendere compatibile la normativa del Regolamento con i nuovi decreti legislativi.

2) La nuova direttiva 2013/53/UE

A gennaio 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo nr. 5 (6), con il quale è data attuazione alla nuova direttiva del Parlamento europeo per la realizzazione d'imbarcazioni, natanti da diporto e moto d'acqua. Sono così stabiliti i nuovi requisiti in fatto di progettazione e fabbricazione delle citate unità, dei loro componenti, e dei motori, nonché le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione europea (7). A quest'argomento è dedicato il capitolo 5.

La nuova versione della normativa europea introduce regole più restrittive per quanto attiene la sicurezza e la protezione dell'ambiente. In particolare, sono stati introdotti alcuni vincoli per la costruzione delle nuove imbarcazioni, come la realizzazione di sistemi di protezione tali da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo con sistemi accessibili o utilizzabili da una persona in acqua senza l'aiuto di altre persone, l'individuazione delle categorie di progettazione delle barche in base alle condizioni meteomarine e non al tipo di navigazione, l'obbligo di un'uscita di emergenza per i multiscafi anche a barca capovolta, ecc.

Per quanto riguarda la salvaguardia ambientale, la nuova normativa detta regole più stringenti per limitare le emissioni gassose dei motori marini e introduce norme più restrittive in fatto d'inquinamento.

Sono, inoltre, previsti maggiori controlli sui prodotti immessi nel mercato, in particolar modo per quelli importati.

I cantieri di costruzione e le aziende produttrici di componenti e motori marini hanno tempo fino al 17 gennaio 2017 per adeguare i loro manufatti ai requisiti richiesti dalla nuova direttiva europea.



(© Accademia Navale)

Nei capitoli successivi analizzeremo l'applicazione di tutta la normativa ai vari settori della nautica da diporto, cercando, nello stesso tempo, di fornire al Lettore suggerimenti e strumenti per lo svolgimento delle pratiche.

Tabella 1.1

Leggi, Decreti e Circolari precedenti il Codice della Nautica da Diporto.

data	nr	tipo	oggetto
20/03/1942	327	RD	Codice della Navigazione.
11/02/1971	50	Legge	Norme sulla navigazione da diporto.
6/03/1976	51	Legge	Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.
8/08/77		DM	Direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto.
26/4/1986	193	Legge	Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico.
18/09/1986		DM	Norme per l'esercizio dello sci nautico sulle idrovie interne e per l'approvazione dei sistemi d'aggancio, traino e retrovisivi.
25/05/1988	279	DM	(Decreto Ministero Sanità) Tabella D cassetta di pronto soccorso.
5/05/1989	171	Legge	Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto.
19/11/92	566	DM	Regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle unità da diporto.
21/01/1994	232	DM	Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto (applicabile soltanto alle <i>navi da diporto</i>)
16/06/1994	25	Dr. CE	Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto

16/06/1994	378	DL	Testo coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 498, recante “Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto”.
5/07/1994	536	DM	Regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo.
20/07/1994	550	DM	Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne.
8/08/1994	498	Legge	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto.
1/06/1995	366	DM	Regolamento recante modalità e termini tecnici delle operazioni di collaudo per il riaccertamento della potenza effettiva dei motori - imbarcazioni da diporto.
20/09/1995	397	DL	Disposizioni urgenti per la nautica da diporto.
10/05/1996		DM	Disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
14/09/1996	436	DLgs	Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.
21/10/1996	535	DL	Decreto Legge 21/10/1996 n. 535, convertito con Legge 23/12/1996, n. 647.
20/12/1996		Dr. CE	Equipaggiamento marittimo (mod. con Direttiva 98/85/CE della Commissione del 11 novembre 1998 e Direttiva 2001/53/CE della Commissione del 10 luglio 2001).
23/12/1996	647	Legge	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.
14/04/1997	262584	Circ.	Nautica da diporto - Artt. 6 - 10 - 11 - 15 e 17 del D.L. 535 del 21.10.1996 convertito in legge n. 647 del 23.12.1996
11/06/1997	205	DLgs	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.
09/10/1997	431	DPR	Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche.
15/01/1998	260120	Circ.	Istruzioni operative e di coordinamento per l'applicazione del nuovo Regolamento sulle patenti.
28/04/1998	264425	DM	Istruzioni riguardanti l'esame per conseguire le abilitazioni senza alcun limite.
30/11/1998	413	Legge	Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore.
02/07/1999	274	DM	Regolamento recante modifica delle modalità di utilizzazione delle carte nautiche per le unità abilitate alla navigazione da diporto ed all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata).
29/09/1999	385	DM	Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari sia a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
29/09/1999	386	DM	Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
29/09/1999	387	DM	Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
29/09/1999	388	DM	Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

29/09/1999	412	DM	Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
05/10/1999	478	DM	Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.
26/01/2000		Circ.	Direttive per ottenere il rinascimento del "tipo approvato" dei mezzi salvataggio e delle dotazioni di sicurezza da utilizzare a bordo delle unità da diporto.
4/02/2000	45	DLgs	Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.
4/07/2000	N3-3848	Circ.	Istruzioni per conseguire le patenti nautiche da parte del personale militare in possesso di un brevetto.
1/12/2000	36487	Circ.	Art. 12 legge 20 novembre 1998, n. 413. Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C.
10/07/2002		DM	Caratteristiche, requisiti e standard dei sistemi elettronici di ausilio alla navigazione che impiegano cartografia digitale.
12/08/2002	219	DM	Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
2/09/2002	75	Dr. CE	Modifica la direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo.
16/6/2003	44	Dr. CE	Modifica la direttiva 94/25/CE sul Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
08/07/2003	172	Legge	Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.
01/08/2003	259	DLgs	Codice delle Comunicazioni elettroniche.
10/05/2005	121	DM	Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
18/7/2005	171	DLgs	Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, nr. 172.

Tabella 1.2

Leggi, Decreti e Circolari successive al Codice della Nautica da Diporto.

data	nr	tipo	oggetto
19/07/2005	N3-0957	Circ.	Conseguimento patenti nautiche da parte del personale militare in possesso di un brevetto di abilitazione.
20/09/2005	56380	Circ.	da diporto ed l'attuazione della direttiva 2003/44/CE
4/11/2005	N3-2100	Circ.	Applicazione del D:M: 10 maggio 2005 n. 121 recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto
23/11/2006	104918	Circ.	Competenze in materia di autentica di atti di proprietà navale
29/07/2008	146	DM	Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Codice della nautica da diporto.
2/03/2009		DM	Caratteristiche tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità di diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa
25/02/2009		DM	Procedure per l'individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale.
18/03/2009	4866	Circ.	Impiego a bordo delle unità da diporto dei dispositivi individuali di galleggiamento.
17/11/2009	94937	Circ.	Vari tipi di cinture di salvataggio che possono essere impiegate a bordo.
26/02/2010	17387	Circ.	Circolare esplicativa sulle modalità di accesso agli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche.
12/07/2011	106	Legge	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

22/12/2011	214	legge	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
24/03/2012	27	Legge	Nuovo art. 49 bis al codice della nautica "noleggio occasionale".
3/10/2012		Circ.	Istruzioni operative per la gestione amministrativa delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
24/12/2012	228	Legge	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
26/02/2013		DM	Definizione delle comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto.
22/03/2013		DM	Direttiva in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto.
9/08/2013	98	Legge	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
04/10/2013		DM	Esami per conseguimento patenti nautiche
3/06/2014		DM	Modifica del decreto ministeriale 25 febbraio 2009
11/11/2014	17668	Circ.	Centri d'istruzione per la nautica.
25/02/2015	3668	Circ.	Centri d'istruzione per la nautica.
15/07/2015	13147	Circ.	Ambito di applicazione del decreto Clini-Passera alle unità da diporto c.d. Superyachts.
7/10/2015	167	Legge	Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
28/12/2015	208	Legge	Legge di stabilità 2016.
16/01/2016	5	Dlgs	Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
07/03/2016	5799	Circ.	Esame per il conseguimento della patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia.
02/08/2016	182	DM	Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall'Allegato I, paragrafo 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto.
12/05/2016	101	DM	Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.

Note al Capitolo 1

(1) In particolare dagli articoli dal 213 al 218, compresi.

(2) Il Codice della nautica ha abrogato otto articoli del codice della navigazione, dodici articoli dei relativi regolamenti di esecuzione, l'intera legge n. 50/1971 sulla navigazione da diporto e successive modifiche, la legge n. 498/1994, il decreto legislativo n. 436/1996 e altri sette articoli di leggi varie contenenti isolate disposizioni sulla nautica da diporto.

(3) Per le Zone vds. Capitolo 11.

(4) Decreto legislativo n. 53 del 24 marzo 2011, *Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.*

(5) La Conferenza Stato - città e autonomie locali è unificata con la Conferenza Stato - regioni per il trattamento delle materie e dei compiti d'interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane. (art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 (*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali*)).

(6) Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, *Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.*

(7) Questo provvedimento era fra quelli indicati dalla legge delega per la riforma del Codice della nautica da diporto.

CAPITOLO 2

DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

a. Diporto

1) Navigazione da diporto

La *navigazione da diporto* è quella effettuata in acque marittime e/o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2) Unità da diporto

Si definisce *unità da diporto* qualsiasi costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata a effettuare navigazione da diporto. Le *unità da diporto* si suddividono in tre categorie: *navi*, *imbarcazioni* e *natanti da diporto*.

a) *Nave da diporto*

A questa categoria appartengono tutte le unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a 24 misurata secondo le norme armonizzate (1).

Le *navi* da diporto per navigare sono soggette all'obbligo dell'iscrizione e al possesso della *licenza di navigazione* (cap. 4 para. h), nonché del *certificato di sicurezza* (cap. 4 para. c).

Il numero delle persone trasportabili è determinato dal costruttore e deve essere riportato sulla licenza di navigazione.

Le *navi* da diporto devono esporre la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla *sigla d'individuazione* (cap. 3 para. f).

Quanto alla composizione dell'equipaggio, è responsabilità del comandante del mezzo determinarne la quantità e la qualità in relazione alla navigazione da effettuare, alle condizioni meteorologiche e alla distanza da porti sicuri.



Con i suoi 28 m di lunghezza, lo yacht *Diano Bliss* rientra nella categoria delle *navi* da diporto. (© Cantieri Navali Rizzardi S.r.l)

b) *Imbarcazione da diporto*

Nella categoria delle *imbarcazioni* da diporto rientrano tutte le costruzioni destinate alla navigazione da diporto che hanno una lunghezza dello scafo, misurata secondo le norme armonizzate, compresa fra 10,01 e .

Anche per queste unità vi è l'obbligo dell'iscrizione e del possesso della *licenza di navigazione* e del *certificato di sicurezza*.

Le *imbarcazioni* da diporto devono esporre la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla *sigla d'individuazione*.

Il numero delle persone trasportabili su un'*imbarcazione* da diporto è determinato dal costruttore e riportato sulla licenza di navigazione. In caso d'*imbarcazione* da diporto con più categorie di progettazione e, quindi, con diversi numeri massimi di persone trasportabili, il numero delle persone trasportabili varierà in funzione del tipo di navigazione effettuata.



Le *imbarcazioni* da diporto sono unità comprese fra 10,01 e 24,00 m. Nella foto il Class 40' Watt Sea Region Poitou Charente. (© DPPI J.M. Liot)

c) *Natante da diporto*

I *natanti* da diporto sono unità da diporto:

- con lunghezza, misurata secondo le norme armonizzate, pari o inferiore a 10 m, oppure
- a remi (2).

I *natanti* non sono soggetti all'obbligo d'iscrizione nei registri presso gli Uffici deputati dello Stato, né a quello del possesso della *licenza di navigazione* e del *certificato di sicurezza*.

Vi è la possibilità, per chi lo desidera o per chi ne ha necessità, di iscrivere l'unità; in questo caso, il mezzo è immatricolato alla stregua delle *imbarcazioni* da diporto e di queste segue il regime giuridico.

I *natanti* da diporto hanno dei limiti di navigazione in base al tipo e all'esistenza o meno della «marcatatura CE» (*Tabella 2.1*).

Anche per i *natanti*, in occasione di manifestazioni sportive (e relativi allenamenti) o d'altro genere, valgono le deroghe enunciate per le *imbarcazioni* da diporto.

La stessa deroga è applicata ai *natanti* che di norma possono navigare entro dalla costa (pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con superficie velica pari o inferiore a quattro metri quadrati, moto d'acqua e mezzi simili), previa apposita autorizzazione della competente Autorità marittima.

Tabella 2.1

Limiti di navigazione delle unità da diporto.

<i>unità da diporto</i>	<i>limiti</i>
<i>natanti</i> particolari (jole, pattini, sandolini, pedalò, tavole a vela, <i>natanti</i> a vela con superficie velica inferiore a 4 mq, moto d'acqua e mezzi simili)	1 miglio
<i>natanti</i> non marcati CE	6 miglia
<i>natanti</i> non marcati CE ma omologati per la navigazione senza alcun limite (1)	12 miglia
<i>natanti</i> marcati CE	come per le <i>imbarcazioni</i> marcate CE, secondo la categoria di appartenenza (2)
<i>imbarcazioni</i> non marcate CE	6 miglia o senza limite (3)
<i>imbarcazioni</i> con marchio CE cat. A	senza alcun limite
<i>imbarcazioni</i> con marchio CE cat. B	forza del vento fino a forza 8 (scala Beaufort) e altezza significativa delle onde fino a (mare agitato) (4)
<i>imbarcazioni</i> con marchio CE cat. C	forza del vento fino a forza 6 e altezza significativa delle onde fino a (mare molto mosso) (4)
<i>imbarcazioni</i> con marchio CE cat. D	forza del vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a (4)
<i>navi</i> da diporto	senza alcun limite - navigazione internazionale (navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare ed a qualsiasi distanza dalla costa)
<i>yacht commerciali</i>	- navigazione internazionale a corto raggio (navigazione che si svolge entro 60 miglia da porti di rifugio appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, entro 90 miglia da un porto di rifugio su rotte sicure)

(1) Comprende anche i *natanti* riconosciuti idonei alla navigazione senza limiti dalla costa da un organismo tecnico autorizzato o notificato.

(2) Ma non oltre le .

(3) Il limite è riportato sulla *licenza di navigazione*.

(4) Non sono previsti limiti di navigazione espressi in miglia di distanza dalla costa.

Avvertenza: è necessario ricordare che la navigazione oltre le 12 miglia, cioè al di fuori delle acque territoriali, è regolata dalla convenzione internazionale di Montego Bay del 1982 (ratificata dall'Italia). La Convenzione prevede che la nazionalità di un mezzo nautico che naviga in acque internazionali, sia comprovata dai documenti di bordo. I natanti, non essendo iscritti, sono privi di tale documentazione e considerati privi di nazionalità (bandiera), e, pertanto, sono soggetti in alto mare alla Polizia della navigazione svolta da navi militari di qualsiasi Stato che ha sottoscritto la Convenzione, senza potersi avvalere del regime della bandiera nazionale.

Il numero delle persone trasportabili a bordo dei *natanti* con marcatura CE è indicato nel Manuale del proprietario e sulla Targhetta del costruttore fissata sullo scafo (cap. 5 para g).

Per i natanti non marcati CE il numero massimo di persone trasportabili:

- se omologati, è riportato nel certificato di omologazione rilasciato dall'Ente tecnico, oppure è quello indicato nell'art. 60 del Regolamento di attuazione;
- se non omologati, è determinato in base alla lunghezza fuoritutto:
 - ✓ 3 persone per unità fino a 3,50 m;
 - ✓ 4 persone per unità di lunghezza compresa fra 3,51 e 4,50 m;
 - ✓ 5 persone per unità di lunghezza superiore a 4,50 m e fino a 6,00 m;
 - ✓ 6 persone per unità di lunghezza compresa fra 6,01 e 7,50 m;
 - ✓ 7 persone per unità di lunghezza superiore a 7,50 m e fino a 8,50 m;
 - ✓ nove persone per unità di lunghezza oltre gli 8,50 m.

Se vengono imbarcate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili deve essere diminuito in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

d) Moto d'acqua

La moto d'acqua (o aquabike o aquascooter) è un'unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.

3) Deroga alla definizione di unità da diporto

Il Codice, all'art. 2, individua una deroga alla definizione generale, prevedendo l'*uso commerciale delle unità da diporto* (anche di quelle battenti una bandiera comunitaria). L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando vi è una o più delle seguenti condizioni:

- è oggetto di contratti di locazione o di noleggio;
- è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- è utilizzata da centri d'immersione e di addestramento subacqueo come unità d'appoggio per coloro che eseguono immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

L'armatore o il proprietario deve presentare all'ufficio d'iscrizione del mezzo una domanda indicante l'attività che intende svolgere con lo stesso. Assieme alla domanda devono essere consegnati i seguenti documenti:

- certificato d'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di società o impresa individuale per l'attività commerciale prevista, corredata degli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro delle imprese della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- licenza di navigazione dell'unità.

L'utilizzazione a tali fini commerciali delle *imbarcazioni* e delle *navi da diporto* deve essere annotata, a richiesta delle imprese (proprietarie o armatrici dei mezzi) che svolgono le descritte attività, nei registri d'iscrizione e sulla licenza di navigazione dell'unità.

Per i *natanti* da diporto, questo tipo d'impiego è disciplinato con apposite ordinanze dell'autorità marittima, d'intesa con gli enti locali.

Le unità da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere impiegate anche per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unità appoggio per i praticanti le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; in questi casi, deve essere presentata apposita domanda di annotazione.

4) Gli yacht commerciali

Il decreto 4 aprile 2005, n. 95 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (*Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche*) individua un particolare gruppo di navi da diporto, che qualora iscritti nel Registro Internazionale tenuto dalle Direzioni Marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso i principali porti italiani, assumono la caratteristica di "yacht commerciali".

Queste navi devono avere le seguenti caratteristiche:

- avere uno scafo di lunghezza superiore a 24 metri;
- avere una stazza lorda non superiore alle 1000 t;
- essere adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Gli yacht commerciali sono sottoposti a una particolare disciplina, anche con importanti agevolazioni fiscali e contributive.

L'iscrizione al Registro Internazionale non è obbligatoria anche in presenza di tutti i requisiti e anche se la nave è utilizzata esclusivamente per noleggio a fini turistici; se non viene fatta tale iscrizione, l'unità non muta la sua qualifica di nave da diporto e rimane iscritta nel registro relativo.

Un yacht commerciale è:

- abilitato al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
- munito di certificato di classe da parte di uno degli organismi oggi riconosciuti in Italia;
- sottoposto a specifiche norme tecniche e di conduzione previste dal Regolamento di sicurezza;
- armato di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, tutti di nazionalità italiana o di altro Stato membro della UE (se ritenuto necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità).

b. Comando, condotta e direzione

1) Comando di un'unità

Per comando di un'unità deve intendersi tutto il processo decisionale concernente la direzione nautica del mezzo come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per evitare collisioni etc. Il comando, quindi, può coincidere, ma non necessariamente, con lo stare al timone, come di solito avviene. Quindi, la semplice tenuta del timone da parte di persona sprovvista di patente nautica con presenza a bordo di altro soggetto regolarmente abilitato, non comporta un'illecita assunzione del comando.

2) Condotta di un'unità

Il termine di condotta, invece, si riferisce alla persona preposta alla direzione del motore.

3) Direzione nautica

La direzione nautica è il compimento di tutte le operazioni decisionali nelle quali si sostanzia il comando di un'unità, che possono non comprendere le semplici operazioni manuali da poter delegare ad altra persona.

c. Varie

1) Dichiarazione di conformità «CE»

La dichiarazione di conformità «CE» è l'attestazione scritta con la quale il fabbricante dichiara che i suoi prodotti soddisfano i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e, se si tratta di unità soggette all'esame «CE del tipo», sono anche conformi all'esemplare oggetto di tale esame.

2) Fabbricante

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio.

3) Importatore privato

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione europea, nel quadro di un'attività non commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio.

4) Mezzo anfibia

Veicolo a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma.

5) Organismo notificato

Gli organismi notificati sono quei soggetti autorizzati ad espletare su natanti e imbarcazioni da diporto le procedure di valutazione della conformità alla normativa CE (oltre che ad effettuare le visite di sicurezza), in quanto in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6) Unità a motore

Un'unità a motore è quell'unità in cui il rapporto tra la superficie velica in mq. di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.



Questo natante particolare, quasi tondo (2,5 per 2 m), è un comodo sostituto del pedalò, capace di portare 3 persone e muoversi, tramite un volante di tipo joystick, grazie ad un motore 4 tempi di 6 CV. (foto S. J. Buchet)

Note al Capitolo 2

(1) La modalità di misurazione delle unità da diporto è quella "standard armonizzata" secondo la norma UNI/EN/ISO 8666: *La lunghezza dello scafo deve essere misurata con un piano che attraversa la parte più prodiera e l'altro la parte più poppiera dell'unità. (omissis). Questa lunghezza esclude le parti rimovibili che possono essere staccate in modo non distruttivo e senza influire sull'integrità strutturale dell'unità, per esempio alberi, bompressi, pulpiti a ciascuna estremità dell'unità, accessori della testa di ruota, timoni, motori entrofuoribordo, motori fuoribordo e relative staffe e piastre di supporto, piattaforme d'immersione, piattaforme d'imbarco, bottacci e parabordi.*

(2) Ai fini dell'applicazione della direttiva europea 2013/53/UE un natante da diporto è un'unità con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua.

CAPITOLO 3

ISCRIZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO

a. Obbligatorietà

1) Navi da diporto

L'iscrizione delle *navi* da diporto è obbligatoria e deve avvenire nel registro delle *navi da diporto* (RND), che è custodito e gestito solo dalle Capitanerie di porto.

2) Imbarcazioni da diporto

Le *imbarcazioni* da diporto devono essere iscritte nei registri delle *imbarcazioni da diporto* (RID) che sono tenuti presso le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici motorizzazioni civile. I RID una volta tenuti anche dagli Uffici marittimi minori, sono stati accentrati presso la sede delle Capitanerie di porto o degli Uffici circondariali marittimi da cui dipendono.

3) Imbarcazioni e navi da diporto in leasing

Le *imbarcazioni* e le *navi* da diporto acquistate con la formula della locazione finanziaria (*leasing*), devono essere iscritte in nome della società di leasing (che risulta esserne proprietaria), e con un'annotazione nei rispettivi registri e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore (acquirente in leasing) e della scadenza del contratto di locazione finanziaria. In caso di riscatto dell'unità alla scadenza del contratto di leasing, dovrà essere fatto un regolare passaggio di proprietà a favore dell'utilizzatore del mezzo con relativa trascrizione nel registro d'iscrizione.

4) Natanti da diporto

I *natanti* da diporto **non** sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nei registri. Resta la facoltà dell'iscrizione nei registri riservati alle *imbarcazioni da diporto*.



(foto S. J. Buchet)

b. Iscrizione nei pubblici registri (cosiddetta “immatricolazione”)

1) Sistema Telematico Centrale della nautica da diporto

La legge di stabilità 2013 (1), nei commi da 217 a 222, prevedeva l’istituzione del *Sistema telematico centrale della nautica da diporto*, per il trattamento e l’archiviazione delle informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto, e lo *Sportello telematico del diportista*.

Il sistema, allocato nel Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha visto la luce con l’approvazione del relativo regolamento ad agosto 2014. Questo è stato studiato tenendo conto delle problematiche inerenti:

- per l’Archivio centrale, dove dovranno confluire le informazioni riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto (2):
 - il trasferimento dei dati dai registri cartacei all’archivio telematico, che sarà curato dagli uffici marittimi e della motorizzazione civile;
 - la conservazione della documentazione;
 - l’elaborazione e fornitura dei dati sulle unità da diporto iscritte;
 - la pubblicità degli atti, anche a fini antifrode;
 - i tempi di attuazione delle nuove procedure;
 - le modifiche in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.
- per lo Sportello telematico del diportista:
 - le modalità d’iscrizione e di cancellazione delle navi e imbarcazioni da diporto;
 - il rilascio della licenza di navigazione;
 - l’attribuzione delle sigle d’identificazione;
 - le procedure di trasmissione dei dati all’archivio telematico centrale;
 - la partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell’utenza, da parte delle associazioni nazionali di costruttori, importatori e distributori di unità da diporto e da parte dei soggetti autorizzati all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
- Il Regolamento di attuazione ha istituito:
 - un Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, in modo da avere un unico organismo nazionale per le competenze in materia d’iscrizione delle unità da diporto e che consentirà, conseguentemente, di uniformare le prassi amministrative in uso;
 - un Archivio telematico centrale della nautica da diporto, depositario di tutti i dati tecnici e giuridici riferiti a ciascuna unità da diporto (navi e imbarcazioni da diporto);
 - lo Sportello telematico del diportista (STED), che opererà presso tutte le Capitanerie di Porto, presso tutti gli Uffici Circondariali marittimi, presso tutti gli Uffici di motorizzazione civile e presso un migliaio di Agenzie di pratiche nautiche.

Il SISTE, questo l’acronimo del Sistema Telematico Centrale della Nautica da Diporto, dovrebbe portare una radicale semplificazione e razionalizzazione delle procedure, e consentire, attraverso numerosi e dedicati sportelli diffusi su tutto il territorio nazionale, e in parte coincidenti con gli attuali uffici delle Capitanerie di porto e della Motorizzazione civile, la progressiva informatizzazione della tenuta dei registri d’iscrizione e la digitalizzazione delle formalità riguardanti il rilascio dei documenti delle unità da diporto.

2) Navi da diporto

La documentazione da presentare per l'iscrizione di una nave da diporto è la seguente:

- titolo di proprietà o estratto del registro delle navi in costruzione o certificato di cancellazione dal registro comunitario (nel caso nave di nazione dell'Unione europea), dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi d'individuazione dell'unità;
- certificato di stazza;
- certificato di cancellazione dal registro straniero (solo nel caso di nave di nazione non comunitaria).

A seguire l'ufficio di iscrizione, rilascerà:

- la licenza di navigazione, e
- il certificato di sicurezza (previa apposita visita di sicurezza iniziale).

Non è possibile fare l'iscrizione provvisoria degli yacht commerciali.

3) Imbarcazioni da diporto

Per questo tipo di unità esistono due tipi d'iscrizione: *iscrizione ordinaria* e *iscrizione provvisoria*.

a) L'*iscrizione ordinaria* nei RID necessita dei seguenti documenti (fac-simile della domanda in *Tabella 3.1* e, per l'elenco delle Tesorerie, *Tabella 3.2*):

- titolo di proprietà, che può essere: atto pubblico, scrittura privata autenticata e registrata, dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata, sentenza, fattura di vendita con firma per quietanza dell'alienante autenticata;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n°445/2000, esente da bollo (3);
- dichiarazione di "conformità CE" rilasciata dal costruttore;
- copia dell'attestazione "CE del tipo" (4) rilasciata dall'organismo notificato se prevista;
- dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo installati a bordo rilasciata dal costruttore ovvero certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformità o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000 (5);
- ricevuta del versamento di € 62,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza Capo XV - Cap. 21705;
- ricevuta del versamento di € 30,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza Capo XV - Cap. 3570 e ricevuta del versamento di € 25,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza Capo XV - Cap. 3570 (rilascio licenza); ovvero ricevuta di un unico versamento di € 55,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza Capo XV - Cap. 3570;
- versamento di € 2,40 in contanti (costo stampato della licenza di navigazione) (6);
- n. 2 marche da bollo (da € 16,00) per la licenza e per il certificato di sicurezza;

Se un'*imbarcazione* marcata CE proviene da un registro di uno Stato dell'Unione europea, il proprietario può presentare, in luogo della documentazione tecnica e dell'atto di proprietà, il certificato di cancellazione dal registro di provenienza, purché riporti i dati tecnici dell'unità.

Nota: L'iscrizione nel Registro delle navi in costruzione non è obbligatoria per le imbarcazioni da diporto; è comunque possibile fare l'iscrizione in tale registro su richiesta del cantiere. I documenti da presentare sono gli stessi previsti per le navi da diporto in costruzione.

b) Per l'iscrizione provvisoria, riservata alle imbarcazioni immesse per la prima volta in servizio, l'acquirente può richiedere il numero d'immatricolazione presentando la relativa domanda all'ufficio prescelto per l'iscrizione.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia della fattura di acquisto, dalla quale risultano le complete generalità, il codice fiscale la descrizione tecnica dell'unità e l'assolvimento degli adempimenti fiscali e doganali (se esistenti);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza resa ai sensi dell'art.46 del DPR n. 45/2000. (la dichiarazione sostitutiva è esente da bollo);
- dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa agli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità (vds *Tabella 3.4*);
- dichiarazione di "conformità CE" rilasciata dal costruttore;
- copia dell'attestazione "CE del tipo" rilasciata dall'organismo notificato (se prevista);
- dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo rilasciata dal costruttore ovvero certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformità o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000;
- attestazione del versamento di € 62,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza Capo XV - Cap. 21705;
- attestazione del versamento di € 30,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza Capo XV - Cap. 3570.
- attestazione del versamento del di € 20,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza Capo XV - Cap. 3570.
- versamento di € 2,40 in contanti (costo stampato della licenza di navigazione) (6);
- n. 2 marche da bollo (da € 16,00) per la licenza e per il certificato di sicurezza.



(da Rivista "Barche a motore" febbraio 2003).

L'Ente a cui è inoltrata la richiesta assegna un numero d'immatricolazione che determina l'iscrizione provvisoria del mezzo, condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà debitamente perfezionato e registrato presso l'Agenzia delle entrate.

Contestualmente all'iscrizione provvisoria nel RID, l'ufficio consegna anche una licenza di navigazione provvisoria e il certificato di sicurezza. Con questi documenti l'acquirente è autorizzato a utilizzare il mezzo per un periodo massimo di sei mesi, durante il quale deve essere consegnato il descritto atto di proprietà. Al completamento della documentazione, l'ufficio di iscrizione rilascerà la licenza di navigazione definitiva.

Qualora non si riesca a consegnare la documentazione prevista entro i sei mesi, l'iscrizione è nulla e si potrà procedere a un'ulteriore iscrizione solo con la documentazione completa (non è possibile, quindi, ottenere un'altra licenza provvisoria).

- c) Per l'iscrizione di *imbarcazioni da diporto usate non munite di marcatura CE*, insieme alla domanda (fac-simile della domanda in *Tabella 3.3*) deve essere allegata la seguente documentazione:
- titolo di proprietà, legalizzato dall'Autorità consolare (7) e tradotto in lingua italiana da interprete autorizzato e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Territorio;
 - certificato di cancellazione dal registro straniero (se del caso);
 - attestazione di idoneità rilasciata dall'Organismo tecnico;
 - dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore secondo la norma UNI-EN-8665 o (per i vecchi motori) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità (solo per motori e.b. ed e.f.b.) o certificato di potenza;
 - autocertificazione di cittadinanza e residenza o certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. nel caso di persona giuridica;
 - ricevuta del versamento di € 62,00 effettuato (con bollettino mod. CH8 ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione, con causale "Capo XV - Capitolo 2170";
 - ricevuta del versamento di € 30,00 effettuato (con bollettino mod. CH8 ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione, con causale "Capo XV -Capitolo 3570";
 - ricevuta del versamento di € 25,00 effettuato (con bollettino mod. CH8 ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione, con causale "Capo XV -Capitolo 3570";
 - ricevuta del versamento di € 2,56 (unità non CE) o € 2,40 (unità CE) effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo X - Capitolo 2385 " (costo stampato)(8);
 - n°2 marche da bollo (euro 16,00), per la Licenza di Navigazione e il Certificato di Sicurezza.



Plancia comando all'aperto sul flyer del Diano Bliss. (© Cantieri Navali Rizzardi S.r.l)

d) *Imbarcazioni da diporto auto costruite*

Per l'iscrizione di un'*imbarcazione da diporto auto costruita*, cioè quella realizzata da un soggetto privato, per proprio uso personale, senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, deve essere presentata la seguente certificazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, al posto del titolo di proprietà, con cui l'interessato attesta di non essere costruttore professionale, di aver costruito l'unità per proprio uso personale e senza ausilio di impresa, cantiere o costruttore professionale, e di averne il possesso;
- attestati fiscali comprovanti l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione;
- attestazione d'idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato o autorizzato (ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314).

Da tener presente che le imbarcazioni auto costruite, essendo sottratte alla normativa comunitaria in materia di valutazione della conformità CE, non possono essere immesse sul mercato se non dopo cinque anni dall'immatricolazione e previa marcatura CE.

e) *Imbarcazioni e navi da diporto in leasing*

(vds. Capitolo 10)

4) Stranieri

Gli stranieri e le società straniere possono iscrivere o mantenere l'iscrizione (nel caso di acquisto di un mezzo già iscritto) delle *imbarcazioni* e delle *navi da diporto* nei rispettivi registri italiani, purché abbiano domicilio in Italia oppure lo eleggano presso la loro autorità consolare o presso un proprio rappresentante con domicilio in Italia, al quale le autorità possano rivolgersi in caso di necessità.

5) Italiani residenti all'estero

Gli italiani residenti all'estero che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri italiani, hanno l'obbligo di nominare un rappresentante, domiciliato in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di necessità.

c. Sigle di individuazione

Per le unità da diporto immatricolate è prevista l'assegnazione obbligatoria di una sigla di individuazione, unica. Su richiesta del proprietario, all'unità può essere assegnato un nome (unico per ufficio d'iscrizione).

La sigla d'individuazione è composta dalla sigla dell'ufficio d'iscrizione, dal numero progressivo d'iscrizione nel registro dell'ufficio e dalla lettera D o dalle due lettere ND, se trattasi, rispettivamente, d'iscrizione nel registro delle *imbarcazioni* o in quello delle *navi da diporto*.

Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione civile, la sigla d'individuazione è composta dalla lettera N seguita dal numero d'immatricolazione e dalla sigla della provincia d'iscrizione.

La sigla deve essere applicata sulla fiancata dell'unità verso prora, a dritta, e verso poppa, a sinistra. Le sigle distintive degli uffici marittimi sono riportate nella *Tabella 3.8*, ricordando che molte sigle stanno scomparendo, e sono quelle degli uffici minori che non sono più deputati all'immatricolazione delle unità da diporto.



In questa concitata partenza di regata sono ben visibili le sigle d'individuazione sulle prore delle barche. (© Accademia Navale)

d. Trasferimento d'iscrizione.

Il proprietario di un'unità da diporto può richiedere, anche tramite un suo rappresentante legale, il trasferimento d'iscrizione ad altro ufficio, presentando domanda all'ufficio di attuale iscrizione (domanda come da fac-simile in *Tabella 3.5*).

La documentazione da presentare al nuovo ufficio d'iscrizione è la seguente:

- domanda di iscrizione in bollo,
- ricevute dei versamenti di € 62,00, € 25,00 e € 30,00 effettuati alla Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di nuova iscrizione con causale "Capo XV - Capitolo 2170"; può essere effettuato un unico versamento cumulativo;
- attestazione del versamento di € 2,56 (unità non CE) o € 2,40 (unità CE) effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo X - Capitolo 2385" (costo stampato) (8);
- n. 1 marca da bollo (da 16,00 €) per il rilascio della nuova licenza.

L'ufficio destinatario iscrive l'unità nei propri registri riportando integralmente le annotazioni riguardanti la proprietà e gli altri diritti reali, e, contestualmente, rinnova i documenti di navigazione. L'ufficio di provenienza cancella l'unità, riportando sul registro il motivo della cancellazione, la sigla del nuovo ufficio, la data e il numero della nuova iscrizione.

Durante il periodo di perfezionamento del trasferimento d'iscrizione, la licenza di navigazione dell'unità, essendo in fase di rinnovo, è sostituita dalla ricevuta comprovante l'avvenuto deposito della documentazione, con la quale si può navigare per un massimo di venti giorni.

e. Passaggi di proprietà

Con il decreto legge 4/7/06, n. 223 (9) è stato raggiunto uno snellimento delle procedura per il passaggio di proprietà di un'unità da diporto, in particolare:

1) Trasferimento di proprietà di nave da diporto. In questo caso è necessario presentare la seguente documentazione:

a) Titolo di proprietà, che può essere uno dei seguenti:

- atto notarile;
- scrittura privata con firme autenticate e registrata all'Agenzia delle Entrate oppure dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata all'Agenzia delle Entrate (10);

Per le unità acquistate all'estero il titolo di proprietà può essere costituito dal "Bill of Sale" legalizzato dall'Autorità Consolare (11) e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Territorio (ex Registro), da consegnare insieme al certificato di cancellazione dal registro straniero (12). Questi due documenti devono essere tradotti in lingua Italiana dall'Autorità Consolare o da interprete autorizzato dal Tribunale.

b) Doppia nota di trascrizione, in bollo. (fac-simile in *Tabella 3.6*).

c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza, in carta semplice (13).

d) Ricevuta del versamento di € 35.00 sul c.c.p. intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con la causale "Capo XV - Cap. 3570".

e) Ricevuta del versamento di € 62,00 sul c.c.p. intestato alla Sezione Tesoreria (d) Provinciale dello Stato di competenza con la causale "Capo XV - Cap. 2170".

f) Licenza di navigazione originale (sulla quale sarà annotato il passaggio di proprietà).

2) Trasferimento di proprietà d'imbarcazione da diporto.

a) Titolo di proprietà che può essere costituito da uno dei seguenti documenti:

- atto notarile;
- scrittura privata con firme autenticate;
- fattura di vendita con firma per quietanza dell'alienante autenticata e registrata all'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata all'Agenzia delle Entrate.

Per le unità acquistate all'estero vale quanto detto per le navi da diporto.

b) Come per nave da diporto

c) Come per nave da diporto

d) Come per nave da diporto

e) Come per nave da diporto

f) Come per nave da diporto

3) Trasferimento di proprietà di natanti da diporto.

Per i *natanti* da diporto **non** è obbligatorio l'atto scritto, poiché gli stessi, non essendo immatricolati, non rientrano tra i beni mobili registrati.

4) Eredità

a) Titolo di proprietà costituito dai seguenti documenti:

- certificato di morte,

- copia autentica (*per estratto*) del testamento, se esistente,
- dichiarazione di accettazione dell'eredità (contenuta in atto pubblico o in scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente) (14).

non sono valide.

- b) Come per nave da diporto
- c) Come per nave da diporto
- d) Come per nave da diporto
- e) Come per nave da diporto
- f) Come per nave da diporto

Attenzione: l'autenticazione della firma può avvenire anche a cura degli uffici comunali e dei titolari degli sportelli telematici dell'automobilista (STA). L'atto è gratuito (a meno di diritti di segreteria) e avviene il giorno stesso della richiesta.

Gli STA sono attivati presso:

- gli uffici provinciali e le delegazioni dell'ACI, e
- gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (15), che ne facciano richiesta.

Gli sportelli autorizzati espongono all'esterno dei locali della sede un apposito logo, contenente la sigla STA.

L'atto di proprietà deve prima essere presentato agli uffici dell'Agenzia delle entrate per la registrazione, che richiede il pagamento dell'imposta di registro, e poi reso pubblico, cioè trascritto, nei registri navali detenuti dall'ufficio di iscrizione dell'unità, entro 60 giorni dalla data della sua autentica. Se non viene rispettato tale termine, si va incontro a una sanzione amministrativa e, se il ritardo perdura, si rischia il ritiro della licenza di navigazione.

Al momento della consegna dei documenti per il passaggio di proprietà, l'ufficio ricevente rilascia apposita ricevuta che consente di poter navigare per un massimo di 20 giorni, in attesa della trascrizione nei registri navali. Venti giorni è il tempo previsto dal Codice entro il quale l'ufficio deve completare il procedimento amministrativo del passaggio di proprietà.

f. Cancellazione

La cancellazione può essere richiesta per:

- perdita effettiva (avviene quando l'unità viene a trovarsi in condizioni tali da essere assolutamente non idonea alla navigazione, come nel caso di affondamento o a seguito di avarie gravi che renderebbero necessaria la sua ricostruzione);
- perdita presunta (l'unità si presume perita il giorno successivo a quello cui risale l'ultima notizia, quando siano trascorsi quattro mesi dall'ultima notizia);
- demolizione;
- trasferimento o vendita all'estero (cioè quando il proprietario decide di trasferire l'iscrizione del mezzo in un registro straniero oppure quando vende l'unità a straniero che non intende mantenere l'iscrizione nel registro italiano);
- passaggio ad altro registro (quando il proprietario cambia la destinazione del mezzo dal diporto al mercantile);
- per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti.

Il soggetto che intende ottenere la cancellazione dal registro d'iscrizione dell'unità deve presentare la relativa domanda, corredata da eventuali documenti richiesti in base al tipo di cancellazione, all'ufficio d'iscrizione dell'unità.

L'ufficio d'iscrizione, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti, e ottenuto il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), relativo all'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi dell'unità interessata o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o d'idonea garanzia dei crediti, provvede alla cancellazione e al ritiro dei documenti di bordo.

In caso di perdita o di demolizione, con la domanda di cancellazione deve essere presentato il processo verbale compilato dall'autorità competente e attestante l'evento.

In caso di vendita all'estero il proprietario, ottenuto il nulla osta, deve consegnare la copia conforme dell'atto di vendita. L'ufficio d'iscrizione provvederà alla cancellazione dai registri nazionali, con effetto immediato.

Per le unità da diporto da iscriversi, per vendita o trasferimento, in un registro di una nazione dell'Unione europea, al posto dell'accertamento da parte dell'INPS, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unità o l'inesistenza di tali crediti. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata solo dal proprietario dell'unità con esclusione quindi delle figure dell'utilizzatore e dell'armatore che, come noto, detengono il solo godimento dell'unità.

Se la cancellazione è richiesta per il trasferimento all'estero dell'unità, l'ufficio d'iscrizione, dopo gli accertamenti di cui sopra, rilascia il nulla osta per l'iscrizione nel registro straniero prescelto dal proprietario e procede alla cancellazione dai registri nazionali con inizio dall'iscrizione nel registro straniero. Nel caso che la legislazione del Paese di destinazione dell'unità non preveda l'iscrizione in registri, la cancellazione avviene a seguito di presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unità.

Con l'entrata in vigore dei nuovi parametri per la classificazione delle unità da diporto, moltissime unità iscritte nei registri delle *imbarcazioni* da diporto hanno assunto lo status di *natante* da diporto. La cancellazione dai registri d'iscrizione, non è automatica e i proprietari che intendono richiedere all'ufficio di iscrizione la cancellazione per passaggio di categoria (da *imbarcazione* a *natante*), devono presentare la relativa domanda, allegando la relativa licenza di navigazione (fac-simile in *Tabella 3.7*).

Attenzione: per i natanti non marcati CE che si vuole cancellare per cambio di categoria, è opportuno richiedere l'estratto del registro d'iscrizione (documento che riporta gli estremi dell'iscrizione e la descrizione dell'unità) per dimostrare che l'unità era abilitata alla navigazione senza alcun limite e che quindi, come natante, può navigare sino a 12 miglia di distanza dalla costa. L'estratto serve anche per certificare il numero delle persone trasportabili.

g. Perdita per furto

Il proprietario consegna denuncia di furto all'ufficio di iscrizione che ne riporta gli estremi sul registro di iscrizione dell'unità e archivia la relativa licenza di navigazione.

In caso di rientro in possesso, il proprietario richiede all'ufficio d'iscrizione l'annotazione del

rientro in possesso, presentando il verbale di restituzione dell'unità ritrovata. L'ufficio, dopo aver annotato il verbale, rilascia una nuova licenza di navigazione, previa visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo tecnico notificato o autorizzato.

h. Pubblicità degli atti riguardanti le unità da diporto

Come previsto dal Codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette a iscrizione devono essere resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri d'iscrizione e annotazione sulla licenza di navigazione.

La pubblicità è richiesta all'ufficio d'iscrizione dell'unità da diporto presentando:

- la nota di trascrizione in doppio originale,
- la licenza di navigazione,
- certificato di morte del precedente proprietario, in caso di acquisto a causa di morte.

La nota di trascrizione (*Tabella 3.6*) deve contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalità, codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
- indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e data del medesimo;
- nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
- elementi d'individuazione dell'unità da diporto;
- indicazione dell'eventuale termine o condizione cui è sottoposto l'atto;
- indicazione della data di morte del precedente proprietario, in caso di acquisto a causa di morte.

A corredo degli eventuali atti redatti in lingua straniera deve essere allegata la loro traduzione in lingua italiana eseguita o da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorità consolare.

L'ufficio d'iscrizione dell'unità da diporto prende nota della domanda di pubblicità nel repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro d'iscrizione, indicando data e ora di ricezione, e annotando gli estremi della nota di trascrizione sulla licenza di navigazione. L'ufficio trattiene una nota di trascrizione riconsegnando l'altra, con annotata la registrazione, al proprietario.

i. Uso commerciale delle unità da diporto


L'armatore o il proprietario che vuole utilizzare l'unità per finalità commerciali deve presentare una domanda indicante l'attività che vuole svolgere con l'unità da diporto all'ufficio d'iscrizione del mezzo. Assieme alla domanda devono essere consegnati i seguenti documenti:

- certificato d'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di società o impresa individuale per l'attività commerciale prevista,

- corredata degli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro delle imprese della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- licenza di navigazione dell'unità.

Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

Le unità da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere impiegate anche per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unità appoggio per i praticanti le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; in questi casi, deve essere presentata apposita domanda di annotazione. Dette unità non possono però essere utilizzate per diporto non commerciale.



(foto S. J. Buchet)

Tabella 3.1

Domanda d'iscrizione per imbarcazioni con "marcatura CE

(in bollo)

(la domanda può essere presentata alla Capitaneria di Porto oppure all'Ufficio Circondariale Marittimo o agli Uffici Provinciali ex MCTC autorizzati a tenere i registri)

Al _____

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
e residente a _____ in Via/Piazza _____

Cod. Fisc. _____, proprietario dell'imbarcazione da diporto appartenente alla categoria di progettazione ____ (indicare se A, B, C, o D) Tipo _____ (a motore/vela con m.a./motoveliero - indicare il tipo), munita di motore e.b. - e.f.b. - f.b. della potenza di KW _____, anno di costruzione _____, costruttore _____ numero d'identificazione dello scafo (H.I.N.) _____

chiede

- a) l'iscrizione dell'unità nei registri delle imbarcazioni da diporto di codesto Ufficio;
- b) il rilascio della licenza definitiva di navigazione (o provvisoria nei casi previsti);
- c) il rilascio del certificato di sicurezza per la navigazione _____ con n° _____ persone a bordo;
- d) l'assegnazione del nominativo internazionale (nel caso in cui l'unità sia munita di un apparato Vhf (1));
- e) l'assegnazione del seguente nome (facoltativo) _____.

Si allega:

- 1) Titolo di proprietà (atto pubblico, scrittura privata autenticata e registrata, dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata, sentenza, fattura di vendita con firma per quietanza dell'alienante autenticata);
- 2) 2. Copia della fattura di acquisto, dalla quale risultano le complete generalità, il codice fiscale la descrizione tecnica dell'unità e l'assolvimento degli adempimenti fiscali (2).
- 3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza resa ai sensi dell'art.46 del DPR n°445/2000. Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da bollo (3).
- 4) Dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa agli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità (solo nel caso di iscrizione provvisoria);
- 5) Dichiarazione di "conformità CE" rilasciata dal costruttore;
- 6) Copia dell'attestazione "CE del tipo" rilasciata dall'organismo notificato se prevista (per le unità superiori ai 12 mt di l.f.t. di categoria di progettazione A,B o C);
- 7) Dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore ovvero (per i vecchi motori) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità (solo per i motori e.b. ed e.f.b.) (4);
- 8) Versamento di € 62,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza - clicca qui - Capo XV - Cap. 21705;
- 9) Versamento di € 30,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza - clicca qui - Capo XV - Cap. 3570;
- 10) Versamento di € 25,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza - clicca qui - Capo XV - Cap. 3570 (rilascio licenza); si può fare un unico versamento di € 55,00;
- 11) Versamento di € 20,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza - clicca qui - Capo XV - Cap. 3570 (solo nel caso di rilascio licenza provvisoria e sostituisce quello da € 25,00);
- 12) Versamento di € 2,40 in contanti (costo stampato della licenza di navigazione);
- 13) n° 2 marche da bollo (da € 16,00) per la licenza e per il certificato di sicurezza;

Il/La sottoscritto/a è informato/a, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003; acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

li _____

_____ firma _____

Note: 1. L'unità, quando naviga a distanza superiore a 6 miglia dalla costa deve essere munita almeno di un apparato Vhf e l'operatore deve essere munito del "Certificato limitato Rtf"; 2. Tale documento è richiesto per iscrizione provvisoria ed esclude il titolo di proprietà di cui al punto 1. In tale caso l'immatricolazione è condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà entro il termine di 6 mesi. Trascorso inutilmente il periodo, l'immatricolazione si ha per non avvenuta e i documenti (licenza di navigazione provvisoria e certificato di sicurezza) devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati. 3. Se trattasi di società, in luogo del certificato di cittadinanza e di residenza, deve essere presentato il certificato della Camera di Commercio avente data non anteriore a 6 mesi (ovvero dichiarazione sostitutiva) la certificazione è accettata anche oltre il termine dei 6 mesi nel caso in cui l'interessato dichiari (in fondo al documento) che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Per le dichiarazioni la Legge non prevede alcuna formalità; esse possono essere rese alla presenza del funzionario addetto purché venga esibito un documento di riconoscimento in corso di validità oppure possono essere spedite allegando una fotocopia del documento stesso. 4. Se l'unità è munita di motore f.b. la dichiarazione di potenza non va presentata; 5. Il versamento di cui ai su indicati punti 2) e 3) - va effettuato sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione. 6. In alcuni Uffici Marittimi è consentito effettuare il versamento mediante conto corrente postale.

**Domanda d'iscrizione per imbarcazioni da diporto usate
- non munite di "marcatatura CE"**

(in bollo)

(la domanda può essere presentata a qualsiasi Capitaneria di Porto o Ufficio
Circondariale Marittimo o agli Uffici Provinciali ex MCTC autorizzati a tenere i registri)

Al _____

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
e residente a _____ in Via/Piazza _____

Cod. Fisc. _____, proprietario dell'imbarcazione da diporto usata - non munita della Marcatura CE - proveniente da Paese facente/non facente parte dell'Area Economica Europea, lunghezza f.t. m _____ munita di motore (e.b. - e.f.b. - f.b.) _____ della potenza di KW _____, costruita in Italia dal Cantiere navale _____ e messa in commercio o in servizio, per la prima volta nell'area A.E.E., prima del 17 giugno 1998 (data d'entrata in vigore della Direttiva dell'U.E. 94/25/CE), come risulta da _____, che si allega (1) :

chiede

- a) l'iscrizione dell'unità nel Registro delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D.) di codesto Ufficio;
- b) il rilascio della licenza per la navigazione (entro/oltre le sei miglia dalla costa);
- c) il rilascio del certificato di sicurezza con n° _____ (_____) persone a bordo;
- d) l'assegnazione del nominativo internazionale (nel caso in cui l'unità sia munita di un apparato Vhf) (2)
- e) l'assegnazione del seguente nome: (facoltativo) _____.

All'uopo si allega:

- 1) Titolo di proprietà (legalizzato dall'Autorità consolare - la legalizzazione non è prevista per gli Stati membri dell'U.E. - Legge 24.4.1990 n. 106 - tradotto in lingua italiana da interprete autorizzato e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Territorio).
- 2) Certificato di cancellazione dal registro straniero (se del caso);
- 3) Attestazione di idoneità rilasciata dall'Organismo tecnico in data _____;
- 4) Dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore secondo la norma UNI-EN-8665 o (per i vecchi motori) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità (solo per motori e.b. ed e.f.b.) o certificato di potenza;
- 5) Autocertificazione di cittadinanza e residenza resa a norma dell'art. 46 del T.U. sulla documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n. 445) 3 o certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. nel caso di persona giuridica;
- 6) Versamento di € 62,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo XV - Capitolo 2170" (4);
- 7) Versamento di € 30,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo XV -Capitolo 3570" (4);
- 8) Versamento di € 25,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo XV -Capitolo 3570" (4);
- 9) Versamento di € 2,56 (unità non CE) o € 2,40 (unità CE) effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo X - Capitolo 2385" (costo stampato), alcune Capitanerie accettano anche il pagamento in contanti;
- 10) n°2 marche da bollo (euro 16,00), per la Licenza di Navigazione e il Certificato di Sicurezza.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

_____ li _____

Il richiedente _____

Note:

- 1. La disciplina della Direttiva 94/25/CE - che ha stabilito che a partire dal 17 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in servizio soltanto unità da diporto di nuova costruzione dotate di marcatatura CE - non si applica alle unità da diporto (anche se provenienti dai Paesi extracomunitari) costruite, immesse sul mercato o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'A.E.E. (costituita dai Paesi dell'U.E. più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) anteriormente al 17 giugno 1998 (data di entrata in vigore della Direttiva).L'avenuta costruzione, immissione sul mercato o messa in servizio in uno degli Stati dell'A.E.E. può essere comprovata da: a) estratto RID rilasciato dall'Ufficio ove l'unità era iscritta prima della sua vendita all'estero; b) fattura o documento fiscale, atto o documento avente data anteriore al 17/06/1998;c) estratto del registro navi in costruzione.
- 2. L'unità quando naviga a distanza superiore a 6 miglia dalla costa deve essere munita almeno di un apparato Vhf e l'operatore deve essere munito del Certificato limitato Rtf.
- 3. Se trattasi di società, va presentato il certificato dell'ufficio del registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio (ovvero una dichiarazione sostitutiva avente data non anteriore a 6 mesi) La certificazione è valida anche oltre il termine dei 6 mesi a condizione che l'interessato dichiarerà (in fondo al documento) che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del T.U. sulla documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sono esenti dal bollo.
- 4. Il versamento della somma sul Capo XXIII va effettuato (con bollettino mod. CH8 ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione.

Tabella 3.3

Elenco delle Tesorerie provinciali dello Stato di tutto il territorio nazionale alle quali devono essere intestati i versamenti dei tributi previsti dalla legge sulla nautica da diporto

<i>Sezione Tesoreria e nr. Conto corrente ordinario</i>	<i>Sezione Tesoreria e nr. Conto corrente ordinario</i>	<i>Sezione Tesoreria e nr. Conto corrente ordinario</i>
Agrigento 206920	Forlì 5470	Pisa 2568
Alessandria 1156	Forlì RN 12756417	Pistoia 2519
Ancona 3632	Frosinone 207035	Pordenone 231597
Aosta 107110	Genova 1172	Potenza 4853
Arezzo 1529	Gorizia 4598	Ragusa 1974
Ascoli Piceno 1610	Grosseto 1586	Ravenna 8482
Asti 106146	Imperia 205187	Reggio Calabria 217893
Avellino 3434	Isernia 154864	Reggio Emilia 15849839
Bari 203703	L'Aquila 202671	Rieti 208025
Belluno 11049327	La Spezia 202192	Roma 871012
Benevento 150821	Latina 217042	Rovigo 1453
Bergamo 11573243	Lecce 1735	Salerno 20403846
Bologna 2444	Livorno 4572	Sassari 6080
Bolzano 218396	Lucca 2550	Savona 9175
Brescia 11360252	Macerata 3616	Siena 4531
Brindisi 1727	Mantova 4465	Siracusa 1966
Cagliari 5082	Massa 2543	Sondrio 213231
Caltanissetta 205930	Matera 151753	Taranto 1743
Campobasso 152868	Messina 3988	Teramo 5660
Caserta 3830	Milano 3251	Terni 2055
Catania 4952	Milano LO 15595465	Torino 6106
Catanzaro 237883	Modena 5413	Trapani 202911
Catanzaro KR 16712879	Napoli 3814	Trento 238386
Catanzaro VV* 16712887	Novara 1289	Treviso 1313
Chieti 4663	Novara VB 14267116	Trieste 233346
Como 4226	Nuoro 7088	Udine 1339
Como LC 15595234	Oristano 17760091	Varese 11143211
Cosenza 234872	Padova 2352	Venezia 3301
Cremona 5462	Palermo 4903	Vercelli 174136
Cuneo 1123	Parma 1438	Vercelli BI 14267140
Enna 202945	Pavia 167270	Verona 206375
Ferrara 203448	Perugia 6064	Vicenza 12225363
Firenze 5512	Pesaro 7633	Viterbo 207019
Firenze PO 13464540	Pescara 205658	
Foggia 150714	Piacenza 2436	

* Solo per gli Uffici Circondariali Marittimi di Cetraro e Maratea ed esclusivamente per il versamento relativo all'attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto effettuare il versamento sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro VV 16712887. Tutti gli altri versamenti vanno normalmente effettuati sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio.

Tabella 3.4

Dichiarazione di assunzione di responsabilità

(fac-simile)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____,
residente a _____ in via _____ n. civ _____,

dichiara

ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d, del Dlgs. nr. 171/2005, di assumersi la responsabilità per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità indicata nella fattura n. _____ del _____, emessa da _____ (dati del venditore, ditta, cantiere, ecc.) _____, della quale è intestatario/a, fino alla presentazione a codesto Ufficio del titolo di proprietà dell'unità stessa.

Luogo e data _____

firma _____

Tabella 3.5

Domanda per trasferimento dell'ufficio di iscrizione
(la domanda deve essere presentata al nuovo Ufficio di Iscrizione)

(in bollo)

Al _____

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ e
residente a _____ in Via/Piazza _____
Cod. Fisc. _____, proprietario dell'imbarcazione da diporto iscritta al n° _____/D
dei Registri delle Imbarcazioni da Diporto

chiede

il trasferimento della predetta unità nei Registri della Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di _____ (indicare il nuovo ufficio dove si intende iscrivere l'unità).

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003; acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

_____ li _____

_____ Il Richiedente

Al nuovo Ufficio deve essere presentata la seguente documentazione:

- 1) Domanda di iscrizione in bollo da € 14,62;
- 2) Versamento di euro 62,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo XV - Capitolo 2170" (1)
- 3) Versamento di € 25,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo XV - Capitolo 3570" (1)
- 4) Versamento di € 30,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo XV - Capitolo 3570" (1)
- 5) Versamento di € 2,56 (unità non CE) o € 2,40 (unità CE) effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo X - Capitolo 2385" (1) (costo stampato), alcune Capitanerie accettano anche il pagamento in contanti;
- 6) N° 1 marca da bollo (da 16,00 €) per il rilascio della nuova licenza.

Note:

In attesa della conclusione del procedimento, l'unità può continuare a navigare con la licenza di navigazione in possesso che deve essere restituita all'atto della consegna della nuova licenza.

(1) Il versamento delle somme deve essere effettuato sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di nuova iscrizione. Possono essere effettuati anche in modo cumulativo.

Tabella 3.6

(in bollo in duplice copia)

Nota di trascrizione

(da presentare all'Ufficio di iscrizione dell'unità)

A favore di (chi ha acquistato)

(Se persona fisica o Legale Rappresentante)

Sig. _____ nato a _____ il ___/___/___ e residente a _____ in Via/Piazza _____ n° ____, di nazionalità _____ C.F. _____ in regime di comunione/separazione dei beni con _____

(Se Persona giuridica) Rag Sociale _____ con sede in _____ Via/Piazza _____ n° ____, P.I./C.F. _____ REA _____

Contro (chi ha venduto)

(Se persona fisica o Legale Rappresentante)

Sig. _____ nato a _____ il ___/___/___ e residente a _____ in Via/Piazza _____ n° ____, di nazionalità _____ C.F. _____ in regime di comunione/separazione dei beni con _____

(Se Persona giuridica) Rag Sociale _____ con sede in _____ Via/Piazza _____ n° ____, P.I./C.F. _____ REA _____

Si richiede

la trascrizione dell'atto:

- atto pubblico
- scrittura privata con sottoscrizioni autenticate e registrata
- dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata
- sentenza
- altro

autenticato da _____ (notaio – ufficio comunale – STA) in data ___/___/___ e registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di _____ al n° _____ in data ___/___/___ mediante il quale il Sig./Società _____ vende e trasferisce al Sig./Società _____ l'imbarcazione/nave da diporto iscritta al n° _____ del R.I.D./R.N.D. di _____ per il prezzo di EURO _____ (interamente pagato (1)).

Il sottoscritto e informato, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

_____ li _____

(firma) _____
L'esibitore (l'autentica non è richiesta)

Note:

1. Se l'acquisto è sottoposto a termine o a condizione, se ne deve fare menzione.

a) Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Decreto Legislativo 171 del 18.07.2005 gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione devono essere trascritti entro sessanta giorni dalla data dell'atto

b) Copia della nota di trascrizione munita della annotazione della ricezione (giorno e ora) e restituita all'interessato insieme alla Licenza di Navigazione dell'unità aggiornata.

c) In caso di acquisto "mortis causa" va allegato il certificato di morte.

Tabella 3.7

**Domanda di cancellazione dal RID di unità rientrante
nella categoria dei natanti da diporto**

(in bollo)

Al _____
(Ufficio d'iscrizione dell'unità)

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
e residente a _____ in Via/Piazza _____
Cod. Fisc. _____, proprietario/a dell'imbarcazione da diporto, - lunghezza f.t. m _____
munita di motore e.b. - f.b. - e.f.b della potenza di KW _____ iscritta al n° _____ di codesto R.I.D.

chiede

la cancellazione dell'unità dal Registro delle imbarcazioni da diporto, a norma degli articoli 3 e 27 del DLgs. nr 171/ 2005.
Si allega: la licenza di navigazione.

Si chiede inoltre (facoltativo):

a. il rilascio dell'estratto del R.I.D. con gli estremi dell'avvenuta cancellazione;
Si allega:

- 1) Ricevuta di versamento di € 20 (per l'estratto) (1)
- 2) Una marca da bollo (€ 14,62) (per l'estratto)

Si chiede infine

(solo nel caso di motore e.b e e.f.b.)

b. la dichiarazione di potenza del motore a suo tempo depositata;

Il/La sottoscritto/a è informato/a ai sensi dell'art. 10 della L. nr. 31/12/1996, nr. 675, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

_____ li _____ (2)

Note:

- (1) Il versamento indicato va effettuato (su bollettino Mod. CH 8 quarter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'Ufficio di iscrizione.
- (2) L'istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all'istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Tabella 3.8

Sigle degli uffici marittimi d'iscrizione delle unità da diporto

Capitanerie di Porto

Uffici Circondariali Marittimi

Uffici Locali Marittimi

(*) contrassegna le Capitanerie sede di Direzione Marittima

ACCIAROLI	9SA	AUGUSTA	AU
ACI CASTELLO	4CT	BAGNARA	5RC
ACIREALE	—	BAIA	4NA
AGROPOLI	6SA	BARI *	BA
ALASSIO	1SV	BARLETTA	1ML
ALGHERO	1PT	BELLARIA	8RM
AMALFI	1SA	BISCEGLIE	4ML
ANCONA *	AN	BOSA	3PT
ANZIO	1ROMA	BOVA MARINA	9RC
ARBATAX	5CA	BRINDISI	BR
ARENZANO	7GE	CAGLIARI *	CA

CASTELLAMMARE DEL GOLFO	8TP	CUPRA	2SB
CALA GONONE	2OL	DIAMANTE	4VM
CAMOGLI	3GE	DIANO MARINA	—
CAORLE	3VE	FANO	1PS
CAPO ORLANDO	10MZ	FAVIGNANA	4TP
CAPRAIA ISOLA	1PF	FOCE MAGRA	12SP
CAPRI	5NA	FOLLONICA	3LI
CARIATI MARINA	3C	FORIO ISCHIA	7NA
CARLOFORTE	1CA	FORMIA	1GA
CASAMICCIOLA	6NA	FORTE DEI MARMI	3VG
CASTELLAMMARE DI STABIA	CS	FREGENE	4ROMA
CASTEL VOLTURNO	11NA	GABICCE A MARE	3PS
CASTELSARDO	2PT	GAETA	GA
CASTIGLIONCELLO	11LI	GALLIPOLI	GL
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	12LI	GELA	2PE
CASTRO	1GL	GENOVA *	GE
CATANIA *	CT	GIARDINI	14ME
CATANZARO	1CR	GIGLIO ISOLA	9LI
CATTOLICA	3RM	GIOIA TAURO	GT
CECINA	6LI	GIOVINAZZO	3ML
CEFALÙ	9PA	GIULIANOVA	4PC
CERVIA	2RA	GOLFO ARANCI	4OL
CESENATICO	4RM	GORO	5RA
CETARA	4SA	GRADO	1MN
CETRARO	6VM	IMPERIA	IM
CHIAVARI	4GE	ISCHIA	1NA
CHIOGGIA	CI	ISOLA DELLE FEMMINE	4PA
CIRÒ MARINA	2CR	JESOLO	4VE
CIVITANOVA MARCHE	7AN	LA MADDALENA	LM
CIVITAVECCHIA *	CV	LA SPEZIA	SP
CORIGLIANO CALABRO	7CR	LACCO AMENO	12NA
CROTONE	CR	LADISPOLI	2CV

Note al Capitolo 3

- (1) Legge n. 228 del dicembre 2012, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012, Supplemento Ordinario n. 212.
- (2) Non sono compresi i natanti da diporto e le unità a remi.
- (3) Nel caso di società, al posto del certificato di cittadinanza e di residenza, deve essere presentato il certificato della Camera di Commercio o una dichiarazione sostitutiva. Il documento non deve essere vecchio di più di sei mesi o, se lo è, il dichiarante deve confermare per iscritto nella parte finale del documento che i dati indicati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
- (4) L'esame "CE del tipo" è il controllo, effettuato da un organismo notificato su un esemplare della produzione, per accertare se esso soddisfa le disposizioni della normativa comunitaria. Se il tipo (cioè l'esemplare) è conforme ai requisiti stabiliti, l'organismo rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al fabbricante. Tale attestato è, però, necessario soltanto per le unità di lunghezza tra i 12 e i 24 metri appartenenti alle categorie di progettazione A, B e C. Per tutte le altre sono previsti, invece, controlli di fabbricazione interni e prove a cura del fabbricante e sotto la responsabilità di uno dei predetti organismi notificati.
- (5) Se l'unità è munita di motore f.b. la dichiarazione di potenza non va presentata.
- (6) In alcuni Uffici Marittimi è consentito effettuare il versamento mediante conto corrente postale.
- (7) La legalizzazione non è prevista per gli Stati membri dell'Unione Europea.
- (8) Alcune Capitanerie accettano anche il pagamento in contanti.
- (9) Convertito in legge 4/8/06, n. 248, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.*
- (10) Per le navi da diporto di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate.
- (11) La legalizzazione non è necessaria per le nazioni dell'Unione Europea e per quelli con cui esiste uno status di reciprocità.
- (12) Il certificato di cancellazione dal registro straniero può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata dal proprietario che attesti che nel Paese di provenienza dell'unità oggetto della vendita, non è richiesta l'iscrizione nei registri.
- (13) Nel caso di società, al posto del certificato di cittadinanza e di residenza, deve essere presentato il certificato della Camera di Commercio o una dichiarazione sostitutiva. Il documento non deve essere vecchio di più di sei mesi o, se lo è, il dichiarante deve confermare per iscritto nella parte finale del documento che i dati indicati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
- (14) Non sono atte allo scopo la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o la dichiarazione di successione a fine fiscali.
- (15) Gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono quelle che un tempo erano conosciute come agenzie per pratiche auto e che, con la legge 8 agosto 1991, n. 264, che prevede appositi esami di idoneità professionale, sono diventate anche agenzie nautiche.

CAPITOLO 4

DOCUMENTAZIONE

Le unità da diporto e coloro che la conducono devono essere in possesso di determinati documenti stabiliti in base alla categoria di appartenenza o all'utilizzo del mezzo. I documenti da tenere a bordo (vds *Tabella 4.1*) possono essere conservati a bordo in copia autentica, anziché in originale, se la navigazione avviene fra porti dello Stato italiano.

In caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti, è possibile navigare tra porti italiani per un periodo di 30 giorni, avendo a bordo la relativa denuncia, sempre che il certificato di sicurezza sia in corso di validità ed esista un attestato che conferma la validità della copertura assicurativa.

a. Assicurazione

La responsabilità civile verso i terzi, derivante dalla circolazione delle unità da diporto è regolata dall'articolo 2054 del codice civile.


La normativa (1) prevede l'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile, per i danni prodotti a terzi, in caso di navigazione in acque a uso pubblico o su aree a queste equiparate, per:

- tutte le unità da diporto, eccetto quelle a remi e quelle non dotate di motore;
- tutti i motori trasportabili, inclusi quelli impiegati su tender o similari (2), di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale sono applicati;
- per il periodo di presenza in Italia, le unità da diporto soggette all'obbligo di assicurazione e immatricolate o registrate in Stati esteri e per i motori amovibili che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali nazionali.

Pur non essendoci l'obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo per le unità da diporto, il contrassegno, insieme al certificato di assicurazione, costituisce documento di bordo, da esibire a richiesta degli organi preposti.

In caso di noleggio, deve essere attivata anche l'assicurazione, per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, a favore del noleggiatore e dei passeggeri.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054 del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.



... anche il motore del tender deve essere assicurato. (foto Pershing)

Tabella 4.1

Documenti da tenere a bordo

documento	Natanti	Imbarcazioni	Unità adibite al noleggio
Assicurazione RC (1)	si	si	si
Autorizzazione alla navigazione temporanea (nei casi previsti)	si	si	-
Certificato d'idoneità al noleggio (2)	-	-	si
Certificato di omologazione (nei casi previsti)	si	-	-
Certificato di sicurezza	-	si	-
Certificato limitato di Radiotelefonista (3)	si	si	si
Contratto di locazione (se unità locata)	si	si	
Contratto di noleggio (se noleggiata)	-	-	si
Copia del certificato di omologazione con dichiarazione di conformità o attestazione d'idoneità	si (4)	-	si
Dichiarazione di potenza del motore	si	si (5)	si (6)
Elenco dei mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza imbarcate	-	-	si
Licenza d'esercizio Rtf (7)	si	si	si
Licenza di navigazione	-	si	si (8)
Patente nautica (9)	si	si	si
Ruolino equipaggio (10)	si	si	si

(1) per ciascuno dei motori di bordo (principale e ausiliario) e per eventuali tender; per il noleggio anche assicurazione per trasportati.
(2) solo per le unità adibite al noleggio, e per queste, sostituisce il certificato di sicurezza.
(3) per operatore di apparato VHF.
(4) in caso di natante non marcato CE omologato o idoneo alla navigazione senza limite.
(5) solo motori fuoribordo.
(6) solo *natanti* e motori fuoribordo d'*imbarcazioni*.
(7) per apparato VHF presente a bordo.
(8) se *imbarcazione* da diporto.
(9) ove obbligatoria.
(10) se imbarcati marittimi professionisti.

b. Certificato d'idoneità al noleggio

1) Rilascio

Il certificato d'idoneità al noleggio è rilasciato alle unità da diporto che sono impiegate in attività di noleggio; tale certificato sostituisce il certificato di sicurezza previsto per le altre unità.

Per le *navi* e le *imbarcazioni*, il certificato è rilasciato all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attività di noleggio dall'autorità marittima o dall'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dove l'unità è iscritta, sulla base della dichiarazione d'idoneità degli organismi tecnici.

Per i *natanti* da diporto, il certificato è rilasciato all'atto dell'impiego nell'attività di noleggio, dall'autorità che ha la giurisdizione sul luogo in cui il natante staziona.

L'autorità che rilascia il documento annota nel registro d'iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato.

Nel caso dei natanti, mancando l'iscrizione nel registro, l'autorità che rilascia il documento ne conserva copia.

2) Validità

Il certificato d' idoneità al noleggio ha validità triennale a decorrere dalla data di rilascio della dichiarazione d' idoneità.

Quando l' unità adibita al noleggio cessa tale attività, il certificato d' idoneità al noleggio resta valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza.

3) Rinnovi

Al rinnovo del certificato di idoneità provvede l' autorità marittima o l' ufficio motorizzazione civile o l' autorità consolare del luogo in cui si trova l' unità, sulla base di una dichiarazione di idoneità, rilasciata da un organismo tecnico affidato (tutte le unità da diporto) o da un organismo tecnico notificato (escluse le *navi* da diporto). La dichiarazione d' idoneità è rilasciata dopo l' esito favorevole di apposita visita all' unità.

Copia del certificato è inviata all' ufficio di iscrizione dell' unità ovvero, per i *natanti* da diporto, all' autorità che ha giurisdizione sul luogo in cui l' unità abitualmente staziona.

Un' unità da diporto battente bandiera di una nazione dell' UE, nel caso non abbia specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello per unità simile battente bandiera italiana, deve essere sottoposta a visita.

4) Convalida

Il certificato deve essere sottoposto a convalida nei seguenti casi:

- a seguito di avaria grave;
- dopo l' esecuzione di modifiche significative che fanno venir meno i requisiti in base ai quali era stato concesso;
- qualora l' autorità marittima o della navigazione interna reputi che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato.

c. **Certificato di sicurezza**

1) Rilascio

Il certificato di sicurezza attesta lo stato di navigabilità, cioè la sua conformità alle “Norme di sicurezza per la navigazione da diporto” (3), delle seguenti unità da diporto:

- imbarcazioni e natanti con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE;
- imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.

Per le *imbarcazioni*, il certificato è rilasciato la prima volta in base:

- alla dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo rappresentante (per le unità marcate CE), oppure
- all' attestazione d' idoneità, emessa da un organismo tecnico notificato o affidato (per le unità non marcate CE).

Se l' unità è sottoposta a lavori di modifica all' apparato di propulsione o ad altre caratteristiche tecniche tali da modificarne le caratteristiche con le quali è stato rilasciato il certificato iniziale, si dovrà procedere al rilascio di uno nuovo.

2) Validità

La validità del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell' attestazione di idoneità. Il periodo di validità iniziale dei certificati di sicurezza varia in base all' abilitazione dell' unità, mentre i successivi rinnovi sono di cinque anni per tutte le unità. Per i dettagli vedasi la *Tabella 4.2*.

Tabella 4.2

Validità del Certificato di sicurezza.	
<i>Imbarcazioni</i> da diporto marcate CE cat. A e B	8 anni
<i>Imbarcazioni</i> da diporto marcate CE cat. C e D	10 anni
<i>Navi da diporto</i>	8 anni
<i>Imbarcazioni da diporto</i> non marcate CE abilitate alla navigazione fino a dalla costa	10 anni
<i>Imbarcazioni da diporto</i> non marcate CE abilitate alla navigazione senza limite dalla costa	8 anni
Rinnovo	5 anni

3) Rinnovo e convalida

Il rinnovo del certificato di sicurezza delle *imbarcazioni* da diporto, è a cura di un organismo tecnico notificato o autorizzato, il quale, eseguita la visita periodica (da effettuarsi alla scadenza del certificato), rilascia al proprietario un'attestazione d'idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato. Lo stesso organo invia copia del certificato e dell'attestazione d'idoneità rilasciata all'autorità marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, per la successiva comunicazione all'ufficio d'iscrizione dell'unità. L'organismo tecnico deve comunicare, con almeno 48 ore di anticipo, le visite periodiche in programma all'autorità marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, autorità che può - quando ritenuto o a campione - intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero verificarne al termine la conformità.

I certificati devono essere, invece, sottoposti a convalida:

- a seguito di avaria grave;
- dopo l'esecuzione di modifiche non significative alle caratteristiche tecniche di costruzione, cioè a quelle modifiche che non fanno venir meno i requisiti per cui è stato rilasciato il certificato;
- quando l'autorità marittima o della navigazione interna reputa che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza.

Assieme alla domanda di rinnovo o convalida (facsimile in *Tabella 4.3*) devono essere presentati:

- l'attestazione di idoneità rilasciata dall'Organismo tecnico (notificato o autorizzato) dopo la visita occasionale/periodica;
- la licenza di navigazione dell'unità;
- n. 1 marca da bollo;
- il versamento di € 15,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "CAPO XV- Capitolo 3570".

d. Certificato limitato di Radiotelefonista

Per utilizzare qualsiasi apparato VHF, sia palmare sia fisso, è obbligatorio possedere il Certificato Limitato di Radiotelefonista. Tale patentino è rilasciato, senza esami, dagli Ispettorati territoriali dell'ex Ministero delle comunicazioni (ora sviluppo economico) ed è valido per *unità da diporto* fino a 150 tonnellate di stazza lorda e con apparati di potenza non superiore ai 60 Watt. La domanda è riportata, in fac-simile, nella *Tabella 4.4*.

Tabella 4.3

Domanda per rinnovo/ convalida del certificato di sicurezza

Marca da bollo

Al _____
(all'Autorità Marittima o della navigazione
interna del luogo in cui si trova l'unità)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
e residente a _____ in Via/Piazza _____ n° _____,
Cod. Fisc. _____ legale rappresentante/proprietario dell'imbarcazione da diporto
iscritta al n° _____ /D dei R.I.D. di _____ munita di Marcatura CE - della categoria di progettazione _____ (indicare A,B,C,D)/abilitata alla seguente specie di navigazione _____

chiede

il rinnovo/la convalida del certificato di sicurezza n. _____ rilasciato in data _____ da _____ per la navigazione
_____ con n.(____) _____ persone a bordo.

Si allega:

- Attestazione di idoneità rilasciata dall'Organismo tecnico (notificato o autorizzato) _____ a seguito della visita occasionale effettuata all'unità nel porto di _____;
- licenza di navigazione dell'unità;
- n. 1 marca da bollo;
- versamento di € 15,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "CAPO XV- Capitolo 3570".

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

_____ li _____

_____ Firma

Note: Le visite periodiche per il rinnovo del certificato di sicurezza devono essere effettuate alla scadenza del certificato; quelle occasionali ogni qualvolta si rendono necessarie (sostituzione dell'apparato motore, innovazioni alle caratteristiche tecniche, danni all'unità che comportano mutamenti alle condizioni di navigabilità e di sicurezza). La validità del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.

Tabella 4.4

Categorie di progettazione delle imbarcazioni e dei natanti diporto marcati CE

Categoria	A	B	C	D
Forza del vento (Scala Beaufort)	> 8	≤ 8	≤ 6	≤ 4
Altezza significativa delle onde (m)	> 4	≤ 4	≤ 2	≤ 0,3

e. Conformità e Marcatura CE

(vds Capitolo 5)

f. Contratto di locazione

(vds Capitolo 6)

g. Dichiarazione di potenza del motore

La “dichiarazione di potenza del motore”, dove sono riportati tutti i dati tecnici del motore, è un certificato rilasciato dal costruttore del motore, dal suo rappresentante legale o dall’importatore o dal rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione europea, ogni singolo motore.

Prima dell’entrata in vigore del Codice della nautica era previsto un altro documento, denominato “certificato d’uso del motore”, che mantiene la sua validità senza limiti di tempo, ma non se ne possono essere rilasciati di nuovi, neanche in forma di duplicato.

In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l’interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, chiede il duplicato al costruttore o all’importatore del motore.

In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l’uso del motore, l’interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, richiede:

- o al costruttore o all’importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza, se il motore non è munito di dichiarazione di potenza, ovvero
- o il rilascio all’ufficio presso il quale la stessa è depositata o una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all’importatore del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza.

Se non è possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l’interessato può richiedere l’accertamento della potenza del motore, e il rilascio del relativo documento, ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Dichiarazione di potenza di motore.
(foto S. J. Buchet)

SELVA
Marina

DICHIARAZIONE di POTENZA
(Art. 28 Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171)
Engine Power Declaration
N° CID-14-5486
Per motori a combustione interna (for internal combustion engines)

Costruttore del motore Legale rappresentante Rivenditore autorizzato (*)
Engine manufacturer/legal representative/authorized seller
Selva S.p.A.

Indirizzo *Viale dell'Industria, 11* Codice Postale *23037* Città *Tirano (CS)* Nazione *Italia*
Address Zip Code City Country

Modello del motore *Dorado 40cc. (F40)*
Engine Model

Numero di identificazione unico del motore (serie e/o matricola) *1011850*
Engine identification number (serial and/or matriculation)

Entroboard Fuoribordo Entrofuoribordo (*)
Inboard Outboard Stern drive

Combustibile impiegato Benzina senza piombo
Specification of recommended fuel

Potenza dichiarata: *29,4* Kw a *3500* giri/min
Declared Rated Power: kw at rpm

All'albero portaelica All'albero motore (*)
Declared propeller shaft power Declared crankshaft power

Consumo orario alla potenza dichiarata *15,0* l/h
Hourly consumption at declared rated power

Ciclo diesel Ciclo Otto 4 tempi 2 tempi Iniezione diretta (*)
Cycle diesel Cycle Otto 4 stroke 2 stroke Direct injection Diesel injection

Numero di cilindri *2* in linea a V (*)
Number of cylinder in line in line Vee type

Alezzaggio *65* mm; Corsa *75* mm;
Cylinder bore Piston stroke

Cilindrata totale *996* cm³
Total swept volume

Aspirazione naturale Sovralimentazione Meccanica Turbo sovralimentazione (*)
Naturally aspirated Supercharged Turbocharged

Raffreddamento aria di sovralimentazione SI No (*)
Charge air cooling Yes No

Massima contropressione allo scarico _____ kPa
Maximum permissible exhaust back pressure

Massa del motore _____ kg
Engine weight

OCORADO ADVISER
S/N 1011850
HP 40
KW 29,4
FAMILY PROPRIETARY
SELVA S.p.A.
VIA INDUSTRIA 11
23037 TIRANO (CS)
ITALY
M.Y. 14
CE 2014

Timbro e firma del costruttore, del legale rappresentante o del rivenditore autorizzato nel territorio UE
Stamp and signature of engine manufacturer, legal representative or authorized seller in EU
Maurizio Davide Selva
Amministratore delegato, Selva S.p.A.
Managing Director, Selva S.p.A.
Selva Massimo Davide

(*) marcare la voce corretta
tick the item which is applicable

La falsità della dichiarazione e/o l'utilizzo di dichiarazioni false comportano le fattispecie di cui agli articoli 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 489 c.p. (uso di atto falso).

h. Elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate

L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unità da diporto impiegata in attività di noleggio deve compilare un modello predisposto con l'elenco del tipo e delle quantità dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate (*Tabella 4.5*).

Questo documento deve essere allegato al Certificato d'idoneità al noleggio.

i. Licenza d'esercizio Rtf

La licenza d'esercizio Rtf è obbligatoria per tutti gli apparati radiotelefonici di bordo, anche di tipo portatile, e deve essere presentata all'ufficio d'iscrizione dell'unità (domanda in *Tabella 4.6*). Quest'organo assegna il nominativo internazionale, rilasciando una licenza provvisoria di esercizio (valida fino all'acquisizione di quella definitiva) e trasmette al Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni la documentazione per il rilascio della licenza definitiva.

Alla domanda per rilascio e rinnovo (*Tabella 4.6*) devono essere allegati:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- una busta formato 16,2x22,9 cm con scritto l'indirizzo del richiedente e preaffrancata per € 5,20 (per l'invio della licenza con posta raccomandata);
- dichiarazione di conformità e notifica di immissione sul mercato italiano e/o certificato di omologazione degli apparati;
- fotocopia delle pagine della licenza di abilitazione alla navigazione da diporto contenenti i dati nave, i dati del proprietario e quelli dell'utilizzatore;
- n. 2 marche da bollo (una sulla domanda e una per la licenza)

Alla domanda di modifica (*Tabella 4.6*) devono essere allegati:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- una busta formato 16,2x22,9 cm con scritto l'indirizzo del richiedente e preaffrancata per € 5,20 (per l'invio della licenza con posta raccomandata);
- dichiarazione di conformità e notifica di immissione sul mercato italiano e/o certificato di omologazione degli apparati;
- licenza di esercizio originale da modificare.

Nel caso di richiesta di duplicato (*Tabella 4.6*):

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- una busta formato 16,2x22,9 cm con scritto l'indirizzo del richiedente e preaffrancata per € 5,20 (per l'invio della licenza con posta raccomandata);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo smarrimento della licenza già ottenuta.



Apparato VHF fisso Cobra mr 57 E
(foto abmnautica)

Tabella 4.5

Elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate

*Il presente elenco è allegato al certificato di idoneità n°.....
Rilasciato il da ...*

1. Caratteristiche dell'unità

<i>Nome</i>	<i>Numero d'iscrizione</i>	<i>Ufficio d'iscrizione</i>	<i>Abilitazione alla navigazione</i>

Tonnellate di stazza lorda (solo per navi da diporto).....

Lunghezza

Tipo di unità

CIN (Craft Identification Number)

Modello

Nominativo internazionale

2. Dotazioni di sicurezza

<i>Dotazioni di sicurezza</i>	<i>quantità</i>
Zattere di salvataggio	
Apparecchi galleggianti	
Cinture di salvataggio	
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	
Boetta fumogena	
Bussola e tabella delle deviazioni	
Orologio	
Barometro	
Binocolo	
Carte nautiche	
Dispositivi di radio-posizionamento / GPS	
Strumenti da carteggio: compasso, squadrette, parallele	
Fuochi a mano a luce rossa	
Razzi a paracadute a luce rossa	
Cassetta di pronto soccorso	
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	
Riflettore radar	
EPIRB	
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri o scandaglio elettronico	
Dispositivo di esaurimento della sentina	
Dispositivi antincendio fissi	
Estintori antincendio	
Apparati radio	

Data

(firma dell'armatore o proprietario)

<p>Marca da bollo valore vigente</p>	<p>Spazio per protocollo</p>	<p style="text-align: right;">rev04</p> <p>Al Ministero dello sviluppo economico Direzione generale per le attività territoriali</p> <p>(Ispektorato competente) _____ (a)</p> <p>(Indirizzo dell'Ispektorato) _____ (b)</p> <p>(a) e (b) vedi elenco sul retro</p> <p>tramite Capitaneria di porto di _____</p> <p>(C.A.P.) _____ (Città) _____</p>															
<p>Oggetto: Imbarcazione da diporto _____ (1) denominata _____ iscritta al n. _____ del porto di _____ Nom. Int. _____ - M.M.S.I. _____ - lung. m. _____</p>																	
<p>Il sottoscritto _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____ residente a _____ C.A.P. _____ Via/Piazza _____ n. _____ (Tel. _____) - Cell. _____</p>																	
<p>In nome e per conto della _____ (2)</p> <p>_____ (3) dell'unità in oggetto, CHIEDE _____ (4) della licenza governativa per l'esercizio di stazione radioelettrica installata a bordo.</p>																	
<p><small>(parte da non compilare in caso di richiesta di duplicato)</small></p> <p>A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che gli apparati per il cui uso è richiesta la licenza di esercizio sono di tipo omologato e/o conformi alle direttive CE vigenti, ed hanno le seguenti caratteristiche: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">(5) marca _____</td> <td style="width: 40%;">modello _____</td> <td style="width: 40%;">Watt _____</td> </tr> <tr> <td>(5) marca _____</td> <td>modello _____</td> <td>Watt _____</td> </tr> <tr> <td>(5) marca _____</td> <td>modello _____</td> <td>Watt _____</td> </tr> <tr> <td>(5) marca _____</td> <td>modello _____</td> <td>Watt _____</td> </tr> <tr> <td>(5) marca _____</td> <td>modello _____</td> <td>Watt _____</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • che saranno impiegati SOLO AI FINI DELLA SICUREZZA, CON ESCLUSIONE TASSATIVA D'EFFETTUAZIONE DI TRAFFICO DI CORRISPONDENZA PUBBLICA; • che assume ogni responsabilità in ordine al corretto uso degli apparati radioelettrici ed è a conoscenza che per l'uso di apparecchiature operanti con tecnica DSC è obbligatoria la preventiva acquisizione con esame della idonea certificazione (G.O.C., R.O.C., L.R.C. o S.R.C.) • che a bordo dell'imbarcazione l'uso dell'apparecchio radio sarà affidato: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> allo stesso, in possesso del Certificato _____ (6) n. _____ rilasciato il _____ da _____ <input type="checkbox"/> al sig. _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____, in possesso del Certificato _____ (6) n. _____ rilasciato il _____ da _____ 			(5) marca _____	modello _____	Watt _____	(5) marca _____	modello _____	Watt _____	(5) marca _____	modello _____	Watt _____	(5) marca _____	modello _____	Watt _____	(5) marca _____	modello _____	Watt _____
(5) marca _____	modello _____	Watt _____															
(5) marca _____	modello _____	Watt _____															
(5) marca _____	modello _____	Watt _____															
(5) marca _____	modello _____	Watt _____															
(5) marca _____	modello _____	Watt _____															
<p>NOTE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indicare "a vela" o "a motore"; 2. Indicare se trattasi di società, cooperativa, associazione o altro da definire; 3. Indicare "proprietario" o "armatore" (se diverso dal proprietario) o "utilizzatore" (quest'ultimo in caso il proprietario sia una società di leasing) 4. Indicare "il rilascio" nel caso non si disponga ancora di una licenza di esercizio, "il rinnovo" in caso di variazione dell'intestatario della licenza, "la modifica" in caso di variazione degli apparati mantenendo lo stesso intestatario, "il duplicato" in caso di smarrimento della licenza esistente 5. Indicare ad es. "VHF port.", "VHF fisso", "MF/HF", E.P.I.R.B. o altra eventuale tipologia di apparato. Per l'E.P.I.R.B. non va compilato il campo "Watt" 6. Indicare "G.O.C.", "R.O.C.", "L.R.C.", "S.R.C.", "limitato RTF con esami" o "limitato RTF senza esami" 		<p>Data _____</p> <p style="text-align: center;">(firma)</p>															
<p>ALLEGATI RICHIESTI</p>																	
<p>In tutti i casi:</p> <p>a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;</p> <p>b) una busta formato 16,2x22,9 cm con scritto l'indirizzo del richiedente e preaffrancata per € 5,20 (cinque/20) necessari per l'invio della licenza con posta raccomandata.</p>																	
<p>Per il rilascio e per il rinnovo aggiungere:</p> <p>c) dichiarazione di conformità e notifica di immissione sul mercato italiano prescritte dalla direttiva 1999/05/CE e/o dichiarazione di conformità alla direttiva 96/98/CE (nel caso sia previsto) e/o certificato di omologazione degli apparati</p> <p>d) fotocopia delle pagine della licenza di abilitazione alla navigazione da diporto contenenti i dati nave, i dati del proprietario e quelli dell'utilizzatore.</p> <p>e) seconda marca da bollo (da apporre sulla licenza)</p>																	
<p>Per la modifica aggiungere:</p> <p>c) dichiarazione di conformità e notifica di immissione sul mercato italiano prescritte dalla direttiva 1999/05/CE e/o dichiarazione di conformità alla direttiva 96/98/CE (nel caso sia previsto) e/o certificato di omologazione degli apparati</p> <p>d) licenza di esercizio originale da modificare</p>																	
<p>Per il duplicato aggiungere:</p> <p>c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo smarrimento della licenza già ottenuta.</p>																	
<p>Ai sensi dell'art. 38, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.</p>																	
<p><small>Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30-6-2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.</small></p>																	

Elenco degli Ispettorati e relativi indirizzi	
(a)	(b)
Divisione I - I.T. Sardegna	Via Brenta 16 - 09122 Cagliari
Divisione II - I.T. Toscana	Via Pellicceria 3 - 50123 Firenze
Divisione III - I. T. Puglia, Basilicata e Molise	Via G. Amendola 116 - 70126 Bari
Divisione IV - I.T. Piemonte e Valle d'Aosta	Via Arsenale 13 - 10121 Torino
Divisione V - I.T. Lombardia	Via Principe Amedeo 5 - 20121 Milano
Divisione VI - I.T. Friuli Venezia Giulia	Piazza Vittorio Veneto 1 - 34100 Trieste
Divisione VII - I.T. Veneto	Via Torino 88 - 30172 Venezia
Divisione VIII - I.T. Calabria	Via Sant'Anna 2° Tr. - 89100 Reggio Calabria
Divisione IX - I.T. Emilia Romagna	Viale Nazario Sauro 20 - 40121 Bologna
Divisione X - I.T. Liguria	via Saporiti 7 - 16134 GENOVA
Divisione XI - I.T. Marche e Umbria	Piazza 24 Maggio 2 - 60124 Ancona
Divisione XII - I.T. Campania	Piazza Garibaldi 19 - 80142 Napoli
Divisione XIII - I.T. Lazio e Abruzzo	Viale Trastevere 189 - 00153 Roma
Divisione XIV - I.T. Sicilia	Via A. De Gasperi 103 - 90146 Palermo
Divisione XV - I.T. Trentino Alto Adige	Piazza Parrocchia 13 - 39100 Bolzano

Per i *natanti* da diporto, non iscritti, la richiesta di licenza deve essere presentata all'ispettorato territoriale avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Alla richiesta deve essere allegata anche la dichiarazione di conformità.

Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata d'identificazione, valido a prescindere dall'unità su cui l'apparato è installato, e rilascia entro 45 giorni la licenza di esercizio.

La licenza provvisoria è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo richiesto ed è sostituita solo in caso di cambio dell'apparato stesso.

j. Licenza di navigazione

1) La licenza di navigazione, sia quella provvisoria sia quella definitiva, abilita:

- una nave da diporto alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
- un'imbarcazione da diporto al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità (categoria di progettazione – vds successivo sub para.), indicate nella dichiarazione di conformità o dall'attestazione di idoneità rilasciata.

Sulla licenza di navigazione sono riportati:

- il numero e la sigla d'iscrizione dell'imbarcazione,
- il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e del motore entro bordo o entrofioribordo dell'unità,
- il nome del proprietario,
- il nome dell'unità (se esistente),
- l'ufficio d'iscrizione,
- il tipo di navigazione autorizzata,
- gli estremi del certificato di sicurezza,
- il numero massimo delle persone trasportabili, la stazza (solo per le *navi da diporto*),

Tabella 4.7

Domanda per il rilascio del duplicato della licenza di navigazione

(da presentare all'Ufficio che ha rilasciato il documento originale)

in bollo

Alla Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il ____ / ____ / ____ e residente in _____ in Via/Piazza _____
 n° _____, C.A.P. _____ Cod. Fisc. _____,

Chiede

il rilascio del duplicato della licenza di navigazione dell'imbarcazione/nave iscritta al n° _____/D di codesti R.I.D/R.N.D., per deterioramento/smarrimento.

Si allega:

- versamento di € 25,00 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con la causale: "Capo XV - Capitolo 3570";
- versamento di € 2,56 (unità non marcate CE) o € 2,40 (unità marcate CE) o € 12,86 (navi da diporto) effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo X - Capitolo 2385" (costo stampato);
- originale della denuncia solo in caso smarrimento o furto (1) (2) (3);
- marca da bollo € 16,00 solo nel caso di deterioramento.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

_____ li _____

Il richiedente

Note:

- 1) La copia della denuncia di smarrimento (di furto o di distruzione), con un documento attestante la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria per la navigazione tra i porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità.
- 2) Il procedimento amministrativo deve essere portato a termine entro 20 giorni dalla data della presentazione della documentazione prescritta.
- 3) Il nuovo documento rilasciato è esente da bollo (art.7 della legge 22/12/1990 n°405).

- le eventuali annotazioni dell'uso commerciale dell'unità (locazione, noleggio, diving e insegnamento della navigazione da diporto), e
- le annotazioni legali.

Le licenze di navigazione devono essere rinnovate in uno dei seguenti casi:

- cambio di ufficio d'iscrizione (in questo caso cambia la sigla d'individuazione);
- modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo;
- modifiche all'apparato motore;
- variazione del tipo di navigazione autorizzata.

Per il rinnovo della licenza di navigazione il proprietario deve presentare all'ufficio d'iscrizione i seguenti documenti:

- la licenza di cui si chiede il rinnovo;
- l'attestazione d'idoneità rilasciata da un organismo tecnico deputato, in caso di modifiche alle caratteristiche principali dello scafo o del motore.

In caso di rinnovo, l'ufficio rilascia all'interessato una ricevuta che sostituisce la licenza di navigazione fino all'espletamento della pratica (per un massimo di venti giorni).

Può essere richiesto il duplicato della licenza di navigazione (esente da bollo) con apposita domanda (*Tabella 4.7*), allegandovi:

- copia del versamento di € 25,00 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con la causale: "Capo XV - Capitolo 3570";
- copia del versamento di € 2,56 (unità non marcate CE) o € 2,40 (unità marcate CE) o € 12,86 (navi da diporto) effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo X - Capitolo 2385" (costo stampato);
- originale della denuncia (in caso smarrimento o furto);
- marca da bollo € 16,00 (in caso di deterioramento).

La copia della denuncia di smarrimento, furto o distruzione, e il documento attestante che l'assicurazione è in vigore, costituiscono autorizzazione provvisoria per la navigazione tra i porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità.

2) Categoria di progettazione

La normativa individua quattro categorie di progettazione di imbarcazioni e natanti da diporto con marcatura CE, la cui costruzione deve rispettare determinati parametri di stabilità, galleggiamento, e avere specifiche caratteristiche di manovrabilità e altri pertinenti requisiti essenziali.

Le categorie sono:

- cat. **A** - imbarcazione o natante da diporto progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 m a esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale;
- cat. **B** - imbarcazione o natante da diporto progettato per affrontare una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 m, compresi;
- cat. **C** - unità da diporto progettata per affrontare una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 m, compresi;
- cat. **D** - unità da diporto progettata per affrontare una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 m, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 m.

3) Limiti di navigazione

Le navi da diporto sono abilitate a navigare senza limiti dalla costa.

I limiti di navigazione delle *imbarcazioni* da diporto dipendono dalla categoria di progettazione, se marcate CE, ovvero, per quelle non marcate CE, entro o senza alcun limite dalla costa.

I *natanti* da diporto provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza. Quelli **non** provvisti di marcatura CE possono navigare:

- entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari;
- entro 6 miglia dalla costa;
- entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato.

In deroga, le *imbarcazioni* e i *natanti* da diporto che sono invitati a manifestazioni sportive o d'altro genere organizzate da federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute o dalla Lega navale italiana possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa, anche durante gli allenamenti per tali manifestazioni.

Per manifestazioni cui partecipano jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, moto d'acqua e mezzi similari è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.

4) Autorizzazione alla navigazione temporanea

La navigazione temporanea è quella effettuata allo scopo di:

- verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
- presentare *imbarcazioni* o *navi* da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
- trasferire *imbarcazioni* o *navi* da diporto da un luogo all'altro, anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali.

L'autorizzazione alla navigazione temporanea può essere rilasciata ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita di unità o motori da diporto, per quelle unità non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo e a loro affidate in conto vendita o per riparazioni e assistenza. Competente al rilascio è il Capo del circondario marittimo o il Capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per natanti e imbarcazioni da diporto oppure il Capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, per le navi da diporto.

La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:

- copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
- certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del richiedente, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto.

L'autorizzazione, che vale come documento di bordo e abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione, ha validità di due anni ed è rinnovabile con annotazione sul documento originale.

La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione e l'atto di autorizzazione vale come documento di bordo, abilitando alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione (categoria di progettazione) dell'unità da diporto interessata.

L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia con lui un contratto di lavoro, munita di patente nautica, se richiesta per il tipo di unità.

Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità.

Le unità con targa prova sono identificate da una sigla temporanea costituita da:

- sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione,
- numero progressivo della stessa,
- la scritta «TEMP».

La sigla temporanea, scritta con caratteri neri su fondo bianco, è riportata su ciascun fianco dell'*imbarcazione* o della *nave*, segnatamente a prora sul lato dritto e a poppa su quello sinistro.



(foto S. J. Buchet)

k. Manuale del proprietario

(vds cap. 5 para. h)

l. Patente nautica

(vds Capitolo 6)

m. Ruolino equipaggio

Se il proprietario o l'armatore di un'imbarcazione o nave da diporto intende imbarcare, come equipaggio, marittimi professionisti (cioè iscritti nelle matricole della gente di mare tenute dall'autorità marittima), deve richiedere all'autorità marittima o consolare (se all'estero) tale documento, sul quale verranno riportati i nominativi del personale imbarcato/sbarcato e che serve principalmente a fini previdenziali. Il ruolino di equipaggio, che deve essere custodito a bordo, ha validità di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione a cura dell'ufficio che ha provveduto al rilascio.

Note al Capitolo 4

(1) Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 1 aprile 2008 n° 86, *Codice delle assicurazioni*.

(2) I tender sono battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei *natanti* e individuati con la sigla e il numero di iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti. Possono essere utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità madre, ovunque essa si trovi.

(3) Le Norme sono contenute nel *Regolamento di attuazione*, titolo III, capo I sezioni I.

CAPITOLO 5

CONFORMITÀ E MARCATURA CE

La normativa di riferimento per la conformità e la marcatura CE è contenuta nella direttiva del Parlamento europeo 2013/53/UE e vigente in Italia con decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, *Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.*

a. Obbligatorietà

Per essere immesse in commercio e in servizio le *unità da diporto* (comprese fra 2,50 m e 24 m) devono soddisfare dei requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori. In particolare, tali requisiti sono richiesti per:

- imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;
- natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati;
- moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate;
- i seguenti componenti, se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente:
 - protezione antincendio per motori entro bordo ed entro bordo con comando a poppa a benzina e per gli spazi contenenti serbatoi di benzina;
 - dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata;
 - timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;
 - serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante;
 - boccaporti e oblò prefabbricati.
- motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto;
- motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
- unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.

Il soddisfacimento dei requisiti è testimoniato dalla *marcatura CE di conformità* (1).

Le sopraccitate norme prevedono che mezzi e ai componenti sopraccitati, sia separati sia installati, immessi in commercio dopo il 16 giugno 1998, sia apposta la *marcatura CE* che attesta la conformità di detti prodotti ai requisiti previsti. Senza questo marchio tali costruzioni e manufatti non possono essere messi in circolazione nei paesi membri della Unione europea.

b. Deroghe

I seguenti mezzi sono esclusi dall'obbligo della marcatura CE:

- unità da diporto destinate unicamente alle regate, le unità a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante;
- canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana;
- gondole e pedalò;
- tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o più persone in piedi;
- tavole da surf;
- unità storiche originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante;

- unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
- unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto;
- unità da diporto specificamente destinata a essere dotata di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, a meno che possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attività sportive e ricreative, quando viene immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto;
- sommergibili;
- veicoli a cuscino d'aria;
- aliscafi;
- unità da diporto a vapore a combustione esterna, alimentata a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
- mezzi anfibi.

Tabella 5.1

Dichiarazione di conformità UE n.(1)

1. N. (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero di serie).
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante] o dell'importatore privato.
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante o dell'importatore privato, o di chiunque immette sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, di chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unità da diporto non contemplata nel campo di applicazione della direttiva 2013/53/UE in modo da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applicando le procedure previste prima dell'immissione sul mercato o della sua messa in servizio, o chiunque immetta sul mercato un'unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni decorrente dalla messa in servizio dell'unità da diporto.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, se opportuno).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Se del caso, l'organismo notificato ... (nome, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato.
8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
9. Indicazioni complementari:
La dichiarazione di conformità UE include una dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e della persona che adatta un motore conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c), secondo cui:
 - a) se installato in un'unità da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisferà:
 - 1) i requisiti relativi alle emissioni di scarico previsti dal presente decreto;
 - 2) i valori limite di cui alla direttiva 97/68/CE per quanto riguarda i motori omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o
 - 3) i valori limite di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda i motori omologati conformemente a tale regolamento.

Il motore non deve essere messo in servizio finché l'unità da diporto in cui deve essere installato sia stata dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente disposizione del presente decreto.

Se il motore è stato immesso sul mercato durante l'ulteriore periodo transitorio di cui all'articolo 46, comma 2, la dichiarazione di conformità UE ne fa menzione.

Firmato a nome e per conto di:

(Luogo e data di rilascio)

(nome, funzione) (firma)

(1) L'attribuzione di un numero alla dichiarazione di conformità è facoltativa.

c. Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità UE (modello in *Tabella 5.1*) attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti richiesti. Il documento è redatto dal fabbricante o dall'importatore privato o dalla persona che adatta il motore (2), e tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione o messo in servizio; il redattore si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

La dichiarazione di conformità UE accompagna i seguenti prodotti quando sono messi a disposizione sul mercato (3) o messi in servizio:

- a) unità da diporto;
- b) componenti immessi sul mercato separatamente;
- c) motori di propulsione.

MOD. SP 01 16a REV. 02/08 DATA: 07/08

Dichiarazione di conformità per i requisiti di progettazione, costruzione, ed emissione acustica secondo la Direttiva 94/25/CE come emendata dalla Direttiva 44/2003/CE (da compilarsi a cura del costruttore)

Nome del costruttore: Selva S.p.A.
 Indirizzo: Viale dell'Industria, 13
 Città: Tirano (Sondrio) Codice postale: 23037 Paese: Italia

Nome del Rappresentante Autorizzato (se del caso):
 Indirizzo:
 Città: Codice postale: Paese:

Nome dell'Organismo Notificato per la valutazione di progettazione e costruzione (se del caso) Registro Italiano Navale (RINA)
 Indirizzo: Via Corsica, 12
 Città: Genova Codice postale: 06128 Paese: Italia Numero di identificazione: 0474
 Se è stato rilasciato il Certificato CE del tipo: numero DIP036909M1/002 Data: (gg/mm/aa) 6/04/2009

Nome dell'Organismo Notificato per la valutazione dell'emissione acustica (se del caso):
 Indirizzo:
 Città: Codice postale: Paese: Numero di identificazione:

Modulo usato per la valutazione della costruzione: A Aa B+C B+D B+E B+F G H
 Modulo usato per la valutazione dell'emissione acustica: A Aa G H
 Altre Direttive Comunitarie applicate:

DESCRIZIONE DELL'UNITÀ
 Codice identificativo dell'unità **I T S E L S N 0 0 3 E 4 1 4**

Marca dell'unità: Selva Tipo o Numero: D.470

Tipo di unità:
 a vela a motore
 pneumatica motore a gasolio motore a benzina
 altro (specificare): remi motore elettrico

Tipo di scafo:
 monoscafo multiscalo
 altro (specificare):

Materiale di costruzione:
 alluminio, leghe di alluminio plastica, plastica rinforzata con fibre
 Acciaio, leghe di acciaio legno
 altro (specificare): Tubolari in tessuto gommato

Categoria di progettazione massima: A B C D

Potenza del motore: Max. raccomandata: 58,8 kW, Installata: kW (se del caso)
 Lunghezza dello scafo L₀: 4,74 m Larghezza dello scafo B₀: 2,36 m
 Immersione T: 0,35 m

Questa dichiarazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore. Io sottoscritto dichiaro sotto la mia personale ed unica responsabilità che l'imbarcazione sopra menzionata è conforme a tutti i requisiti essenziali applicabili nel modo specificato (ed è in conformità con il tipo per il quale è stato rilasciato il sopramenzionato certificato di esame CE del tipo) - cancellare il testo tra parentesi se il certificato di esame CE del tipo non è stato rilasciato.

Nome e funzione: Maurizio Davide Selva Firmatario: Selva Maurizio Davide
 Managing Director
 Selva S.p.A.

(identificazione della persona che ha il potere di firmare per conto del costruttore o del mandatario autorizzato) (o marcatura equivalente)

Data e luogo di emissione: (giorno/mese/anno) 11/07/2014, Tirano

Requisiti essenziali (riferimento ai relativi articoli degli annessi IA & IC della Direttiva)	Standard	Altro documento normativo/metodo	Passaggio tecnico	Specificare in dettaglio (*): Norme tecniche mandate
Requisiti generali (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 8666:2002*
Numero identificativo dell'unità - CN (2.1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 10087:2008*
Targhetta del costruttore (2.2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 6185-3:2001
Protezione dalle cadute fuoribordo e mezzi di recupero (2.3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 6185-3:2001 (se richiesto)
Visibilità della postazione principale di governo (2.4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 6185-3:2001
Manuale del proprietario (2.5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 6185-3:2001
Resistenza e requisiti strutturali (3)				
Struttura (3.1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 6185-3:2001 - Regol. RINA (Rules for the classification of pleasure craft 2009 part B)
Stabilità e Bordo libero (3.2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 6185-3:2001
Galleggiabilità (3.3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 6185-3:2001
Aperture in scafo, porte e sovrastrutture (3.4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 6185-3:2001
Allungamento (3.5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 6185-3:2001
Massima portata raccomandata dal costruttore (3.6)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 6185-3:2001
Aloggiamento zattere di salvataggio (3.7)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 6185-3:2001 (se richiesto)
Evacuazione (3.8)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ancoraggio, ormeggio e rimorchio (3.9)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 6185-3:2001
Caratteristiche di manovra (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 6185-3:2001 (se richiesto)
Motori e vani motori (5.1)				
Motore entro-bordo (5.1.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ventilazione (5.1.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Parti esposte (5.1.3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANNEX I 94/25EC - 03/44EC
Avviamento motore fuoribordo (5.1.4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 11547:1995/A1:2000
Impianto carburante (5.2)				
Considerazioni generali - Impianto carburante (5.2.1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 10088:2009 - EN ISO 7840:2004 (in caso di serbatoio carburante fisso installato)
Serbatoio carburante (5.2.2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 21487:2008/AC:2009 (se richiesto) EN ISO 10088:2009 (se richiesto)
Impianti elettrici (5.3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 10133:2000 - EN ISO 9097/94/A1:2000 (se installato) EN ISO 6185-1-2-3:2001
Apparati di governo (5.4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 6185-3:2001
Considerazioni generali - apparati di governo (5.4.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dispositivi di emergenza (5.4.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Impianto gas (5.5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 10239:2000/AC:2002 (se installato)
Protezione incendio (5.6)				
Considerazioni generali - protezione incendio (5.6.1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 9094-1:2003 (se installato)
Equipaggiamento antincendio (5.6.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 9094-1:2003 (se installato)
Luci di navigazione (5.7)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COLREG 72 - CEVNI
Prevenzione scarichi (5.8)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN ISO 8099:2000 (se richiesto)
Annesso I.B - Emissioni di gas di scarico	Vedere la Dichiarazione di Conformità del costruttore del motore			
Annex I.C - Emissioni acustiche¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Livelli di emissione acustica (I.C.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Manuale del proprietario (I.C.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Da completarsi solo per le unità da diporto con motori entro-bordo o entrofuoribordo senza scarico integrato

Dichiarazione di conformità (foto S. J. Buchet)

d. Marcatura CE

La marcatura CE può essere apposta:

- dal fabbricante o dal suo mandatario,
- dall'importatore o dal distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato (4) in modo tale da poterne influenzare la conformità,
- dall'importatore, nel caso il fabbricante non abbia posto la marcatura, previo accertamento dei requisiti necessari,
- chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa,
- chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unità da diporto non contemplata dal decreto legislativo 5/2016 in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione, dopo aver effettuato la procedura relativa alla valutazione post-costruzione (5).
- chiunque immetta sul mercato un'unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto, dopo aver effettuato la valutazione post-costruzione.

Nel caso di unità da diporto, la marcatura CE è apposta sulla targhetta del costruttore dell'unità da diporto, separata dal numero d'identificazione dell'unità da diporto. Nel caso di un motore di propulsione, la marcatura CE è apposta sul motore. La marcatura CE e il numero di identificazione possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare.

e. Categorie di progettazione

La normativa CE prevede la suddivisione delle unità da diporto in quattro *Categorie di progettazione*, in particolare le categorie A, B, C e D. (il riassunto dei limiti è riportato nella *Tabella 2.1*), in base alle quali vengono definiti sia i limiti di navigazione sia il numero massimo di persone trasportabili.

f. Documentazione tecnica

La documentazione tecnica è stabilita in modo da rendere chiaramente comprensibile la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità, di un determinato prodotto, e deve contenere i seguenti documenti:

- una descrizione generale del tipo;
- i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi dei componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;
- in caso di presunzione di conformità, l'elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali;
- i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e altri dati rilevanti;
- i risultati delle prove o i calcoli relativi alla stabilità e i calcoli relativi alla galleggiabilità previsti;
- i rapporti di prova delle emissioni di gas di scarico che dimostrino la conformità alla normativa;
- i rapporti di prova delle emissioni acustiche che dimostrino la conformità alla normativa.



(foto Tuttobarche.it)

g. Numero d'identificazione e Targhetta del Costruttore

Ogni unità da diporto marcata CE deve avere, fissate sullo scafo e separate fra loro, la marcatura con il *Numero d'identificazione* e la *Targhetta del Costruttore*.

- ✓ Il *Numero d'identificazione* deve riportare i seguenti dati:
 - codice del paese del fabbricante;
 - codice unico del fabbricante, assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da altra Autorità da esso delegata;
 - numero di serie (unico),
 - mese e anno di costruzione;
 - anno del modello.
- ✓ La *Targhetta del Costruttore*, da fissare in modo inamovibile sull'unità da diporto, separata dal numero d'identificazione dell'unità da diporto, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché il recapito del fabbricante. Nel caso di valutazione post-costruzione, devono essere messi anche i dati dell'Organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità (6);
 - marcatura CE;
 - categoria di progettazione (A, B, C o D);

- portata massima consigliata dal costruttore (7), escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
- numero di persone, raccomandato dal fabbricante, per il cui trasporto l'unità è stata progettata.

Nota: gli yacht commerciali possono trasportare un massimo di 12 persone più l'equipaggio.

h. Manuale del proprietario

Tutte le unità da diporto sottoposte alla normativa CE devono essere dotate del *Manuale del proprietario*, in lingua italiana e originale del paese in cui sono commercializzate. Il Manuale non costituisce, però, documento di bordo.

Tale manuale deve contenere tutte le informazioni necessarie per l'uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l'attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.


Il manuale deve riportare oltre ai dati indicati nella *Targhetta del Costruttore*, specificando bene la portata massima consigliata dal costruttore, anche quelli relativi al peso a vuoto dell'unità da diporto (in kg) e alla potenza massima nominale del motore installabile a bordo. L'opuscolo deve inoltre contenere le informazioni sui rischi d'incendio e di allagamento.

Anche ogni motore deve essere dotato di un manuale del proprietario redatto in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato. Oltre a fornire le opportune istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore, il Manuale deve indicare la specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.

Attenzione:

***Fino al 18 gennaio 2017** potevano essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5/2016 (18 gennaio 2016).*

***Fino al 18 gennaio 2020** possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione ad accensione comandata (AC) fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di emissione di gas di scarico della fase I di cui all'allegato II, parte B, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005.*



(foto unikok.org)

Note al Capitolo 5

- (1) La marcatura CE può essere assegnata a costruzioni eseguite in Paesi non comunitari, sempre che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle Direttive e attestati con la sigla CE.
- (2) Per i motori con particolari caratteristiche, riportate nell'art. 5 commi b) e c) della Direttiva 2013/53/UE.
- (3) Messa a disposizione sul mercato: *la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.*
- (4) In questo caso è equiparato a un fabbricante.
- (5) La procedura di valutazione post-costruzione è delineata nell'allegato XII della Direttiva 2013/53/UE.
- (6) Un Organismo notificato (alla Commissione europea e agli Stati membri dell'UE) è un organismo autorizzato a svolgere in qualità di terzi compiti di valutazione della conformità dal Ministero dello sviluppo economico.
- (7) La portata massima consigliata dal costruttore [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unità da diporto è stata progettata, è determinata in funzione della categoria di progettazione, della stabilità e del bordo libero e della galleggiabilità.

CAPITOLO 6

PATENTE NAUTICA

(abilitazioni al comando, alla condotta, alla direzione delle unità da diporto)

L'abilitazione al comando, alla condotta o alla direzione delle unità da diporto è certificata dalla relativa patente, che normalmente è chiamata *patente nautica* (1).

a. Categorie

Esistono tre categorie di patente nautica, come di seguito specificato:

- **A:** per l'abilitazione al comando e alla condotta di *natanti e imbarcazioni* da diporto (unità a motore, a vela o a propulsione mista), per i seguenti tipi di navigazione:
 - entro dalla costa;
 - senza alcun limite dalla costa.

A richiesta dell'interessato, queste patenti possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore.

- **B:** per l'abilitazione al comando di *navi* da diporto. Questa patente abilita anche al comando e alla condotta di tutti gli altri tipi di unità di lunghezza pari o inferiore a 24.
- **C:** per la direzione nautica di *natanti e imbarcazioni da diporto* riservata a persone appartenenti a categorie di disabili, da utilizzare quando si verificano le due seguenti condizioni:
 - è presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare;
 - l'unità è munita di dispositivo elettronico capace di permettere, in caso di caduta in mare di una persona, oltre all'individuazione della stessa, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.

Per tutto il resto, tale patente è assoggettata alla stessa disciplina della patente di categoria A. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate al para 2 dell'allegato I del Regolamento di attuazione (riportate nella *Tabella 6.1*).

Importante: *per il comando e la condotta delle unità da diporto, nonché la direzione nautica, è richiesta una delle patenti nautiche descritte, in relazione alla navigazione effettivamente svolta e non in relazione ai limiti di abilitazione dell'unità. (ad esempio, una persona munita di patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa, può assumere il comando di un'imbarcazione da diporto abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa, purché navighi entro il limite delle 12 miglia).*

Tabella 6.1

Idoneità alla direzione nautica

Coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.

A. Coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle quali la patente abilita. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per 3 l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l'interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.

B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da: a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici; b) malattie del sistema nervoso periferico; c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A o B, con validità non superiore a due anni.

Esistono, in base all'abilitazione, 4 tipi di patente nautica per le *imbarcazioni* e i *natanti*:

- 1) per la navigazione entro dalla costa (valida per tutti i tipi di unità);
- 2) per la navigazione entro dalla costa, limitata alle sole unità a motore;
- 3) per la navigazione senza alcun limite dalla costa (valida per tutti i tipi di unità);
- 4) per la navigazione senza alcun limite dalla costa, limitata alle sole unità a motore.

b. Obbligatorietà

La patente nautica è obbligatoria per il comando di *navi* da diporto.

Per i *natanti* e le *imbarcazioni* da diporto, invece, è obbligatoria, oltre che per le moto d'acqua, nei seguenti casi in relazione alla navigazione effettivamente fatta:



(foto S. J. Buchet)

- per la navigazione oltre dalla costa;
- per la navigazione in acque interne o in acque marittime entro dalla costa, se a bordo dell'unità è installato un motore con cilindrata superiore a 750 cc. (se a carburazione a due tempi) o a 1000 cc (se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta) o a 1300 cc (se a carburazione a quattro tempi entrobordo) o a 2000 cc. (se diesel), comunque con potenza non superiore a 30 KW o a 40,8 CV.

Nota. I motoscafi a uso privato di stazza lorda uguale o inferiore a 25 tonnellate provvisti di motore a scoppio o a combustione interna sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto (2).

c. Requisiti

Per conseguire la patente nautica di qualunque categoria e la convalida della stessa, il richiedente deve essere in possesso di alcuni requisiti. In particolare:

1) Limiti di età

Per sostenere gli esami per il conseguimento della patente di categoria A o C si devono aver compiuti 18 anni d'età.

Non vi sono limiti d'età per il candidato all'esame per patente per *nave da diporto*, che però deve essere in possesso della patente A senza limiti dalla costa da almeno tre anni.

Anche nel caso in cui non è previsto l'obbligo di patente nautica, per il comando e la condotta d'imbarcazioni e natanti da diporto che navigano entro 6 miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate per la patente, sussistono comunque i seguenti limiti di età minima per l'impiego delle unità:

- 18 anni per le *imbarcazioni*;
- 16 anni, per i *natanti*;
- 14 anni per i *natanti* a vela con superficie velica superiore a 4 metri quadrati e per le unità a remi in navigazione oltre un miglio dalla costa.

I requisiti di età non sono tenuti in considerazione per partecipare ad attività d'istruzione, svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti e attività agonistiche, a condizione che tali attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.

2) Requisiti fisici

Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle stesse coloro che, ancorché affetti da determinate malattie e minorazioni, presentano condizioni compatibili con la sicurezza della navigazione; il giudizio sulla compatibilità è dato da una commissione medica locale.

I limiti fisici, che si riportano nelle *Tablelle 6.2 e 6.3*, sono stabiliti nell'allegato I al Regolamento di attuazione.

In dipendenza delle condizioni fisiche la validità della patente nautica può essere inferiore a quella di normale applicazione; il limite è stabilito al momento del rilascio/rinnovo del documento.

Malattie invalidanti e condizioni di compatibilità per il rilascio o il rinnovo delle patenti nautiche

Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle stesse coloro che sono affetti dalle seguenti malattie e minorazioni, purché le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione:

A. Afezioni cardiovascolari. La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un'afezione cardiovascolare, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di afezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli aggiuntivi connessi con le protesi che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.

B. Malattie respiratorie. La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.

C. Diabete. In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la patente nautica non è rilasciata e convalidata ai soggetti diabetici. Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non ottimale, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validità della patente non può superare i due anni.

Per i soggetti diabetici con buono stato di controllo glicemico della malattia, in assenza di complicazioni clinicamente evidenziate, la validità della patente può essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall'articolo 36, comma 3, del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che è conservata agli atti. In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio è demandato alla commissione medica locale.

D. Malattie endocrine. In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entità tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate e convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.

E. Epilessia. La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validità della patente non può superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.

F. Malattie psichiche. Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli aggiuntivi connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

G. Sostanze psicoattive. La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che comunque consumino abitualmente, ancorché in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell'unità. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi aggiuntivi connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

H. Malattie del sangue. In caso di gravi malattie del sangue di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale può avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

I. Malattie dell'apparato urogenitale. La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell'organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validità della patente non può essere superiore a cinque anni.

Tabella 6.3

Requisiti visivi e uditivi

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurotticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.

B. In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.

C. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.

D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fatiche o pseudofatiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. La validità della patente non può eccedere i cinque anni.

E. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato è colpito da diplopia.

F. In caso di trapianto corneale, la validità della patente non può eccedere i cinque anni.

G. Nel caso in cui è accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.

H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

3) Requisiti morali

Per quanto attiene i requisiti morali **non** possono conseguire alcun tipo di patente nautica, salvo che abbiano ottenuto un provvedimento di riabilitazione dall'Autorità giudiziaria (3), coloro che:

- sono stati dichiarati, nella sentenza di condanna, delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione (4);
- sono stati condannati a una pena detentiva (arresto o reclusione) non inferiore a 3 anni.

Non possono conseguire, invece, le sole patenti senza limiti dalla costa e per *navi da diporto*, salvo che abbiano ottenuto un provvedimento di riabilitazione, coloro che:

- hanno riportato condanne per uno dei delitti (5) previsti dalla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (6);
- hanno riportato condanne per reati previsti dalla legge in materia di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari in Italia (7);
- sono stati condannati per reati previsti dalla normativa doganale.

Contro il mancato rilascio della patente nautica per mancanza dei requisiti morali è ammesso il ricorso, da presentare entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell'autorità consolare.

d. Conseguimento

La patente nautica è rilasciata:

- dalle capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per l'abilitazione entro dodici miglia dalla costa;
- dalle capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;
- dalle capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.

1) Domanda

Il candidato agli esami per il conseguimento di patente nautica deve presentare un'apposita domanda in duplice copia, di cui una in bollo, esclusivamente presso gli uffici aventi giurisdizione sulla provincia di residenza o domicilio del candidato. In particolare, i candidati possono presentare istanza e sostenere i conseguenti esami (8):

- agli Uffici provinciali della Motorizzazione della stessa provincia dove sono residenti o domiciliati ovvero in una provincia confinante con la suddetta, ovvero in altra provincia della stessa regione; oppure
- presso ciascuna Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo se sono residenti o domiciliati in una delle province ricomprese nella giurisdizione territoriale della rispettiva Direzione Marittima, ovvero della Direzione Marittima con essa confinante.

La residenza o il domicilio del candidato devono essere certificati nelle forme previste dalla legge, e la certificazione deve essere allegata alla domanda di ammissione agli esami.

Attenzione: Se la domanda non è presentata dall'interessato e sottoscritta davanti all'addetto dell'ufficio, dovrà essere corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

La domanda deve essere consegnata in duplice copia, quella in bollo resta all'ufficio per lo svolgimento delle pratiche, mentre la seconda copia, completa di visto, data e numero di protocollo dell'ufficio ricevente, è restituita al candidato e costituisce, accompagnata da un documento di identità, autorizzazione provvisoria per le esercitazioni pratiche con validità di tre mesi, prorogabile per ulteriori tre mesi.

Il candidato, quindi, sarà convocato dall'ufficio a sostenere l'esame, che deve svolgersi entro i 45 giorni successivi alla data della prenotazione.

Se il candidato non provvede alla prenotazione nei successivi sei mesi oppure non si presenta (dopo regolare convocazione) all'esame per due volte, la domanda di ammissione agli esami perde di validità e viene archiviata, indipendentemente dai motivi dell'assenza.

La domanda riportata in *Tabella 6.4* (che contiene le ultime modifiche del 3 settembre 2015) può essere utilizzata anche per il rilascio della patente senza esami, per la sostituzione o il rilascio di un duplicato, per la convalida e per la comunicazione del cambio di residenza.

Tabella 6.4

<h2 style="margin: 0;">Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</h2> <p style="margin: 0;">Alla CAPITANERIA di PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di _____</p>		MARCA DA BOLLO € 16,00						
A	DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE ORDinarie CERTIFICAZIONI (N.B.)							
	Cognome _____ Nome _____	FOTO TESSERA Solo per i casi B, C, D. La fototessera non è richiesta per la convalida della patente e per il cambio di residenza Dichiaro che la foto riproduce il sottoscritto FIRMA _____						
	Comune di Nascita _____ Nazionalità _____ Data di nascita _____							
	Comune di Residenza _____ Provincia _____ Codice Fiscale _____							
	Via / Piazza _____ N° civico _____ Tel. _____							
	CHIEDE							
L' ammissione agli esami per il conseguimento della Patente Nautica indicata al successivo quadro F. A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità: a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008; b) di non aver presentato altrove domanda per conseguire la medesima Patente; c) di essere in possesso della Patente Nautica n° _____ rilasciata da _____ in data _____ per il Comando e la condotta di unità da diporto a _____ per la navigazione _____ allegata.								
B								
C	Il rilascio della Patente nautica senza esame indicata al successivo quadro F.							
D	La sostituzione / duplicato della Patente nautica n° _____ rilasciata in data _____ da codesto Ufficio indicata al successivo quadro F, a seguito del deterioramento / smarrimento / distruzione del documento di cui all'unità denuncia presentata all'Autorità di P.S. (cancellare ciò che non interessa)							
E	La convalida/il cambio di residenza della Patente Nautica n° _____ rilasciata in data _____ da codesto Ufficio per la navigazione indicata al successivo quadro F.							
F	<p>Navigazione per la quale si richiede la Patente Nautica (barrare le caselle che interessano)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> ENTRO LE 12 MIGLIA</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> LIMITATA A MOTORE</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> PER NAVE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SENZA LIMITI DALLA COSTA</td> <td><input type="checkbox"/> A MOTORE, A VELA O MISTA</td> <td><input type="checkbox"/> CAT. "C"</td> </tr> </table> <p>DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008. Ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) si autorizza la trattazione dei dati sopra indicati esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.</p> <p>DATA _____ FIRMA DEL DICHIARANTE _____</p>		<input type="checkbox"/> ENTRO LE 12 MIGLIA	<input type="checkbox"/> LIMITATA A MOTORE	<input type="checkbox"/> PER NAVE	<input type="checkbox"/> SENZA LIMITI DALLA COSTA	<input type="checkbox"/> A MOTORE, A VELA O MISTA	<input type="checkbox"/> CAT. "C"
<input type="checkbox"/> ENTRO LE 12 MIGLIA	<input type="checkbox"/> LIMITATA A MOTORE	<input type="checkbox"/> PER NAVE						
<input type="checkbox"/> SENZA LIMITI DALLA COSTA	<input type="checkbox"/> A MOTORE, A VELA O MISTA	<input type="checkbox"/> CAT. "C"						
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO								
CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI _____								
Si attesta che il Sig. _____ sopra generalizzato, ha presentato a questo Ufficio la richiesta di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione di cui al quadro F. Il presente documento autorizza il candidato a comandare e condurre le unità da diporto per le quali ha presentato domanda, purché a bordo vi sia presente una persona munita di regolare patente nautica, conseguita da almeno tre anni, per un periodo di mesi sei a decorrere dal _____								
TIMBRO E FIRMA _____								
DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA PATENTE NAUTICA								
Si attesta che al Sig. _____ sopra generalizzato in data _____ è stata rilasciata la patente nautica n° _____ per la navigazione di cui al quadro F. Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di giorni 30 a decorrere dal _____								
TIMBRO E FIRMA _____								

Documentazione da allegare alle domande concernenti:

a) - Ammissione agli esami (per il comando di imbarcazioni e di navi da diporto):

(N.B.): Qualora l'istanza non venga prodotta personalmente dall'interessato e sottoscritta davanti al dipendente addetto, la stessa deve essere corredata di fotocopia (fronte/retro) di un valido documento di riconoscimento dell'interessato

1. domanda (in bollo) : Compilare i quadri A - B - F;
2. certificato medico (in bollo) conforme al modello allegato I al D.M. 146 in data 29.07.08;
3. 02 (due) foto formato tessera;
4. attestazione di pagamento di € 20,00 (per le categorie A e C) o di € 60 (categoria B) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con la causale: "Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171"
5. attestazione di pagamento di € 25,00 (entro 12 miglia – senza limiti) o di € 100,00 (Navi) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con la causale: "Capo XV - capitolo 3570 - C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Tributo esame conseguimento patente nautica".
6. attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con la causale: "Capo X* - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato- Pagamento stampato patente nautica";
7. marca da bollo € 16,00
8. dichiarazione di disponibilità a sostenere l'esame

- Candidati agli esami già in possesso dell'abilitazione a motore che intendono conseguire anche quella a vela con m.a. ovvero l'abilitazione per limiti di navigazione superiori.

1. domanda (in bollo) : compilare i quadri A - B - F;
2. documentazione indicata ai punti 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 della precedente lettera a) ;
3. patente nautica in possesso.

- Conseguimento di patente nautica - senza esame - da parte del personale militare ed equiparato.

1. domanda (in bollo) : compilare i quadri A - B - C - F;
2. I documenti indicati ai punti 2 - 3 - 6 - 7 della precedente lettera a) nonché, a seconda del caso:
 - a) dichiarazione del Comando di appartenenza: per gli Ufficiali dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto;
 - b) copia dell'abilitazione (in bollo) rilasciata dalla Marina Militare al rimanente personale delle FF.AA., delle Forze di Polizia e del Corpo dei VV.FF. in servizio (o in congedo da non oltre 5 anni);
 - c) per gli appartenenti alla Guardia di Finanza copia della specializzazione (in bollo) rilasciata dai Comandi della G. di F.;

- Conseguimento di patenti nautiche -senza esame - da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo.

1. domanda (in bollo): compilare i quadri A - B - C - F;
2. copia del libretto di navigazione (le pagine che interessano in bollo); ovvero, se pilota, copia autenticata della licenza per pilota (in bollo);
3. i documenti indicati ai punti 2 - 3 - 6 - 7 della precedente lettera a).

- Convalida della patente

1. domanda (in bollo): compilare i quadri A - B - E - F;
2. Certificato medico (in bollo).
3. Si puo' richiedere l'invio a casa del talloncino adesivo da apporre sulla patente (allegare copia della patente).

- Sostituzione patente nautica deteriorata o illeggibile

1. domanda (in bollo): compilare i quadri A - B - D - F;
2. i documenti indicati ai punti 2 - 3 - 6 - 7 della precedente lettera a).
3. attestazione di pagamento della somma di € 25 sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con la causale: Capo XV - Capitolo 3570 - C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Rilascio duplicato patente nautica.

- Duplicato della patente per smarrimento o distruzione della patente nautica

1. domanda (esente da bollo ai sensi dell'art. 7, comma 5, L. 405/90) compilare i quadri A - B - D - F;
2. copia della denuncia di smarrimento presentata all'Autorità di P.S. o ai CC.;
3. i documenti indicati ai punti 3 - 6 della precedente lettera a);
4. attestazione di pagamento della somma di € 25 sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con la causale: "Capo XV - Capitolo 3570 - C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Rilascio duplicato patente nautica".

- Cambio di residenza

1. comunicazione (esente da bollo) all'Ufficio che ha provveduto al rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 (autocertificazione): compilare i quadri A - E - F.

- Vecchie patenti da sostituire (in occasione della convalida)

1. domanda (in bollo): compilare i quadri A - B - E - F;
2. I documenti indicati ai punti. 2 - 3 - 6 - 7 precedente lettera a);
3. Vecchia patente.

ALLA CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

di _____

Ufficio Patenti

IO SOTTOSCRITTO


NATO A IL

DICHIARO LA MIA DISPONIBILITA' A SOSTENERE / RISOSTENERE L'ESAME PER IL

CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA TIPO

..... LI'

FIRMA



(foto G.Carosella)

**CERTIFICATO MEDICO PER RILASCIO CONVALIDA
DELLA PATENTE NAUTICA**

Fotografia

Navigazione entro 12 miglia dalla costa

limitata alle
unità a motore

Navigazione senza alcun limite dalla costa

per tutti i tipi
di unità

Bollo

Nave
da
diporto

Si certifica che ...l... Sig.
 nat...a il
 documento di riconoscimento n
 rilasciato da il
 di statura e peso

Osservazioni:

.....

Non presenta sintomi che lo rivelino fare consumo abituale o essere in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona. È esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possono comunque pregiudicare la sicurezza della navigazione in relazione al tipo di patente richiesta e al limite di distanza dalla costa.

Possiede	all'occhio destro	all'occhio sinistro
ad occhio nudo
a rifrazione corretta
grado di rifrazione

senso cromatico campo visivo: O.D..... sensibilità al contrasto:O.D.....
 O.S..... O.S.....
 visione binoculare visione crepuscolare – notturna O.D..... OS:

Possiede tempi di reazione a stimoli semplici (misura in decili)

	stimoli luminosi	rapidità regolarità
	stimoli acustici	rapidità regolarità

- “Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171” (9);
 - attestazione di pagamento di € 25,00 (entro 12 miglia – senza limiti) o di € 100,00 (navi da diporto) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con la causale: “Capo XV - capitolo 3570 - C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Tributo esame conseguimento patente nautica”;
 - attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con la causale: “Capo X - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato- Pagamento stampato patente nautica”;
 - marca da bollo (attualmente € 16,00);
 - dichiarazione di disponibilità a sostenere l’esame (facsimile sempre in *Tabella 6.4*). Questa serve anche come prenotazione dell’esame.
- *Conseguimento della patente nautica per vela con motore ausiliario per i possessori dell’abilitazione a motore o Conseguimento della patente nautica per limiti di navigazione superiori*
- domanda (in bollo);
 - certificato medico (in bollo) (modello in *Tabella 6.5*)(10);
 - due foto formato tessera;
 - attestazione di pagamento di € 20,00 (per le categorie A e C) o di € 60 (categoria B) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con la causale: “Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171”;
 - attestazione di pagamento di € 25,00 (entro 12 miglia – senza limiti) o di € 100,00 (navi da diporto) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con la causale: “Capo XV - capitolo 3570 - C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Tributo esame conseguimento patente nautica”;
 - attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con la causale: “Capo X - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato- Pagamento stampato patente nautica”;
 - marca da bollo (attualmente € 16,00);
 - patente nautica in possesso.
- *Conseguimento di patente nautica senza esame da parte del personale militare ed equiparato* (vds. para d. 3).
- domanda (in bollo);
 - certificato medico (in bollo) (modello in *Tabella 6.5*);
 - due foto formato tessera;
 - attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con la causale: “Capo X - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato- Pagamento stampato patente nautica”;
 - marca da bollo (attualmente € 16,00);
 - uno dei seguenti documenti:
 - dichiarazione del Comando di appartenenza per gli Ufficiali dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Poro o estratto matricolare;

- copia dell'abilitazione (in bollo) rilasciata dalla Marina Militare al rimanente personale delle FF.AA., delle Forze di Polizia e del Corpo dei VV.FF. in servizio (o in congedo da non oltre 5 anni);
- copia della specializzazione (in bollo) rilasciata dai Comandi della Guardia di Finanza per il loro personale.

Il personale in quiescenza può usufruire di tale diritto entro cinque anni dalla data di cessazione dal servizio.

- Conseguimento di patenti nautiche senza esame da parte di possessori di un titolo professionale marittimo.

- domanda (in bollo);
- certificato medico (in bollo) (modello in *Tabella 6.5*);
- due foto formato tessera;
- attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con la causale: "Capo X - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato- Pagamento stampato patente nautica";
- marca da bollo (attualmente € 16,00);
- copia del libretto di navigazione (le pagine che interessano in bollo), ovvero copia autenticata (in bollo) della licenza per pilota di porto, se appartenente alla categoria.

Al para d.(4) sono riportati i titoli professionali che permettono di usufruire di questo diritto e per quale tipo di patente.



(foto S. J. Buchet)

2) Esami

ATTENZIONE. Il Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Codice prevedeva, all'art. 29, l'adozione dei programmi per gli esami e le modalità del loro svolgimento per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è stato emesso il 4 ottobre 2013 (11), ma entrerà in vigore dopo l'approvazione, con decreto direttoriale, del database dei quesiti, che è subordinato al completamento del processo in corso d'informatizzazione delle procedure d'esame e al loro collaudo con esito positivo presso gli Uffici periferici competenti al rilascio delle patenti nautiche. Pertanto, fino all'entrata in vigore del decreto 2013/366 gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche continuano a svolgersi secondo i programmi e le modalità attualmente vigenti, ad eccezione degli esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione entro le 12 miglia. Infatti, la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai primi di marzo, per uniformare sul territorio nazionale le procedure per il conseguimento delle patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa, ha esteso agli Uffici Motorizzazione Civile e relative sezioni i questionari d'esame e i pertinenti software già sperimentati dalla Capitaneria di Porto di Genova. Con la stessa circolare (12), sono state date le seguenti disposizioni per lo svolgimento dei citati esami.

Da tenere presente che molti Dipartimenti marittimi stanno già utilizzando per la prova teorica il sistema dei quiz a risposta multipla previsti dalla normativa in attesa di entrare in vigore.

a). *Esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione entro le 12 miglia in vigore dal 1 marzo 2016*

Gli esami presso gli Uffici Motorizzazione Civile e relative sezioni si svolgono così:

L'esame è sostenuto dinanzi a un esaminatore, nominato dal Direttore Generale Territoriale competente, supportato da un segretario le cui mansioni riguardano solo l'espletamento delle attività amministrative. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela, lo stesso è assistito da un esperto velista designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.

Per ogni seduta (sia teorica sia pratica) sarà compilato e firmato dall'esaminatore il relativo verbale.

Non è necessario che la prova teorica e quella pratica siano condotte dallo stesso esaminatore, anzi sarebbe opportuno, se possibile, che siano incaricati funzionari diversi.

Al termine della prova pratica, conclusa con esito favorevole, l'esaminatore rilascia al candidato la patente nautica.

Prova Teorica

L'esame di teoria è effettuato esclusivamente presso la sede dell'Ufficio dove è stata presentata la domanda.

La prova si articola in due fasi: il superamento della prima fase consente al candidato di poter sostenere la prova della seconda.

I Fase - esercizio di carteggio (max 15 minuti).

Nello svolgere l'esercizio il candidato deve, in via prioritaria, dimostrare di saper leggere e/o conoscere:

- le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica;
- gli elementi essenziali di navigazione stimata;
- il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore;
- il calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore e alla quantità residua di carburante.

Il candidato deve presentarsi munito di squadrette o parallela o tracciatore rapido di rotta, compasso, matita, gomma, carta nautica di tipo didattico 5D in settori di formato A3 (13). Tenendo conto dell'approssimazione della carta nautica impiegata, la prova è considerata superata se l'esercizio proposto è stato eseguito e risolto correttamente, con risultati contenuti nei limiti delle tolleranze indicate nei singoli correttori.

II Fase – questionario (max 30 minuti)

La prova consiste nel rispondere a un questionario articolato su venti domande con tre risposte ciascuna, delle quali sola una è corretta. La risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una X (e solo la X, non sono ammessi altri segni) nell'apposito spazio. Al momento della correzione, l'esaminatore apporrà, a fianco di ogni risposta data dal candidato, un "SI" ovvero un "NO" a seconda che sia corretta ovvero errata (anche la mancanza di risposta è da considerarsi errata).

La prova è superata se si commettono non più di tre errori.

Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l'uso della calcolatrice, mentre sono vietati ogni altra apparecchiatura elettronica o di comunicazione, così come consultare dei testi. In caso di trasgressione accertata l'intero esame è ritenuto non passato.

Per la gestione delle schede d'esame sarà utilizzato un software attivato per il tramite di una password abbinata a ogni singolo ufficio. Il software selezionerà dal database i singoli quesiti generando, in formato ".pdf", i questionari e i relativi correttori, da dare ai candidati. Ciascun questionario è originato secondo un criterio di casualità che garantisce la differenziazione delle singole schede di esame, ed è elaborato in base alla ripartizione per argomento di programma indicata nella *Tabella 6.6*:

<i>Tabella 6.6</i>	
Distribuzione dei quesiti secondo gli argomenti del programma di esame	
argomento	nr quesiti
Teoria della nave	2
Motori endotermici	2
Sicurezza della navigazione	4
Colreg e segnalamento marittimo	5
Meteorologia	2
Navigazione	4
Normativa diportistica	1
Totale	20

b). *Esami con vecchia e nuova normativa*

In considerazione che l'entrata in vigore della nuova normativa potrebbe essere prossima, in questo capitolo sono riportate ambedue, quella vecchia e la futura.

ESAMI CON VECCHIA NORMATIVA

Le norme di riferimento sono contenute nei seguenti provvedimenti:

- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (*Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche*);
- decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto*);
- varie Circolari esplicative.

L'esame consiste in una prova teorica e una pratica, secondo i programmi previsti per ciascun tipo di patente (riportati in *Tabella 6.7*, *Tabella 6.8* e *Tabella 6.9*).

Il candidato che supera la prova teorica, è ammesso a quella pratica. Se non supera la prova teorica può ripeterla una sola volta, dopo un mese, presso la stessa sede e senza il pagamento di alcuna tassa o tributo ulteriore. Qualora non superi la prova pratica, è previsto il medesimo trattamento e dovrà ripetere la sola prova pratica.

L'esame per il conseguimento della patente nautica è sostenuto davanti ad una commissione appositamente costituita, e composta variamente secondo il tipo di navigazione:

- entro 12 miglia: un esaminatore. Questi è nominato, per la giurisdizione di competenza, dal Capo del circondario marittimo, ed è scelto tra:
 - gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo,
 - gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo,
 - i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali,
 - il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione o a quello di ufficiale di navigazione del diporto.

Può essere nominato anche, per la giurisdizione di competenza, dal Direttore della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto tra i medesimi soggetti, nonché tra i funzionari abilitati, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per la prova teorica e pratica di navigazione a vela, l'esaminatore sarà affiancato da un esperto velista designato dalla Federazione Italiana Vela (FIV) o dalla Lega Navale Italiana (LNI).

- senza alcun limite dalla costa: un presidente e un membro. Per la scelta del presidente vale quanto indicato nel caso precedente per l'esaminatore, con la variante che, in caso si tratti di ufficiale, esso non deve essere di grado inferiore a quello di tenente di vascello, o, nel caso di personale scelto fra la gente di mare, avere l'abilitazione di comandante. Il membro è un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso o abilitato alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da un comandante (gente di mare) o da un capitano del diporto. Per la prova teorica e pratica di navigazione a vela, la commissione sarà affiancata da un esperto velista designato dalla FIV o dalla LNI.

Il candidato già in possesso di una patente limitata alle sole unità a motore, avente lo stesso limite di navigazione, per conseguire la patente comprensiva anche della navigazione a vela, deve sostenere la sola prova pratica.

Il candidato già in possesso di patente per la navigazione entro dalla costa, per conseguire quella senza limiti di distanza dalla costa, deve sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per la patente posseduta.



Tabella 6.7

**Programma di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C
per la navigazione entro dodici miglia dalla costa**

Prova teorica

1. Teoria della nave

Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo, all'elica e al timone. Effetti dell'elica e del timone. Elementi di stabilità.

1.a Per la sola navigazione a vela

Teoria della vela. Attrezzatura e manovre delle unità a vela.

2. Motori endotermici

Funzionamento dei sistemi di propulsione a motore endotermico. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarevi. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.

3. Sicurezza della navigazione

Norme di sicurezza, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Prevenzione degli incendi e delle esplosioni, e conoscenza dei sistemi antincendio. Tipi di visite e loro periodicità. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio, collisione, falla, incaglio, uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'unità. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato. Corretto uso degli apparati radio di bordo. Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure, con particolare riguardo all'assistenza e al soccorso.

4. Manovre

Manovre. Ormeggio, disormeggio, ancoraggio.

5. Colreg e segnalamento marittimo

Regolamento per evitare gli abbordi in mare, segnalamento marittimo e norme di circolazione nelle acque interne. Precauzioni in prossimità della costa o di specchi acquee dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto, sci nautico, pesca subacquea, ecc.). Elenco dei fari e segnali da nebbia.

6. Meteorologia

Elementi di meteorologia. Strumenti meteorologici e loro impiego. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. Previsioni meteorologiche locali.

7. Navigazione

Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di Mercatore. Orientamento e rosa dei venti. Bussole magnetiche. Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. Elementi di navigazione costiera: concetto di luogo di posizione. Prora e rotta; effetto del vento e della corrente sul moto dell'unità (concetto di deriva e scarroccio). Solcometri e scandagli. Pubblicazioni nautiche: Portolano.

8. Normativa diportistica e ambientale

Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto: Codice della Navigazione, Codice della nautica da diporto, Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto e altre fonti normative applicabili alla nautica da diporto, con particolare riferimento a:

- a) poteri, doveri e responsabilità del comandante
- b) attribuzioni dell'Autorità marittima e della navigazione interna
- c) ordinanze delle Autorità marittime locali
- d) documenti da tenere a bordo delle unità da diporto
- e) disciplina dell'uso commerciale delle unità da diporto
- f) disciplina delle attività balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea
- g) norme di protezione dell'ambiente marino e sulle aree marine protette.

Prova pratica

Durante la prova pratica il candidato dimostra di saper condurre l'unità a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio e al disormeggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.

**Programma di esame per il conseguimento delle patenti nautiche A e C
per la navigazione senza alcun limite dalla costa**

Prova teorica

1. Teoria della nave

Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo, all'elica e al timone. Effetti dell'elica e del timone. Elementi di galleggiamento e di stabilità. Centri di spinta e di gravità delle unità da diporto.

1.a Per la sola navigazione a vela

Teoria della vela. Attrezzatura e manovre delle unità a vela.

2. Motori endotermici

Funzionamento dei sistemi di propulsione a motore endotermico. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarsi. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.

3. Sicurezza della navigazione

Norme di sicurezza, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Prevenzione degli incendi e delle esplosioni, e conoscenza dei sistemi antincendio. Tipi di visite e loro periodicità. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio, collisione, falla, incaglio, uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'unità. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato. Corretto uso degli apparati radio di bordo. Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure, con particolare riguardo all'assistenza e al soccorso. Cassetta medicinale di pronto soccorso.

4. Manovre

Manovre. Ormeggio, disormeggio, ancoraggio.

5. Colreg e segnalamento marittimo

Regolamento per evitare gli abbordi in mare, segnalamento marittimo e norme di circolazione nelle acque interne. Precauzioni in prossimità della costa o di specchi d'acque dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto, sci nautico, pesca subacquea, ecc.). Elenco dei fari e segnali da nebbia.

6. Meteorologia

Elementi di meteorologia. Atmosfera: pressione, temperatura, umidità. Venti, correnti, maree. Lettura della carta del tempo. Strumenti meteorologici e loro impiego. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. Previsioni meteorologiche locali.

7. Navigazione

Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di Mercatore. Orientamento e rosa dei venti. Elementi di magnetismo terrestre e di bordo; declinazione e deviazione; correzione e conversione prore e rilevamenti. Bussole magnetiche: compensazione e tabella delle deviazioni residue. Navigazione stimata: tempo, spazio, velocità. Navigazione costiera: luoghi di posizione, loro tracciamento e calcolo. Prora e rotta; effetto del vento e della corrente sul moto dell'unità (deriva e scarroccio); elementi di cinematica navale; risoluzione grafica dei relativi problemi. Concetto di ortodromia e lossodromia. Solcometri e scandagli. Sistemi di navigazione satellitare, GPS e cartografia elettronica. Fusi orari; ora locale. Pubblicazioni nautiche: Portolano.

8. Normativa dipartistica e ambientale

Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto: Codice della Navigazione, Codice della nautica da diporto, Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto e altre fonti normative applicabili alla nautica da diporto, con particolare riferimento a:

- a) poteri, doveri e responsabilità del comandante
- b) attribuzioni dell'Autorità marittima e della navigazione interna
- c) ordinanze delle Autorità marittime locali
- d) documenti da tenere a bordo delle unità da diporto
- e) disciplina dell'uso commerciale delle unità da diporto
- f) disciplina delle attività balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea
- g) norme di protezione dell'ambiente marino e sulle aree marine protette.

Prova pratica

Durante la prova pratica il candidato dimostra di saper condurre l'unità a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio e al disormeggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.

Tabella 6.9

Programma d'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria B**Prova teorica****1° Gruppo**

1. Principio di Archimede applicato alla nave: galleggiamento, centro di carena, centro di gravità, riserva di spinta, altezza metacentrica. Stabilità e compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela, e dei loro organi principali. Nozioni sull'attrezzatura e manovra delle navi. Elica, timone e loro effetti. Navigazione con tempo cattivo. Manovre corrette per l'ormeggio, il disormeggio, l'ancoraggio e per il recupero di uomo in mare.

2. Apparat di propulsione della nave. Principi di funzionamento degli impianti di propulsione navale. Macchinari ausiliari delle navi da diporto.

2° Gruppo

1. I corpi celesti, le costellazioni, la stella polare, i pianeti. Sistema solare, fasi lunari, maree. La Terra: configurazione e movimenti.

2. Magnetismo, poli magnetici e geografici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola di uso comune, apparecchi di rilevamento. Magnetismo di bordo. Compensazione delle bussole e tabella delle deviazioni residue.

3. Coordinate geografiche, equatore, meridiani e paralleli. Differenza di latitudine e di longitudine. Rosa dei venti. Prore e rotte. Navigazione stimata e costiera. Correzione e conversione prore e rilevamenti. Strumenti per la misurazione della velocità della nave.

4. Carte nautiche: proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche per la risoluzione dei problemi della navigazione costiera. Pubblicazioni nautiche: portolani, elenco dei fari e segnali da nebbia, radioservizi per la navigazione costiera.

5. Navigazione lossodromica e ortodromica. Sestante. Misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli, e impiego delle efemeridi nautiche. Sistemi di radionavigazione in uso. Conoscenza dei principi di funzionamento e uso del radar. Determinazione del punto nave in navigazione costiera e in navigazione astronomica con l'ausilio delle apparecchiature elettroniche. Navigazione in prossimità della costa e in acque ristrette. Scandaglio e vari tipi di scandagli. Cinematica navale.

3° Gruppo

1. Elementi di meteorologia. Circolazione generale dell'atmosfera. Elementi che caratterizzano il tempo: pressione, temperatura, umidità. Strumenti meteorologici. Formazione delle nubi e loro caratteristiche, i fronti, il vento, il mare, le correnti e le maree. Le scale di Beaufort e di Douglas. Pubblicazioni nautiche delle maree e delle correnti.

2. Analisi e interpretazione delle carte meteorologiche. Previsioni meteo locali.

4° Gruppo

1. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare negli specchi acquei ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc.

2. Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto: Codice della Navigazione, Codice della nautica da diporto, Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto e altre fonti normative applicabili alla nautica da diporto, con particolare riferimento a:

- a) poteri, doveri e responsabilità del comandante prima della partenza della nave, durante la navigazione e all'arrivo in porto
- b) attribuzioni dell'Autorità marittima, della navigazione interna e consolare
- c) ordinanze delle Autorità marittime locali
- d) documenti da tenere a bordo delle navi da diporto
- e) disciplina dell'uso commerciale delle unità da diporto
- f) disciplina delle attività balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea
- g) equipaggio della nave: arruolamento, disciplina, previdenza e assistenza della gente di mare

3. Norme sulla sicurezza delle unità da diporto, con particolare riferimento a:

- a) certificazioni di sicurezza, visite e loro periodicità
- b) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza in relazione alla distanza dalla costa
- c) cassetta medicinali di pronto soccorso
- d) prevenzione degli incendi e impianti antincendio
- e) provvedimenti da adottare in caso di sinistri marittimi: incendio, falla, collisione, incaglio
- f) avaria ai mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare
- g) assistenza e salvataggio: obblighi e responsabilità. Segnali di soccorso e di salvataggio

4. Apparat radioelettrici di bordo delle navi da diporto. Comunicazioni e relative procedure. Codice internazionale dei segnali.

5. Norme di protezione dell'ambiente marino e sulle aree marine protette.

Prova pratica

Durante la prova pratica il candidato dimostra di saper condurre la nave a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno 1/2 miglio, effettuando con capacità e prontezza d'azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio e al disormeggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza dei mezzi di salvataggio e antincendio. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.

ESAMI CON LA FUTURA NORMATIVA

Le norme di riferimento sono contenute nei seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, (*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172*);
- decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto*);
- decreto ministeriale n. 366 del 4 ottobre 2013 (*Disciplina, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria a, b e c, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto*).
- Circolare del 7 marzo 2016, n. 5799 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (*Esame per il conseguimento della patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia*).

Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il candidato che supera la prova teorica, è ammesso a quella pratica. Se non supera la prova teorica può ripeterla una sola volta, dopo un mese, presso la stessa sede e senza il pagamento di alcuna tassa o tributo ulteriore.

Qualora non sia superata la prova pratica, è previsto il medesimo trattamento e dovrà ripetere la sola prova pratica. Se la prova pratica non viene effettuata entro il termine di validità della domanda la stessa viene archiviata, e chi volesse ripresentarla deve iniziare un nuovo iter rifacendo anche la prova teorica.

a) *Prova teorica per le patenti nautiche di categoria A e C*

La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C è costituita dalle seguenti prove scritte:

- per la navigazione entro 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore: Quiz di carteggio nautico e Quiz Base;
- per la navigazione entro 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle unità da diporto a vela, a motore e a propulsione mista: Quiz di carteggio nautico, Quiz Base e Quiz Vela;
- per la navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore: Prova di carteggio nautico, Quiz Base e Quiz Integrazione senza limiti;
- per la navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle unità da diporto a vela, a motore e a propulsione mista: Prova di carteggio nautico, Quiz Base, Quiz Integrazione senza limiti e Quiz Vela.

Quiz di carteggio nautico (durata max 15 minuti): 5 quesiti a risposta singola, volti a verificare la capacità del candidato di interpretare correttamente una carta nautica. La prova è superata se il candidato commette non più di 1 errore.

Quiz Base (durata max 50 minuti): 20 quesiti a risposta multipla, per un totale di 60 risposte complessive, riguardanti i temi del programma di esame. La prova è superata se il candidato commette non più di 12 errori nelle 60 risposte complessive richieste.

Quiz Vela (durata max 15 minuti): 5 quesiti a risposta singola, inerenti le competenze di navigazione a vela. La prova è superata se il candidato commette non più di 1 errore.

Quiz Integrazione senza limiti (durata max 15 minuti): 5 quesiti a risposta multipla riguardanti i temi del programma di esame dei quali 3 in navigazione, uno in meteorologia e uno su altro tema. La prova è superata se il candidato commette non più di 3 errori nelle 15 risposte complessive richieste.

Prova di carteggio nautico (durata max 60 minuti): 4 quesiti indipendenti. La prova è superata se il candidato risponde correttamente ad almeno 3 quesiti. Il candidato è tenuto a presentarsi all'esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall'Istituto Idrografico della Marina, in originale e prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni, che consegna alla commissione d'esame all'atto dell'appello.

Le prove scritte sono somministrate al candidato in un'unica soluzione, fatta eccezione per la Prova di carteggio nautico che è sempre somministrata al candidato separatamente dalle altre e il cui superamento è propedeutico per il proseguimento dell'esame. Il tempo massimo a disposizione del candidato per la consegna degli elaborati è pari alla somma dei tempi massimi previsti per le singole prove scritte effettivamente svolte.

La prova teorica è conclusa positivamente al superamento di tutte le prove le prove scritte previste per la navigazione e l'abilitazione richieste. Possono essere ripetute le prove fallite entro i termini previsti di validità della domanda di ammissione agli esami.

Se il candidato non supera il solo Quiz Vela, in alternativa alla ripetizione della prova scritta, può proseguire l'esame ai fini del conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione, con abilitazione limitata alle sole unità da diporto a motore (14). L'opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame.

b) *Prova pratica per patenti nautiche di categoria A e C*

La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C si svolge su unità di lunghezza minima di 5,90 metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima di 9 metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Se l'esame è per il rilascio della patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa, l'unità utilizzata in sede d'esame deve essere iscritta nel RID.

L'unità da diporto impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, con aggiunta di bussola magnetica e apparato VHF.

Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell'unità, nel rispetto del numero massimo di persone trasportabili:

- il candidato;
- l'esaminatore unico, e il membro della commissione esaminatrice;
- nel caso di patenti nautiche relative alle unità a vela e a propulsione mista, l'esperto velista previsto;
- una persona in possesso da almeno tre anni di patente nautica per un tipo di navigazione uguale o maggiore a quella richiesta dal candidato. Questa persona deve essere nominata dal candidato oppure dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell'unità.

Il candidato valutato non idoneo nella prova pratica a vela può optare per il conseguimento della corrispondente patente nautica relativa alle sole unità a motore (15).

c) *Prova teorica per patente nautica di categoria B*

La prova teorica per il rilascio della patente nautica di categoria B è costituita da:

- una prova scritta di nautica (durata max 90 minuti), basata sugli argomenti inclusi nel 2° gruppo del programma di esame, comprensiva della risoluzione pratica di un problema di cinematica navale anticollisione. L'elaborato è consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 90 minuti dall'inizio della prova;
- un'interrogazione orale.

d) *Prova pratica per patente nautica di categoria B*

La prova pratica per il conseguimento della patente nautica di categoria B è svolta su una nave da diporto o su un'unità da traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri, ovvero, in caso di indisponibilità, annotata nel verbale di esame, su un'imbarcazione da diporto o su un'unità da traffico di lunghezza non inferiore a 20 metri.

L'unità impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le cinquanta miglia dalla costa.

Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell'unità:

- il candidato;
- la commissione esaminatrice;
- una persona in possesso da almeno tre anni di patente nautica di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell'unità ovvero, nel solo caso di impiego di unità da traffico, il comandante della medesima unità, in possesso del previsto titolo professionale marittimo, che mantiene il comando dell'unità, nonché il relativo equipaggio, come stabilito dalla tabella minima di armamento approvata.



Carta nautica dell'Istituto Idrografico della Marina.

3) Conseguimento delle patenti senza esami

Il sottotenente personale militare ed equiparato può accedere senza esame alla patente nautica:

a) *Patente categoria A e B*

- ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in servizio permanente;
- ufficiali della Guardia di Finanza in possesso della specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai propri comandi;
- sottufficiali delle FF.AA. e delle Forze di polizia in possesso dell'abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina Militare senza alcun limite dalla costa o dall'unità madre, rilasciati dalla Marina Militare e che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno un anno.

b) *Patente categoria A*

- personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale e alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

c) *Abilitazione per navigazione entro dodici miglia dalla costa*

- personale in possesso dell'abilitazione per la navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare;
- personale in possesso delle abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza.

I requisiti per il personale che possono accedere alla patente A e B sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione.

Il personale in quiescenza ha facoltà di richiedere la patente senza esami entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, fermo restando il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti.

4) Abilitazione senza patente

Chi è in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna per il settore di coperta ed è munito di libretto di navigazione in corso di validità può comandare a titolo gratuito, unità da diporto, nei sottotenuti limiti (16):

a) *Navi da diporto*

- * comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
- * comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
- * ufficiale di navigazione;
- ** ufficiale di navigazione del diporto;
- ** capitano del diporto;
- ** comandante del diporto.

b) *Imbarcazioni da diporto a motore senza alcun limite di distanza dalla costa:*

- tutti coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicati al punto per le navi da diporto;
- * ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri.

- c) *Natanti ed imbarcazioni da diporto a motore entro 12 miglia dalla costa:*
- tutti coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni utili per navi e imbarcazioni;
 - capo barca per il traffico locale o per la pesca costiera;
 - capitano della navigazione interna;
 - capo timoniere della navigazione interna;
 - capo barca della navigazione interna;
 - conduttore di motoscafi per le acque interne;
 - timoniere della navigazione interna;
 - pilota motorista della navigazione interna.
- d) *Natanti ed imbarcazioni da diporto a vela:*
- ** ufficiale di navigazione del diporto con specializzazione “vela”;
 - ** capitano del diporto con specializzazione “vela”;
 - ** comandante del diporto con specializzazione “vela”.

5). Estensione dell’abilitazione

Sono previste le seguenti estensioni di abilitazione:

- con la patente limitata alla navigazione a motore si può ottenere lo stesso tipo di abilitazione anche alla navigazione a vela, superando solo la relativa prova pratica;
- con la patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa si può ottenere l’abilitazione senza alcun limite dalla costa, superando un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d’esame previsto per l’abilitazione posseduta.

6). Rilascio

Le autorità deputate al rilascio delle patenti nautiche sono:

- Capitanerie di porto per l’abilitazione al comando di *navi* da diporto, la navigazione senza alcun limite dalla costa e la navigazione entro dalla costa;
- uffici circondariali marittimi per la navigazione senza alcun limite dalla costa e la navigazione entro dalla costa;
- uffici motorizzazione civile per la navigazione entro dalla costa.

e. **Convalida (Rinnovo) e Revisione**

1) Convalida

Le patenti hanno la seguente validità (17):

- 10 anni: patenti categorie A e B;
- 5 anni: patenti categorie A e B rilasciate o rinnovate a persone che hanno compiuto il sessantesimo anno di età;
- breve periodo, secondo le prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale, per le patenti di categoria C.

Per ottenere il rinnovo della patente, il titolare deve presentare all’ufficio che ha provveduto a suo tempo al rilascio, una domanda in bollo corredata da:

- certificato medico (in bollo) (modello in *Tabella 6.5*);
- la patente o copia della patente. Nel caso si volesse sostituire la patente di vecchio modello, oltre alla stessa, dovranno essere presentati:

- l'attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con la causale: "Capo X - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato- Pagamento stampato patente nautica";
- una marca da bollo (attualmente € 16,00);
- due foto formato tessera.

La convalida avviene mediante annotazione sul documento della nuova validità ovvero mediante invio all'interessato di un talloncino adesivo, recante la nuova validità.

2) Revisione

I casi di revisione che si possono presentare sono due:

- in caso di dubbi da parte dell'autorità che ha rilasciato la patente sulla reale idoneità fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta dei dubbi sull'idoneità fisica e/o psichica del titolare di una determinata categoria di patente. In questo caso la stessa autorità può disporre che il possessore sia sottoposto a visita medica presso la commissione medica locale;
- quando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene di dover procedere a una revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi.

f. **Sospensione e revoca**

1) Sospensione

La patente nautica può essere sospesa in uno dei seguenti casi:

- temporanea perdita dei requisiti psicofisici, accertata in occasione della convalida. La sospensione termina quando l'interessato produce la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dell'idoneità psicofisica;
- assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti (sospensione fino a 6 mesi);
- compimento di atti d'imprudenza o d'imperizia, tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre danni (sospensione fino a 3 mesi);
- inizio di procedimento penale per omicidio colposo o per lesioni colpose gravi o gravissime derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi oppure per delitti contro la pubblica incolumità (es. strage, incendio, naufragio etc.), oppure per delitti puniti dalla parte III del codice della navigazione (sospensione fino ad 1 anno);
- condanna per lesioni personali colpose (sospensione inflitta dal giudice per un minimo di 15 giorni e fino a un massimo di 3 mesi; se la lesione è grave o gravissima, si va da un minimo di 1 mese a un massimo di 6 mesi) o per omicidio colposo (sospensione inflitta dal giudice per un minimo di 2 mesi e fino a un massimo di 1 anno);
- motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto (sospensione fino a 6 mesi).

I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro delle patenti nautiche.

2) Revoca

La revoca è disposta in due casi:

- quando il titolare perde permanentemente i prescritti requisiti psicofisici;
- quando il titolare perde i requisiti morali (es., interviene a suo carico una condanna a pena detentiva uguale o superiore a 3 anni etc.).

Mentre la sospensione ha carattere provvisorio, la revoca consiste nel ritiro definitivo della patente nautica, a cura dell'ufficio che l'ha rilasciata, con l'eccezione che, qualora trattasi di revoca a seguito di perdita dei requisiti morali, l'interessato può avanzare richiesta per una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione dall'Autorità giudiziaria.

Avverso la revoca della patente nautica per mancanza dei requisiti morali è ammesso il ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Attenzione: *in caso di revoca della patente di tipo A o B per inidoneità dal punto di vista psicofisico, l'interessato può ottenere senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti d'idoneità previsti per tale categoria.*

g. Sostituzione patente nautica deteriorata o illeggibile

Per richiedere la sostituzione della patente nautica è necessario presentare i seguenti documenti:

- domanda (in bollo);
- certificato medico (in bollo) (modello in *Tabella 6.5*);
- due foto formato tessera;
- attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con la causale: "Capo X - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato- Pagamento stampato patente nautica";
- marca da bollo (attualmente € 16,00);
- attestazione di pagamento della somma di € 25 sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con la causale: Capo XV - Capitolo 3570 – C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Rilascio duplicato patente nautica.

h. Duplicato della patente

In caso di smarrimento o distruzione della patente è possibile richiederne un duplicato presentando i seguenti documenti:

- domanda (esente da bollo);
- copia della denuncia di smarrimento presentata all'autorità di P.S. o ai CC.;
- due foto formato tessera;
- attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con la causale: "Capo X - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato- Pagamento stampato patente nautica";
- attestazione di pagamento della somma di € 25 sul c.c. p. della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con la causale: "Capo XV - Capitolo 3570 - C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Rilascio duplicato patente nautica".

i. Cambio di residenza

In caso di semplice cambio di residenza, il titolare deve darne comunicazione all'ufficio che ha provveduto a suo tempo al rilascio della patente, presentando una dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza. o utilizzando domanda della *Tabella 6.4* (esente da bollo).

La variazione avviene mediante annotazione sul documento ovvero mediante invio all'interessato di un talloncino adesivo, recante la nuova residenza.

j. Patenti estere


Per quanto concerne gli stranieri, non ci sono limiti al conseguimento da parte loro della patente nautica in Italia.

Le patenti nautiche rilasciate da uno Stato estero sono valide anche in Italia (ma solo per i cittadini dello Stato estero) entro i limiti di navigazione da esse previsti.

In materia di comando di unità da diporto da parte di stranieri in acque italiane il Regolamento di attuazione limita ai soli cittadini degli Stati membri dell'Unione europea la facoltà di comandare unità da diporto senza patente nautica, quando nel Paese di origine tale abilitazione non sia prevista (facoltà prima riconosciuta a tutti gli stranieri senza distinzione).

I cittadini italiani residenti all'estero possono utilizzare in Italia la patente nautica ivi conseguita, ma, al loro rientro definitivo in Italia, devono conseguire una delle patenti nautiche prescritte dalla normativa nazionale.

Inoltre, alle *imbarcazioni/navi* da diporto iscritte in registri stranieri (quindi battenti bandiera estera), circolanti in acque territoriali italiane, se condotte da cittadini stranieri o cittadini italiani residenti all'estero, si applica la disciplina delle patenti nautiche del Paese di cui battono la bandiera.



(sito boatnerd.com).

Resta fermo, come in passato, che gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero possono comandare (in acque italiane) unità iscritte in Italia (quindi battenti bandiera italiana) o natanti con patente nautica del Paese di appartenenza o di residenza, mentre per i cittadini italiani non residenti all'estero la disciplina delle patenti nautiche applicabile (in acque italiane) è esclusivamente quella italiana, anche se comandano unità di bandiera straniera.

Note la Capitolo 6

- (1) Le definizioni di *comando di un'unità, condotta e direzione delle unità da diporto* sono state enunciate nel capitolo 2.
- (2) Regio decreto legge 9 maggio 1932, n.813, *Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore*.
- (3) La riabilitazione è un istituto del diritto penale che ha lo scopo di eliminare alcune conseguenze del reato commesso, che costituiscono un ostacolo per la normale vita civile del soggetto che ha subito una condanna penale. In particolare, essa estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna e viene concessa dal tribunale di sorveglianza, quando il condannato abbia dato prove di buona condotta nei 5 anni successivi al giorno in cui ha terminato di scontare la pena (il termine dei 5 anni è raddoppiato in casi di particolare gravità).
- (4) Misure previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche.
- (5) Sono delitti i reati per i quali sono previste le pene dell'ergastolo, reclusione e multa. Sono contravvenzioni, invece, i reati puniti con le pene dell'arresto e dell'ammenda. Pertanto, quando si usa il termine «reati», si intende comprendere sia i delitti che le contravvenzioni.
- (6) Delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
- (7) Previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
- (8) Circolare del 26 febbraio 2010 nr 17387 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, *Circolare esplicativa sulle modalità di accesso agli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche*.
- (9) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 giugno 2013, *Determinazione dell'ammontare del diritto di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche*.
- (10) Decreto 4 ottobre 2013, n. 366, *Disciplina, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto*.
- (11) Allegato I al decreto nr 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 luglio 2008.
- (12) Circolare del 7 marzo 2016, n. 5799 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, *Esame per il conseguimento della patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia*.
- (13) Se il candidato non ha la carta nautica, questa è fornita, per la prova, dall'Ufficio.
- (14) Questa scelta deve essere annotata sul verbale d'esame.
- (15) Decisione da annotare sul verbale d'esame.
- (16) I titoli con * si riferiscono alle definizioni stabilite nel decreto del Ministro dei trasporti del 30 novembre 2007 *Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare*; quelli con ** sono definiti nel decreto istitutivo dei titoli professionali del diporto (vds Capitolo 8).
- (17) La data di decorrenza per il conteggio degli anni è quella del giorno del rilascio o della convalida.

a. Scuola Nautica

Una *scuola nautica* è definita dal Regolamento d'attuazione come *un centro per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche*. Per esercitare, le scuole nautiche hanno bisogno di un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia del luogo in cui hanno la sede, a seguito di parere obbligatorio del Capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.

Le delegazioni o sezioni dell'associazione o ente riconosciuto, che intendano svolgere attività di scuola nautica, devono soddisfare ai seguenti requisiti:

- 1) avere la disponibilità di una sede in prossimità delle acque marittime o interne con attracco idoneo allo svolgimento della navigazione da diporto. Il requisito di prossimità è lo stesso indicato al paragrafo a.
- 2) avere la proprietà o la disponibilità giuridica, presso la propria sede, di un'aula di almeno 25 mq, che sia in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e d'igiene;
- 3) avere la disponibilità (1) di almeno un'unità da diporto, a motore o a vela con motore ausiliario, in capo all'associazione riconosciuta o a una sua delegazione o sezione, e conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami nautici. Tale unità deve essere immatricolata "uso scuola nautica", anche se natante;
- 4) individuare un soggetto responsabile dell'attività di formazione per le patenti nautiche, in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione europea;
 - avere un'età non inferiore a 21 anni;
 - avere il diploma di scuola superiore o titolo equipollente;
 - avere la qualifica d'insegnante. Il personale che può svolgere il compito d'insegnante presso le scuole nautiche deve far parte di una delle seguenti categorie:
 - personale in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;
 - docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione;
 - ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;
 - coloro che sono in possesso della patente nautica per la navigazione senza alcun limite, da almeno cinque anni.

L'attività d'insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela può essere svolta invece da esperti velisti riconosciuti idonei in base a particolari requisiti individuati dalla FIV o dalla Lega navale.

Per quanto attiene la disponibilità della base operativa e delle unità, si aggiunge che più sezioni o delegazioni di un ente/associazione nautica possono avvalersi della stessa sede operativa, purché l'attività sia svolta regolarmente, senza intralcio, e possono utilizzare un'imbarcazione intestata all'ente/associazione nel suo complesso o alla sezione, sia di un'unità intestata ad altra sezione o delegazione dell'ente/associazione stessa, sempre consentendo un adeguato svolgimento dell'attività.



(© Accademia Navale)

b. Centro d'istruzione per la nautica

Un *centro d'istruzione per la nautica* è un ente o un'associazione nautica a livello nazionale, che gestisce scuole per il conseguimento delle patenti nautiche e che abbia ottenuto il previsto riconoscimento dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I centri non hanno necessità dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia, ma sono sottoposti alla vigilanza amministrativa e tecnica dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La Lega navale italiana, oltre che centro d'istruzione per la nautica da diporto, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige un elenco degli enti e delle associazioni nautiche considerati a livello nazionale (2), che dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, di diffondere la pratica di attività sportive e ricreative senza fine di lucro;
- avere svolto attività d'istruzione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni;
- operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque sezioni o delegazioni costituite da almeno tre anni, che insistano sul territorio di almeno tre regioni; ciascuna sezione o delegazione deve avere almeno cinquanta soci e disporre di una sede o avere la disponibilità di una base operativa in prossimità delle acque marittime o interne con attracco idoneo allo svolgimento della navigazione da diporto. Deve intendersi che la distanza fra la sede/base operativa e l'idoneo punto di attracco e d'imbarco per un'unità, conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami di patente nautica, sia uguale o inferiore a un chilometro in linea d'aria.



c. Vigilanza amministrativa

La vigilanza amministrativa e tecnica sulle delegazioni e sezioni delle associazioni/enti di livello nazionale è effettuata dalle Direzioni Generali Territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso:



Lo svizzero Bernard Stamm con l'Open 60' Cheminées Poujoulat nel Golfo di Biscaglia con mare forza 10. (© onEdition 2006)

- i propri Uffici motorizzazione civile sulle delegazioni e sezioni ubicate in prossimità delle acque interne,
- gli Uffici marittimi delle Direzioni marittime, sulle delegazioni e sezioni ubicate in prossimità della fascia costiera.

Ogni associazione/ente riconosciuto deve preventivamente comunicare il calendario dei corsi, l'orario delle lezioni e i nominativi degli insegnanti e degli istruttori, alla competente Direzione Generale Territoriale del Ministero, relativamente alle delegazioni o sezioni ubicate in prossimità delle acque interne, o alla competente Direzione marittima, per le delegazioni o sezioni ubicate sulla fascia costiera.

Note al capitolo 7

(1) La disponibilità può derivare da ogni idoneo titolo giuridico.

(2) Decreto Ministeriale del 25 febbraio 2009, *Procedure per l'individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale*, e successive modificazioni.

a. Titoli

Dal oggi, il noleggio di unità da diporto, e con esso la figura dello skipper, si è affermato nell'economia italiana e in particolare nel settore del turismo nautico, tanto da indurre il legislatore italiano a puntare su una migliore qualificazione professionale del comparto, che equivale a maggiore sicurezza e, quindi, a competitività con l'estero. Era necessario creare figure professionali specifiche per la nautica da diporto. Lo scopo è stato perseguito con il decreto ministeriale 10 maggio 2005 n.121 (1), con il quale sono stabiliti i requisiti standard qualitativi e selettivi e le funzioni per il personale che deve imbarcare su:

- imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio;
- navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (2);
- navi da diporto per svolgere attività lavorativa.

Questo Regolamento, allineato alla normativa europea del settore, si applica anche per la navigazione interna facendo cadere, in questo specifico settore, la distinzione tra titolo professionale per la navigazione marittima e quella interna.

I titoli professionali del diporto, ricalcati sui corrispondenti titoli del settore mercantile sia per le qualifiche utilizzate sia per la disciplina, sono suddivisi per i *servizi di coperta e di macchina*. In particolare e in ordine crescente d'importanza:

Sezione coperta:

- Ufficiale di navigazione del diporto
- Capitano del diporto
- Comandante del diporto

Sezione macchina:

- Ufficiale di macchina del diporto
- Capitano di macchina del diporto
- Direttore di macchina del diporto

Il Regolamento prevede la specializzazione "Vela" e individua, inoltre, altre due qualifiche:

- Allievo ufficiale di navigazione del diporto
- Allievo ufficiale di macchina del diporto

b. Requisiti e funzioni1) Sezione copertaa) *Allievo ufficiale di navigazione del diporto*

I requisiti previsti per l'impiego con questa qualifica sono:

- i. aver compiuto i 16 anni d'età;
- ii. aver assolto l'obbligo scolastico (Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, art. 8);
- iii. essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

b) *Ufficiale di navigazione del diporto*

Per ottenere il certificato relativo occorre:

- i. aver compiuto 18 anni di età;
- ii. essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- iii. aver completato un periodo d'addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su *navi e imbarcazioni* da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto. Nel caso che il richiedente abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, ovvero di perito per il trasporto marittimo o di tecnico del mare, è richiesto solo un periodo di addestramento a bordo di *navi e imbarcazioni* da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto (3);
- iv. aver effettuato, con esito favorevole, i seguenti corsi presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione:
 - antincendio di base
 - sopravvivenza e salvataggio
 - sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR)
 - marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS)
 - Global Maritime Distress Safety System (GMDSS)
 - radar
 - primo soccorso elementare (4)
- v. aver sostenuto con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia in navigazione (5).

Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato su un apposito libretto d'addestramento, approvato dall'Amministrazione.

Una volta conseguita l'abilitazione, l'Ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare su *navi* da diporto, anche adibite al noleggio, in qualità di ufficiale di coperta, di grado inferiore al primo. La qualifica ne permette anche l'impiego come comandante su tutte le *imbarcazioni* da diporto adibite al noleggio.

c) *Capitano del diporto*

I requisiti richiesti per divenire Capitano del diporto sono:

- i. essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;
- ii. aver effettuato 24 mesi di navigazione su *navi* da diporto adibite al noleggio o a uso privato, di cui 12 mesi effettuati con navigazione internazionale breve (6), vistata dall'autorità marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore;

- iii. aver effettuato, con esito favorevole, i seguenti corsi presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione:
 - corso antincendio avanzato
 - corso primo soccorso (First Aid) (4)
- iv. aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comandante e primo ufficiale di coperta (7)

Con la qualifica di Capitano del diporto si può imbarcare come:

- primo ufficiale di coperta su *navi* da diporto, anche adibite al noleggio, senza limiti;
- comandante su *navi* da diporto, anche adibite al noleggio, inferiori a 500 tonnellate di stazza lorda (TSL).

Se la *nave* da diporto su cui è imbarcato è equipaggiata con il sistema Automatic Radar Plotting Aids (ARPA), il capitano del diporto dovrà essere in possesso anche del certificato di superamento del corso ARPA, per poter svolgere le proprie mansioni.

d) *Comandante del diporto*

Per conseguire la qualifica di Comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti:

- i. essere in possesso del certificato di capitano del diporto;
- ii. aver effettuato 24 mesi di navigazione su *navi da diporto* adibite al noleggio di cui 12 effettuati con periodi di navigazione internazionale breve, vistata dall'autorità marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore;
- iii. aver partecipato e superato il corso di "assistenza medica (Medical Care)" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.

Una volta conseguita l'abilitazione, il Comandante del diporto può condurre *navi* da diporto, anche adibite al noleggio, da 3000 TSL.



La nave da diporto *Patricia* del Gruppo Azimuth-Benetti.

Il personale della sezione coperta su descritto (tranne gli Allievi), qualora debba svolgere le proprie mansioni su unità dotate di propulsione velica, deve ottenere la specializzazione “vela”. Tale specializzazione si ottiene superando due esami:

- uno, teorico, su programmi espressamente stilati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - uno, pratico, di navigazione a vela, sostenuto alla presenza di apposita commissione d’esame.
- La specializzazione deve essere annotata sul libretto di navigazione.

2) Sezione macchina

a) *Allievo ufficiale di macchina del diporto*

I requisiti per poter imbarcare con tale qualifica sono gli stessi previsti per l’Allievo ufficiale di navigazione del diporto.

b) *Ufficiale di macchina del diporto*

Requisiti richiesti per conseguire la qualifica di Ufficiale di macchina del diporto:

- i. aver compiuto 18 anni d’età;
- ii. essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- iii. aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su *navi e imbarcazioni* da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di macchina del diporto. Nel caso che il richiedente abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo d’aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, oppure di perito per gli apparati e impianti marittimi ovvero di tecnico del mare, è richiesto solo un periodo d’addestramento a bordo di *navi e imbarcazioni* da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto;
- iv. aver effettuato, con esito favorevole, i seguenti corsi presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione:
 - antincendio di base
 - sopravvivenza e salvataggio
 - sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR)
 - marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS)
 - primo soccorso elementare (4)
- v. aver sostenuto con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale in servizio di guardia nel locale macchina (8). Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato su un apposito libretto di addestramento, approvato dall’Amministrazione.

Con la qualifica di Ufficiale di macchina del diporto si può essere impiegati come ufficiale di macchina di grado inferiore al primo o direttore di macchina rispettivamente su:

- *navi* da diporto, anche adibite al noleggio, aventi apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw;
- *navi o imbarcazioni* da diporto, anche adibite al noleggio, con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 1.500 Kw.



Sala macchine del Magellano 50: si vedono i due motori Cummins QSB 5.9 (ai lati) e lo stabilizzatore giroscopico (al centro). (© Azimut Yachts S.p.a.)

c) *Capitano di macchina del diporto*

I requisiti necessari per conseguire la qualifica sono:

- i. essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina del diporto;
- ii. aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su *navi* da diporto, anche adibite al noleggio, con il titolo immediatamente inferiore;
- iii. aver effettuato, con esito favorevole, i seguenti corsi presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione:
 - antincendio avanzato
 - primo soccorso (First Aid) (4)
- iv. aver sostenuto con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di direttore di macchina e di primo macchinista (9)

Il possessore della qualifica di Capitano di macchina del diporto può essere impiegato come:

- primo ufficiale di macchina su *navi* da diporto, anche adibite al noleggio
- direttore di macchina su *navi* da diporto, anche adibite al noleggio, aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw.


d) *Direttore di macchina del diporto*

Il Direttore di macchina del diporto può svolgere le proprie mansioni su navi da diporto, anche adibite al noleggio, aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw, una volta in possesso della relativa certificazione per il conseguimento della quale occorrono i seguenti requisiti:

- i. essere in possesso del certificato di capitano di macchina del diporto;
- ii. aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto, anche adibite al noleggio, con il titolo immediatamente inferiore.

Il citato Regolamento permette anche al personale in possesso di titoli professionali marittimi di cui al Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 ottobre 2000 (10), di ottenere le corrispondenti abilitazioni del diporto (*Tabella 8*).

Inoltre, i titoli professionali di Comandante del diporto e di Direttore di macchina del diporto danno diritto al rilascio, rispettivamente, dell'abilitazione di Ufficiale di navigazione e di Ufficiale di macchina, previsti dal Decreto anzidetto.



(foto S. J. Buchet)

Tabella 8

Equiparazione tra le abilitazioni professionali marittime e quelle del diporto

Titolo professionale marittimo	Titolo professionale del diporto
Ufficiale di navigazione di 2 classe Ufficiale di navigazione	Ufficiale di navigazione
Capitano di 2 classe Capitano	Capitano
Comandante di 3 classe Comandante di 2 classe Comandante	Comandante
Ufficiale di macchina	Ufficiale di macchina
Capitano di macchina di 2 classe Capitano di macchina	Capitano di macchina
Direttore di macchina di 2 classe Direttore di macchina	Direttore di macchina

Note al Capitolo 8

(1) Decreto ministeriale 10 maggio 2005 n.121, *Regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto*.

(2) Le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche sono navi commerciali iscritte nel Registro internazionale, vere e proprie mini-navi da crociera.

(3) In considerazione dello specifico indirizzo professionale dei corsi di studi, nei dodici mesi potranno essere conteggiati anche gli eventuali periodi di tirocinio o di crociere addestrative complementari al corso di studi, se effettuati su imbarcazioni o navi da diporto.

(4) I corsi «Primo soccorso elementare» e «Primo soccorso (First Aid)» devono essere svolti secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.

(5) I compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia in navigazione sono riportati all'art. 1 nel Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 ottobre 2000 (Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000) e successive modificazioni.

(6) La navigazione internazionale breve è quella «che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi, nel corso della quale la nave non si allontana più di da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia».

(7) Compiti e mansioni sono riportati nell'art. 4 del D. M. del 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

(8) Compiti e mansioni sono riportati nell'art. 11 del D. M. del 5 ottobre 2000 e successive modificazioni

(9) Compiti e mansioni sono riportati nell'art. 12 del D. M. del 5 ottobre 2000 e successive modificazioni

(10) Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 ottobre 2000, *Requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare*, e successive modificazioni.

a. Generalità

La normativa riguardante la sicurezza nell'ambito del diporto nautico individua chiaramente le responsabilità dei soggetti interessati; in particolare:

- il conduttore è responsabile della scelta di dotare l'unità di tutti quei mezzi di salvataggio e attrezzature di sicurezza ulteriori, da aggiungere a quelle, **minime**, previste dalla normativa, in base all'effettiva navigazione da svolgere, tenendo conto, quindi, di vari fattori come la distanza dalla costa, la distanza da porti sicuri, la situazione e le previsioni meteo, le capacità dell'equipaggio, le caratteristiche delle unità ecc.
- il proprietario del mezzo è responsabile:
 - del mantenimento dell'unità in buone condizioni di uso;
 - della manutenzione dell'unità per quanto attiene lo scafo, l'apparato motore, l'impianto elettrico e la protezione contro gli incendi;
 - della sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentano uno stato di deterioramento o evidenziano deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

b. Certificato di sicurezza

(vds Cap. 4 para c)

c. Prescrizioni per le unità da diporto

1) Imbarcazioni e natanti da diporto

a) Dotazioni di sicurezza

Le dotazioni di sicurezza **minime** richieste (indicate in *Tabella 9.1*) che le *imbarcazioni* e i *natanti da diporto* devono avere a bordo sono stabilite in funzione della distanza dalla costa in cui navigano. Per quanto riguarda le moto d'acqua, si deve fare riferimento alle ordinanze locali.

I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, e i trasportati, devono indossare sempre un mezzo di salvataggio individuale, a prescindere dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.

Le *imbarcazioni* e i *natanti da diporto* che devono partecipare a manifestazioni sportive indette da federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, possono non avere le dotazioni minime previste; in questo caso devono, comunque:

- essere equipaggiate con fanali e apparecchi di segnalazione sonora regolamentari;
- rispondere alle norme e ai regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi responsabili dell'attività.

Tabella 9.1

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo delle imbarcazioni e natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva.

(il simbolo x indica l'obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità)

A. Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

Tipo di navigazione	senza alcun limite	entro 50 miglia	entro 12 miglia	entro 6 miglia	entro 3 miglia	da 300 m a 1 miglio	fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x	-	-	-	-	-
zattere di salvataggio autogonfiabili / zatterino	-	-	x	-	-	-	-
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x	x
salvagente anulare con cima	x	x	x	x	x	x	x
boetta luminosa	x	x	x	x	-	-	-
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x	-	-
bussola e tabelle di deviazione (a)	x	x	x	-	-	-	-
orologio	x	x	-	-	-	-	-
barometro	x	x	-	-	-	-	-
binocolo	x	x	-	-	-	-	-
carte nautiche aggiornate o cartografia elettronica della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x	-	-	-	-	-
strumenti da carteggio	x	x	-	-	-	-	-
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	-	-
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	-	-	-
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x	-	-	-	-	-
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x	-	-
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x	-	-
apparato VHF	x	x	x	-	-	-	-
riflettore radar	x	x	-	-	-	-	-
EPIRB	x	-	-	-	-	-	-
strumento di radio-posizionamento (LORAN, GPS)	x	x	-	-	-	-	-

B. Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

pompa o altro attrezzo di esaurimento	x	x	x	x	x	x	-
mezzi antincendio - estintori: come indicato nella Tabella sottostante (f)	x	x	x	x	x	x	-

- Le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. (I periti compensatori devono possedere i requisiti stabiliti dalla Circolare Serie I - n.23 "Polizia della Navigazione" del 30.6.1932 ed essere iscritti nei registri di cui all'art. 68 CN).
- La cartografia elettronica deve essere conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto emesso il 10 luglio 2002.
- Composizione come da tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 79 del 25 maggio 1988.
- Nel caso di navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
- Per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
- I natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Le imbarcazioni, secondo la tabella.

b) Persone trasportabili sui natanti

Il Regolamento di attuazione stabilisce il numero delle persone trasportabili sui natanti tenendo conto se il mezzo è omologato o meno, o se sono impiegati anche per il trasporto dell'attrezzatura sportiva subacquea. In quest'ultimo caso, il numero delle persone trasportabili deve essere ridotto di un'unità ogni di attrezzatura imbarcata.

Se l'unità ha la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è indicato nel manuale del proprietario e sulla targhetta del costruttore fissata sullo scafo.

Se l'unità non è marcata CE, si fa riferimento al certificato di omologazione. Nel caso il natante non sia omologato, il numero è stabilito in base alla lunghezza del natante, come indicato nella *Tabella 9.2*.

Persone trasportabili su natanti non omologati.		<i>Tabella 9.2</i>
n.	lunghezza fuoritutto (m)	
3	< 3,50	
4	3,50 ÷ 4,50	
5	4,51 ÷ 6,00	
6	6,01 ÷ 7,50	
7	7,51 ÷ 8,50	
9	> 8,50	

c) Motore ausiliario

Il motore ausiliario di emergenza deve essere:

- di potenza non superiore al 20% della potenza del motore principale;
- munito di certificato d'uso ovvero di dichiarazione di potenza;
- rimovibile;
- posizionato su un supporto indipendente dello specchio di poppa.

d) Identificativo SAR per i natanti da diporto

Ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare, senza determinare alcuna certificazione di proprietà, il proprietario di un *natante* da diporto ha facoltà di presentare domanda per contraddistinguere il mezzo con un numero identificativo preceduto dalla sigla "ITA". Questo numero è assegnato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto secondo le modalità previste dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2) Navi da diporto

Le *navi* da diporto devono avere a bordo i corredi di sicurezza e i mezzi di salvataggio indicati nella *Tabella 9.3*.

3) Unità da diporto impiegate in attività di noleggio

- (a) Certificato d'idoneità al noleggio (vds Capitolo 4 para b)
- (b) Dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio

Tabella 9.3

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo di navi da diporto.*(il numero indica le quantità minima)*

ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato	1
barometro	1
binocolo	1
boetta fumogena	3
bussola e tabelle di deviazione	1
carte nautiche aggiornate o cartografia elettronica (a) della zona in cui si effettua la navigazione	1
cassetta di pronto soccorso (b)	1
cinture di salvataggio	(c)
dispositivo esaurimento sentina	1
EPIRB	1
estintori portatili (d)	1
fanali e dispositivi segnalazione sonora regolamentari (e)	1
fuochi a mano a luce rossa	4
orologio	1
radio-telefono a onde ettometriche	1
razzi a paracadute a luce rossa	4
riflettore radar	1
salvagente munito di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata (f)	2
scandaglio a mano (con almeno 25 m di cima) o scandaglio elettronico	1
strumenti da carteggio	1
strumento di radio-posizionamento	1
zattera di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile	2(g)

Note:

- La cartografia elettronica deve essere conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto emesso il 10 luglio 2002.
- Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è indicato nell'allegato 2 del Decreto Ministero salute del 1/10/2015.
- Una per ogni persona presente a bordo.
- Tipologia come da elenco nella Tabella 9.2
- Conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare.
- Distribuiti uno per lato.
- In numero sufficiente per il numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare, considerando anche l'equipaggio; minimo due zattere.

Le disposizioni per queste unità fanno distinzione sia per il numero di passeggeri trasportati (1) (maggiore o minore di 12), sia per il tipo di navigazione.

✓ *massimo 12 passeggeri trasportati*

Le navi e le imbarcazioni da diporto dedite al noleggio devono avere a bordo le dotazioni e i mezzi indicati rispettivamente nelle *Tabella 9.4* e *9.5* (2).

Per le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti a noleggio, i cui proprietari/armatori dichiarino (c.d. autolimitazione) di effettuare navigazione in acque interne o in acque marittime fino a dodici miglia dalla costa, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previste sono indicati nella *Tabella 9.6*. (3)

✓ *oltre 12 passeggeri trasportati*

In questo caso le disposizioni sono quelle previste per le navi passeggeri e variano in fun-

Tabella 9.4

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo di navi da diporto adibite al noleggio.*(il numero indica le quantità minima)*

	VHF DSC + HF SSB
apparato radio	
barometro	1
binocolo	1
boetta fumogena	3
bussola e tabelle di deviazione	1
carte nautiche aggiornate o cartografia elettronica (a) della zona in cui si effettua la navigazione	1
cassetta di pronto soccorso (b)	1
cinture di salvataggio	(c)
dispositivo antincendio (d)	1
dispositivo esaurimento sentina	1
EPIRB	1
fanali e dispositivi segnalazione sonora regolamentari	1
fuochi a mano a luce rossa	6
orologio	1
razzi a paracadute a luce rossa	6
riflettore radar	1
salvagente anulare con cima e boetta luminosa	2
scandaglio a mano (con almeno 25 m di cima) o scandaglio elettronico	1
strumenti da carteggio (e)	1
Strumento di radio-posizionamento	1
zattera di salvataggio (f)	2

Note:

- La cartografia elettronica deve essere conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto emesso il 10 luglio 2002.
- Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è indicato nell'allegato 2 del Decreto Ministero salute del 1/10/2015.
- Il numero delle cinture di salvataggio deve essere uguale al numero delle persone trasportabili (fino a 12), più l'equipaggio. Le caratteristiche devono essere 150N e 100N rispettivamente per navigazione oltre le tre miglia e entro le 3 miglia o acque interne.
- I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 CO o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. Sono obbligatorie una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette e accessori. Sono obbligatori estintori portatili, di capacità estinguente e in numero come richiesti dall'articolo 75, comma I, lettera p), del "Regolamento", sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
- Il minimo è un compasso, due squadrette, una parallela o riga.
- La zattera deve essere capace di alloggiare tutti passeggeri presenti a bordo (fino a 12), e l'equipaggio.

zione del tipo di navigazione (nazionale o internazionale) e, in particolare, si applicano quelle contenute nelle seguenti normative:

- Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.45, *Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.*, e successive modificazioni, in caso di navigazione nazionale, oppure
- Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra in data 1/11/1974, e successivi emendamenti, per la navigazione internazionale.

Tabella 9.5

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per navigazioni oltre le 12 miglia.

(il numero indica le quantità minima)

	VHF DSC + HF SSB
apparato radio	
barometro	1
binocolo	1
boetta fumogena	3
bussola e tabelle di deviazione	1
carte nautiche aggiornate o cartografia elettronica (a) della zona in cui si effettua la navigazione	1
cassetta di pronto soccorso (b)	1
cinture di salvataggio (d)	(c)
dispositivo antincendio	1
dispositivo di radio-posizionamento / GPS	1
dispositivo esaurimento sentina	1
EPIRB	1
fanali e dispositivi segnalazione sonora regolamentari	1
fuochi a mano a luce rossa	4
orologio	1
razzi a paracadute a luce rossa	4
riflettore radar	1
salvagente anulare con cima e boetta luminosa	1
scandaglio a mano (con almeno 25 m di cima) o scandaglio elettronico	1
strumenti da carteggio (e)	1
zattera di salvataggio (f)	2

Note:

- La cartografia elettronica deve essere conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto emesso il 10 luglio 2002.
- Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è indicato nell'allegato 2 del Decreto Ministero salute del 1/10/2015..
- Il numero delle cinture di salvataggio deve essere uguale al numero delle persone trasportabili (fino a 12), più l'equipaggio, con caratteristiche 150N.
- Per le unità marcate CE in conformità dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005; per le unità non marcate CE natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore e le imbarcazioni, secondo la tabella del tipo, a prescindere dall'impiego.
- Il minimo è un compasso, due squadrette, una parallela o riga.
- La zattera deve essere capace di alloggiare tutti passeggeri presenti a bordo (fino a 12), e l'equipaggio.

c) Equipaggio

Per stabilire il numero minimo delle persone che compongono l'equipaggio di un'unità da diporto utilizzata in attività di noleggio, bisogna fare riferimento al numero di passeggeri trasportati, alla lunghezza e alla tipologia dell'unità, in particolare:

- imbarcazioni con più di sei passeggeri: due persone di equipaggio;
- imbarcazioni di lunghezza superiore a 18 metri: due persone di equipaggio;
- navi da diporto: tre persone di equipaggio.

Tabella 9.6

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo di imbarcazioni e natanti da diporto adibiti al noleggio fino a 12 miglia.

(il simbolo x indica l'obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità)

Tipo di navigazione	entro 12 miglia	entro 6 miglia	entro 3 miglia e acque interne
apparato radio	VHF DSC	VHF	VHF
barometro	x	-	-
binocolo	x	-	-
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x
bussola e tabelle di deviazione	x (a)	-	-
carte nautiche aggiornate o cartografia elettronica (b) della zona in cui si effettua la navigazione	x	-	-
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x	-
cinture di salvataggio (d)	x	x	x
dispositivo di radio-posizionamento / GPS	x	-	-
dispositivo antincendio	x	x	x
dispositivo esaurimento sentina	x	x	x
fanali e dispositivi segnalazione sonora regolamentari	x	x	x
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)
orologio	x	-	-
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (3)
riflettore radar	x	x	-
salvagente anulare con cima e boetta luminosa	x	x	x
scandaglio a mano (con almeno 25 m di cima) o scandaglio elettronico	x	x	x
strumenti da carteggio (e)	x	-	-
zattera di salvataggio (f)	x	x (g)	-

Note:

- Le tabelle di deviazione sono obbligatorie per le imbarcazioni.
- La cartografia elettronica deve essere conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto emesso il 10 luglio 2002.
- Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è indicato nell'allegato 2 del Decreto Ministero salute del 1/10/2015.
- Il numero delle cinture di salvataggio deve essere uguale al numero delle persone trasportabili (fino a 12), più l'equipaggio. Le caratteristiche devono essere 150N e 100N rispettivamente per navigazione oltre le tre miglia e entro le 3 miglia o acque interne.
- Il minimo è 1un compasso, due squadrette, una parallela o riga.
- Conformi al "Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto". La zattera deve essere capace di alloggiare tutti passeggeri presenti a bordo (fino a 12), e l'equipaggio. I natanti devono avere a bordo una zattera di salvataggio autogonfiabile.
- Per le unità marcate CE in conformità del decreto legislativo n 171 del 18 luglio 2005, per le unità non marcate CE in conformità alla tabella 1, lettera B., dell'allegato V al regolamento di attuazione.

4) Unità da diporto, utilizzate da centri d'immersione e addestramento subacqueo, impiegate come appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Queste unità da diporto, in aggiunta alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio previsti dalla *Tabella 9.3*, devono avere anche:

- una persona abilitata al primo soccorso subacqueo (non necessariamente dotato di brevetto sub);
- una bombola di riserva da almeno per ogni cinque operatori subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso d'immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

- un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al citato decreto del Ministro della sanità n 79 del 25 maggio prescindere dalla navigazione da svolgere;
- una maschera d'insufflazione;
- un apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione da svolgere.

In caso d'immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, invece della citata bombola di riserva dovrà esserci a bordo una stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due soste di decompressione a ogni subacqueo impegnato in tale tipo d'immersione.

Avvertenza: *Le predette dotazioni non sono obbligatorie, invece, per le unità utilizzate da privati per immersioni subacquee.*

5) Battelli di servizio

I battelli di servizio (tender), compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla e il numero d'iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, quando sono impiegati in navigazione entro un miglio dalla costa o dall'unità madre, a prescindere dove essa si trovi, non hanno l'obbligo di avere le dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti per la categoria, a eccezione dei mezzi di salvataggio individuali.



(foto S. J. Buchet)

d. Mezzi di salvataggio collettivi e individuali

I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio e dotati d'idonee ritenute che consentano un rapido distacco dall'unità durante la navigazione. Tali mezzi devono essere posizionati in modo da non ostacolare il libero galleggiamento nella manovra di messa a mare.

I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.

A bordo delle unità da diporto italiane possono essere utilizzate, oltre a quelle indicate di seguito, anche zattere gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, solo se:

- tali prodotti sono conformi a una norma/regola tecnica obbligatoria per la fabbricazione e la commercializzazione in tali Stati, e
- che tale norma/regola tecnica garantisca un livello di protezione equivalente a quello indicato dalla normativa italiana riguardo alla sicurezza della vita umana in mare.

1) Zattera di salvataggio per unità da diporto

a) Caratteristiche

Il "Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" (4) definisce le caratteristiche costruttive sia del mezzo sia degli accessori, e stabilisce le dotazioni d'emergenza.

Le nuove zattere di salvataggio per le *unità da diporto* devono essere conformi al prototipo approvato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. È, inoltre, autorizzato l'uso di zattere gonfiabili approvate da uno Stato membro dell'Unione europea o che aderisce all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, qualora la costruzione di tali mezzi di salvataggio sia rispondente a norme o regole, approvate da tali Stati, che garantiscano un livello di protezione per la salvaguardia della vita umana in mare almeno equivalente a quello indicato nel Decreto italiano.

A corredo del mezzo, i fabbricanti devono fornire i seguenti documenti:

- *Istruzioni per la messa a mare e l'impiego della zattera*, scritte su carta resistente all'acqua e da esporre all'esterno;
- *Manuale del Proprietario*;
- *Carta d'Identificazione* della zattera;
- *Libretto d'uso* della zattera (da mettere all'interno), questo ultimo redatto su supporto resistente all'acqua.

È prevista la marcatura e su questa dovrà essere scritto anche il nome o il numero d'individuazione dell'unità; non è quindi possibile spostare la zattera da un'unità all'altra.

b) Revisioni

Il mezzo di salvataggio deve essere sottoposto a revisioni periodiche; in particolare, per la parte pneumatica, gli accessori, le dotazioni, la bombola di gonfiaggio, le relative valvole e la testa operativa, la revisione ha cadenza biennale.

Almeno ogni cinque anni deve essere effettuata la prova idraulica delle bombole. È prevista inoltre, una visita speciale ogni sei anni dal primo confezionamento ovvero quando si dovesse constatare un'usura anomala della zattera o dei suoi accessori.



La parte pneumatica, gli accessori, le dotazioni, la bombola di gonfiaggio, le relative valvole e la testa operativa di una zattera dfi salvataggio, devono essere revisionate ogni due anni. (foto S. J. Buchet)

2) Zattere di salvataggio entro le 12 miglia (c.d. Zatterino)

Per i requisiti tecnici delle zattere di salvataggio che devono avere a bordo i *natanti* e le *imbarcazioni* da diporto che navigano oltre le e fino a dalla costa (c.d. zatterino), e che sostituiscono l'apparecchio galleggiante quale mezzo di salvataggio collettivo per tale fascia di navigazione. è stata emanata apposita normativa (5) che modifica alcuni requisiti delle zattere di salvataggio. In particolare, vi sono le seguenti varianti:

- non sono richiesti l'isolamento contro il freddo del fondo della zattera, la tenda di copertura della zattera e le luci interne ed esterne;
- il mezzo deve avere almeno due tasche stabilizzatrici, di uguale volume e posizionate simmetricamente, la cui capacità totale non deve essere, comunque, inferiore a 80 litri;
- il materiale retroriflettente da installare per metà sul fondo e per la restante parte sulla mezzeria del tubolare superiore della zattera, deve avere una superficie complessiva minima non inferiore a 1000 cmq;

- almeno il tubolare superiore deve essere realizzato in un colore altamente visibile, in accordo alle norme internazionali vigenti; la zattera, con le proprie dotazioni deve essere racchiusa, sottovuoto, in una sacca inserita in un idoneo contenitore;
- agli elementi per la marcatura previsti, deve essere aggiunta la dicitura “zattere aperte per la navigazione entro dodici miglia dalla costa”.

Le dotazioni minime di emergenza di cui deve essere dotata la zattera sono le seguenti:

- un soffiETTO di gonfiamento;
- un coltello a lama fissa con impugnatura galleggiante, collegato ad una sagola e sistemato in una tasca vicino al punto di attacco della barbetta della zattera;
- una torcia elettrica stagna, dotata di idonee pile elettriche, conservate separatamente in una busta stagna;
- una sassola (6);
- un kit di riparazione, comprendente almeno una serie di pezze di varie misure e mastici adatti;
- due pagaie;
- due spugne;
- un fischiETTO;
- un contenitore di acqua (per persona) da 0,250 l.

La prima revisione dello zatterino deve essere effettuata dopo 36 mesi e le successive ogni 24 mesi.

3) Cinture di salvataggio

Le cinture di salvataggio devono essere del tipo “a giubbotto” o “a stola”, adatte alla taglia dell’utente.

Sono consentiti dispositivi con i seguenti livelli di prestazione:

- livello 100 conforme all’ISO 12402-4 e successivi emendamenti;
- livello 150 conforme all’ISO 12402-3 e successivi emendamenti;
- livello 275 conforme all’ISO 12402-2 e successivi emendamenti.

Per le persone che svolgono attività sportive o ricreative, per le quali è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo, oltre ai modelli “a giubbotto” o “a stola”, è consentito anche l’uso di aiuti al galleggiamento con livello prestazionale 50 conforme all’ISO 12402-5 e successivi emendamenti.

Considerato che le caratteristiche d’impiego delle unità da diporto comportano rotazioni continue di ospiti di taglie diverse e che il ristretto numero delle persone trasportabili rende impossibile un’accettabile dotazione di cinture di salvataggio a percentuali di taglie, sono consentite anche cinture del tipo a stola che rispondano ai seguenti requisiti minimi:

- livello prestazionale 275: galleggiabilità minima di 275 N per adulti e di 140 N per ragazzi e bambini;



Questo giubbotto di salvataggio Vindel lascia liberi i movimenti di chi l’indossa. (© www.ital-cer.com)

- livello prestazionale 150: galleggiabilità minima di 150 N per adulti e di 75 N per ragazzi e bambini;
- livello prestazionale 100: galleggiabilità minima di 100 N per adulti e di 50 N per ragazzi e bambini.

In base alla distanza dalla costa dalla quale sono svolte le navigazioni i requisiti minimi per le cinture di salvataggio da imbarcare sono i seguenti:

- navigazioni comprese fra 300 metri e 6 miglia nautiche, o per quelle in acque interne: livello prestazionale 100.
- navigazioni oltre 6 miglia: livello prestazionale 150.


Per le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento gonfiabili, non sono ammessi sistemi di gonfiaggio esclusivamente manuale e/o orale.

Le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento realizzati in conformità a precedente norma tecnica (7), e già presenti a bordo al 18 marzo 2009, conservano la propria validità.

Le cinture di salvataggio di tipo approvato e conformi alla direttiva 96/98/CE (MED) come emendata dalla Ris. MSC.200(80) e successivi emendamenti, possono essere utilizzate a bordo delle unità da diporto.

In sintesi:

- ✓Le Cinture di salvataggio già presenti a bordo al 18 marzo 2009, di tipo approvato in conformità alle norme sotto riportate, possono essere mantenute a bordo fino a quando le stesse risultano efficienti e in buono stato di conservazione:
 - EN 395, per navigazione entro sei miglia dalla costa;
 - EN 396, 399, per navigazione senza limiti di distanza dalla costa;
 - risoluzione IMO MSC 81(70), per navigazione senza limiti di distanza dalla costa.
- ✓Le cinture di salvataggio imbarcate dopo il 18 marzo 2009 devono essere conformi:
 - alla normativa ISO 12402-4, 100 N, per navigazione da 300 m e sei miglia dalla costa, o acque interne;
 - alle normative ISO 12402 oppure 3, 150 N oppure ISO 12402 - 2, 275 N oppure alla risoluzione IMO MSC 81(70), come emendata dalla Risoluzione MSC 200(80), per navigazione senza limiti di distanza dalla costa
- ✓Le cinture di salvataggio conformi alle normative EN 395, 100 N o alla risoluzione IMO MSC 81(70) non emendata, indicate per navigazione senza limiti di distanza dalla costa, imbarcate dopo il 18 marzo 2009 **non** sono più in vigore dal 1 giugno 2010.



Una volta in acqua il giubbotto permette al naufrago di restare a galla mantenendogli la testa ben al di fuori dell'acqua. (© www.ital-cer.com)

4) Salvagente anulare e salvagente a ferro di cavallo

Il salvagente anulare è “un mezzo di salvataggio a ciambella a galleggiabilità ottenuta con materiali a galleggiabilità intrinseca che non necessita di alcun intervento, destinato a fornire all’utente una determinata galleggiabilità”.

Il salvagente a ferro di cavallo è “un mezzo di salvataggio avente le estremità libere del cavetto a festoni, in corrispondenza dell’apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale” e destinato a fornire all’utente una determinata galleggiabilità.

La normativa (8) equipara i due salvagente, per quanto attiene le caratteristiche, che sono:

- essere costruito con tecniche e materiali idonei, con materiale per sua natura galleggiante con esclusione del giunco, avanzi o ritagli di sughero, sughero granulato, qualsiasi altro materiale granulato sciolto o formato di compartimenti di aria che richiedano il gonfiaggio;
- essere realizzato per resistere a una caduta in acqua da un’altezza di 10 m senza diminuire la propria funzionalità d’impiego né quella dei componenti a esso collegati;
- non essere danneggiato, nella sistemazione a bordo, da oscillazioni di temperature comprese fra -30°C e +65°C;
- funzionare in acqua a temperature fra - 1 °C e + 30 °C;
- essere resistente alla decomposizione e alla corrosione e dall’esposizione ai raggi solari;
- non subire danni con l’acqua di mare o oli combustibili o funghi;
- non seguitare a bruciare o a fondere dopo un’esposizione totale alla fiamma della durata di 2 secondi;
- essere capace di operare in modo soddisfacente in acqua;
- essere in grado di sostenere una massa di ferro di 14,5 chilogrammi immerso in acqua dolce per la durata di 24 ore;
- essere dotato di sagola di appiglio avente diametro non minore di 9,5 mm e lunghezza non minore di 4 volte il diametro esterno del salvagente stesso; tale sagola deve essere fissata in 4 punti equidistanti intorno alla circonferenza esterna del galleggiante, così da formare 4 festoni uguali;

Inoltre, il salvagente deve:

- essere di colore molto visibile per agevolare la localizzazione;
- avere dimensioni esterne non superiori agli 800 mm e interne non inferiori ai 340 mm;
- avere un peso non minore di 2,5 chilogrammi;
- essere dotato di quattro strisce retroriflettenti larghe 5 centimetri, sistemate in quattro punti diametralmente opposti attorno al toro costituente il salvagente;
- essere dotato di luci ad accensione automatica.

Le luci ad accensione automatica devono essere:

- in grado di restare accese in acqua;
- in grado d’illuminare a giro d’orizzonte con luce continua oppure a lampi intermittenti e di durare per almeno due ore dall’accensione;
- dotati di una fonte di energia elettrica in grado permettere il corretto utilizzo delle luci per almeno 2 ore;
- in grado di resistere alla stessa prova di caduta del salvagente.



I due salvagente a ferro di cavallo con boetta luminosa sul *Pen Duick II* di Eric Tabarly, configurazione originale del 1964, quando vinse la seconda edizione della OSTAR. (foto Pline)

5) Apparecchio galleggiante gonfiabile

Un apparecchio galleggiante gonfiabile è un “mezzo galleggiante (che non sia imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio, salvagente anulare o cintura di salvataggio), destinato a sostenere un numero determinato di persone che si trovano nell’acqua e di costruzione tale da conservare la sua forma e le sue caratteristiche” (9).

Le caratteristiche principali degli apparecchi galleggianti gonfiabili, da usarsi come mezzi di salvataggio collettivi esclusivamente sulle unità da diporto, sono:

- essere contenuto in una valigia o custodia in modo da poter resistere alle condizioni d’usura;
- essere utilizzabile e stabile, qualunque sia la faccia con cui galleggia;
- essere realizzato con tessuti impermeabilizzati di mescole di gomma ovvero di materiali sintetici idonei;
- avere un dispositivo di galleggiabilità costituito da camere d’aria sovrapposte in numero pari, gonfiabili per insufflazione di gas o aria in pressione (non sono ammessi sistemi di gonfiamento manuali e/o orali);
- avere una resistenza agli urti sufficiente a consentire la caduta in acqua da un’altezza non inferiore a 6 metri senza subire danni sia quando racchiuso nella sua custodia sia quando gonfiato;
- avere in dotazione una barbetta di 10 metri di lunghezza e un cavetto a festoni in cavo di fibra, saldamente fissato tutt’intorno all’esterno, entrambe di diametro non inferiore a 14 mm;
- poter essere gonfiato con due bombole di gas compresso, da attivare simultaneamente con un’unica manovra di strappo con l’apparecchio galleggiante nella propria custodia.

Anche questo mezzo di salvataggio deve essere marcato con i seguenti dati (leggibili e indelebili):

- nome del fabbricante e dell'eventuale importatore;
- nome o sigla del modello;
- numero delle persone che è autorizzato a portare;
- istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;
- estremi dell'atto d'approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo;
- mese e anno della carica delle bombole di gonfiaggio.

Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere sottoposti a controllo ogni quattro anni. Il controllo è effettuato da parte del fabbricante o di ditta dallo stesso autorizzata, che al termine conferma la certificazione con apposita targhetta adesiva fustellata, da incollare sull'apparecchio e sulla sua custodia.

La sorte degli apparecchi galleggianti esistenti a bordo è legata ad un decreto ministeriale in via di formalizzazione.

Possono essere inoltre utilizzati a bordo delle unità da diporto apparecchi galleggianti gonfiabili di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

e. Apparati di ricetrasmisione

1) Obbligatorietà

L'obbligo di dotarsi di apparati ricetrasmittenti è così stabilito dal Codice:

- *navi da diporto*: un impianto fisso in radiotelefonia a onde ettometriche (HF/SSB)
- *natanti e imbarcazioni da diporto*, per navigazioni oltre le 6 miglia: almeno un apparato, installato o portatile, a onde metriche (VHF).

Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo non devono essere sottoposti a collaudo e ispezione annuale (10), se dotati di certificato di conformità alla normativa; in caso contrario devono essere sottoposti a collaudo.

Qualora un *natante* o un *imbarcazione* da diporto che naviga entro le sei miglia abbiano un sistema VHF installato, tale apparato deve essere comunque conforme alla normativa prevista per le installazioni obbligatorie.

Le unità autorizzate alla navigazione temporanea devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico a onde metriche (VHF) anche di tipo portatile da impiegare solo ai fini della sicurezza della navigazione.

L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido a prescindere dall'unità su cui l'apparato è installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione. L'utilizzo dell'apparato non è soggetto a licenza di esercizio.

2) Licenza d'esercizio e Certificato Rtf

Tutti gli apparati radiotelefonici devono essere muniti di "licenza d'esercizio Rtf". Coloro che impiegano gli apparati VHF devono essere in possesso del "Certificato Limitato di radiotelefonista". Per le modalità di conseguimento dei due documenti si rimanda al Capitolo 4 (para. i e para. d).

Nella *Tabella 9.7* sono riportati i canali VHF utilizzabili per la nautica da diporto.

Tabella 9.7

Frequenze VHF per la nautica da diporto.

can vhf	freq. Tx	freq. Rx	note	can vhf	freq. Tx	freq. Rx	note
1	156.050	160.650	Corrispondenza pubblica e operazioni portuali	60	156.025	160.625	Corrispondenza pubblica
2	156.100	160.700	Corrispondenza pubblica e operazioni portuali	61	156.075	160.675	Corrispondenza pubblica
3	156.150	160.750	Corrispondenza pubblica e operazioni portuali	62	156.125	160.725	Corrispondenza pubblica
4	156.200	160.800	Corrispondenza pubblica e operazioni portuali	63	156.175	160.775	Corrispondenza pubblica
5	156.250	160.850	Corrispondenza pubblica e operazioni portuali	64	156.225	160.825	Corrispondenza pubblica
6	156.300	156.300	Sicurezza nave-nave	65	156.275	160.875	Corrispondenza pubblica
7	156.350	160.950	Corrispondenza pubblica e operazioni portuali	66	156.325	160.925	Corrispondenza pubblica e operazioni portuali
8	156.400	156.400	Commerciale nave - nave	67	156.375	156.375	nave - nave e operazioni portuali
9	156.450	156.450	nave - nave	68	156.425	156.425	Bollettino nautico e operazioni portuali
10	156.500	156.500	nave - nave	69	156.475	156.475	Nave-nave in operazioni portuali
11	156.550	156.550	Operazioni portuali	70	156.525	156.525	Riservato al DSC (3)
12	156.600	156.600	Operazioni portuali	71	156.575	156.575	Operazioni portuali, non commerciale
13	156.650	156.650	Sicurezza nave-nave in navigazione	72	156.625	156.625	Non commerciale nave - nave
14	156.700	156.700	Operazioni portuali	73	156.675	156.675	Operazioni portuali
15	156.750	156.750	Nave - nave e operazioni portuali (1)	74	156.725	156.725	Operazioni portuali
16	156.800	156.800	Chiamata e soccorso internazionale (2)	77	156.875	156.875	nave - nave
17	156.850	156.850	Nave-nave e operazioni portuali (1)	78	156.925	161.525	Corrispondenza pubblica e operazioni portuali
18	156.900	161.500	Operazioni portuali	79	156.975	161.575	Operazioni portuali
19	156.950	161.550	Operazioni portuali	80	157.025	161.625	Operazioni portuali
20	157.000	161.600	Operazioni portuali	81	157.075	161.675	Corrispondenza pubblica e operazioni portuali
21	157.050	161.650	Operazioni portuali	82	157.125	161.725	Corrispondenza pubblica e operazioni portuali
22	157.100	161.700	Operazioni portuali	83	157.175	161.775	Corrispondenza pubblica
23	157.150	161.750	Corrispondenza pubblica	84	157.225	161.825	Corrispondenza pubblica
24	157.200	161.800	Corrispondenza pubblica	85	157.275	161.875	Corrispondenza pubblica
25	157.250	161.850	Corrispondenza pubblica	86	157.325	161.925	Corrispondenza pubblica
26	157.300	161.900	Corrispondenza pubblica	87	157.375	161.975	Corrispondenza pubblica
27	157.350	161.950	Corrispondenza pubblica	88	157.425	162.025	Corrispondenza pubblica
28	157.400	162.000	Corrispondenza pubblica				

Note:

(1) Solo bassa potenza.

(2) Su questo canale viene effettuato l'ascolto h 24 da parte dei Centri del soccorso marittimo.

(3) Il canale è dedicato al soccorso con segnali digitali del sistema DSC (Digital Selective Calling). I Centri del soccorso marittimo effettuano la "guardia continua" anche su questo canale.

3) Traffico di corrispondenza pubblica

Gli apparati ricetrasmittenti delle unità da diporto che effettuano il traffico di corrispondenza pubblica sono soggetti all'obbligo d'affidamento della gestione a una società concessionaria con conseguente corresponsione del relativo canone.

La licenza d'esercizio rilasciata per il traffico di corrispondenza ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

Se si effettua solo traffico di sicurezza non è obbligatorio l'affidamento della gestione ad una società concessionaria e la licenza d'esercizio sarà limitata solo a detto traffico.

4) Codice delle Comunicazioni

Il Codice delle comunicazioni elettroniche contiene alcuni articoli che riguardano anche la nautica da diporto (11).

Importante e utile da ricordare l'art. 172, "Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali", stilato come deterrente verso una certa pletera di naviganti da strapazzo; la norma vieta di parlare sulle frequenze del servizio mobile marittimo, salvo i casi d'emergenza indicati nell'articolo stesso, e dà facoltà all'Autorità marittima, in caso d'inosservanza, di rendere inutilizzabile l'apparato radio. Tale divieto non si applica, ovviamente, alle stazioni VHF qualora si colleghino con le stazioni costiere.

5) Apparato rtx di bordo per la navigazione temporanea

Le unità autorizzate alla navigazione temporanea devono essere dotate di almeno un apparato ricetrasmittente radiotelefonico a onde metriche (VHF), di tipo fisso o portatile, il cui utilizzo non è soggetto a licenza di esercizio. L'indicativo d'identificazione, assegnato dall'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato è installato, è costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione.



(foto S. J. Buchet)

f. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici

Se installati fanali di navigazione, sagome e segnali acustici, questi devono essere conformi al *Regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare* (COLREG 1972) o al *Codice europeo delle vie di navigazione interna* (CEVNI), a seconda del caso.

g. Protezione antincendio

1) Generalità

Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unità da diporto sono già determinate in fase di costruzione, ma è importante che il proprietario effettui i dovuti controlli e la manutenzione in modo da non diminuire l'efficacia della protezione.

Particolare attenzione è posta all'ambiente circostante degli apparecchi a fiamma libera, alle zone calde o ai motori e alle macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle condutture di olio e carburante non ricoperte e al sistema elettrico, i cui fili elettrici devono essere mantenuti lontano da fonti di calore e parti calde.

2) Attrezzatura antincendio

Le unità da diporto sono messe in servizio dopo il completamento dell'installazione di un'adeguata attrezzatura antincendio. I compartimenti dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consente di evitare l'apertura del compartimento in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili e uno è collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo delle imbarcazioni ed i natanti da diporto. Nella *Tabella 9.8* sono riportate le caratteristiche, il numero e l'ubicazione degli estintori da avere a bordo (dotazione minima).

Dotazione (minima) degli estintori di bordo.			
<i>Tabella 9.8</i>			
per natanti da diporto (1 estintore nella posizione principale di governo)			
Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile		
P ≤ 18,4	13 B		
18,4 < P ≤ 147	21 B		
P > 147	34 B		
per imbarcazioni da diporto			
Potenza totale installata P (KW)	Posizione principale di governo	Numero e capacità estinguente degli estintori	
		In prossimità dell'apparato motore (a)	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
P ≤ 18,4	1 da 13 B	//	1 da 13 B
18,4 < P ≤ 74	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
74 < P ≤ 147	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
147 < P ≤ 294	1 da 13 B	1 da 21 B + 1 da 13 B	1 da 13 B
294 < P ≤ 368	1 da 13 B	1 da 34 B + 1 da 21 B	1 da 13 B
P > 368	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B
(a) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: - per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B; - per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.			
Legenda			
Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.			
La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.			
Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.			
Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.			
La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).			

h. Apparati di rilevazione

Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.

i. Segnali di soccorso di tipo pirico

1) Generalità

Un apposito regolamento elenca i requisiti, le caratteristiche e la validità dei seguenti segnali da soccorso, da impiegare sulle unità da diporto (12):

- razzi a paracadute;
- fuochi a mano (luce rossa);
- segnali fumogeni galleggianti.

Per ciascuno di questi segnali sono riportate le caratteristiche di progetto, conservazione e innesco, oltre alle modalità di funzionamento.

In particolare, sull'involucro contenitore devono essere riportate in modo indelebile e leggibile, oltre alle istruzioni scritte (anche in lingua italiana) o figure che illustrano chiaramente l'uso del segnale, i seguenti dati:

- nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
- nome o sigla del modello;
- data di fabbricazione;
- estremi dell'atto d'approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

Possono essere inoltre utilizzati a bordo delle unità da diporto segnali di soccorso di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

La validità di questi segnali di soccorso è di quattro anni a partire dalla data di fabbricazione.

2) Lo smaltimento dei fuochi di soccorso

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha emesso il Regolamento concernente le norme per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti esplosivi scaduti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie (13).

Il decreto prevede che l'utilizzatore di articoli pirotecnici restituisca al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati, depositandoli in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato. In particolare, gli articoli pirotecnici inutilizzati, o restituiti dall'utilizzatore e i rifiuti da pirotecnici devono essere depositati all'interno di contenitori idonei a conservarne



L'MT403FG è un Epirb automatico della GME equipaggiato con un ricevitore GPS a 16 canali che, oltre a latitudine e longitudine, fornisce anche i dati del possessore. L'area di ricerca per i soccorsi è inferiore ai 100 m. (© MPS - Marine Pan Service s.r.l.)



Segnali di tipo pirico entro le 50 miglia (www.drop-shipment)

l'integrità anche durante le fasi del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento, mentre gli articoli pirotecnici scaduti devono essere conservati in contenitori separati, all'uopo contrassegnati.

Il distributore deve raccogliere gratuitamente gli articoli pirotecnici inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui erano destinati e i rifiuti derivanti dal loro utilizzo, assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento.

Il distributore deve assicurare, anche con avvisi posti nei punti di distribuzione autorizzati, l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici scaduti o non utilizzati e dei rifiuti da pirotecnici, compresa l'indicazione delle relative modalità.

Il distributore, autorizzato a effettuare la vendita di prodotti, è anche incaricato d'indicare le corrette modalità di gestione e i luoghi presso i quali l'utilizzatore può consegnare gli articoli pirotecnici e i relativi rifiuti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica.

Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore presso il punto vendita deve essere conforme a determinate disposizioni (14) e presentare le seguenti caratteristiche:

- a) non essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;
- b) essere pavimentato;
- c) essere coperto e protetto dall'azione delle acque meteoriche e del vento;
- d) essere allestito in modo tale da assicurare che gli articoli pirotecnici comunque ritirati siano separati dalle altre tipologie di rifiuti da pirotecnici;
- e) essere allestito in modo da assicurare l'integrità degli articoli pirotecnici adottando tutte le precauzioni necessarie a evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Il prelievo dei rifiuti da pirotecnici dal deposito preliminare ai fini del successivo trasporto presso gli impianti deve essere effettuato ogni tre mesi o, in alternativa, quando il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno. Fra gli adempimenti previsti a carico del distributore, c'è anche l'obbligo di tenere uno schedario numerato progressivamente (riportato in allegato uno al Decreto), dal quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi del consumatore che ha consegnato l'articolo o il rifiuto e la tipologia dello stesso. Il fabbricante e l'importatore degli articoli pirotecnici assicurano, direttamente ovvero mediante sistemi collettivi e con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino agli impianti di

smaltimento e lo smaltimento su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati presso tutti i punti di raccolta allo scopo istituiti.

I rifiuti da pirotecnici devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti specificamente autorizzati, fatte salve diverse modalità di distruzione stabilite per finalità di pubblica incolumità e sicurezza dall'Autorità giudiziaria.

Note al Capitolo 9

- (1) In questo caso per passeggero deve intendersi qualsiasi persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio o un bambino di età inferiore ad un anno.
- (2) Riportati nell'allegato VIII, per le navi da diporto) e IX per le imbarcazioni da diporto, del Regolamento di attuazione.
- (3) Allegato X del Regolamento di attuazione.
- (4) Decreto Ministeriale n. 219 del 12 agosto 2002, *Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.*
- (5) Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2009, *Caratteristiche tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa.*
- (6) Sassola o gottazza: grossa cucchiainia usata per liberare dall'acqua il fondo di un'imbarcazione.
- (7) Norme tecniche EN 395, EN 396 ed EN 399.
- (8) Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 385, *Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari sia a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.*
- (9) Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 412, *Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.*
- (10) Le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica devono essere sottoposte a collaudo.
- (11) Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche.* In particolare, al Capo V, servizio Radioelettrico per le navi da diporto, gli articoli dal 193 al 197.
- (12) Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 387, *Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.*
- (13) Decreto 12 maggio 2016, n. 101: Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123. (Gazzetta Ufficiale n.137 del 14 giugno 2016)
- (14) Decreto del Ministero degli Interni del 9 agosto 2011 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 agosto 2011, n. 198).

a. Locazione e noleggio

1) Requisiti

Come previsto dal Codice della nautica, le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio (1).

Il noleggiante e il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione sulla responsabilità civile.

L'equipaggio delle *imbarcazioni* e *navi* da diporto adibite al noleggio deve essere in possesso del relativo titolo professionale (vds capitolo 8).

Per svolgere dette attività è necessario che il proprietario o l'armatore dell'unità (ditta individuale o società) presenti una dichiarazione d'esercizio all'ufficio d'iscrizione dell'*imbarcazione* o della *nave* da diporto utilizzata allo scopo (il fac-simile della domanda, da utilizzare per singola persona o Società, è riportato in *Tabella 10.1*). L'ufficio provvede ad annotare sul registro d'iscrizione dell'unità e sulla licenza di navigazione l'utilizzazione del mezzo per la finalità richiesta. Da quel momento l'unità può essere utilizzata solo per tale finalità e non anche per diporto non commerciale. Ciò non toglie che l'unità possa essere usata, previa domanda di annotazione, pure per l'insegnamento e il diving (che sono gli altri due usi commerciali ammessi per le unità da diporto).

L'impiego di *natanti* da diporto per l'esercizio di locazione o noleggio per finalità ricreative e per gli usi turistici locali (es. sci nautico per conto terzi, paracadutismo ascensionale, traino di banana – boats, visite alle bellezze naturali delle coste o dei fondali, brevi gite turistiche etc.), è regolato, invece, da ordinanze delle competenti autorità marittime locali.

I contratti di noleggio e di locazione devono essere redatti per iscritto ed essere conservati a bordo.

Va sottolineato il fatto che le unità utilizzate a fini di locazione e noleggio non possono essere adibite a uso non commerciale fino a quando mantengono detta destinazione annotata.



(foto S. J. Buchet)

Tabella 10.1

**Domanda per l'impiego di unità da diporto iscritte in attività
di locazione / noleggio diving / insegnamento professionale navigazione da diporto**

(in bollo)

Al _____
(Ufficio iscrizione unità)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____, legale rappresentante della
Società/Ditta individuale _____, con sede a _____
via/piazza _____, n. _____ Partita Iva n. _____, iscritta al
n. _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____,
esercite l'attività di locazione e/o noleggio di unità da diporto / diving / insegnamento professionale della navigazione da
diporto,

DICHIARA

che le sottototate unità da diporto (imbarcazioni/navi) iscritte presso codesto Ufficio verranno utilizzate mediante: (a) contratti di locazione e/o noleggio, (b) per l'insegnamento della navigazione da diporto, (c) come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo (indicare lo scopo)

- 1) Sigla _____ N° _____
- 2) Sigla _____ N° _____
- 3) Sigla _____ N° _____
- 4) Sigla _____ N° _____

In relazione a quanto sopra, a norma delle vigenti disposizioni

CHIEDE

che l'esercizio dell'attività svolta venga annotato nella licenza di navigazione delle predette unità e nei R.I.D./R.N.D. di codesto Ufficio (1).

Si allega:

- Licenza di navigazione della/delle unità predette, unitamente al certificato d'iscrizione nel Registro delle imprese alla C.C.I.A.A. (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (2);
- Attestazione di versamento di € 15,00 (per ciascuna unità adibita a locazione/noleggio)(3).

Il/La sottoscritto/a è informato/a, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 196/2003, in particolare riguardo i diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.Lgs 196/2003, e acconsente al trattamento dei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

_____ li _____

_____ firma _____

Note:

1. L'autorità marittima annota l'attività svolta dall'unità sulla licenza di navigazione e rilascia l'elenco equipaggio (se adibite a noleggio).
2. Le unità impiegate nel noleggio beneficiano del gasolio agevolato, ma non possono trasportare più di 12 passeggeri.
3. Il versamento va effettuato sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione (causale Capo XV - Capitolo 3570).

2) Locazione

La locazione è quel contratto con cui un'unità da diporto passa, per un dato periodo di tempo e in cambio di un corrispettivo, in godimento autonomo del conduttore (locatario), il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi.

Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e tenuto a bordo in originale o copia conforme. Non è rinnovabile tacitamente al termine del periodo.

Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione.

Il conduttore è tenuto a usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

Il numero massimo di passeggeri trasportabili è:

- per le imbarcazioni e le navi da diporto, quello indicato nella licenza di navigazione;
- per i natanti da diporto, quello riportato nel Manuale del proprietario e sulla Targhetta del costruttore, se trattasi d'unità con marcatura «CE», oppure quello indicato nel certificato di omologazione o nell'art. 60 del Regolamento di attuazione.

Per condurre un'unità da diporto presa in locazione non è necessario un titolo professionale, ma soltanto, se richiesta dalla normativa, la patente nautica.

3) Noleggio

Per noleggio di un'unità da diporto s'intende il contratto con cui una delle parti, noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra, noleggiatore, l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto.

Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo.

L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. Necessitando di un equipaggio, che consiste almeno nello skipper, il noleggio si distingue dalla locazione nella quale, invece, il mezzo nautico passa nella disponibilità del locatario (la parte che prende in locazione il mezzo) che può condurlo anche da solo.



(foto S. J. Buchet)

L'assicurazione, in caso di noleggio, deve essere estesa anche a favore del noleggiatore e dei passeggeri, per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto.

Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio.

Il noleggiatore provvede, salvo diverso accordo, al combustibile, all'acqua e ai lubrificanti necessari per il motore e per gli impianti ausiliari per la durata del contratto.

Sulle unità da diporto adibite a noleggio non si possono trasportare più di 12 passeggeri, escluso l'equipaggio; altrimenti sarebbe loro applicabile il decreto legislativo n. 45/2000 oppure la «Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare» (SOLAS), diventando a tutti gli effetti navi da passeggeri.

4) Noleggio occasionale

Con una modifica nel 2012 al Codice della nautica da diporto (2) è stata introdotta l'attività di noleggio occasionale, che è così definita: *Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto ... può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.*

I soggetti titolari a esercitare l'attività di noleggio occasionale, sono il "titolare persona fisica, o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria".

Il noleggio occasionale, che non costituisce uso commerciale dell'unità da diporto interessata, può essere esercitato su imbarcazioni e navi da diporto (3).

I titolari a comandare e condurre l'unità da diporto, sono:

- *imbarcazione* da diporto: titolare, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica;
- *nave* da diporto: titolare, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o altro personale, con il possesso del titolo professionale.

Qualora fosse impiegato personale diverso, che dovrà espletare le prestazioni occasionali di tipo accessorio (4), il titolare o l'utilizzatore devono pagare le spettanze a detto personale, effettuando anche i relativi versamenti per fini previdenziali all'INPS e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'INAIL (5).

Per svolgere l'attività di noleggio occasionale deve essere presentata la relativa documentazione, resa in conformità al modello allegato al decreto (*Tabella 10.2*) e presentata ai competenti uffici prima dell'inizio di ciascuna attività di noleggio occasionale, con le seguenti modalità (6):

- ✓ alle Capitanerie di porto: i soggetti titolari devono compilare e sottoscrivere il modello in formato ".pdf" contenuto nel sito istituzionale delle Capitanerie di porto, inviandolo a mezzo posta elettronica alla Capitaneria di porto territorialmente competente;
- ✓ all'Agenzia delle Entrate: contemporaneamente alla comunicazione per la Capitaneria di porto gli stessi soggetti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello compilato e sottoscritto con firma leggibile, in formato ".pdf", o ".gif" o ".tiff" o ".jpg". Il modulo deve essere inviato (in allegato) tramite posta elettronica all'indirizzo dell'Agenzia: dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it;
- ✓ all'Inps e all'Inail: nel caso di attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto che diano

Tabella 10.2

Comunicazione di effettuazione del noleggio in forma occasionale*(ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 3, d.lgs. 171/2005)*

Alla
 (Capitaneria di Porto) (1)

Alla Agenzia delle Entrate

Il/la sottoscritto/a, nato/a il a
 provincia di, residente in, via/piazza.....:
 n, codice fiscale, nella qualità di proprietario/utilizzatore a titolo locazione
 finanziaria (2) dell'unità da diporto.....

comunica

l'effettuazione del noleggio occasionale nel periodo dal al della sotto indicata imbarcazione/nave
 da diporto:

- Sigla di individuazione
- Ufficio d'iscrizione

Il contratto di noleggio occasionale è stipulato in data, con il sig./sig.ra
, nato/a il a provincia di, residente
, provincia di, via/piazza.....
 n, codice fiscaleper il corrispettivo di euro

Il comando e la condotta dell'unità da adibire al noleggio occasionale sono assunti dal sottoscritto, ovvero dal/dalla sig./sig.ra
, in possesso della patente nautica/titolo professionale del diporto (3)

In caso utilizzo di personale, ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n 171, compilare
 il riquadro sottostante con i dati di ciascun soggetto che svolge le prestazioni di lavoro occasionale:

il sig./sig.ra
nato/a il, a
provincia di, residente in
provincia di, via/piazza n ...
codice fiscale
tipo di attività prestata (4)
data inizio prestazione
data fine prestazione

_____ li _____

_____ firma

(1) Indicare la Capitaneria di Porto competente del luogo dove l'unità da diporto opera o staziona.

(2) Barrare l'opzione da scartare.

(3) Specificare in caso di possesso di patente nautica la categoria e il tipo di abilitazione, l'Autorità che ha provveduto al rilascio e la data di rilascio. In caso di possesso di titolo professionale del diporto specificare la qualifica, l'Autorità che ha provveduto al rilascio dell'abilitazione e la data di rilascio.

(4) Indicare il tipo di mansione svolta a bordo dell'unità da diporto.

luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, deve essere effettuata un'ulteriore comunicazione utilizzando le modalità operative già previste dall'Inps e dall'Inail in materia di comunicazione preventiva per l'inizio di attività di lavoro occasionale accessorio.

Nella comunicazione devono essere riportati:

- i dati anagrafici e il codice fiscale del titolare persona fisica ovvero dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio;
- gli estremi identificativi dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio;
- i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto prestatore di lavoro occasionale;
- il tipo di attività prestata in forma occasionale nonché le date di inizio e di fine della prestazione.

Le copie delle comunicazioni e del contratto di noleggio, nonché le ricevute delle avvenute trasmissioni agli uffici delle varie amministrazioni devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto a disposizione delle autorità di controllo.

In caso di mancata comunicazioni sono previste delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda l'aspetto "fiscale" dell'attività di noleggio occasionale, la normativa prevede che:

- ✓ Quanto derivante dall'attività di noleggio occasionale da svolgersi per un massimo complessivo di 42 giorni, è assoggettata, su richiesta di colui che percepisce i proventi a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.
- ✓ L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- ✓ La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo sopra indicato, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

b. Leasing

1) Generalità

Da parecchio tempo la cosiddetta "formula leasing", come possibilità d'acquisto, è entrata anche nel mondo della nautica da diporto.

Il leasing è una locazione finanziaria ovvero un contratto mediante il quale un soggetto (utilizzatore) acquista la disponibilità di un bene, di proprietà di altro soggetto (la società di leasing o concedente), pagando un determinato canone periodico, assoggettato a IVA. Tale contratto ha un termine allo scadere del quale l'utilizzatore del bene può acquistarlo per un prezzo residuo predeterminato, prorogare il contratto oppure restituire il bene al concedente.

Da tener presente che, come previsto dall'art. 265 del "Codice della navigazione", l'utilizzo commerciale d'imbarcazioni o navi da diporto in leasing è consentito all'utilizzatore solo con espressa dichiarazione di armatore.

Allo scopo di limitare gli acquisti all'estero, in particolare in molte nazioni dell'Unione europea che praticano sconti fiscali, da parte di soggetti italiani, nel 2000 ha visto la luce una variante alla normativa sull'IVA che prevede il canone di leasing (e anche locazione e noleggio) di mezzi di trasporto, qualora l'utilizzo del mezzo avvenga fuori del territorio comunitario solo quando l'utilizzo avviene in acque territoriali comunitarie. Il canone di leasing, quindi,

non è soggetto a tassazione per l'imposta sul valore aggiunto per l'utilizzo in acque territoriali extracomunitarie.

Non essendo facile stabilire i periodi di utilizzo dentro e fuori le acque territoriali comunitarie e quindi quantificare la percentuale del corrispettivo soggetto a IVA, l'Agenzia delle entrate, con due diverse circolari (7), ha stabilito dei criteri di presunzione di utilizzo delle unità da diporto fuori delle acque territoriali comunitarie, basandosi principalmente su due fattori caratteristici di ciascuna unità: la lunghezza e il mezzo principale di propulsione. In particolare, è stata stabilita una presunta percentuale di permanenza in acque extracomunitarie per tipo di unità e propulsione, come indicato nella *Tabella 10.3*.

Le unità appartenenti alla categoria di progettazione D devono pagare il canone IVA nel suo intero non essendo previsto che navighino fuori dalle acque territoriali nazionali.

Tabella 10.3

Determinazione dell'IVA sui contratti di leasing locazione e noleggio.

Tipologia unità da diporto	% di presunta permanenza in acque extracomunitarie	% del corrispettivo soggetta a IVA
Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 m	70	30
Unità a vela di lunghezza tra 20,01 e 24 m e unità a motore tra 16,01 e 24 m	60	40
Unità a vela di lunghezza tra 10,01 e 20 m e unità a motore tra 12,01 e 16 m	50	50
Unità a vela di lunghezza fino a 10 m e unità a motore tra 7,51 e 12 m	40	60
Unità a motore di lunghezza fino a 7,5 m	10	90
Unità appartenenti alla categoria di progettazione D	0	100

2) Iscrizione

Il Codice riconosce in pieno questo tipo di locazione finanziaria, non solo, ne facilita l'utilizzo rendendo più rapide le formalità necessarie per l'iscrizione delle unità oggetto di leasing, eliminando la costosa procedura di dichiarazione d'armatore cui prima era tenuto l'utilizzatore del mezzo nautico. Le imbarcazioni e le navi da diporto acquistate con la formula del leasing, devono essere iscritte a nome della società di leasing (che risulta esserne proprietaria), e con un'annotazione sia nei rispettivi registri sia sulla licenza di navigazione:

- del nominativo dell'utilizzatore (acquirente in leasing)
- della scadenza del contratto di locazione finanziaria.

In caso di riscatto dell'unità alla scadenza del contratto di leasing, dovrà essere redatto un regolare passaggio di proprietà a favore dell'utilizzatore del mezzo con relativa trascrizione nel registro d'iscrizione.

La documentazione da presentare per l'immatricolazione di queste unità deve comprendere:

- la domanda d'iscrizione,
- la copia del contratto di locazione finanziaria debitamente registrato dall'Agenzia delle entrate. In sostituzione del contratto registrato, può essere presentata la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro cui è soggetto il titolo, fermo restando l'obbligo di consegnare il contratto registrato appena perfezionato.



Golfo di Trieste. (© G. Piccinno)

Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilità (Tabella 3.4) relativa agli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità è sottoscritta dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Note al Capitolo 10

- (1) In particolare, gli articoli 2, 27 e dal 49, compresi.
- (2) Il c.d. "Decreto Liberalizzazioni" del 24 gennaio 2012, convertito con modifiche nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, al Capo III "Misure per la portualità e l'autotrasporto e l'agricoltura", art. 59-ter, rubricato "Semplificazione nella navigazione da diporto" modifica il *Codice della nautica da diporto* con l'introduzione di un nuovo articolo (il 49-bis) al capo II del titolo III, dedicato al "Noleggio".
- (3) Restano quindi esclusi tutti i natanti da diporto.
- (4) Le prestazioni di tipo accessorio sono quelle definite all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- (5) Il versamento all'INPS, in misura pari al 13% del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7% del valore nominale del buono.
- (6) Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2013, *Definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto*.
- (7) Circolare n. 76 del 2 agosto 2001 e Circolare n. 49 del 7 giugno 2002.

a. Le Aree Marine Protette (AMP)

1) Istituzione

In Italia, la prima normativa di un certo rilievo emanata per le **aree marine protette** (AMP), è stata la legge 31 dicembre 1982, n. 979 “Disposizioni per la difesa del mare”, con la quale fu predisposto un piano generale, della durata di almeno cinque anni, per promuovere e coordinare le attività necessarie per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti, e tutelare l’ambiente marino, secondo determinati criteri.

Per l’attuazione del piano, che contemplava anche l’individuazione delle attività di previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e d’intervento per delimitarne gli effetti e per contrastarli, oltre che la vigilanza e il soccorso in mare, erano stati previsti:

- l’istituzione di un servizio di protezione dell’ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e d’intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;
- il potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;
- l’istituzione, d’intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate oltre il limite esterno del mare territoriale.

Il Titolo V della citata legge, è dedicato alle riserve marine, cioè quelle “*riserve naturali marine costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono*”.

Le Riserve marine sono istituite con decreto del Ministro dei trasporti (allora Ministro della marina mercantile) secondo il parere del Consiglio nazionale per la protezione dell’ambiente naturale; quest’ultimo ente, nel formulare il parere, si avvale della valutazione espressa dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa l’individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l’assoggettamento a protezione, sentite le Regioni e i Comuni territorialmente interessati.

La legge 979/82 ha previsto che la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti facesse gli accertamenti su 20 aree specifiche.

L’attività all’interno di queste aree deve essere sottoposta a regolamentazione con la possibilità di limitazioni, parziali o totali, e il rilascio obbligatorio di autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita. In particolare possono essere vietate o limitate:

- l’asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;
- la navigazione, l’accesso e la sosta, con navi e unità da diporto di qualsiasi genere e tipo, e la balneazione;
- la pesca, sia professionale sia sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

- la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali;
- l'immissione di specie animali o vegetali estranee all'ambiente;
- l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

Nove anni dopo, all'interno di un'altra legge (1), sono state emanate le norme per l'istituzione delle aree marine protette.

Le AMP sono definite come *ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marina e costiera e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Possono essere costituiti da un ambiente marino avente rilevante valore storico, archeologico - ambientale e culturale*. Quindi la stessa definizione delle riserve marine, con l'ampliamento dell'interesse alla rilevanza storica e archeologica.

La legge quadro, ha previsto la possibilità d'istituire ulteriori aree protette in altre 26 zone marine.



Il parco sommerso di Baia (Napoli) è uno dei due parchi sommersi archeologici delle AMP (sito Cantine Astroni).

2) Struttura

a) Le AMP

Allo stato attuale delle 53 aree marine da proteggere, individuate dalle predette leggi e da normativa successiva, esistono provvedimenti di tutela, cioè decreti d'istituzione, per 30 di esse, in particolare ci sono 26 riserve marine, 2 parchi nazionali con estensioni a mare, 2 e il grande Santuario Internazionale per la salvaguardia dei mammiferi marini. Si tratta di circa 228.000 ettari di acque e fondali protetti, e circa 700 km di costa, senza contare i 2.500.000 di ettari di acque comprese nel Santuario. Allo stato attuale, delle rimanenti 22 AMP previste, 13 hanno la procedura in fase di avvio o l'iter in corso, e per 9 l'iter non è iniziato (riassunto in *Tabella 11*).

Nel 1995 fu stipulata la “Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo”, e il suo Protocollo relativo alle Aree specialmente protette e la Biodiversità in Mediterraneo, redatto allo scopo di promuovere la cooperazione nella gestione e conservazione delle aree naturali, così come nella protezione delle specie minacciate e dei loro habitat istituì le Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM) (2).

Le ASPIM sono state individuate in zone marine e costiere delle nazioni firmatarie, situate in parte o totalmente in alto mare, dove esiste una forte biodiversità con presenza di specie rare, minacciate o endemiche, o che rivestono un interesse speciale dal punto di vista scientifico, estetico, culturale o educativo. Le nazioni responsabili di un'ASPIM devono assicurare una corretta capacità di gestione.

Delle 32 ASPIM istituite dieci sono italiane.

b) Le zone delle AMP

In considerazione del vario grado di protezione che un'AMP può avere al suo interno, la stessa può essere suddivisa in Zone, individuate dalle lettere A, B, C e D, in ordine decrescente di rilevanza.

- Zona A: delimitata in ambiti ridotti, è un'area di riserva integrale, dove è proibito svolgere tutte quelle attività che possono arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. In tale zona, (evidenziata normalmente con il colore rosso, nella cartografia), sono consentite in genere solo le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio, e sono presenti deroghe specifiche per le immersioni guidate, la balneazione, o la navigazione a remi o a vela. Per facilitarne l'individuazione, i limiti delle zone A sono segnalati da boe a mare e da pali a terra, di colore giallo, muniti di lampeggiante notturno.
- Zona B: è una riserva generale, di solito non molto estesa, dove è permessa, spesso con regolamenti/autorizzazioni dell'organismo di gestione dell'AMP, una serie di attività influiscono con il minor impatto possibile sull'ambiente. In queste zone, nella cartografia evidenziate con il colore giallo, sono consentite, di norma, la balneazione, le immersioni, le visite guidate, la navigazione a velocità ridotta, l'ormeggio e l'ancoraggio in zone individuate.
- Zona C: è una riserva parziale (colore azzurro), che fa da cuscinetto fra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta. In essa sono consentite e disciplinate dall'organismo di gestione, oltre alle attività consentite nelle altre zone, quelle che hanno un modesto impatto ambientale, come la navigazione delle imbarcazioni a motore, l'ormeggio, l'ancoraggio e la pesca sportiva.

Talvolta è individuata anche una Zona D, con misure di tutela ancora meno restrittive.

Situazione delle Aree Marine Protette.

AMP	nota
Arcipelago della Maddalena	di prossima istituzione
Arcipelago Toscano	iter in corso
Capo Caccia - Isola Piana	iter concluso - ASPIM
Capo Carbonara	iter concluso
Capo Gallo - Isola delle Femmine	iter concluso - ASPIM
Capo Passero (isola di Capo Passero)	area marina di reperimento
Capo Rizzuto	iter concluso
Capo Spartivento - Capo Teulada	di prossima istituzione
Capo Testa - Punta Falcone	iter in corso
Cinque Terre	iter concluso
Costa degli Infreschi	iter concluso
Costa del Monte Conero	iter in corso
Costa di Maratea	procedura in fase di avvio
Coste del Piceno	iter in corso
Golfo di Orosei - Capo Monte Sannu	iter in corso
Grotte di Acicastello	area marina di reperimento
Isola dell'Asinara	iter concluso
Isola di Bergeggi	iter concluso
Isola di Capri	procedura in fase di avvio
Isola di Gallinara	iter in corso
Isola di Pantelleria	area marina di reperimento
Isola di San Pietro	procedura in fase di avvio
Isola di Ustica	iter concluso
Isole Ciclopi	iter concluso
Isole di Ventotene e Santo Stefano	iter concluso
Isole Egadi	iter concluso
Isole Eolie	iter in corso
Isole Pelagie	iter concluso
Isole Pontine	procedura in fase di avvio
Isole Tremiti	iter concluso
Miramare (Trieste)	iter concluso - ASPIM
Monte di Scauri	procedura in fase di avvio
Monti dell'Uccellina, Foce dell'Ombrone, Formiche di Grosseto, Talamone	procedura in fase di avvio
Pantani di Vindicari	di prossima istituzione
Parco sommerso di Baia	iter concluso
Parco sommerso di Gaiola	iter concluso
Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre	iter concluso - ASPIM
Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco	iter concluso
Penisola Salentina	di prossima istituzione
Plemmirio	iter concluso - ASPIM
Porto Cesareo	iter concluso - ASPIM
Portofino	iter concluso - ASPIM
Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci	area marina di reperimento
Punta Campanella	iter concluso - ASPIM
Regno di Nettuno (Isole di Ischia, Vivara e Procida)	iter concluso
Santa Maria di Castellabate	iter concluso
Santuario per i mammiferi marini	iter concluso
Secche della Meloria	iter concluso
Secche di Tor Paterno	iter concluso
Stagnone di Marsala	area marina di reperimento
Tavolara - Punta Coda Cavallo	iter concluso - ASPIM
Torre del Cerrano	iter concluso
Torre Guaceto	iter concluso - ASPIM

- Il decreto d'istituzione dell'area marina protetta deve indicare:
- le finalità per la cui realizzazione è istituita l'area protetta;
- le delimitazioni dell'AMP e delle singole Zone;
- le attività oggetto di divieto o/e quelle consentite;
- la gestione dell'AMP, ovvero l'indicazione di chi, come ed entro quando deve essere nominato gestore;
- l'assegnazione dei fondi;
- il responsabile della sorveglianza.

Il gestore è responsabile della redazione del Regolamento, che deve essere approvato dal Ministero.

Esistono pertanto tante normative locali e regolamenti che spesso differiscono fra loro, in relazione alle diverse realtà ma anche per una differente interpretazione della normativa. Il settore più penalizzato da questa situazione, è quello del diporto nautico, comprendendo anche l'attività subacquea e pescasportiva, che incontrano realtà differenti a poche miglia fra loro: enfatizzando il problema, è come andare all'estero in tanti stati differenti dove ognuno ha le proprie regole per l'entrata e il soggiorno.



Area Marina Protetta di Torre Guaceto in Puglia (sito amptorreguaceto).

b. Tavoli tecnici e nautica da diporto

In considerazione che il diporto nautico è uno dei pochi settori in crescita, e dei progressi tecnologici nel campo delle costruzioni che permettono alle unità da diporto di avere un basso impatto ambientale, e allo scopo di consentire uniformità nei regolamenti per quanto attiene la navigazione da diporto nelle AMP, nel mese di novembre 2006 si è realizzato un “Tavolo tecnico per la nautica sostenibile” presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Durante le riunioni è stato individuato un gruppo di lavoro per la stesura di un protocollo tecnico da sottoporre all’approvazione del Tavolo tecnico. Il gruppo di lavoro, composto di esperti del Ministero, di Federparchi, di UCINA, Assonautica e Associazioni ambientaliste (rappresentate da Marevivo), ha concluso i lavori a metà gennaio presentando il Protocollo tecnico che è stato approvato dal Tavolo Tecnico.

Nel Protocollo tecnico sono state individuate delle proposte per Regolamenti e per Direttive ministeriali, e delle raccomandazioni, relative a criteri, linee guida e standard di riferimento per il settore della nautica da diporto, da adottare nelle aree marine protette.

✓ Proposta di Regolamentazione per la nautica nelle aree marine protette

La proposta prevede la seguente classificazione delle unità da diporto in funzione sia della dimensione sia del potenziale impatto sull’ambiente marino:

A1. Unità a impatto minimo, in linea con uno dei seguenti requisiti:

- a) con esclusiva propulsione a vela (derive);
- b) con esclusiva propulsione a remi o a pedali;
- c) con esclusiva propulsione con motore elettrico in linea con la Direttiva 2003/44/CE;

A2. Unità eco-compatibili, in linea con uno dei seguenti requisiti:

- a) natanti e imbarcazioni in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
- b) navi da diporto in linea con la convenzione “MARPOL 73/78” (annessi IV e VI) (3);
- c) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
- d) unità equipaggiate con motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE (4);
- e) unità equipaggiate con motore entro-bordo o fuoribordo alimentato con biodiesel, etanolo, gas o altri carburanti “ecologici”;

B. altre unità.

Le unità classificate A1 e A2 possono richiedere il rilascio di un apposito contrassegno, denominato “bollino blu” per ottenere i benefici delle “misure di premialità ambientale” (5), a fronte di apposita autocertificazione del possesso dei requisiti ecologici dello scafo. Ai fini del rilascio saranno ritenuti validi anche l’esibizione della ricevuta d’installazione delle casse di raccolta delle acque nere, il libretto del motore o altro attestato tecnico rilasciato dal costruttore, dal distributore o dall’importatore all’atto dell’emissione in commercio.

Le unità delle due categorie A, hanno l’accesso (6) nelle zone B e C e possono fare sosta notturna nella zona B. Le stesse attività sono consentite ai natanti da diporto (7).

Gli ancoraggi delle zone B e C devono essere individuati dal gestore.

L’accesso alle zone B e C non è permesso alle unità della categoria B.

Nella proposta non è menzionata l’accessibilità alla zona D.

Le velocità di navigazione nelle zone B e C devono essere:

- inferiori a 5 nodi, se il transito avviene a una distanza dalla costa inferiore a 300 m;
- inferiore a 10 nodi, in assetto dislocante, quando a distanza compresa fra 300 e 600 m dalla costa.

✓ Proposte di Direttive Ministeriali

Tre sono le proposte avanzate dal Tavolo tecnico; una riguardante l’adozione del “bollino blu” di cui si è già parlato, una riguardante gli ancoraggi e l’ultima attinente ai segnalamenti marittimi.

La “Direttiva ancoraggio” conterrà norme per gli enti gestori che dovranno:

- redigere la cartografia di sintesi dei fondali dell’AMP, sulla base degli studi già esistenti (8);
- avviare gli interventi per la segnalazione delle “aree sensibili” (9), ove l’ancoraggio non è consentito, da individuare prioritariamente in zona B, tenendo conto della vocazione alla fruizione diportistica della zona C;
- iniziare la realizzazione di “campi ormeggio” (10) a basso impatto ambientale, prioritariamente in zona B e nelle “aree sensibili” ove l’ancoraggio non è consentito;
- cominciare il monitoraggio delle aree soggette all’ancoraggio libero e al divieto di ancoraggio;
- intraprendere la realizzazione di una carta ecologica, della sensibilità dei fondali e dell’eventuale impatto acustico dell’area marina protetta, anche mediante studi e monitoraggi ad hoc, da aggiornare successivamente.

La “Direttiva Segnalamenti marittimi” prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisca, nel rispetto degli standard stabiliti dalle convenzioni internazionali, i criteri per l’ideazione, la realizzazione e la produzione di specifici contrassegni da applicare sui segnalamenti marittimi, per fornire massima riconoscibilità dei segnalamenti marittimi nelle zone di un’area marina protetta. Il protocollo contiene anche un glossario nautico, realizzato per l’adozione di termini univoci nei documenti normativi.

Fra le numerose raccomandazioni contenute nel protocollo tecnico, si segnalano le opportunità di avviare:

- un confronto tecnico tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comando delle Capitanerie di Porto, il RAM (11), gli uffici competenti della Marina Militare e Ucina per ridefinire gli standard minimi per la segnalazione dei campi ormeggio nelle AMP, al fine di limitare l’impatto paesaggistico e i costi d’installazione, gestione e manutenzione e di favorire la riconoscibilità delle aree di ormeggio da parte dell’utenza;
- la redazione di una cartografia nautica dedicata alle attività diportistiche nelle aree marine protette, da distribuire in maniera capillare a livello locale e presso gli utenti del settore;
- l’attivazione di un numero verde nazionale sulle AMP e un sito internet dedicato, ove reperire tutte le informazioni utili agli utenti della nautica per frequentare le aree marine protette;
- un Programma d’incentivi per l’installazione delle “casce nere” sulle imbarcazioni, e un Piano d’interventi affinché i porti turistici e le marine contigue o all’interno delle AMP siano dotate di attrezzature idonee alla raccolta dei liquami, per non vanificare l’adozione delle casce di raccolta a bordo delle imbarcazioni.

La maggior parte dei gestori delle aree marine protette ha recepito il protocollo e ha diviso la propria area di tutela in diverse zone soggette a differenti vincoli di navigazione e sosta. Vi è la necessità di far adottare da tutte le AMP, il Protocollo per la nautica sostenibile allo scopo di disciplinare l’accesso delle unità da diporto in queste aree.

Nella seduta del 6 ottobre 2008, l’VIII commissione della Camera dei Deputati (ambiente, territorio e lavori pubblici) ha adottato la risoluzione d’impegnare il Governo a:

- predisporre i decreti istitutivi e i regolamenti delle aree marine protette in coerenza con i contenuti del protocollo tecnico;
- adottare rapidamente i nuovi regolamenti di organizzazione delle aree marine protette, su proposta degli Enti gestori, in cui siano inserite misure di premialità ambientale per le unità da diporto in possesso di requisiti di eco-compatibilità;
- avviare un programma d’interventi per la sperimentazione nelle aree marine protette di pratiche per la promozione della nautica da diporto eco-compatibile e la gestione sostenibile della fascia costiera;

a. Atti normativi

Gli atti normativi che regolano la pratica dello sci nautico sono il Decreto Ministeriale del 26 gennaio 1960 (modificato con D.M. 15-7-74), contenente la «Disciplina dello sci nautico» e il Decreto Ministeriale n. 550 del 20 luglio 1994, contenente il «Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne».

Il primo decreto è relativo alle acque marittime, mentre il secondo concerne l'attività nelle acque interne.

Nell'andare a fare sci nautico bisogna anche tenere conto delle normative regionali e provinciali, e, ovviamente le disposizioni delle Autorità.

Lo sci nautico può essere praticato per diporto (non a fine di lucro), per conto terzi (a fine di lucro), e a scopo agonistico (scuola, allenamento, competizione) secondo le varie specialità previste dalle Federazioni nazionale e internazionali.

Per quanto attiene le modalità, si può praticare lo sci nautico:

- con svolgimento in ore diurne, con tempo favorevole e in una zona di mare situata verso il largo oltre la fascia di mare riservata ai bagnanti;
- in acque marittime mantenendo una distanza non inferiore a 400 metri da porti di qualsiasi tipo, colture di mitili o allevamenti ittici;
- mantenendo una distanza tra il mezzo e lo sciatore sempre superiore a durante le varie fasi del traino;
- con distanza laterale di sicurezza del mezzo trainante uno sciatore con gli altri mezzi nautici mai inferiore a;
- in acque interne, con velocità nei corridoi di lancio non superiore alle tre miglia orarie e adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti o da altre imbarcazioni;
- in lagune dove non esistono allevamenti;
- in predeterminate aree in caso di attività agonistica di scuola e allenamento, o in aree temporaneamente vietate alla navigazione, in caso di svolgimento di competizioni;
- con partenza e rientro dello sciatore esclusivamente in acque libere da bagnanti e da barche ovvero entro appositi corridoi di lancio stabiliti dalle autorità marittime locali;
- con conduttore del mezzo equipaggiato con motori entro bordo o fuoribordo, che esegue il traino, in possesso di patente nautica;
- con il conduttore assistito da una persona esperta del nuoto, incaricata di sorvegliare lo/gli sciatore/i e di prestare soccorso in caso di necessità (1);
- con traino simultaneo di non più di due sciatori.

Per quanto riguarda i mezzi navali utilizzati per il traino, valgono le seguenti disposizioni:

- devono essere dotati d'idonei sistemi d'aggancio e rimorchio nonché di un ampio specchio retrovisore convesso (2);
- i mezzi nautici utilizzati per il traino di sciatori, muniti di dispositivo per l'inversione della

- marcia e per la messa in folle del motore devono essere equipaggiati con dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
- devono avere a bordo una cassetta di pronto soccorso e un salvagente per ogni sciatore trainato, oltre alle normali dotazioni di sicurezza;
 - devono essere muniti di assicurazione che copra eventuali danni ai partecipanti e ai terzi;
 - la distanza laterale di sicurezza del mezzo di traino da altri mezzi nautici non deve essere inferiore a quella del cavo di traino.



(Pubblicità Yamaha).

b. Divieti per la navigazione

- nessun mezzo navale può attraversare le aree assegnate, delimitate da apposite boe, per l'attività di sci nautico (scuole e allenamento o conto terzi);
- i mezzi navali non devono avvicinarsi a meno di 50 m da una unità che traina uno sciatore;
- nessun mezzo navale può intersecare la scia di un mezzo che traina sciatori a una distanza minore di 50 m.

Note al capitolo 12

(1) Nel caso di scuole di sci nautico l'assistente presente a bordo deve essere in possesso del brevetto di marinaio e bagnino rilasciato dalla Società di salvamento nazionale.

(2) Tutti gli accessori per il traino è bene che siano omologati, perché quelli che non lo sono possono essere non sicuri.

CAPITOLO 13

PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEA

La normativa principale riguardante questa materia è inserita nella *Tabella 13.1*, cui aggiungere le varie ordinanze delle autorità marittime in ambito locale. Queste ultime individuano regole che tengono conto delle esigenze locali; altre fonti normative d'area da tenere in evidenza sono quelle emanate dalle Regioni a Statuto Speciale.

È di assoluta importanza che il pescatore-sportivo o il subacqueo, prima di intraprendere la propria attività, s'informi adeguatamente.

Tabella 13.1

Normativa principale pesca sportiva e attività subacquea.

14 luglio 1965	963	Legge	Disciplina della pesca marittima
2 ottobre 1968	1639	DPR	Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.
7 gennaio 1980		DM	Modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea.
1 giugno 1987	249	DM	Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei.
26 maggio 2004	153	DLgsl	Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca.
26 maggio 2004	154	DLgsl	Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura.
21 dicembre 2006			Regolamento relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.
6 dicembre 2010		DM	Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare.
9 gennaio 2012	4	DLgsl	Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
22 dicembre 2014		DM	Proroga comunicazione art. 1 del DM 6 dicembre 2010

a. Pesca sportiva

Se non diversamente indicato, la pesca sportiva (“attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico”), da effettuarsi senza l’ausilio di fonti luminose (salvo la torcia per la pesca subacquea) e il cui prodotto non può essere venduto, è consentita con i seguenti attrezzi:

- coppo, bilancia (di lato non superiore a 6 m);
- giacchio o rezzaglio o sparpiero di perimetro non superiore a 16 m;
- lenze fisse quali canne (massimo 5 per pescatore) a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi;
- lenze a traino di superficie e di fondo, ilacciosi;
- nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
- «lumachina di mare» senza l’attrezzo denominato «rapido» e «sfogliara»;

- parangali fissi o derivanti (coffe) per un massimo di 200 ami calati da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo;
- nasse, massimo due, calate da ciascuna unità da diporto, a prescindere dal numero delle persone a bordo;
- rastrelli da usarsi a piedi.

Il pescatore sportivo può pescare pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari) e crostacei in quantità massima di giornalieri, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturata giornalmente più di una cernia.

La pesca del riccio di mare, vietata nei mesi di maggio e giugno, può essere fatta solo in apnea e manualmente (massimo 50 unità il giorno).

La pesca delle aragoste e degli astici è vietata nei primi quattro mesi dell'anno solare.

Oltre alle limitazioni di cui sopra occorre ricordare che esistono dei limiti minimi di dimensione per ciascun tipo di pescato.

b. Pesca subacquea sportiva e attività subacquea

Le unità da diporto possono essere utilizzate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e anche per la pesca sportiva.

Un subacqueo, sia o meno pescatore, ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca ben visibile a (1) e non deve allontanarsi oltre i dalla verticale del segnale.

Quando l'attività è svolta da più subacquei in gruppo, è sufficiente un solo segnale, ma ogni subacqueo deve essere munito di un pedagno (c.d. cazzillo) ovvero pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (non obbligatorio), la bandiera deve essere issata sul mezzo e l'operatore non deve allontanarsi oltre un raggio di da tale unità.

Durante le immersioni notturne, il segnale di presenza deve essere di tipo luminoso lampeggiante giallo, che sia visibile, a giro d'orizzonte, a una distanza non inferiore a 300 m.

Salvo norme più restrittive dettate dalle ordinanze locali, la pesca subacquea sportiva è praticabile:

- a distanza superiore a dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- a distanza superiore a 100 m. dalle reti da posta dei pescatori professionisti e dagli impianti fissi da pesca;
- dal sorgere al tramonto del sole;
- in apnea, senza l'uso d'apparecchi ausiliari di respirazione (salvo che per scopi diversi dalla pesca);
- fuori delle zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti e ancoraggi, determinate dal Capo del compartimento marittimo;
- a distanza superiore a dalle navi alla fonda.

Il pescatore subacqueo, che deve avere l'età minima di 16 anni per praticare la pesca con fucile subacqueo, non deve:

- attraversare le zone frequentate dai bagnanti con l'arma subacquea carica;
- raccogliere corallo, molluschi e crostacei;
- trasportare il fucile subacqueo armato, sull'unità da diporto.

Per la sicurezza e la salvaguardia dei pescatori subacquei, è consentito trasportare sull'unità

d'appoggio apparecchi ausiliari di respirazione, comunque da non utilizzare per l'esercizio della pesca subacquea.

Avvertenza: *i mezzi navali che avvistano il segnale di presenza subacquei devono navigare a una distanza non inferiore a da esso (sia esso galleggiante o issato sull'unità da diporto).*



Un subacqueo ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca ben visibile a 300 metri.

c. Rilevazione dati

Da maggio 2011 è in vigore la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. In pratica, coloro che intendono effettuare la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare devono comunicare l'esercizio dell'attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, compilando l'apposito documento (*Tabella 13.2*).

La suddetta comunicazione, che può essere inviata on-line, anche per il tramite delle associazioni di settore, attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it, o all'Autorità Marittima, ha validità triennale (2). Tale dichiarazione deve essere esibita in sede di controllo; in caso di mancanza, il pescatore sportivo o ricreativo deve sospendere subito l'attività ed effettuare entro 10 giorni dall'accertamento la comunicazione prevista o presentare, all'autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata.

d. Attività subacquee ricreative nelle Aree Marine Protette

Nel Capitolo 11 relativo alla Nautica da diporto nelle Aree Marine Protette (AMP) si è trattato del Tavolo tecnico per la nautica sostenibile nelle, svolto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e del "Protocollo tecnico" scaturito da tale consesso, con il quale sono state avanzate proposte per Regolamenti e per Direttive ministeriali, e raccoman-

dazioni, relative a criteri, linee guida e standard di riferimento per il settore della nautica da diporto, da adottare nelle aree marine protette.

Sempre presso il suddetto Ministero, nei mesi di gennaio e febbraio 2007, si sono svolte specifiche riunioni nell'ambito del **Tavolo tecnico per le attività subacquee ricreative** nelle aree marine protette, al termine delle quali è stato redatto un "Protocollo tecnico", condiviso e sottoscritto dalle Istituzioni e dagli Enti partecipanti (3).

Il protocollo definisce le "attività subacquee ricreative nelle AMP" come l'insieme delle attività effettuate a scopo turistico e ricreativo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino sommerso delle aree marine protette. Sono individuati due tipi di tali attività, che dovranno essere gestite e contingentate per evitare dei danni:

1. quelle effettuate senza l'ausilio di autorespiratori (snorkeling, seawatching, apnea, attività didattiche);
2. quelle compiute con l'ausilio di autorespiratori (immersioni individuali, visite guidate subacquee, foto subacquee, riprese subacquee, attività didattiche) (4).

Il Protocollo tecnico contiene:

- un "Codice di condotta nazionale per le attività subacquee ricreative" dedicato agli operatori del settore e ai visitatori subacquei, nel quale sono individuati i comportamenti individuali da adottare nel corso delle immersioni subacquee;
- una "Proposta di Regolamentazione" per le attività subacquee ricreative nelle aree marine protette;
- delle "proposte di Linee Guida per le attività subacquee ricreative" nelle aree marine protette.

Tabella 13.2

Comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa

Generalità			
cognome			
nome			
cittadinanza			
luogo di nascita			
data di nascita			
nascita			
professione			
città di residenza			
indirizzo			
sex			
codice fiscale			
Dati richiesti esclusivamente per fini statistici			
da terra	si	no	
da unità da diporto	si	no	
subacquea	si	no	
Area geografica in cui è praticata la pesca sportiva/ricreativa			
Friuli Venezia-Giulia	Calabria		
Veneto	Basilicata		
Emilia Romagna	Campania		
Marche	Lazio		
Abruzzo	Toscana		
Puglia	Liguria		
Sicilia	Sardegna		
Molise			
Attrezzature utilizzate per praticare la pesca sportiva/ricreativa			
lenza a mano		
canna da pesca		
palamito o parangali fissi di fondo		
coppo o bilancia		
nattelli		
filaccioni		
nasse		
fucile o fiocina a mano		
altro (da specificare)		
Unità da diporto utilizzata			
mezzo nautico privato	mai	occasionalmente	sempre
mezzo nautico a noleggio	mai	occasionalmente	sempre
nautico in "charter fishing"	mai	occasionalmente	sempre
Associazioni pesca sportiva o ricreativa di appartenenza			
associazione (specificare nome)		
nessuna		
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.			
Con la presente il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di pesca sportiva e dei relativi limiti di esercizio.			
_____, _____ 201_			
Firma dell'interessato			

Per quanto attiene il “Codice”, esso si articola nei seguenti dieci punti essenziali:

1. Informarsi preventivamente sulle caratteristiche dell’ambiente del sito d’immersione.
2. Non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici.
3. Non uccidere, danneggiare o prelevare organismi marini.
4. Non alterare il comportamento degli organismi marini (5).
5. Non ancorare su fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* e altre fanerogame marine, coralligeno.
6. Non fare esercitazioni subacquee nei siti vulnerabili o di particolare interesse naturalistico.
7. Mantenere sempre una distanza di sicurezza dal substrato, evitando il contatto con il fondo e mantenendo l’attrezzatura aderente al corpo, per non disturbare o danneggiare accidentalmente gli organismi.
8. Non abbandonare sott’acqua o in superficie alcun tipo di materiale.
9. Limitare l’accesso e la permanenza nelle grotte naturali, per evitare danni e disturbo all’ambiente (6).
10. Segnalare all’Autorità competente eventuali irregolarità e la presenza di rifiuti o materiali pericolosi, senza tentare di rimuoverli.

La Proposta di Regolamentazione per le attività subacquee ricreative nelle aree marine protette fa riferimento a due tipi d’immersione praticabile:

- immersioni subacquee guidate svolte da Centri d’immersione e altri operatori del settore;
- immersioni subacquee individuali.

Nel primo caso, le immersioni guidate sono disciplinate nel seguente modo, in base alle Zone delle AMP (7):

- Zona A. Normalmente non sono effettuabili immersioni e, comunque, mai nelle ore notturne. Qualora autorizzate, e dopo che sono stati stabiliti, per ogni punto d’immersione, il numero massimo giornaliero di visite subacquee e di partecipanti, nonché il periodo dell’anno e l’orario giornaliero in cui sono consentite le immersioni, devono essere rispettate le seguenti norme:
 - non è possibile compiere esercitazioni e attività di didattica subacquea;
 - l’istruttore/guida presente deve essere abilitato dal gestore dell’AMP;
 - per ogni istruttore/guida, ci possono essere un massimo di 6 subacquei (immersioni senza respiratore) o 4 subacquei (immersioni con respiratore).
- Zona B. Anche in questo caso devono essere indicati i siti, i periodi, gli orari, e il numero massimo di guide e subacquei per ogni sito d’immersione. Le differenze con la zona A consistono nella possibilità di effettuare immersioni notturne (autorizzate dal gestore) e che gli istruttori/guide possono essere abilitati da altri enti (8).
- Zona C. Le immersioni, anche notturne, si possono svolgere durante tutto l’anno e devono essere autorizzate dal gestore; lo stesso deve autorizzare le guide e, soprattutto, deve stabilire le modalità di svolgimento e la disciplina di quelle notturne.
- Grotte sommerse. Le visite all’interno di queste cavità sono consentite previa autorizzazione e sulla base del monitoraggio periodico degli impatti e dello stato di conservazione dell’ambiente, secondo le seguenti modalità stabilite dal gestore dell’AMP, e che prevedono:
 - l’elenco delle grotte nelle quali è consentita l’effettuazione delle immersioni;
 - il rilascio dell’autorizzazione a immersioni che prevedano la presenza di guida/istruttore abilitato dal gestore;
 - l’indicazione, per ciascuna immersione e per ogni guida/istruttore, del numero di visitatori, che non dovrà essere superiore a 4 nel caso di grotte di particolare sensibilità identificate dal gestore;

- l'individuazione per ogni grotta del numero massimo giornaliero di visite subacquee e di partecipanti, nonché il periodo dell'anno e l'orario giornaliero per le immersioni.

Inoltre, il gestore deve stabilire le regole per le immersioni notturne.

Prima di ogni immersione subacquea guidata è obbligatorio che ai partecipanti sia fatto, da parte di chi organizza l'evento, una conferenza informativa sulle norme dell'area marina protetta e sulle caratteristiche ambientali del sito.

Le unità d'appoggio dell'organizzazione che realizza l'immersione guidata, possono ormeggiarsi solo nelle zone B e C utilizzando i gavitelli singoli, contrassegnati e predisposti dal gestore.

La disciplina, inoltre, prevede l'effettuazione di visite guidate subacquee per le persone disabili in possesso di brevetto specifico e in presenza di accompagnatori abilitati, secondo determinati criteri.

Anche per le immersioni individuali, la relativa disciplina è stata redatta in funzione delle zone, in particolare:

- Zona A. Non sono consentite le immersioni individuali.
- Zona B. Le immersioni devono essere autorizzate dal gestore, che deve stabilire:
 - i siti, il periodo dell'anno e l'orario giornaliero in cui sono consentite le immersioni;
 - il numero massimo d'immersioni e di partecipanti;
 - la regolamentazione delle immersioni notturne.
- Zona C. Le immersioni, anche notturne, si possono svolgere durante tutto l'anno, ma devono essere autorizzate dal gestore, che deve stabilire le norme di svolgimento e la disciplina di quelle notturne.
- Grotte sommerse. Le immersioni sono autorizzate sulla base del monitoraggio periodico degli impatti e dello stato di conservazione dell'ambiente, e secondo le seguenti modalità stabilite dal gestore dell'AMP, e che prevedono:
 - l'elenco delle grotte nelle quali è consentita l'effettuazione delle immersioni;
 - la presenza di un responsabile dell'immersione, in possesso di brevetto almeno di secondo grado e di abilitazione da parte del gestore;
 - l'indicazione, per ciascuna immersione e per ogni guida/istruttore, del numero di visitatori, che non dovrà essere superiore a 4 nel caso di grotte di particolare sensibilità identificate dal gestore;
 - l'individuazione per ogni grotta del numero massimo giornaliero di visite subacquee e di partecipanti, nonché il periodo dell'anno e l'orario giornaliero per le immersioni;
 - la disciplina delle immersioni notturne.

Anche per le immersioni individuali è consentito l'accesso alle persone disabili in possesso di brevetto e in presenza di accompagnatori abilitati, in base a criteri precisi.



Grotta del Capo nella zona A dell'Area Marina Protetta del Plemmirio. (foto Consorzio Plemmirio)

Il Protocollo tecnico, ricorda, giustamente, che la sicurezza dell'immersione non è regolata da questa proposta, ma deve essere conforme alle norme specifiche vigenti e alle eventuali ordinanze emanate dalle Autorità marittime; la responsabilità civile ricade, quindi, sul subacqueo o sull'operatore che organizza l'attività.

Le proposte di Linee Guida per le attività subacquee ricreative presentate sono numerosissime, tutte finalizzate all'implementazione d'iniziativa già elaborate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei gestori delle AMP per la gestione e la disciplina delle attività subacquee ricreative, o a fornire raccomandazioni ai gestori per una collaborazione migliore fra gli stessi gestori e gli operatori del settore subacqueo.

Fra le proposte si segnalano:

la predisposizione di appositi segnalamenti per individuare e caratterizzare i siti d'immersione;

- l'attuazione, la prosecuzione e l'implementazione di regolari programmi di monitoraggio dei siti d'immersione al fine di determinare l'impatto ambientale delle attività subacquee, e di fare eventuali varianti alla disciplina delle attività subacquee già emanata;
- le predisposizioni di punti attrezzati e idonei per l'ormeggio e l'attracco delle unità navali utilizzate dai subacquei;
- la realizzazione di eventuali percorsi, comprensivi della relative attrezzature e segnaletica, adatti all'utilizzo di persone disabili;

Area Marina Protetta Porto Cesareo

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

ZONA A - RISERVA INTEGRALE NO TAKE ZONE
ATTIVITÀ VIETATE FORBIDDEN: NAVEGAZIONE (SAILING), PESCA (FISHING), BALNEAZIONE (BATHING).
ATTIVITÀ REGOLAMENTATE REGULATED: RICERCA (RESEARCH).

ZONA B - RISERVA GENERALE HIGHLY PROTECTED ZONE
ATTIVITÀ VIETATE FORBIDDEN: ANCORAGGIO (ANCHORING), NAVEGAZIONE (SAILING), PESCA (FISHING), BALNEAZIONE (BATHING), NUOTARE (SWIMMING), RICERCA (RESEARCH).
ATTIVITÀ REGOLAMENTATE REGULATED: ANCORAGGIO (ANCHORING), NAVEGAZIONE (SAILING), PESCA (FISHING), BALNEAZIONE (BATHING), NUOTARE (SWIMMING), RICERCA (RESEARCH).

ZONA C - RISERVA PARZIALE PARTIALLY PROTECTED ZONE
ATTIVITÀ REGOLAMENTATE REGULATED: ANCORAGGIO (ANCHORING), NAVEGAZIONE (SAILING), PESCA (FISHING), BALNEAZIONE (BATHING), NUOTARE (SWIMMING), RICERCA (RESEARCH).

Useful numbers
Sede Amministrativa Tel. 0832.200144
www.ampportocesareo.it
GUARDIA COSTIERA Porto Cesareo Tel. 0832.200001 Cellulare Tel. 0832.200002
POLIZIA MUNICIPALE DI PORTO CESAREO Tel. 0832.200110
POLIZIA MUNICIPALE DI NARDÒ Tel. 0832.221716
www.ampportocesareo.it; info@ampportocesareo.it
ESTAT GUARDIA Porto Cesareo Tel. 0832.200001 Cellulare Tel. 0832.200002
LOCAL POLICE OF PORTO CESAREO Tel. 0832.200110
LOCAL POLICE OF NARDÒ Tel. 0832.221716

Area Marina Protetta istituita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D. M. del 12/12/1997
Marine Protected Area settled by the Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, D. M. 12/12/1997

Area Marina Protetta di Porto Cesareo (Lecce). (www.ampportocesareo.it)

- la supervisione e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività di pulizia dei fondali;
- l'abilitazione di guide subacquee per la conduzione, ove permesso, d'immersioni in zona A e nei siti di particolare sensibilità identificati dal soggetto gestore;
- il ricorso a incentivi e misure per l'utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, nel caso di ambienti particolarmente sensibili all'emissione di bolle d'aria;
- l'adozione di apposito registro delle immersioni predisposto da compilarsi a cura del centro d'immersione o del subacqueo.

Delle numerose raccomandazioni si segnalano quelle destinate a:

- incoraggiare gli operatori del settore subacqueo a svolgere un'azione di supporto alle attività di sorveglianza e informazione nell'AMP;
- individuare e condividere obiettivi e regole specifiche locali per la gestione dell'area;
- incentivare la costituzione di forme associative fra gli operatori del settore subacqueo che svolgono le attività all'interno delle AMP;
- individuare i siti d'immersione, anche al fine di fare la migliore scelta possibile riguardo la realizzazione dei punti di ormeggio per ridurre ed eliminare, ove possibile l'ancoraggio diretto sul fondo;
- avviare forme di collaborazione per favorire l'utilizzo dell'area marina al di fuori dei periodi canonici;
- favorire la realizzazione di corsi informativi e di aggiornamento sull'AMP per le guide e gli istruttori ivi operanti.

NOTA: Esistono due disegni di Legge sulla *Disciplina delle attività subacquee e iperbariche*, per la definizione dei principi fondamentali su tale materia e sui di servizi di carattere ricreativo. Presentati in Senato qualche anno fa, attualmente sono fermi in attesa dei pareri delle varie Commissioni.

In considerazione della tempistica e delle possibilità di cambiamento durante l'iter parlamentare non si ritiene di riportarne i testi.

Note al Capitolo 13

- (1) Al posto della bandiera indicata è possibile utilizzare la bandiera ALFA del Codice Internazionale dei Segnali.
- (2) In effetti la validità della prima comunicazione è stata estesa di un'ulteriore anno (DM del 22 dicembre 2014).
- (3) Al tavolo Tecnico hanno partecipato rappresentanti della Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto presso il suddetto Ministero, dell'ICRAM, della Federparchi, in rappresentanza degli Enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali costieri, di ADISUB, ASSOSUB, CIAS, CMAS, FIPSAS, HSA Italia, in rappresentanza delle principali Didattiche e Federazioni Nazionali e Internazionali operanti in Italia, nonché di Greenpeace Italia, Legambiente, Lega Navale Italiana, Mareamico, Marevivo, Verdi Ambiente.
- (4) Per "immersioni guidate subacquee" o "visite guidate subacquee", si devono intendere le attività svolte sotto la conduzione di Guide o Istruttori, afferenti a Centri d'immersione o altri operatori del settore. Le "immersioni subacquee individuali" sono quelle attività svolte, anche in gruppo, senza la conduzione di Guide o Istruttori.
- (5) Quindi non inseguire, non toccare, non dar da mangiare agli organismi marini, limitare l'uso di dispositivi sonori e luminosi, etc.
- (6) Ad esempio, con la generazione di bolle d'aria all'interno.
- (7) Le Zone delle AMP sono descritte nel Capitolo 11.
- (8) Le guide subacquee e gli istruttori subacquei, per operare, devono essere in possesso del relativo brevetto, in corso di validità, emesso da un'organizzazione didattica subacquea, ed essere in regola con quanto previsto da leggi vigenti o da eventuali ordinanze emanate dalle Autorità competenti.

CAPITOLO 14

TRIBUTI E SANZIONI

a. Tassa annuale di stazionamento

La tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto superiori a 14 m di lunghezza che si doveva pagare entro il 31 maggio di ciascun anno è stata annullata con la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), in particolare al comma 366 dell'articolo 1. Con quest'atto, **la tassa di stazionamento per tutte le unità da diporto è stata abrogata.**

b. Tributi vari

Il Codice della nautica da diporto contiene la tabella dei nuovi importi dei tributi in materia di diporto (*Tabella 14.1*).



(foto S. J. Buchet)

Tabella 14.1

Diritti e compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto *
(importi in €)

Aggiornamento certificato d'uso motore	10
Aggiornamento licenze di navigazione	15
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione	20
Copia di un documento	10
Esame per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto	100
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C	25
Iscrizione nei registri d'imbarcazioni e navi	30
Rilascio certificato d'uso motore	20
Rilascio di un duplicato	25
Rilascio licenze di navigazione	25
Rinnovo licenze	25
Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio certificazioni	25
Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per le quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione d'ipoteche; rilascio estratto dai registri.	20
Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza	300
Visite periodiche e occasionali navi da diporto	75

* importi soggetti ad aggiornamenti biennali con decreto del Ministro infrastrutture e trasporti di concerto con Ministro economia e finanze.

c. Sanzioni

In materia d'illeciti amministrativi, il Codice della nautica ha introdotto nell'ambito del diporto nautico nuove sanzioni per chi:

- non osserva le norme riguardanti la costruzione e la progettazione di unità da diporto;
- impiega abusivamente l'autorizzazione alla navigazione temporanea;
- esercita abusivamente le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee;
- esercita abusivamente l'insegnamento della navigazione da diporto;
- non effettua la trascrizione nei registri entro 60 gg. degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su *imbarcazioni* e *navi* da diporto.

Oltre agli atti illeciti anzidetti ci sono quelli compiuti da chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto:

- senza avere conseguito la prevista abilitazione;
- senza la predetta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti;
- con un'abilitazione scaduta;
- in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti.

Sono previste sanzioni anche per chi, utilizzando un'unità da diporto:

- non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti (salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette);

- non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione;
- ed essendone al comando, è in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze inebrianti o stupefacenti (1).

Infine, deve essere perseguito chiunque, al di fuori dei casi indicati in precedenza, non osserva una disposizione del Codice della nautica o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base a detto Codice.

In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, a meno di fornire prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

Nella *Tabella 14.2* sono riportate i maggiori illeciti e le sanzioni amministrative (principali e accessorie) comminabili mentre nella *Tabella 14.3* sono indicate le principali infrazioni ai regolamenti per la nautica di porto, rilevate dal personale delle Capitanerie di Porto.



Il faro sullo Scoglio Africa delle isole Formiche (Livorno). (© MMI - Reparto Fari)

Tabella 14.2

Illeciti e sanzioni amministrative

illecito	sanzioni (principali* e accessorie)	note
Assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto senza avere conseguito: - l'abilitazione prescritta, o - l'abilitazione prescritta perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti.	da € 2.066 a € 8.263 (1) - sospensione della licenza di navigazione per 30 gg	- riportata sulla licenza di navigazione
- Assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti.	da € 2.066 a € 8.263 (1) - sospensione della licenza di navigazione per 30 gg - sospensione della patente nautica, se in possesso del trasgressore, fino a un massimo di sei mesi.	riportata sulla licenza di navigazione
- Assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto con un'abilitazione scaduta	da € 207 a € 1.033	-
- Non essere in regola con quanto stabilito in materia di trascrizione.	da € 207 a € 1.033	-
- Utilizzare un'imbarcazione o nave da diporto senza osservare una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero senza osservare una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione.	da € 207 a € 1.033	- salvo che il fatto sia una violazione delle norme sulle AMP - se l'illecito è fatto con un natante da diporto, la sanzione è dimezzata
- Non osservare, al di fuori dei casi cui sopra, una disposizione del Codice della nautica da diporto o un provvedimento emanato dall'Autorità competente in base al Codice.	da € 50 a € 500	-
- Utilizzare l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti.	da € 2.066 a € 8.263	-
- Esercitare le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee e insegnamento della navigazione da diporto senza che tali attività siano state annotate nei relativi registri d'iscrizione ovvero utilizzare imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione o noleggio per attività non commerciali.	da € 2.066 a € 8.263	-
- Non presentare la dichiarazione prevista per unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea che svolgono attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee e insegnamento della navigazione da diporto.	da € 2.066 a € 8.263	-

* Per le sanzioni amministrative pecuniarie è sempre previsto un limite minimo e un limite massimo. Il trasgressore è ammesso al c.d. pagamento in misura ridotta ovvero entro 60 giorni dalla contestazione dell'illecito può pagare la somma più favorevole tra il terzo del massimo e il doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
1. L'importo è raddoppiato nel caso di comando di una nave da diporto.

Tabella 14.3

Le 10 principali sanzioni per le unità da diporto

divieto	sanzione amministrativa		pena accessoria
	minima	massima	
mancato rispetto limite di navigazione dalla costa			
per natanti da diporto	103 €	516 €	
per imbarcazioni /navi da diporto	207 €	1.033 €	
mancanza patente nautica dove richiesta			
per natanti da diporto	2.066 €	8.263 €	
per imbarcazioni /navi da diporto	4.132 €	16.526 €	
guida con patente nautica scaduta	207 €	1.033 €	
mancato rispetto distanza di sicurezza boa sub	207 €	1.033 €	sospensione della patente
pesca sportiva con attrezzi non consentiti	1.000 €	3.000 €	
rispetto della navigazione nelle aree marine protette da vincoli non segnalati	200 €	1.000 €	
mancato rispetto dotazioni minime di sicurezza e di mezzi di salvataggio	207 €	1.033 €	
comando di unità in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	2.066 €	8.263 €	
per i natanti	1.033 €	4.132 €	
mancanza di copertura assicurativa	742 €	2.970 €	sequestro unità
certificazione di sicurezza scaduta o mancanza certificazione	207 €	1.033 €	- sosp. licenza navig. per 30gg
per natante da diporto	50 €	500 €	- sosp patente nautica 6 mesi
per imbarcazione da diporto	100 €	1000 €	

Nota al Capitolo 14

(1) Questa norma è contenuta nell'articolo 24 della legge 27 febbraio 2009 n. 14 (la conversione del c.d. decreto "mille proroghe").

DECRETO LEGISLATIVO 18 LUGLIO 2005, n. 171

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO ED ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/44/CE, A NORMA DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 2003, n. 172. ECOLOGIA.

(aggiornato al Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I**REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO****Capo I Disposizioni generali****Art. 1. Finalità e ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto.

2 . Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

3 . Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

Art. 2. Uso commerciale delle unità da diporto

1 . L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

- a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

2 . L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

3 . Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.

4 . Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

Art. 3. Unità da diporto

1 . Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

- a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
- d) *natante* da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

Capo II Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

Art. 4. *abrogato*

Art. 5. *abrogato*

Art. 6. *abrogato*

Art. 7. *abrogato*

Art. 8. *abrogato*

Art. 9. *abrogato*

Art. 10. *abrogato*

Art. 11. *abrogato*

Art. 12. *abrogato*

Art. 13. *Abrogato*

Art. 14. **Rinvio**

1 . Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

Titolo II REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Capo I Iscrizione delle unità da diporto

Art. 15. Registri di iscrizione

1 . Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2 . Il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.

3 . Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purchè munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

4. Il proprietario dell'unità da diporto può richiedere all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell'unità sia stato riacquistato, il proprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, che rilascia una nuova licenza di navigazione.

Art. 16. Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria

1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.

Art. 17. Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione.

2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.

3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità che, previa presentazione da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di navigazione.

4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

Art. 18. Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero

1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 15, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 15 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

Art. 19. Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto

- 1 . Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il proprietario deve presentare all'autorità competente il titolo di proprietà, la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo installati a bordo.
- 2 . Per le unità provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
- 3 . Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità.
- 4 . Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

Art. 20. Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto

- 1 . Il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima immissione in servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri. Alla domanda è allegata:
 - a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
 - b) dichiarazione di conformità CE unitamente a copia dell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
 - c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo installati a bordo;
 - d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.
- 2 . L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
- 3 . Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.

Art. 21. Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri

- 1 . Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unità.
- 2 . La cancellazione delle unità da diporto dai registri di iscrizione può avvenire:
 - a) per vendita o trasferimento all'estero;
 - b) per demolizione;
 - c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
 - d) per passaggio ad altro registro;
 - e) per perdita effettiva o presunta.

Capo II Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

Art. 22. Documenti di navigazione e tipi di navigazione

- 1 . I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
 - a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
 - b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
- 2 . I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
 - a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità, rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
 - b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
- 3 . Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
 - a) imbarcazioni senza marcatura CE:
 - 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
 - 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
 - b) imbarcazioni con marcatura CE:
 - 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
 - 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
 - 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
 - 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.

Art. 23. Licenza di navigazione

- 1 . La licenza di navigazione per le unità da diporto è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- 2 . Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unità se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa.
- 3 . La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
- 4 . La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
- 5 . Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio su supporto informatico o per via telematica.
- 6 . Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dai rispettivi uffici di iscrizione con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.

Art. 24. Rinnovo della licenza di navigazione

- 1 . La licenza di navigazione è rinnovata in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata.
- 2 . La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.

Art. 25. Bandiera nazionale e sigle di individuazione

- 1 . Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo il numero di iscrizione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
- 2 . Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 3 . Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.
- 4 . Il proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unità da diporto è tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera.

Art. 26. Certificato di sicurezza

- 1 . Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 27. Natanti da diporto

- 1 . I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
- 2 . I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
- 3 . I natanti senza marcatura CE possono navigare:
 - a) entro sei miglia dalla costa;
 - b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
 - c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili.
- 4 . I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.
- 5 . La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.
- 6 . L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.

Art. 28. Potenza dei motori

- 1 . Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
- 2 . Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 3 . La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.

Art. 29. Apparati ricetrasmittenti di bordo

- 1 . Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
- 2 . A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
- 3 . Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le

stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4 . L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:

- a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
- b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
- c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5 . La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6 . La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.

7 . Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8 . I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9 . La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10 . Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.

11 . Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.

Art. 30. Manifestazioni sportive

1 . In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

2 . Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante

gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

3 . Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4 . Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.

Art. 31. Navigazione temporanea

1 . Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:

- a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
- b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
- c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali.

2 . Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.

3 . La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

4 . L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto.

5 . L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.

6 . Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione.

Art. 32. Autorizzazione alla navigazione temporanea

1 . L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti:

- a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
- b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto.

2 . L'autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.

Art. 33. Condizioni per la navigazione temporanea

- 1 . Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
- 2 . Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità.

Capo III Persone trasportabili ed equipaggio**Art. 34. Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto**

- 1 . Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
- 2 . In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
- 3 . Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
 - a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
 - b) per le unità non munite di marcatura CE:
 - 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
 - 2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.

Art. 35. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto

- 1 . È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.

Art. 36. Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

- 1 . A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.
- 2 . I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
- 3 . I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
- 4 . Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è

riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 37. Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.

Art. 38. Ruolino di equipaggio

1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.

Capo IV Obbligo di patente

Art. 39. Patente nautica

1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:

- a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
- b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.

2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.

3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

- a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
- b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
- c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

5 . I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.

6 . La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le rispettive categorie:

- a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
- b) Categoria B: comando di navi da diporto;
- c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.

Capo V Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto

Art. 40. Responsabilità civile

1 . La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.

2 . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.

Art. 41. Assicurazione obbligatoria

1 . Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

2 . Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.

3 . L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

Titolo III DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE

Capo I Locazione di unità da diporto

Art. 42. Locazione e forma del contratto

1 . La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.

2 . Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

3 . Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4 . La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.

Art. 43. Scadenza del contratto

1 . Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorchè, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.

2 . Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Art. 44. Prescrizione

1 . I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.

Art. 45. Obblighi del locatore

1 . Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Art. 46. Obblighi del conduttore

1 . Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

Capo II Noleggio**Art. 47. Noleggio di unità da diporto**

1 . Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

2 . Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Art. 48. Obblighi del noleggiante

1 . Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

Art. 49. Obblighi del noleggiatore

1 . Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.

Capo III Mediatore per le unità da diporto**Art. 50. Ruoli dei mediatori per le unità da diporto**

1 . Le regioni disciplinano i requisiti e le modalità di iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto, la formazione e conservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.

Art. 51. Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore

1 . L'iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. L'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

Titolo IV EDUCAZIONE MARINARA**Art. 52. Cultura nautica**

1 . Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, può inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonché attraverso gli istituti tecnici nautici.

Titolo V NORME SANZIONATORIE ILLECITI AMMINISTRATIVI**Art. 53. Violazioni commesse con unità da diporto**

1 . Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasecentocinquanta euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unità da

diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto;

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrantatre euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrantatre euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.

5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

6. Per le violazioni di cui al comma 1 e 1-bis si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione è riportato sulla licenza di navigazione.

Art. 54. Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea

1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasecentosei a euro ottomiladuecentosessantatre.

Art. 55. Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto

1. Chiunque esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasecentosei a euro ottomiladuecentosessantatre.

2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 56. *abrogato***Art. 57. Rapporto delle violazioni**

1 . Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 68, sono le Capitanerie di porto.

2 . Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali.

Art. 57-bis Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico

1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.

Titolo VI DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI**Art. 58. Durata dei procedimenti**

1 . I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.

2 . Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.

Art. 59. Arrivi e partenze delle unità da diporto

1 . Le unità da diporto sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

Art. 60. Denuncia di evento straordinario

- 1 . Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2 . In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.
- 3 . Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

Art. 61. Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali

- 1 . In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli interessati.

Art. 62. Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne

- 1 . I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.
- 2 . Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.
- 3 . Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

Art. 63. Tariffe per prestazioni e servizi

- 1 . Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- 2 . Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella

A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.

4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 64. Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.

2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 65. Regolamento di attuazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

- a)** modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
- b)** procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unità da diporto e formalità relative alla cancellazione dai registri delle unità da diporto;
- c)** disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
- d)** procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;
- e)** disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
- f)** disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e

l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;

g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;

i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;

l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;

m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.

2 . Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 66. Disposizioni abrogative

1 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;

b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;

e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;

f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;

g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;

h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;

i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

2 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

3 . Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.

Art. 67. Disposizioni transitorie e finali

1 . Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

La Malfa, Ministro delle politiche comunitarie

Fini, Ministro degli affari esteri

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Storace, Ministro della salute

Landolfi, Ministro delle comunicazioni

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Castelli, Ministro della giustizia

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Scajola, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

ALLEGATO I *abrogato*

ALLEGATO II - REQUISITI ESSENZIALI

Osservazione preliminare

Ai fini del presente allegato il termine “unita” designa le unità da diporto e le moto d’acqua.

A. Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1.**1 . Categorie di progettazione delle unità.**

Categoria di progettazione	Forza del vento (Scala Beaufort)	Altezza significativa delle onde da prendere in considerazione (H1/3,metri)
A	> 8	> 4
B	≤ 8	≤ 4
C	≤ 6	≤ 2
D	≤ 4	≤ 0,3

Note esplicative:

A. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerato progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un’altezza d’onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.

B. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerato progettato per una forza del vento fino a 8, compreso, e un’altezza d’onda significativa fino a 4 metri, compresi.

C. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un’altezza d’onda significativa fino a 2 metri, compresi.

D. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un’altezza d’onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.

Le unità da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilità, galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonchè per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.

2 . Requisiti generali.**2.1. Identificazione dell’unità da diporto**

Ogni unità da diporto è contrassegnata con un numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:

- 1) codice del paese del fabbricante;
- 2) codice unico del fabbricante assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da altra Autorità da esso delegata;

- 3) numero di serie unico;
- 4) mese e anno di produzione;
- 5) anno del modello.

I requisiti dettagliati relativi al numero di identificazione di cui al primo comma sono stabiliti nella relativa norma armonizzata.

2.2. Targhetta del costruttore dell'unità da diporto

Ogni unità da diporto reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dell'unità da diporto, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) nome del costruttore;
- b) la marcatura CE di cui all'articolo 17;
- c) la categoria di progettazione dell'unità da diporto conformemente alla sezione 1;
- d) la portata massima consigliata dal fabbricante desunta dal punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
- e) il numero di persone raccomandato dal fabbricante per cui l'unità da diporto è stata progettata.

Nel caso di valutazione post-costruzione, i recapiti e i requisiti di cui alla lettera a) comprendono quelli dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità.

2.3. Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo

Le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. I mezzi di rientro a bordo sono accessibili o utilizzabili da una persona in acqua senza l'aiuto di altre persone.

2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio

In condizioni normali di uso (velocità e carico), la posizione principale di governo delle unità da diporto consente al timoniere una buona visibilità a 360°.

2.5. Manuale del proprietario

Ogni prodotto è dotato di un manuale del proprietario conformemente all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 8, comma 4. Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l'uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l'attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.

3. Resistenza e requisiti strutturali.

3.1. Struttura.

La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell'unità da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione è prestata alla categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6.

3.2. Stabilità e bordo libero

L'unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione, conformemente alla sezione 1, nonché alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6.

3.3. Galleggiabilità

L'unità da diporto è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla propria categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima

consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata.

Le unità da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro categoria di progettazione.

3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura

Eventuali aperture nello scafo, nel ponte o nei ponti e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unità da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.

Finestre, oblò, porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.

Le tubazioni che attraversano lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.

3.5. Allagamento

Tutte le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento. Se del caso, particolare attenzione è riservata:

- a) ai pozzetti e gavoni, che dovrebbero essere autosvuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unità da diporto;
- b) agli impianti di ventilazione;
- c) all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.

3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante

La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unità da diporto è stata progettata è determinata conformemente alla categoria di progettazione (sezione 1), alla stabilità e al bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilità (punto 3.3).

3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio

Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto delle categorie di progettazione A e B, nonché quelli appartenenti alle categorie di progettazione C e D di lunghezza superiore ai 6 metri, sono muniti di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti per il trasporto delle quali l'imbarcazione o natante da diporto è progettato. L'alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di salvataggio sono facilmente accessibili in qualsiasi momento.

3.8. Evacuazione

Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento sono muniti di mezzi di evacuazione efficaci in caso di rovesciamento. Se è previsto un mezzo di evacuazione da usare in posizione rovesciata, esso non compromette la struttura (punto 3.1), la stabilità (punto 3.2) o la galleggiabilità (punto 3.3), indipendentemente dal fatto che l'imbarcazione e il natante da diporto si trovi in posizione dritta o rovesciata.

Ogni imbarcazione e natante da diporto abitabile è munito di mezzi di evacuazione efficaci in caso di incendio.

3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio

A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unità da diporto

sono munite di uno o più attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.

4. Caratteristiche di manovra.

Il fabbricante provvede affinché le caratteristiche di manovra dell'unità da diporto, anche se munita del motore di propulsione più potente per il quale l'unità da diporto è progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale del motore è specificata nel manuale del proprietario.

5. Requisid'installazione.

5.1. Motori e compartimenti motore

5.1.1. Motore entro bordo

Tutti i motori entro bordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio. Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili. I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore non alimentano la combustione.

5.1.2. Ventilazione

Il compartimento motore è ventilato. Si deve ridurre al minimo l'ingresso di acqua nel compartimento motore attraverso le aperture.

5.1.3. Parti esposte

Le parti esposte del motore in movimento o calde, che potrebbero causare lesioni alle persone, sono efficacemente protette, a meno che il motore non sia protetto da una copertura o isolato nel proprio vano.

5.1.4. Avviamento del motore di propulsione fuoribordo

Ogni motore di propulsione fuoribordo montato su qualsiasi unità da diporto è dotato di un dispositivo atto a impedire che il motore sia avviato a marcia inserita, tranne il caso in cui:

- il motore fornisca meno di 500 Newton (N) di spinta statica;
- il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.

5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente

Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore di propulsione o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dalla stessa o cade in acqua.

5.1.6. I motori di propulsione fuoribordo a timone sono dotati di un dispositivo di arresto d'emergenza che può essere collegato al timoniere.

5.2. Sistema di alimentazione del carburante

5.2.1. In generale

I dispositivi e le installazioni destinati a rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.

5.2.2. Serbatoi di carburante

I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi e i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante. Gli spazi contenenti i serbatoi di benzina sono ventilati.

I serbatoi di benzina non fanno parte dello scafo e sono:

- a) protetti da incendi provenienti da qualsiasi motore e da ogni altra fonte di ignizione;
- b) isolati dai locali di alloggio.

I serbatoi di carburante diesel possono essere parte integrante dello scafo.

5.3. Sistema elettrico

Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'unità da diporto in condizioni di uso normale e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione.

Tutti i circuiti elettrici, ad eccezione dei circuiti di accensione del motore alimentati da batterie, rimangono sicuri se esposti al sovraccarico.

I circuiti di propulsione elettrica non interagiscono con altri circuiti in modo tale da renderli inidonei al funzionamento previsto.

È garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas esplosivi, eventualmente emessi dalle batterie. Le batterie sono assicurate fermamente e protette da infiltrazioni d'acqua.

5.4. Sistema di governo

5.4.1. In generale

I sistemi di governo e controllo della propulsione sono progettati, costruiti e installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.

5.4.2. Dispositivi di emergenza

Ogni imbarcazione o natante da diporto a vela e ogni imbarcazione o natante da diporto non a vela con un solo motore di propulsione, dotato di sistemi di governo con comando a distanza, è munito di dispositivi di emergenza per il governo a velocità ridotta.

5.5. Impianto del gas

Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e sono progettati e installati in modo da evitare perdite e il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali e i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni e agli agenti incontrati in ambiente marino.

Ogni apparecchio a gas destinato dal fabbricante all'impiego per il quale è utilizzato è installato secondo le istruzioni del fabbricante. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite e prodotti di combustione.

Tutte le unità da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo.

In particolare, gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione.

5.6. Protezione antincendio

5.6.1. In generale

Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unità da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. Particolare attenzione è riservata all'ambiente circostante degli apparecchi a fiamma libera, alle zone calde o ai motori e alle macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle condutture di olio e carburante non ricoperte nonché a mantenere il percorso dei fili elettrici lontano da fonti di calore e parti calde.

5.6.2. Attrezzatura antincendio

Le unità da diporto sono munite di attrezzature antincendio adeguate al tipo di rischio, oppure sono indicate la posizione e la capacità dell'attrezzatura antincendio adeguata al tipo di rischio. Le unità da diporto non sono messe in servizio fino all'installazione di un'adeguata attrezzatura antincendio. I compartimenti dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consente di evitare l'apertura del compartimento in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili e uno è collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo delle imbarcazioni ed i natanti da diporto.

5.7. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici

Laddove siano installati fanali di navigazione, sagome e segnali acustici, essi sono conformi al COLREG 1972 (regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare) o al CEVNI (Codice europeo delle vie di navigazione interna), a seconda del caso.

5.8. Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra

Le unità da diporto sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale di prodotti inquinanti (olio, carburante ecc.) in mare.

I servizi igienici installati in un'imbarcazione o natante da diporto sono unicamente collegati ad un sistema di serbatoi o ad un sistema di trattamento dell'acqua.

Le imbarcazioni e i natanti da diporto con serbatoi installati sono muniti di un collegamento di scarico standard per consentire di collegare i tubi degli impianti di raccolta alle tubazioni di scarico.

Inoltre, le tubazioni destinate all'evacuazione dei rifiuti umani che attraversano lo scafo sono dotate di valvole che ne consentono la chiusura.

B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione.

I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla presente parte.

1. Identificazione del motore di propulsione.

1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni:

- a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della persona che adatta il motore;
- b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile;
- c) il numero di serie unico del motore;
- d) la marcatura CE come previsto all'articolo 17.

1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette,

esse devono essere apposte in maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.

1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore.

1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore è stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.

2. Requisiti relativi all'emissione di gas di scarico.

I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati in modo che, se correttamente installati e in condizioni d'uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3:

2.1. Valori applicabili ai fini dell'articolo 45, comma 2, e della tabella 2, punto 2.2:

Tabella 1

TIPO	ossido di carbonio CO=A+B/B/PNn			Idrocarburi HC=A+B/PNn			Ossidi NOx	particolato PT di azoto
	A	B	n	A	B	n		
Accensione comandata a 2 tempi	150,0	600,0	1,0	30,0	100,0	0,75	10,0	non applicabile
Accensione comandata a 4 tempi	150,0	600,0	1,0	6,0	50,0	0,75	15,0	non applicabile
Accensione spontanea	5,0	0	0	1,5	2,0	0,5	9,8	1,0

Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, P_N è la potenza nominale del motore in kW.

2.2. Valori applicabili a partire dal 18 gennaio 2016:

Tabella 2 Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AS) ()**

Cilindrata del motore SV (l/cil)	Potenza nominale PN (kW)	Particolato PT (g/kWh)	Idrocarburi + Ossidi di azoto HC + NOx (g/kWh)
SV < 0,9	PN < 37	I valori di cui alla tabella 1	
	37 ≤ PN < 75 *	0,30	4,7
	75 ≤ PN < 3 700	0,15	5,8
0,9 ≤ SV < 1,2	PN < 3 700	0,14	5,8
1,2 ≤ SV < 2,5		0,12	5,8
2,5 ≤ SV < 3,5		0,12	5,8
3,5 ≤ SV < 7,0		0,11	5,8

* In alternativa, i motori ad accensione spontanea con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l/cil non superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il limite di emissione combinata HC + NO_x di 5,8 g/kWh.

** Ogni motore ad accensione spontanea non supera il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh.

Tabella 3 Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AC)

Tipo di motore	Potenza nominale del motore PN	Ossido di carbonio CO (g/kWh)	Idrocarburi + Ossidi di azoto HC + NO _x
Entrobordo ed entrobordo con comando a poppa	PN ≤ 373	75	5
	373 < PN ≤ 485	350	16
	PN > 485	350	22
Motori fuoribordo e PWC	PN ≤ 4,3	500 - (5,0 x PN)	30
	4,3 < PN ≤ 40	500 - (5,0 x PN)	300
	PN > 40	15,7 + (50/ PN 0,9)	

2.3. Cicli di prova:

Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare:

Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso.

Per motori AS a velocità variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, può essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocità variabile si applica il ciclo di prova E4.

Ciclo E1, numero di modalità	1	2	3	4	5
Velocità	Velocità nominale	Velocità intermedia	Velocità minima		
Coppia, %	100	75	75	50	0
Fattore di ponderazione	0,08	0,11	0,19	0,32	0,3
Ciclo E3, numero di modalità	1	2	3	4	
Velocità, %	100	91	80	63	
Potenza, %	100	75	50	25	
Fattore di ponderazione	0,2	0,5	0,15	0,15	
Ciclo E4, numero di modalità	1	2	3	4	5
Velocità, %	100	80	60	40	inattivo
Coppia, % 100	71,6	46,5	25,3	0	
Fattore di ponderazione	0,06	0,14	0,15	0,25	0,40
Ciclo E5, numero di modalità	1	2	3	4	5
Velocità, %	100	91	80	63	inattivo
Coppia, % 100	75	50	25	0	
Fattore di ponderazione	0,08	0,13	0,17	0,32	0,3

Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di funzionamento del motore.

2.4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite

Il fabbricante del motore è responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori.

Il motore capostipite è scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel più alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile.

2.5. Carburanti di prova

Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche:

Benzina				
Proprietà	RF-02-99 Senza piombo		RF-02-03 Senza piombo	
	min	max	min	max
Numero di ottano ricerca	95	-	95	-
Numero di ottano motore	85	-	85	-
Densità a 15 °C (kg/m3)	748	762	740	754
Punto di ebollizione iniziale (°C)	24	40	24	40
Frazione di massa di zolfo (mg/kg)	-	100	-	10
Contenuto di piombo (mg/l)	-	5	-	5
Tensione di vapore Reid (kPa)	56	60	-	-
Tensione di vapore (DVPE) (kPa)	-	-	56	60

Diesel				
Proprietà	RF-06-99		RF-06-03	
	min	max	min	max
Numero di cetano	52	54	52	54
Densità a 15 °C (kg/m3)	833	837	833	837
Punto di ebollizione finale (°C)	-	370	-3	70
Punto di infiammabilità (°C)	55	-	55	-
Frazione di massa di zolfo (mg/kg)	da	300 (50)	-	10
Frazione di massa delle ceneri (%)	da	0,01	-	0,001

Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata.

3. Durata.

Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo.

Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato.

La durata normale del motore è la seguente:

- a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
- b) per motori AC entro bordo o entro bordo con o senza scarico integrato:
 - 1) per la categoria di motori $P_N \leq 373$ kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
 - 2) per i motori nella categoria $373 < P_N \leq 485$ kW: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
 - 3) per i motori nella categoria $P_N > 485$ kW: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo;
- c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,
- d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo.

4. Manuale del proprietario.

Ogni motore è dotato di un manuale del proprietario redatto in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato.

Il manuale del proprietario:

- a) fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3 (durata);
- b) specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.

C. **Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.**

Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entro bordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte.

1. Livelli di emissione acustica.

1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entro bordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati così che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella:

Potenza del motore (un solo motore) in kW	Livello massimo di pressione sonora = L_{pASmax} in dB
$P_N \leq 10$	67
$10 < P_N \leq 40$	72
$P_N > 40$	75

in cui P_N = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocità nominale e L_{pASmax} = livello massimo di pressione sonora in dB.
Per le unità con due o più motori di tutti i tipi, si può applicare una tolleranza di 3 dB.

1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froude è $\leq 1,1$ e se il rapporto potenza/dislocamento è ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore.

1.3. Il «numero di Froude» F_n è calcolato dividendo la velocità massima dell'imbarcazione o natante da diporto V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g , di $9,8 \text{ m/s}^2$.

$$F_n = V / \text{radice quadrata di } (g \cdot Lwl).$$

Il «rapporto potenza/dislocamento» è calcolato dividendo la potenza nominale del motore P_N (in kW) per il dislocamento dell'imbarcazione o natante da diporto D (in tonnellate).

$$\text{Rapporto potenza / dislocamento} = \frac{P_N}{D}$$

2. Manuale del proprietario.

Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l'unità e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiscano la conformità ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale.

Per i motori fuoribordo ed entro bordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformità ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale.

3. Durata

Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla presente parte, sezione 1.

ALLEGATO III *abrogato*

ALLEGATO IV *abrogato*

ALLEGATO V *abrogato*

ALLEGATO VI *abrogato*

ALLEGATO VII *abrogato*

ALLEGATO VIII - DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità UE N. xxxxx⁽¹⁾

1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante] o dell'importatore privato.
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante o dell'importatore privato, o di chiunque immette sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, di chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unità da diporto non contemplata nel campo di applicazione della direttiva 2013/53/UE in modo da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applicando le procedure previste prima dell'immissione sul mercato o della sua messa in servizio, o chiunque immetta sul mercato un'unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni decorrente dalla messa in servizio dell'unità da diporto.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, se opportuno).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Se del caso, l'organismo notificato ... (nome, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato.
8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.
9. Indicazioni complementari:
La dichiarazione di conformità UE include una dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e della persona che adatta un motore conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c), secondo cui:
 - a) se installato in un'unità da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisferà:
 - 1) i requisiti relativi alle emissioni di scarico previsti dal presente decreto;
 - 2) i valori limite di cui alla direttiva 97/68/CE per quanto riguarda i motori omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o
 - 3) i valori limite di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda i motori omologati conformemente a tale regolamento.

⁽¹⁾ L'attribuzione di un numero alla dichiarazione di conformità è facoltativa.

Il motore non deve essere messo in servizio finchè l'unità da diporto in cui deve essere installato sia stata dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente disposizione del presente decreto. Se il motore è stato immesso sul mercato durante l'ulteriore periodo transitorio di cui all'articolo 46, comma 2, la dichiarazione di conformità UE ne fa menzione.

Firmato a nome e per conto di:
(Luogo e data di rilascio)

(nome, funzione) (firma)

ALLEGATO IX *abrogato*

ALLEGATO X *abrogato*

ALLEGATO XI *abrogato*

ALLEGATO XII *abrogato*

Allegato XIII *abrogato*

Allegato XIV *abrogato*

ALLEGATO XV *abrogato*

ALLEGATO XVI

Tabella A - DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO

Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza	300 euro
Visite periodiche ed occasionali navi da diporto	75 euro
Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio certificazioni	25 euro
Rilascio licenze di navigazione	25 euro
Aggiornamento licenze di navigazione	15 euro
Rilascio certificato d'uso motore	20 euro
Aggiornamento certificato d'uso motore	10 euro
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C	25 euro
Esame per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto	100 euro
Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi	30 euro
Rinnovo licenze	25 euro
Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto dai registri	20 euro
Copia di un documento	10 euro
Rilascio di un duplicato	25 euro
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione	20 euro

DECRETO 29 LUGLIO 2008, N. 146**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 65 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18 LUGLIO 2005, N. 171, RECANTE IL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO.***(GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n.223)**(aggiornato al Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5)***IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e in particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni recante norme sulla navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 8513 del 24 luglio 2008;

Adotta il seguente regolamento:

TITOLO I - PROCEDURE AMMINISTRATIVE INERENTI ALLE UNITÀ DA DIPORTO

Art. 1. Campo di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministrative inerenti alle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi «Codice», la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto.

Art. 2. Costruzione delle imbarcazioni da diporto

1. La dichiarazione di costruzione è facoltativa per le imbarcazioni da diporto.
2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprietà per l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto è costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.

Art. 3. Iscrizione delle navi da diporto

1. Per l'iscrizione nei registri delle navi da diporto il proprietario presenta all'autorità competente il titolo di proprietà in una delle forme previste dall'articolo 10, comma 1, del presente regolamento, ovvero l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, unitamente al certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera.
2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità.

Art. 4. Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto

1. I registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 15 del codice, sono tenuti anche dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come individuati dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 179 del 3 agosto 2006.

Art. 5. Iscrizione di imbarcazioni da diporto autocostruite

1. Il proprietario di un'unità da diporto autocostruita ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice può richiedere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di proprietà, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.
2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unità autocostruite è costituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure necessarie per la valutazione della conformità CE, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

Art. 6. Perdita di possesso

1. L'ufficio di iscrizione, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, riporta gli estremi della denuncia di furto sul registro di iscrizione dell'unità e archivia la relativa licenza di navigazione.

2. Il proprietario, riacquistato il possesso dell'unità, richiede all'ufficio di iscrizione l'annotazione del rientro in possesso, presentando il verbale di restituzione dell'unità ritrovata. Eseguita l'annotazione, l'ufficio rilascia una nuova licenza di navigazione, previa visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

Art. 7. Iscrizione di unità da diporto a titolo di locazione Finanziaria

1. Per l'annotazione di cui all'articolo 16 del codice, il proprietario dell'imbarcazione o della nave da diporto presenta, con la domanda di iscrizione, copia del contratto di locazione finanziaria. La presentazione del contratto può avvenire avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento.

2. L'annotazione può essere richiesta dal proprietario anche successivamente all'iscrizione dell'unità, con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Se si verificano cessioni o variazioni del contratto di locazione finanziaria relative all'utilizzatore o alla data di scadenza, il proprietario ne richiede l'annotazione con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'annotazione del nominativo dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria non è soggetta ai tributi previsti in materia di pubblicità navale.

5. Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), del codice è sottoscritta dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Art. 8. Pagamento stampati

1. Nei casi di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato consegna all'ufficio d'iscrizione l'attestazione comprovante il pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto.

Art. 9. Pubblicità degli atti

1. Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione nei registri di iscrizione delle unità e annotazione sulla relativa licenza di navigazione.

Art. 10. Forma del titolo per la pubblicità

1. La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione.

2. Per le imbarcazioni da diporto, il titolo per la trascrizione e l'annotazione può essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.

Art. 11. Documenti per la pubblicità

1. La pubblicità è richiesta all'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio originale e alla licenza di navigazione, gli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento nelle forme indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato di morte del precedente proprietario.

2. La nota di trascrizione contiene:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalità, codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni non riconosciute, con l'indica-

zione per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

b) indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e data del medesimo;

c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

d) elementi di individuazione dell'unità da diporto;

e) indicazione dell'eventuale termine o condizione a cui è sottoposto l'atto.

3. in caso di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente proprietario.

4. Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicità è allegata la loro traduzione in lingua italiana eseguita o da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorità consolare.

Art. 12. Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità

1. La trascrizione può essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura del conservatore, è trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.

2. Negli altri casi la trascrizione può essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.

Art. 13. Esecuzione della pubblicità

1. L'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto prende nota della domanda di pubblicità nel repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione, facendovi menzione del giorno e dell'ora di ricezione. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati nella licenza di navigazione.

2. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, è conservato negli archivi dell'ufficio.

3. Dell'adempimento delle formalità eseguite l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.

4. Nel concorso di più atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, in caso di discordanza tra le trascrizioni nei registri e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri.

Art. 14. Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto

1. La dichiarazione di potenza del motore entro bordo di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, lettera c), del codice può essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformità o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000.

2. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti previsti dal comma 1 del presente articolo, l'interessato, previa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza.

Art. 15. Trasferimento di iscrizione

1. L'ufficio di iscrizione che riceve la domanda di cui all'articolo 21, comma 1, del codice trasmette all'ufficio destinatario l'estratto del registro di iscrizione e la documentazione relativa.
2. L'ufficio destinatario iscrive l'unità nei propri registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riportando integralmente le annotazioni relative alla proprietà e agli altri diritti reali e contestualmente rinnova i documenti di navigazione.
3. L'ufficio di provenienza cancella l'unità, riportando sul registro il motivo della cancellazione, la sigla del nuovo ufficio, la data e il numero della nuova iscrizione.

Art. 16. Cancellazione dai registri

1. La domanda per la cancellazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del codice è presentata all'ufficio di iscrizione.
2. L'ufficio di iscrizione, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti e ottenuto il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, provvede alla cancellazione e al ritiro dei documenti di bordo.
3. Per le unità da diporto destinate all'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unità o l'inesistenza di tali crediti. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'INPS.
4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione è corredata dal processo verbale compilato dall'autorità competente e attestante l'evento.
5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto richiede all'ufficio di iscrizione il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che è rilasciato previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo. L'alienante presenta copia conforme dell'atto di vendita e l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dai registri nazionali che decorre dalla data dell'atto medesimo.
6. In caso di trasferimento all'estero dell'unità, l'ufficio di iscrizione, previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo, rilascia il nulla osta per l'iscrizione nel registro straniero prescelto dal proprietario e procede alla cancellazione dai registri nazionali a far data dall'iscrizione nel registro straniero. Il proprietario dell'unità comunica gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unità non preveda l'iscrizione in registri, la cancellazione avviene a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unità.

Art. 17. Rinnovo della licenza di navigazione

1. Per il rinnovo della licenza di navigazione il proprietario presenta all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti:
 - a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
 - b) l'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, in caso di innovazioni alle caratteristiche principali dello scafo o del motore.
2. In caso di furto, smarrimento o distruzione della licenza di navigazione l'ufficio di iscrizione rilascia il duplicato, acquisendo dal proprietario l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorità competente.

Art. 18. Licenza provvisoria per navi da diporto

1. L'ufficio presso il quale è in corso l'iscrizione rilascia la licenza provvisoria di cui all'articolo 23, comma 6, del codice nei seguenti casi:

a) navi di nuova costruzione munite di certificato di stazza provvisoria;

b) navi provenienti da registro straniero, in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il proprietario ha avanzato la richiesta di cancellazione dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che la licenza di navigazione, o documento equipollente è stata presa in consegna.

Art. 19. Sigle di individuazione

1. Per le unità iscritte presso gli uffici marittimi di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione è composta dalla sigla dell'ufficio di iscrizione seguita dal numero di immatricolazione e dalla lettera D, nel caso di imbarcazioni, ovvero ND, nel caso di navi da diporto.

2. Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e i trasporti intermodali di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione è composta dalla lettera N seguita dal numero di immatricolazione e dalla sigla della provincia di iscrizione.

Art. 20. Potenza dei motori

1. I certificati per l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata in vigore del codice costituiscono documento di bordo.

2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.

3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il quale la stessa è depositata o richiede una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore del motore.

4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, chiede il duplicato al costruttore o all'importatore del motore.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento della potenza del motore e il rilascio del relativo documento. Per la prestazione l'interessato è tenuto al pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.

Art. 21. Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla Navigazione temporanea

1. Le autorità indicate dall'articolo 31, comma 2, del codice annotano su apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e provvedono alla consegna di una sigla temporanea costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla sigla «TEMP».

2. La sigla temporanea è riportata in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono neri su fondo bianco ed hanno le dimensioni previste per le sigle come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e stabilisce, se ritenuto necessario, specifiche condizioni di utilizzo .

Art. 22. Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea

1. Le unità autorizzate alla navigazione temporanea sono dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico a onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall'articolo 29 del codice. L'apparato è utilizzato solo ai fini della sicurezza della navigazione.

2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato è installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione.

3. L'utilizzo dell'apparato non è soggetto a licenza di esercizio.

Art. 23. Ruolino di equipaggio

1. Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto è individuato da un numero e da una serie progressivi assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la serie comprende tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonché alle autorità consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi e le autorità consolari, all'atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico.

3. Il ruolino di equipaggio ha validità di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione a cura dell'ufficio che ha provveduto al rilascio. Lo stesso ufficio comunica l'avvenuto rilascio all'INPS, all'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto, nonché al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unità.

4. Alla scadenza di validità del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi o consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato è trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.

Art. 24. Uso commerciale delle unità da diporto

1. Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso commerciale ai sensi dell'articolo 2 del codice, presenta all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione o della nave da diporto una domanda indicante l'attività che intende compiere e corredata da:

a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa individuale o società esercente le attività commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del codice, nonché gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro;

b) licenza di navigazione delle unità interessate.

2. In caso di mutamento dei soggetti indicati al comma 1, gli interessati presentano all'ufficio di iscrizione domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che s'intende svolgere.

3. Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di cui al comma 1, anche per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unità appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

4. L'uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria non è consentito all'utilizzatore, se non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE PATENTI NAUTICHE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 25. Patenti di categoria A

1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:

- a) entro dodici miglia dalla costa;
- b) senza alcun limite dalla costa.

2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando e alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.

3. A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.

Art. 26. Patenti di categoria B

1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.

2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Art. 27. Patenti di categoria C

1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.

2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2.

3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.

Art. 28. Autorità competenti al rilascio delle patenti

1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:

a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;

b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;

c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.

2. Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 29. Esame per il conseguimento delle patenti nautiche

1. L'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione entro dodici miglia dalla costa è sostenuto dinanzi ad un esaminatore nominato, per la giurisdizione di com-

petenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, tra gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali, tra il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o a quello di ufficiale di navigazione del diporto, ovvero da un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal Direttore della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto tra i medesimi soggetti, nonché tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n.870, e successive modificazioni. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela l'esaminatore è assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa è nominata dal capo del circondario marittimo ed è costituita:

a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello in servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie di porto, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali ovvero tra coloro che sono in possesso dell'abilitazione di comandante di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di comandante del diporto. In mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo;

b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso o abilitato alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da un comandante di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o da un capitano del diporto, in qualità di membro;

c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, in qualità di membro, per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela.

3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente per il comando delle navi da diporto è nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalità indicate al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo.

4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 30 Estensione dell'abilitazione

1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo la relativa prova pratica.

2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta.

Art. 31. Esercitazioni pratiche

1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica sono autorizzati a esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, purché a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

2. Copia della domanda, completa di visto dell'autorità marittima o dell'ufficio motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unità da diporto. Detto documento ha validità di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi.

3. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unità da diporto.

4. Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta alla disciplina delle acque interne determinano con propria ordinanza, se ritenuto necessario, i tempi e le modalità nonché le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni.

Art. 32. Conseguimento delle patenti senza esami

1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in servizio permanente, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, nonché i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui agli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, può conseguire, senza esami, le patenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La facoltà di cui ai commi 1 e 2 è esercitata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.

4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione.

5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.

Art. 33. Persone in possesso di titoli professionali

1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validità possono comandare e condurre le unità da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che sono iscritti nel registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione, muniti di libretto di navigazione in corso di validità ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza esami le patenti nautiche, nei limiti e con le modalità stabilite nell'allegato III.

Art. 34. Comando di unità da diporto da parte di stranieri in acque territoriali italiane

1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 15 del codice e natanti da diporto di cui all'articolo 27 del codice entro i limiti dell'abilitazione medesima. Il titolo o documento deve essere tenuto a bordo.

2. Per gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica è regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unità.

3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unità da diporto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità da cui risulti che la legislazione, rispettivamente, del Paese di provenienza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.

Capo II - Requisiti

Art. 35. Requisiti per l'ammissione agli esami

1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui agli articoli 25 e 27 del presente regolamento, gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

3. Nella domanda di ammissione agli esami è dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione alle sole unità a motore.

Art. 36. Giudizio di idoneità

1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica né la convalida della stessa.

2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.

3. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno.

4. Il giudizio di idoneità è demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi.

5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.

6. Il giudizio di idoneità è inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando è disposto dall'autorità marittima o dal prefetto.

7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.

8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.

9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.

Art. 37. Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche

1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell'autorità consolare.

Capo III - Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti

Art. 38. Termine di validità delle patenti

1. La patente nautica ha validità di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata è ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età.

2. La validità delle patenti di categoria C è limitata a un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.

3. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza e in tal caso il termine di validità decorre dalla data di convalida.

4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono sostituite.

Art. 39. Revisione delle patenti nautiche

1. L'autorità che ha rilasciato la patente può disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo trentasei i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneità fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica è comunicato all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi.

Art. 40. Sospensione delle patenti nautiche

1. La patente nautica è sospesa dall'autorità che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneità fisica e psichica di cui all'articolo 36. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psicofisica.

2. La patente può essere altresì sospesa in uno dei seguenti casi:

a) dall'autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto è stato commesso, in caso di assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

b) dall'autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto è stato commesso, quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre danni;

c) dall'autorità che ha provveduto al rilascio, su richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza.

3. La durata della sospensione della patente non può superare il periodo di sei mesi nei casi indicati al comma 2, lettere a) e c) e il periodo di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma 2.

4. La patente nautica è inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.

5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero al prefetto se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza.

6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente è da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente è disposta per un periodo da due mesi a un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, è trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.

7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro delle patenti nautiche.

Art. 41. Revoca delle patenti

1. La patente nautica è revocata dall'autorità che l'ha rilasciata nel caso in cui il titolare non sia più in possesso, con carattere permanente, dell'idoneità fisica e psichica di cui all'articolo 36, ovvero non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37.

2. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l'interessato può conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione.

3. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell'idoneità neuromotoria, l'interessato ha facoltà di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 36.

Capo IV - Scuole nautiche e associazioni nautiche a livello nazionale

Art. 42. Disciplina delle scuole nautiche

1. I centri per l'educazione marinai, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati «scuole nautiche».

2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale.

3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata previo parere obbligatorio del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.

5. Le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

6. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

7. Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.

Art. 43. Enti e associazioni nautiche a livello nazionale

1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2.

2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza diritto di voto.

4. La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

Art. 44. Commissioni d'esame fuori sede

1. Le scuole nautiche nonché gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale, di cui agli articoli 42 e 43, possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.

2. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

Capo V - Disposizioni complementari*Art. 45. Conversione e unificazione di patenti nautiche*

1. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando e alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a propulsione mista, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando e alla condotta delle sole unità a motore, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

2. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in occasione della convalida, alla sostituzione delle abilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Coloro che sono in possesso di più abilitazioni aventi gli stessi limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida, ne richiedono l'unificazione all'ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione.

4. Coloro che hanno conseguito, in data anteriore al 24 aprile 1990, l'abilitazione per la condotta di motoscafi a uso privato, di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, conseguono senza esami la patente limitata alle sole unità a motore per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, purché in possesso dei requisiti psicofisici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.

Art. 46. Registro delle patenti nautiche

1. Fino all'attuazione di un'apposita banca dati informatica, gli uffici marittimi e gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annotano i dati relativi alle patenti rilasciate e le successive variazioni in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 47. Modalità di rilascio e convalida delle patenti nautiche

1. Le procedure di rilascio e di convalida delle patenti nautiche sono contenute nell'allegato II al presente regolamento.

TITOLO III - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO**Capo I - Norme di sicurezza per la navigazione da diporto***Sezione I - Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto**Art. 48. Finalità e campo di applicazione*

1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza e individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto di cui al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente svolta. È responsabilità del comandante dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere.

2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime e interne dalle unità da diporto di seguito indicate:

- a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE;
- b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.

3. Per i natanti da diporto, le disposizioni della presente sezione si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonché per l'identificativo di cui all'articolo 49.

Art. 49. Identificativo SAR per i natanti da diporto

1. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere il natante da diporto con un numero identificativo preceduto dalla sigla «ITA», assegnato, su domanda, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

2. L'acquirente di un natante da diporto con numero identificativo già assegnato segnala al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le proprie generalità e le eventuali variazioni delle caratteristiche dello scafo e del motore dell'unità.

3. Il numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante da diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non determina alcuna certificazione della proprietà.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, secondo criteri di semplificazione, le caratteristiche, le modalità di richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri identificativi dei natanti da diporto, nonché le comunicazioni di cui al comma 2.

Art. 50. Certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente regolamento, è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni della presente sezione.

2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'ufficio di iscrizione dell'unità, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:

a) per le unità di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice;

b) per le unità di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'articolo 57 del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.

3. Per le unità usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri e in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51 del presente regolamento. Per le unità usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.

4. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità.

5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante. Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalità di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento.

6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede, dandone notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità, l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 57, del presente regolamento, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5. Per le unità che si trovano in un porto estero, alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nella presente sezione.

Art. 51. Validità del certificato di sicurezza

a) otto anni dall'immatricolazione per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unità di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice;

b) dieci anni dall'immatricolazione per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unità di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice.

2. In caso di rinnovo, la validità del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.

3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformità a quanto prescritto dall'organismo tecnico.

5. L'autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento.

Art. 52. Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di Sicurezza

1. Il proprietario mantiene l'unità in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 53. Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza

1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali.

Art. 54. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.

2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati nell'Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.

4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

Art. 55. Navigazione occasionale e di prova

1. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella validità, a effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia delle persone a bordo.

2. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con unità da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia delle persone a bordo.

Art. 56. Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto

1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla e il numero di iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.

Art. 57. Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.

1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità, con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto.

2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza è convalidato sulla base di un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato.

3. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), l'organismo tecnico notificato o affidato che ha effettuato la visita periodica di rinnovo rilascia al proprietario un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato.

Annota sul certificato stesso l'esito della visita nonché gli estremi dell'attestazione rilasciata e trasmette all'autorità marittima o consolare, avente giurisdizione sul luogo della visita, copia del certificato annotato e dell'attestazione di idoneità rilasciata al proprietario. Tale autorità provvede a darne notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità.

4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorità marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unità interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite. L'autorità marittima o consolare può intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero può verificarne l'esecuzione al termine della stessa.

Art. 58. Motore ausiliario

1. Il motore ausiliario di emergenza è impiegato in caso di avaria del motore principale.

2. Il motore ausiliario è di tipo amovibile, sistemato su autonomo supporto dello specchio poppiero, con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di dichiarazione di potenza.

Art. 59. Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive.

1. Le unità da diporto di cui all'articolo 30, comma 1, del codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove.

2. A dette unità si applicano le norme e i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le unità di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.

Art. 60. Persone trasportabili su natanti non omologati e omologati

1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE è determinato come segue:

- a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
- b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
- c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
- d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
- e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
- f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.

2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuto a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.

3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

*Sezione II - Norme di sicurezza per le navi da diporto**Art. 61. Finalità e campo di applicazione*

1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza e individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi da diporto.

2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime e interne dalle navi da diporto.

Art. 62. Tipi di visite

1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza:

- a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio;
- b) periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70 del presente regolamento;
- c) occasionali, quando se ne verifichi la necessità.

2. Le visite sono disposte, su richiesta del proprietario o di un suo rappresentante, dall'autorità marittima presso cui l'unità è iscritta o da quella nella cui giurisdizione l'unità si trova.

3. In quest'ultimo caso l'autorità marittima invia all'ufficio di iscrizione copia del certificato di sicurezza, unitamente alla dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

4. Qualora l'unità si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorità consolare, che provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida con l'assistenza di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

5. Copia del certificato e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza sono inviate dall'autorità consolare all'ufficio di iscrizione o di prevista iscrizione.

Art. 63. Visita iniziale

1. La visita iniziale è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della carena.

2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione.

3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento e alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi affidati.

Art. 64. Visite periodiche

1. Le navi sono sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.

2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dall'articolo 71.

Art. 65. Visite occasionali

1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati a essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario sottopone la nave a visita occasionale.

2. La visita occasionale è, inoltre, disposta dall'autorità marittima quando sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorità comunica la data della visita e i motivi per cui viene disposta.

3. Nel caso in cui il proprietario della nave non provveda a sottoporre l'unità alla visita occasionale disposta dall'autorità marittima, il certificato di sicurezza perde di validità.

Art. 66. Organi di esecuzione delle visite

1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4, per le unità che si trovino in porti esteri.

Art. 67. Organi di esecuzione delle visite

1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4, per le unità che si trovino in porti esteri.

Art. 68. Deficienze e inconvenienti temporaneamente tollerabili

1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 72, 73, 74, 75 e 76, il certificato di sicurezza non può essere rilasciato, rinnovato o convalidato.

2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo fissa, in base alle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale procedere all'eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso, l'autorità marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza, annotando detti inconvenienti o deficienze e il termine fissato per la loro eliminazione.

3. Il certificato di sicurezza perde di validità se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.

Art. 69. Mantenimento delle condizioni dopo le visite

1. Il proprietario mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 70. Certificato di sicurezza per navi da diporto

1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla licenza di navigazione dall'autorità marittima che l'ha rilasciato, rinnovato o convalidato, attesta la corrispondenza della nave alle norme della presente sezione.

Art. 71. Validità del certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza ha la validità di:

a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio;
b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo.

2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

Art. 72. Apparato motore, impianti e allestimento

1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.

3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone.

4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unità a velocità ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.

5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.

6. Ogni nave è sottoposta, con il controllo dell'organismo tecnico affidato, a una prova che permette di determinarne le caratteristiche di stabilità. Alla visita si procede secondo quanto stabilito all'articolo 67.

Art. 73. Protezione contro gli incendi

1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e sistemati in conformità alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.

2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se è previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55° C. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.

3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.

4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55° C o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza com-

plussiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.

5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette e accessori.

6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacità estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.

Art. 74. Mezzi di salvataggio

1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio.

2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata.

3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.

4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

Art. 75. Dotazioni di sicurezza

1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono:

- a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni;
- b) un orologio;
- c) un barometro;
- d) un binocolo;
- e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri;
- f) le carte nautiche e i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che s'intende intraprendere;
- g) strumento di radio posizionamento;
- h) quattro fuochi a mano a luce rossa;
- i) quattro razzi a paracadute a luce rossa;
- l) tre boette fumogene;
- m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato;
- n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279;
- o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
- p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento;
- q) un riflettore radar;
- r) radio telefono a onde ettometriche;
- s) n. 1 E.P.I.R.B.;
- t) dispositivo di esaurimento della sentina.

2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito

l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

Art. 76. Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sono stabilite:

- a) le caratteristiche, i requisiti dei mezzi di salvataggio, nonché le modalità e la periodicità delle revisioni delle zattere di salvataggio;
- b) le caratteristiche, i requisiti e la scadenza dei segnali di soccorso;

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1.

Art. 77. Trasferimento per lavori e navigazione di prova

1. L'autorità marittima, previa visita dell'organismo tecnico affidato, autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla località in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione.

2. L'autorità marittima, sentito l'organismo tecnico affidato, autorizza prove di navigazione con navi da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche.

Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia delle persone a bordo.

Capo II - Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio

Art. 78. Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio nelle acque marittime e in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio.

2. Alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino più di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unità che non sia:

- a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
- b) un bambino di età inferiore a un anno.

Art. 79. Tipi di navigazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, i tipi di navigazione delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono quelli previsti dagli articoli 22 e 27 del codice.

Art. 80. Tipi di visite

1. Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite:
 - a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attività di noleggio, ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio;
 - b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di idoneità al noleggio;
 - c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
2. Le visite sono richieste dall'armatore o, in mancanza, dal proprietario dell'unità ovvero dal loro legale rappresentante. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, cui affidare l'esecuzione delle stesse.

Art. 81. Dichiarazione di idoneità

1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati ovvero affidati rilasciano una dichiarazione di idoneità conforme al modello indicato nell'allegato V.
2. La dichiarazione di idoneità per le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico affidato.

Art. 82. Certificato di idoneità

1. Il certificato di idoneità al noleggio, conforme all'allegato VII, è rilasciato:
 - a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, sulla base della dichiarazione di idoneità, dall'autorità marittima o dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di iscrizione, all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attività di noleggio prevista dall'articolo 24 del presente regolamento;
 - b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attività di noleggio, dall'autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unità e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato è rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nei registri.
4. Qualora l'unità adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attività, il certificato di cui al comma 1 del presente articolo è valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
5. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture dei trasporti annota nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato di idoneità rilasciato e, per i natanti da diporto, conserva copia del certificato emesso.
6. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unità provvede al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità, sulla base della dichiarazione di idoneità. Copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
7. Per le unità che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente capo. Copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
8. Le unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in

materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.

Art. 83. Validità del certificato di idoneità

1. Il certificato di idoneità è rinnovato ogni tre anni e la sua validità decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di idoneità.

2. Il certificato di idoneità è sottoposto a convalida nei casi previsti dall'articolo 87.

Art. 84. Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di Idoneità

1. L'armatore o, in mancanza, il proprietario mantiene l'unità adibita a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 85. Visita iniziale

1. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata e alla specifica destinazione cui è adibita.

2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unità soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata e alla specifica destinazione cui è adibita.

3. La visita è effettuata prima che l'unità sia impiegata nell'attività di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonché un'ispezione a secco della carena.

Art. 86. Visite periodiche

1. Le unità da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a visita periodica alla scadenza del certificato di idoneità per accertare che persistano le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.

Art. 87. Visite occasionali

1. Nel caso in cui un'unità da diporto abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati a essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di idoneità, lo stesso perde di validità e l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone l'unità a visita occasionale per la sua convalida.

2. La visita occasionale di un'unità da diporto è inoltre disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna allorché sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di idoneità. L'autorità comunica i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.

Art. 88. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le navi e le imbarcazioni da diporto impiegate in attività di noleggio hanno a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza indicati negli allegati VIII e IX.

2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X. La dichiarazione è annotata sul certificato d'idoneità a cura degli uffici indicati nell'articolo 82, comma 1.

3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unità da diporto impiegata in attività di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.

Art. 89. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio

1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano più di sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri è composto da almeno due persone.

2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio è composto da almeno tre persone.

Capo III - Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

Art. 90. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione a ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla Navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Art. 91. Segnalazione

1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, a una distanza non inferiore a trecento metri.

3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi a una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E FINALI

Art. 92. Motori a doppia alimentazione

1. La normativa tecnica regolante i motori entro bordo, entrofuoribordo, fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina e a gas di petrolio liquido, è conforme alla regola tecnica elaborata dall'UNI nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 93. Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) decreto del Ministro della marina mercantile 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;

2) decreto del Ministro della marina mercantile 19 novembre 1992, n. 566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1993, recante regolamento sulla autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;

3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994, recante regolamento di sicurezza Per la navigazione da diporto;

4) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 luglio 1994, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 15 settembre 1994, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;

5) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997, ad eccezione dell'articolo 9, comma 5, degli articoli 15 e 16 e degli allegati D, E e F, i quali sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 29, comma 5, del presente regolamento;

6) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1999, recante il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

Art. 94. Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o accresciuti oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle attività previste agli articoli 20, 21, 23, 45, 46, 49 e 50 si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 2008

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Alfano, Ministro della giustizia

La Russa, Ministro della difesa
 Scajola, Ministro dello sviluppo economico
 Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
 Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
 Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2008

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 353

ALLEGATO I (articolo 27)

REQUISITI DI IDONEITÀ

Paragrafo 1 - Malattie invalidanti e condizioni di compatibilità per il rilascio o il rinnovo delle patenti nautiche

Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle stesse coloro che sono affetti dalle seguenti malattie e minorazioni, purché le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione:

A. Afezioni cardiovascolari.

La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un'afezione cardiovascolare, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di afezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.

B. Malattie respiratorie.

La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.

C. Diabete.

In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la patente nautica non è rilasciata e convalidata ai soggetti diabetici.

Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non ottimale, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validità della patente non può superare i due anni.

Per i soggetti diabetici con buono stato di controllo glicemico della malattia, in assenza di complicazioni clinicamente evidenziabili, la validità della patente può essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall'articolo 36, comma 3, del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che è conservata agli atti. In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio è demandato alla commissione medica locale.

D. Malattie endocrine

In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entità tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate e convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.

E. Epilessia.

La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validità della patente non può superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.

F. Malattie psichiche.

Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

Sostanze psicoattive.

La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che comunque consumino abitualmente, ancorché in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell'unità. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

Malattie del sangue.

In caso di gravi malattie del sangue di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale può avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

Malattie dell'apparato urogenitale.

La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell'organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validità della patente non può essere superiore a cinque anni.

Paragrafo 2 - Idoneità alla direzione nautica

Coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.

A. Coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle quali la patente abilita.

In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l'interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.

B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da:

- a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
- b) malattie del sistema nervoso periferico;
- c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A o B, con validità non superiore a due anni.

Paragrafo 3 - Requisiti visivi e uditivi

Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere, almeno in un occhio, un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), una sufficiente visione crepuscolare-notturna; per i soggetti ultra sessantenni o diabetici o affetti da glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che deve risultare almeno in un occhio superiore al 70% del normale con lettura di ottotipo di 3/10.

In caso di visione binoculare l'interessato deve possedere un'acutezza visiva naturale non inferiore al limite di 3/10 nell'occhio migliore e un visus corretto complessivo, quale somma monoculare dei due visus, non inferiore a 10/10, raggiungibile con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali con lenti sferiche e cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, essendo l'altro emmetropico, il grado di rifrazione della lente non può essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto anche del valore degli assi di astigmatismi. La differenza negli assi ortogonali non deve superare, in valore assoluto, le due diottrie.

I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus naturale di almeno 5/10 e un visus corretto non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto.

Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, in soggetti fuchici o afachici, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale; la validità della patente non può eccedere i cinque anni.

Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.

In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.

Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva o oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale può limitare la validità della patente sino a due anni.

Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

Annesso 1

<p>CERTIFICATO MEDICO PER RILASCIO CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Bollo</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Fotografia</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Navigazione entro 12 miglia dalla costa </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Navigazione senza alcun limite dalla costa </div>	<input type="checkbox"/> limitata alle unità a motore <input type="checkbox"/> per tutti i tipi di unità
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Nave da diporto</div>

Si certifica che ...l... Sig.
 nat...a il
 documento di riconoscimento n
 rilasciato da il
 di statura e peso

Osservazioni:

.....

Non presenta sintomi che lo rivelino fare consumo abituale o essere in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona. È esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possono comunque pregiudicare la sicurezza della navigazione in relazione al tipo di patente richiesta e al limite di distanza dalla costa.

Possiede	all'occhio destro	all'occhio sinistro
ad occhio nudo
a rifrazione corretta
grado di rifrazione

senso cromatico campo visivo: O.D..... sensibilità al contrasto:O.D.....
 O.S..... O.S.....
 visione binoculare visione crepuscolare – notturna O.D..... OS:

=====

Possiede tempi di reazione a stimoli semplici (misura in decili)

stimoli luminosi	rapidità	regolarità
stimoli acustici	rapidità	regolarità

=====

È IDONEO

In conseguenza si giudica che ----- per il conseguimento / la convalida

NON È IDONEO

patente nautica categoria ..., navig. entro 12 miglia dalla costa limitata sole unità a motore
 senza alcun limite dalla costa tutti i tipi di unità

patente nautica per nave da diporto

Eventuali limiti di durata: patente nautica limitata ad anni _____ ai sensi del _____

obbligo di lenti obbligo di apparecchio acustico adattamenti

prescrizioni

.....

Allegati depositati agli atti: dichiarazione anamnestica dell'interessato,

.....li.....

Generalità, qualifica e firma del medico

Ritirato il

(firma dell'interessato)

OPPURE

LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE

Presidente

Membro

Membro

Avverso il giudizio della commissione medica locale è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data del ritiro.

Annesso 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO
(da firmare in presenza del medico e da allegare al certificato medico)

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____
il _____ residente a _____ nell'ambito
dell'accertamento medico legale dell'idoneità psicofisica al conseguimento/convalida della patente
nautica _____

DICHIARA

in relazione agli stati patologici (e/o condizioni) di seguito elencati, che:

Sussistono patologie dell'apparato cardio-circolatorio (<i>pressione alta anche se normalizzata dal trattamento, pregresso infarto, angina, pregresso intervento cardiocirurgico, aneurisma, aritmie, ecc.</i>). Se sì, indicare quali:	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Sussiste diabete (mellito) Se sì, specificare di quale tipo: <input type="checkbox"/> Insulino-dipendente <input type="checkbox"/> NON Insulino-dipendente (trattato con dieta o ipoglicemizzanti orali)	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Sussistono altre patologie endocrine (<i>ad es.: della tiroide, dei surreni, dell'ipofisi</i>). Se sì, indicare quali:	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Soffre (ha mai sofferto) di malattie neurologiche (<i>ad es.: m. di Parkinson, emiparesi, ischemia cerebrale transitoria, sclerosi multipla, ecc.</i>). Se sì, indicare quali:	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Soffre (ha sofferto di) turbe o patologie psichiche (<i>ad es.: ansia, depressione, allucinazioni, ecc.</i>). Se sì, indicare quali e in quale periodo ne ha sofferto:	<i>SI</i>	<i>NO</i>
È attualmente (è stato) in cura con tranquillanti, antidepressivi, barbiturici, sonniferi od altri farmaci psicotropi Se sì, indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi:	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Ha avuto problemi relativi ad abuso di alcolici (<i>ad es.: guida o comando in stato di ebbrezza, ricoveri ospedalieri, ecc.</i>) Se sì, specificare di quale tipo e quando:	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Ha fatto uso di canapa indiana, ecstasy, eroina, cocaina, amfetamine, LSD o altre droghe Se sì, specificare quando:	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Ha subito un trauma cranico Se sì, specificare quando:	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Soffre di epilessia o ha in passato manifestato crisi epilettiche (o convulsioni) Se sì, specificare la data dell'ultima crisi e indicare la terapia eseguita:	<i>SI</i>	<i>NO</i>

Soffre di epilessia o ha in passato manifestato crisi epilettiche (o convulsioni) Se sì, specificare la data dell'ultima crisi e indicare la terapia eseguita:	SI	NO
Sussistono malattie del sangue Se sì, specificare quali:	SI	NO
Sussistono malattie dell'apparato uro-genitale (<i>ad es. Insufficienza renale cronica</i>) Se sì, specificare quali:	SI	NO
Assume (o ha assunto per più di una settimana nell'ultimo anno) altre medicine oltre a quelle già dichiarate Se sì, indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi:	SI	NO
Ha problemi di vista non correggibili con lenti Se sì, indicare quali:	SI	NO
Porta lenti a contatto	SI	NO
Ha problemi di udito	SI	NO
Porta protesi acustiche	SI	NO

Dichiarazione del richiedente

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in mia conoscenza utili a definire il mio stato di salute, in particolare dichiaro di non fare abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e di non aver avuto crisi epilettiche negli ultimi due anni.

Data

Firma del richiedente

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, sono stato informato del fatto che i dati personali e quelli riguardanti le mie condizioni di salute, emersi a seguito della presente visita, tutelati dal segreto d'ufficio, saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Saranno trasmessi ai competenti uffici pubblici, a loro volta vincolati dall'obbligo del segreto d'ufficio, per gli adempimenti di competenza previsti dalla legge.

Il sottoscritto (*) autorizza il personale della, se lo riterrà necessario, ad esaminare ed estrarre copia della documentazione sanitaria che lo riguarda, conservata presso strutture pubbliche. Inoltre (*) autorizza l'inserimento dei dati personali e di quelli riguardanti le proprie condizioni di salute, emersi nel corso della presente visita, in una cartella clinica medico-legale, che potrà essere esaminata dal personale autorizzato, vincolato dall'obbligo del segreto d'ufficio, a seguito di qualsiasi richiesta di benefici presentata a strutture del Servizio sanitario pubblico.

(*) INDICARE "NON" IN CASO DI NEGATA AUTORIZZAZIONE.

Data

Firma del dichiarante

.....
(da firmare in presenza del medico)

ALLEGATO II (articolo 47)**PROCEDURE DI RILASCIO E CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE****A. Domanda di ammissione agli esami**

1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche presentano domanda alla competente autorità marittima o agli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento, da due foto formato tessera e dall'attestazione di pagamento sia dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice, che dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo 64 del codice; per i soggetti di cui all'articolo 30 del presente regolamento, la domanda è inoltre corredata da copia della patente nautica posseduta.
2. I candidati che presentano la domanda di cui al comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su provincia diversa da quella di loro residenza, allegano documentazione comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica agli stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero.

B. Calendario degli esami

1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 31 del presente regolamento, in corso di validità, dichiarano la propria disponibilità a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda, consegnando contestualmente l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché una marca da bollo. Alla dichiarazione di disponibilità fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l'esame.
2. Gli uffici competenti, sulla base delle prenotazioni ricevute, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, nominando una o più commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche, da tenersi nei quarantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all'esame.
3. Le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando, nei successivi sei mesi, non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità all'esame ovvero quando il candidato, regolarmente convocato, non si sia presentato all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti.
4. I candidati agli esami per il conseguimento della patente di categoria C presentano, all'atto della domanda, esplicita richiesta riguardo gli ausili necessari nonché l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

C. Rilascio delle patenti nautiche

1. La patente nautica, sottoscritta dal presidente della commissione o dall'esaminatore nonché dal candidato, è rilasciata al termine della prova pratica.
2. Per i soggetti già in possesso di un'abilitazione, il rilascio della nuova patente è subordinato al ritiro della precedente che è annullata ed acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della patente è data comunicazione all'autorità che ha provveduto al rilascio.
3. I soggetti di cui all'articolo 32 del presente regolamento, oltre all'abilitazione posseduta, presentano apposita domanda corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento, una marca da bollo, due foto formato tessera e l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.

D. Convalida delle patenti

1. Per la convalida della patente il titolare presenta domanda all'ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento. L'inte-

ressato dichiara, inoltre, di possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del presente regolamento, nonché l'eventuale possesso di altra patente nautica.

2. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di convalida.

3. Il competente ufficio provvede alla convalida della patente ovvero invia all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. validità confermata fino al" seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida sono annotati nel registro delle patenti.

4. Le prescrizioni risultanti dal certificato medico sono annotate dall'ufficio sulla patente ovvero sul talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. validità confermata fino al prescrizioni mediche" seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni sono annotati nel registro delle patenti.

E. Patenti nautiche deteriorate o illeggibili

1. Per ottenere il duplicato delle patenti deteriorate o illeggibili, l'interessato presenta all'ufficio che ha provveduto al rilascio, oltre ai documenti previsti per la convalida, due foto formato tessera, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto. La patente sostituita è ritirata ed annullata.

2. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.

3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 1, l'ufficio effettua la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. rilasciata in data", seguita dalla firma del funzionario incaricato.

F. Cambio di residenza

1. il titolare della patente nautica comunica il cambio di residenza all'ufficio che ha provveduto al rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, aggiorna a vista il documento ovvero invia all'interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento, recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. residente a in via", seguita dalla firma del funzionario incaricato.

G. Smarrimento o distruzione della patente nautica

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente nautica, il titolare ne fa denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, che ne rilasciano attestazione.

2. Per il rilascio del duplicato, il titolare della patente presenta all'ufficio che l'ha rilasciata, oltre alla domanda in duplice copia, la denuncia di cui al comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché due foto formato tessera. Il documento, a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è esente dal bollo.

3. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.

4. Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a riportare la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. rilasciata in data", seguita dalla firma del funzionario incaricato.

5. Il duplicato della patente nautica ha la validità del documento sostituito.

ALLEGATO III (articolo 33)

**COMANDO DI UNITÀ DA DIPORTO DA PARTE DI COLORO
CHE SONO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE O TITOLO PROFESSIONALE**

A. Equivalenze

1. Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni per il settore di coperta, di titolo professionale di coperta o del diporto o della navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in corso di validità, possono comandare, purché a titolo gratuito, le unità da diporto nei limiti di seguito indicati:

a) *Navi da diporto:*

- Comandante di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n.13 del 16 gennaio 2008;
- Comandante di cui all'articolo 9 del citato Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007;
- Ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del citato Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007;
- ufficiale di navigazione del diporto;
- capitano del diporto;
- comandante del diporto.

b) *Imbarcazioni da diporto a motore senza alcun limite di distanza dalla costa:*

- tutti coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicati al punto a);
- Ufficiale di navigazione di cui all'articolo 5 del citato Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007.

c) *Natanti ed imbarcazioni da diporto a motore entro 12 miglia dalla costa:*

- tutti coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicate ai punti a) e b);
- capo barca per il traffico locale o per la pesca costiera;
- capitano della navigazione interna;
- capo timoniere della navigazione interna;
- capo barca della navigazione interna;
- conduttore di motoscafi per le acque interne;
- timoniere della navigazione interna;
- pilota motorista della navigazione interna.

d) *Natanti ed imbarcazioni da diporto a vela:*

- ufficiale di navigazione del diporto con specializzazione "vela";
- capitano del diporto con specializzazione "vela";
- comandante del diporto con specializzazione "vela".

2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono il comando di un'unità da diporto conservano a bordo il libretto di navigazione.

B. Conseguimento senza esami delle patenti nautiche

1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati al paragrafo A e muniti di libretto di navigazione in corso di validità, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni pre-

viste dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento, nei limiti indicati dal medesimo paragrafo A e con le modalità stabilite dal successivo paragrafo C.

2. Coloro che sono iscritti nello speciale registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione possono conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento, nei limiti indicati dal paragrafo A e con le modalità stabilite dal successivo paragrafo C.

C. Procedura di rilascio

1. I soggetti di cui ai paragrafi A e B, comma 2, richiedono all'ufficio marittimo o a quello della navigazione interna di iscrizione il rilascio della patente nautica.

2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di nascita, cittadinanza e residenza;
- b) certificato medico, rilasciato ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento;
- c) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
- d) copia del libretto di navigazione ovvero della licenza per pilota autenticata;
- e) attestazione del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto;
- f) una marca da bollo.

ALLEGATO IV (articolo 50)

CERTIFICATO DI SICUREZZA

Bollo

CERTIFICATO DI SICUREZZA PER UNITÀ DA DIPORTO N. _____ / _____

(Timbro lineare dell'Ufficio)

Rilasciato ai sensi dell'art. 50 del _____ all'imbarcazione da diporto iscritta al n. _____ dei R.I.D. di _____ per la navigazione _____ con un numero massimo di _____ () persone a bordo, compreso l'equipaggio.

È fatto obbligo al comandante di dotare l'unità dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al citato _____, in relazione alla navigazione effettivamente svolta.

Il presente certificato ha la validità di anni _____ (), decorrente dal _____, li _____

Timbro ufficio

(Firma del funzionario responsabile)

VISITE PERIODICHE

A seguito della visita periodica effettuata all'unità nel porto di _____ con esito _____ si rilascia attestazione di idoneità n° _____.

Ai sensi dell'art. 50, comma 5, del _____ il presente certificato è valido fino al _____, li _____

Timbro organismo tecnico

(Firma del rappresentante legale)

VISITE OCCASIONALI

Vista l'attestazione di idoneità rilasciata in data _____ dall'organismo tecnico _____ a seguito della visita occasionale effettuata all'unità nel porto di _____ si conferma la validità del presente certificato fino al _____

Il presente certificato ha la validità di anni _____ (____), decorrente dal _____
 _____, li _____

Timbro
ufficio

(Firma del funzionario responsabile)

Spazio riservato per le prescrizioni proposte dall'organismo tecnico

.....

ALLEGATO V (articolo 54)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA							
SPECIE DI NAVIGAZIONE							
(il simbolo x indica l'obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità)							
A. Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)							
Tipo di navigazione	senza alcun limite	entro 50 miglia	entro 12 miglia	entro 6 miglia	entro 3 miglia	da 300 m a 1 miglio	fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x	-	-	-	-	-
apparecchi galleggianti	-	-	x	-	-	-	-
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x	x
salvagente anulare con cima	x	x	x	x	x	x	x
boetta luminosa	x	x	x	x	-	-	-
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x	-	-
bussola e tabelle di deviazione (a)	x	x	x	-	-	-	-
orologio	x	x	-	-	-	-	-
barometro	x	x	-	-	-	-	-
binocolo	x	x	-	-	-	-	-
carte nautiche aggiornate o cartografia elettronica della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x	-	-	-	-	-
strumenti da carteggio	x	x	-	-	-	-	-
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	-	-
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	-	-	-
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x	-	-	-	-	-
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x	-	-
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x	-	-
apparato VHF	x	x	x	-	-	-	-
riflettore radar	x	x	-	-	-	-	-
EPIRB	x	-	-	-	-	-	-
strumento di radio-posizionamento (LORAN, GPS)	x	x	-	-	-	-	-
B. Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE							
pompa o altro attrezzo di esaurimento	x	x	x	x	x	x	-
mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella sottostante (f)	x	x	x	x	x	x	-
<p>a. Le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le <i>imbarcazioni</i> da diporto. (I periti compensatori devono possedere i requisiti stabiliti dalla Circolare Serie I - n.23 "Polizia della Navigazione" del 30.6.1932 ed essere iscritti nei registri di cui all'art. 68 CN).</p> <p>b. La cartografia elettronica deve essere conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto emesso il 10 luglio 2002.</p> <p>c. Composizione come da tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 79 del 25 maggio 1988.</p> <p>d. Nel caso di navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.</p> <p>e. Per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).</p> <p>f. I <i>natanti</i>, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Le <i>imbarcazioni</i>, secondo la tabella.</p>							

TABELLA DEGLI ESTINTORI

per natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
P ≤ 18,4	13 B
18,4 < P ≤ 147	21 B
P > 147	34 B

per imbarcazioni da diporto

Potenza totale installata P (KW)	Numero e capacità estinguente degli estintori		
	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore (a)	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
P ≤ 18,4	1 da 13 B	//	1 da 13 B
18,4 < P ≤ 74	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
74 < P ≤ 147	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
147 < P ≤ 294	1 da 13 B	1 da 21 B + 1 da 13 B	1 da 13 B
294 < P ≤ 368	1 da 13 B	1 da 34 B + 1 da 21 B	1 da 13 B
P > 368	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B

(a) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Legenda

Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.

Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.

Per le **unità marcate CE** gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

ALLEGATO VI (articolo 81) DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO

DENOMINAZIONE DELL'ORGANISMO TECNICO
 DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO PERIFERICO DELL'ORGANISMO TECNICO

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ n. _____
per il rilascio DI CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO

Il sottoscritto, responsabile dell'ufficio in intestazione,

ATTESTA

che i signori: _____

aventi rapporto di dipendenza con l'Organismo in epigrafe, hanno eseguito sulla seguente unità

Nome dell'unità da diporto :	
Nominativo internazionale :	
Ufficio d'iscrizione :	Numero :
Tipo di unità da diporto : Nave – Imbarcazione – Natante	
Lunghezza :	Stazza (solo per le navi):
Modello	
Craft Identification Number (per le unità marcate CE) :	

tutti gli accertamenti, le prove, le verifiche ed i controlli previsti dalla vigente normativa per
 il rilascio a seguito di Visita iniziale in data
 il rinnovo a seguito di Visita periodica in data
 la convalida a seguito di Visita occasionale in data
 del certificato di idoneità per unità da diporto adibita a noleggio

DICHIARA

1. che l'unità è stata sottoposta alle ispezioni previste dall'art.85 ovvero dall'art. 86 ovvero dall'art.87) del _____.
2. che, a seguito delle predette ispezioni, è stato constatato che l'unità è conforme alle prescrizioni del Titolo III, Capo II, del _____ ed in particolare :

a) che l'unità da diporto in esame, munita di marcatura CE, ha mantenuto i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita;	
b) che l'unità in parola soddisfa le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.	

Si attesta, pertanto, che l'unità sopraindicata è / non è idonea al
 rilascio Rinnovo convalida del certificato di idoneità per unità da diporto impiegata in
 attività di noleggio fino al _____.

_____, addì _____

L'ISPETTORE

(Timbro organismo tecnico)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

ALLEGATO VII (articolo 82) CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO

N. _____

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER UNITÀ DA DIPORTO ADIBITA AL NOLEGGIO

rilasciato ai sensi dell'articolo 82 del D.M.

Caratteristiche dell'unità

Nome	Numero di iscrizione	Ufficio di iscrizione	Abilitazione alla navigazione

Tonnellate di stazza lorda (solo per navi da diporto):

Lunghezza:

Tipo di unità:

C.I.N. (Craft identification number):

Modello:.....

Nominativo internazionale:.....

Dichiarazione di idoneità n° *rilasciata da*.....

in data

Dichiarazione di limitazione della navigazione entro miglia....., *in data*....., *ai sensi dell'art. 88, comma 2, del D. M.*

SI CERTIFICA

1. che l'unità è stata visitata in conformità alle disposizioni dell'art. 85 del d.m.
2. che, a seguito di tale visita, si è constatato che l'unità è pienamente conforme alle disposizioni del titolo III, capo II, del d.m.....

Il presente certificato è valido fino al _____

Rilasciato a _____ il _____

(timbro)

(Firma del funzionario autorizzato al rilascio del certificato)

Al presente certificato deve essere allegata la lista riportante i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza di cui all'articolo 88, comma 4.

VIDIMAZIONE A SEGUITO DI VISITE PERIODICHE O OCCASIONALI

SI CERTIFICA che, a seguito di visita effettuata in conformità all'art. 86/87 del d.m.....
l'unità è risultata conforme alle prescrizioni applicabili.

Luogo Data Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata da..... il per visita periodica/occasionale	Timbro e firma
---	----------------

Luogo Data Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata da..... il per visita periodica/occasionale	Timbro e firma
---	----------------

Luogo Data Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata da..... il per visita periodica/occasionale	Timbro e firma
---	----------------

Luogo Data Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata da..... il per visita periodica/occasionale	Timbro e firma
---	----------------

Luogo Data Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata da..... il per visita periodica/occasionale	Timbro e firma
---	----------------

Luogo Data Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata da..... il per visita periodica/occasionale	Timbro e firma
---	----------------

ALLEGATO VIII (articolo 88, comma 1)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DI NAVI DA DIPORTO ADIBITE AL NOLEGGIO	
<i>(il numero indica le quantità minima)</i>	
apparato radio	VHF DSC + HF SSB
barometro	1
binocolo	1
boetta fumogena	3
bussola e tabelle di deviazione	1
carte nautiche aggiornate o cartografia elettronica (a) della zona in cui si effettua la navigazione	1
cassetta di pronto soccorso (b)	1
cinture di salvataggio	(c)
dispositivo antincendio (d)	1
dispositivo esaurimento sentina	1
EPIRB	1
fanali e dispositivi segnalazione sonora regolamentari	1
fuochi a mano a luce rossa	6
orologio	1
razzi a paracadute a luce rossa	6
riflettore radar	1
salvagente anulare con cima e boetta luminosa	2
scandaglio a mano (con almeno 25 m di cima) o scandaglio elettronico	1
strumenti da carteggio (e)	1
Strumento di radio-posizionamento	1
zattera di salvataggio (f)	2
<p>Note:</p> <p>a. La cartografia elettronica deve essere conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto emesso il 10 luglio 2002.</p> <p>b. Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è indicato nella Tabella A annessa al decreto n. 279 del Ministero della Sanità del 25 maggio 1988.</p> <p>c. Il numero delle cinture di salvataggio deve essere uguale al numero delle persone trasportabili (fino a 12), più l'equipaggio. Le caratteristiche devono essere 150N e 100N rispettivamente per navigazione oltre le tre miglia e entro le 3 miglia o acque interne.</p> <p>d. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 CO o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. Sono obbligatorie una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette e accessori. Sono obbligatori estintori portatili, di capacità estinguente e in numero come richiesti dall'articolo 75, comma I, lettera p), del "Regolamento", sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.</p> <p>e. Il minimo è un compasso, due squadrette, una parallela o riga.</p> <p>f. Conformi al Decreto Ministeriale n. 219, emanato il 12 agosto del 2002. La zattera deve essere capace di alloggiare tutti passeggeri presenti a bordo (fino a 12), e l'equipaggio.</p>	

ALLEGATO IX (articolo 88, comma 1)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO ADIBITE AL NOLEGGIO

(il simbolo **x** indica l'obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità)

(il numero indica le quantità minima)

apparato radio	VHF DSC + HF SSB
barometro	1
binocolo	1
boetta fumogena	3
bussola e tabelle di deviazione	1
carte nautiche aggiornate o cartografia elettronica (a) della zona in cui si effettua la navigazione	1
cassetta di pronto soccorso	1
cinture di salvataggio	(b)
dispositivo antincendio (c)	1
dispositivo di radio-posizionamento / GPS	1
dispositivo esaurimento sentina	1
EPIRB	1
fanali e dispositivi segnalazione sonora regolamentari	1
fuochi a mano a luce rossa	4
orologio	1
razzi a paracadute a luce rossa	4
riflettore radar	1
salvagente anulare con cima e boetta luminosa	1
scandaglio a mano (con almeno 25 m di cima) o scandaglio elettronico	1
strumenti da carteggio (d)	1
zattera di salvataggio (e)	2

Note:

- La cartografia elettronica deve essere conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto emesso il 10 luglio 2002.
- Il numero delle cinture di salvataggio deve essere uguale al numero delle persone trasportabili (fino a 12), più l'equipaggio, con caratteristiche 150N.
- Per le unità marcate CE in conformità dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005; per le unità non marcate CE *natanti*, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore e le *imbarcazioni*, secondo la tabella del tipo, a prescindere dall'impiego.
- Il minimo è un compasso, due squadrette, una parallela o riga.
- Conformi al Decreto Ministeriale n. 219, emanato il 12 agosto del 2002. La zattera deve essere capace di alloggiare tutti passeggeri presenti a bordo (fino a 12), e l'equipaggio.

ALLEGATO X (articolo 88, comma 2)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO ADIBITI AL NOLEGGIO FINO A 12 MIGLIA

(il simbolo x indica l'obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità)

Tipo di navigazione	entro 12 miglia	entro 6 miglia	entro 3 miglia e acque interne
apparato radio	VHF DSC	VHF	VHF
barometro	x	-	-
binocolo	x	-	-
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x
bussola e tabelle di deviazione	x (a)	-	-
carte nautiche aggiornate o cartografia elettronica (b) della zona in cui si effettua la navigazione	x	-	-
cassetta di pronto soccorso	x	x	-
cinture di salvataggio (c)	x	x	x
dispositivo di radio-posizionamento / GPS	x	-	-
dispositivo antincendio	x	x	x
dispositivo esaurimento sentina	x	x	x
fanali e dispositivi segnalazione sonora regolamentari	x	x	x
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)
orologio	x	-	-
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (3)
riflettore radar	x	x	-
salvagente anulare con cima e boetta luminosa	x	x	x
scandaglio a mano (con almeno 25 m di cima) o scandaglio elettronico	x	x	x
strumenti da carteggio (d)	x	-	-
zattera di salvataggio (e)	x	x (f)	-

Note:

- a. Le tabelle di deviazione sono obbligatorie per le *imbarcazioni*.
- b. La cartografia elettronica deve essere conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto emesso il 10 luglio 2002.
- c. Il numero delle cinture di salvataggio deve essere uguale al numero delle persone trasportabili (fino a 12), più l'equipaggio. Le caratteristiche devono essere 150N e 100N rispettivamente per navigazione oltre le tre miglia e entro le 3 miglia o acque interne.
- d. Il minimo è 1un compasso, due squadrette, una parallela o riga.
- e. Conformi al "Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" Decreto Ministeriale n. 219, emanato il 12 agosto del 2002. La zattera deve essere capace di alloggiare tutti passeggeri presenti a bordo (fino a 12), e l'equipaggio. I *natanti* devono avere a bordo una zattera di salvataggio autogonfiabile.
- f. Per le unità marcate CE in conformità del decreto legislativo n 171 del 18 luglio 2005, per le unità non marcate CE in conformità alla tabella 1, lettera B., dell'allegato V al regolamento di attuazione.

ALLEGATO XI (articolo 88)

**ELENCO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DELLE
DOTAZIONI DISICUREZZA IMBARCATE**

*Il presente elenco è allegato al certificato di idoneità n°.....
Rilasciato il da ...*

1. Caratteristiche dell'unità

<i>Nome</i>	<i>Numero d'iscrizione</i>	<i>Ufficio d'iscrizione</i>	<i>Abilitazione alla navigazione</i>

*Tonnellate di stazza lorda (solo per navi da diporto).....
Lunghezza
Tipo di unità
CIN (Craft Identification Number)
Modello
Nominativo internazionale*

2. Dotazioni di sicurezza

Dotazioni di sicurezza	<i>quantità</i>
Zattere di salvataggio	
Apparecchi galleggianti	
Cinture di salvataggio	
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	
Boetta fumogena	
Bussola e tabella delle deviazioni	
Orologio	
Barometro	
Binocolo	
Carte nautiche	
Dispositivi di radio-posizionamento / GPS	
Strumenti da carteggio: compasso, squadrette, parallele	
Fuochi a mano a luce rossa	
Razzi a paracadute a luce rossa	
Cassetta di pronto soccorso	
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	
Riflettore radar	
EPIRB	
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri o scandaglio elettronico	
Dispositivo di esaurimento della sentina	
Dispositivi antincendio fissi	
Estintori antincendio	
Apparati radio	

Data

(firma dell'armatore o proprietario)



EMERGENZA IN MARE

È attivo sul territorio nazionale il numero 1530 di *Emergenza in mare*.

Il servizio è completamente gratuito per il cittadino, e attivato dal Corpo delle Capitanerie di Porto nell'ambito dei compiti di salvaguardia della vita umana in mare. Componendo il 1530 con un *telefono cellulare* si entra in contatto diretto con del Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, che attiverà le operazioni di soccorso. Se invece si compone il 1530 da un *telefono fisso* si comunica direttamente con di Porto competente per giurisdizione.


ASSISTENZA RADIOMEDICA



Anche alla nautica da diporto è stato esteso il *servizio di assistenza medica gratuita* a distanza alle imbarcazioni in navigazione senza medico a bordo del Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) in stretto coordinamento con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto per le operazioni di soccorso.

Il C.I.R.M. può essere contattato attraverso il numero di telefono **+39 06 59290263 o attraverso le **stazioni costiere italiane****

Codice internazionale dei segnali

<p><i>alfa</i></p>  <p>A... ho un subacqueo in immersione</p>	<p><i>bravo</i></p>  <p>B.... trasporto merci pericolose/ stò imbarcando o sbarcando</p>	<p><i>charlie</i></p>  <p>C.... sì/ affermativo</p>	<p><i>delta</i></p>  <p>D... ho difficoltà di manovra, mantenetevi lontano</p>	<p><i>echo</i></p>  <p>E. stò accostando a dritta</p>	<p><i>foxtrot</i></p>  <p>F.... sono in avaria comunicare con</p>				
<p><i>golf</i></p>  <p>G... vedo il pilota/ stò lassando le reti</p>	<p><i>hotel</i></p>  <p>H.... ho il pilota a bordo</p>	<p><i>india</i></p>  <p>I... stò accostando a sinistra</p>	<p><i>juliet</i></p>  <p>J.... ho un incendio a bordo</p>	<p><i>kilo</i></p>  <p>K... desidero comunicare con voi</p>	<p><i>lima</i></p>  <p>L.... fermate immediatamente la vostra nave</p>				
<p><i>mike</i></p>  <p>M... la mia nave è ferma e senza abbrivio</p>	<p><i>november</i></p>  <p>N... no/ negativo</p>	<p><i>oscar</i></p>  <p>O... uomo in mare</p>	<p><i>papa</i></p>  <p>P.... in porto: partenza/ in mare: le mie reti sono impigliate</p>	<p><i>quebec</i></p>  <p>Q.... la mia nave è indenne e chiedo libera pratica</p>	<p><i>romeo</i></p>  <p>R... segnale di proced</p>				
<p><i>sierra</i></p>  <p>S... le mie macchine vanno indietro</p>	<p><i>tango</i></p>  <p>T... allontanatevi, stò pescando a due battelli</p>	<p><i>uniform</i></p>  <p>U... state dirigendo verso un pericolo</p>	<p><i>victor</i></p>  <p>V.... chiedo assistenza</p>	<p><i>whiskey</i></p>  <p>W... chiedo assistenza medica</p>	<p><i>x ray</i></p>  <p>X.... sospendete quel che facendo e fate attenzione ai miei segnali</p>				
<p><i>yankee</i></p>  <p>Y.... la mia ancora sta arando</p>	<p><i>zulu</i></p>  <p>Z.... chiedo rimorchiatore/ pesca: stò calando le reti</p>	<p>1° ripetitrice</p>  <p>1°</p>	<p>2° ripetitrice</p>  <p>2°</p>	<p>3° ripetitrice</p>  <p>3°</p>	<p><i>intelligenza</i></p>  <p>intelligenza</p>				
 <p>1 One</p>	 <p>2 BissoTwo</p>	 <p>3 TerraThree</p>	 <p>4 KarteFour</p>	 <p>5 PentaFive</p>	 <p>6 SoxSix</p>	 <p>7 SetteSeven</p>	 <p>8 Oktoeight</p>	 <p>9 Novenine</p>	 <p>NadaZero</p>

Segnali Sonori

- “suono breve” un suono della durata di circa un secondo
- “suono prolungato” un suono della durata da quattro a sei secondi

Regola 34 - Segnali di manovra e di avvertimento

- un suono breve **sto accostando a dritta**
- due suoni brevi **sto accostando a sinistra**
- tre suoni brevi **vado indietro con le macchine**
- — • due suoni prolungati e uno breve **ho intenzione di sorpassarvi dal lato dritto**
- — •• due suoni prolungati e due brevi **ho intenzione di sorpassarvi dal lato sinistro**
- • — • un suono prolungato, uno breve, un suono prolungato ed uno breve **sta bene per il sorpasso**
- cinque suoni brevi **ho dei dubbi in merito alla vostra manovra / intenzione**
- un suono prolungato **nave che si avvicina ad un gomito di canale**
- un suono prolungato **nave che risponde al precedente segnale**

Regola 35 - Segnali in condizioni di visibilità ridotta


- un suono prolungato ad intervalli (massimo 2 min.) **nave a propulsione meccanica in abbrivio**
- — due suoni prolungati con intervallo max di 2 secondi e ripetuti ogni 2 minuti **nave a propulsione meccanica in navigazione, con macchine ferme e senza abbrivio**
- •• un suono prolungato e due brevi ripetuti ad intervalli (massimo 2 min.) **nave che non governa, nave che ha difficoltà di manovra, nave vincolata dal suo pescaggio, nave a vela, nave intenta alla pesca o nave impegnata in operazione di rimorchio o di spinta di altra nave oppure anche nave intenta alla pesca quando è all'ancora, o una nave con manovrabilità limitata che effettua i suoi lavori all'ancora**
- ••• un suono prolungato e tre brevi ripetuti ad intervalli (massimo 2 min.) **ultima nave rimorchiata che suona in risposta alla nave rimorchiatrice**
-  cinque secondi di suono continuo di campana ad intervalli di 1 minuto **nave all'ancora che segnala propria posizione.**
Una nave all'ancora può in aggiunta, emettere tre suoni in successione, precisamente uno breve, uno prolungato ed uno breve, **per segnalare ad una nave che si avvicina la propria posizione ed il rischio di abordaggio.**
-  cinque secondi di suono continuo di campana ad intervalli di 1 minuto,
 preceduti e seguiti da tre colpi di campana separati e distinti
 **segnalazione di nave incagliata**
- una nave di lunghezza inferiore a non ha l'obbligo di emettere i segnali sopra menzionati, ma, se non lo fa, deve emettere ad intervalli non maggiori di 2 minuti qualche altro segnale sonoro efficace
- quattro suoni brevi **nave pilota in servizio.** Il segnale deve essere preceduto dagli altri segnali prescritti

Regola 36 - Segnali per attirare l'attenzione

Se necessario, per attirare l'attenzione di un'altra unità, una nave può emettere dei segnali luminosi o sonori che non possano essere scambiati per qualche segnale autorizzato altrove in queste Regole.

Segnali cardinali, laterali, di pericolo, di entrata porti ecc

SEGNALI CARDINALI



SEGNALI LATERALI



SEGNALI DI PERICOLO ISOLATO SEGNALI DI ACQUE LIBERE



SEGNALI ALLE ENTRATE DI PORTI, CANALI, ESTUARI, BACINI

	DIVIETO ASSOLUTO DI ENTRATA avvenimento grave	DIVIETO DI ENTRATA normale	DIVIETO DI USCITA normale	DIVIETO DI ENTRATA E DI USCITA
DI GIORNO	● ● ●	● bandiera rossa ▲ ■ ○ ■ ● ■	▼ bandiera verde ○ ■ ▼ ■	▼ ■ ○ ■ ● ■ ■ ■
DI NOTTE	● ● ●	● luce rossa ○ ● ● ● ● ●	● luce verde ○ ● ● ● ● ●	● luce rossa e verde ○ ● ● ● ● ●

**Stazioni costiere italiane:
Frequenze in MF e canali VHF e VHF automatico**

Località	Ident. Staz.	Frequenza MF	Canali VHF	Canali VHF Automatico	Orario di Lavoro	Liste Traffico MF	Orario (U.T.C.) Liste Traffico MF	Liste Traffico VHF	Orario Liste Traffico VHF
Ancona	IPA	2023 2656 KHz	16-25-26- 27-84	25-84	H24	2656 HKz	0505-1005- 1405-1805- 2205	CH 25-84	Ogni H+15
Augusta	IQA	2628-2656 KHz	16-25-26- 27	26	H24	2628 HKz	0505-1005- 1405-1805- 2205	CH 26	Ogni H+15
Bari	IPB	2579-1771 KHz	16-25-26- 27-62-64	62-64	H24	2579 HKz	0445-0945- 1345-2145	CH 26-27	Ogni H+15
Cagliari	IDC	2680 2683 KHz	16-25-26- 27	n.d.	H24	2680 KHz	0535-1035- 1435-1835- 2235	CH 26-27	Ogni H+15
Civitavecchia	IPD	3747 2032 - 1888-2710 KHz	16-25-26- 27	27-64	H24	1888 HKz	0545-1045- 1445-1845- 2245	CH 27-64	Ogni H+15
Crotone	IPC	1715 2663 KHz	16-25-26- 27-84	25	H24	2663 HKz	0525-1025- 1425-1825- 2225	CH 25	Ogni H+15
Genova	ICB	2032 2722- 2642-1667 KHz	16-07-20- 25-27-28- 82-83	n.d.	H24	2722 HKz	0405-0905- 1305-1705- 2105	CH 25-27	Ogni H+15
Lampedusa	IQN	2023 2132 1876 KHz	16-25-26- 27-84-85	n.d.	H24	1876 HKz	0513-0818- 1343-1713- 2018	CH 26	Ogni H+15
Livorno	IPL	2023 2591- 1925-2458 KHz	16-26-27- 61-84	82	H24	2591 HKz	0415-0915- 1315-1715- 2115	CH 26	Ogni H+15
Mazzara del Vallo	IQQ	2211-2600- 1883 KHz	16-25-26- 27	25-26	H24	2211- 2600 HKz	0521-0921- 1521-1821- 2321	CH 25	Ogni H+15
Messina	IDF	2728 2023 2789 KHz	16-25-26- 27	n.d.	H24	2789 HKz	0605-1105- 1505-1905- 2305	CH 25	Ogni H+15

Località	Ident. Staz.	Frequenza MF	Canali VHF	Canali VHF Automatico	Orario di Lavoro	Liste Traffico MF	Orario (U.T.C.) Liste Traffico MF	Liste Traffico VHF	Orario Liste Traffico VHF
Napoli	IQH	2632 1675 2023	16-25-26- 27	25-27	H24	2632	0425-0925- 1325-1725- 2125	CH 25-27	Ogni H+15
Palermo	IPP	1705 2023 1852 KHz	16-25-26- 27	27	H24	1705 HKz	0435-0935- 1335-1735- 2135	CH 27	Ogni H+15
Pescara	IPE	n.d.	16-25-26- 27	n.d.	0700- 2100	n.d.		CH 26	Ogni H+15
Porto Cervo	IPK	n.d.	16-25-26- 27-28-85- 86	66-78- 88	H24	n.d.		CH 26	Ogni H+15
Porto Torres	IZN	2719 2023 KHz	16-25-26- 27-87	84	H24	2719 HKz	0510-0810- 1210-1610- 2010	CH 26	Ogni H+15
Ravenna *	IPN	n.d.	16-25-26- 27	n.d.	H24	n.d.		CH 26	Ogni H+15
Roma	IAR	n.d.	16-25-26- 27	n.d.	H24	n.d.		CH 26	Ogni H+15
S.Benedetto del Tronto	IQP	2023 1855 KHz	n.d.	n.d.	H24	1855 HKz	0518-0918- 1518-1818- 2318		
Trapani	IQM	1922 2655 KHz	16-25-26- 27-84-85- 88	n.d.	H24	1922 KHz	0510-0810- 1210-1610- 2010	CH 25	Ogni H+15
Trieste	IQX	2023 2624 KHz	16-25-26- 27-28-85	85	H24	2624 HKz	0535-1035- 1435-1835- 2235	CH 25	Ogni H+15
Venezia	IPN	2023 2698- 1680 KHz	16-25-26- 27-66-87	n.d.	H24	2698 HKz	0515-1015- 1415-1815- 2215	CH 26	Ogni H+15

* controllata da IPN

Scala Beaufort (Scala indicativa della forza del vento)

forza	termine descrittivo del vento	velocità in m/sec	velocità in nodi	effetti del vento sul mare	altezza probabile onde in m	
				al largo	med.	max
0	Calma Calm Calme Calma	0 - 0,2	fino a 1	Il mare è liscio come l'olio e il fumo sale verticalmente	-	-
1	Bava di vento Light air - Très légère brise - Ventolina	0,3 - 1,5	1 - 3	Leggere increspature sulla superficie assomiglianti a squame di pesce. Ancora non si formano creste bianche di schiuma.	0,1	0,1
2	Brezza leggera - Light breeze - Légère brise - Flojito, Brisa muy débil	1,6 - 3,3	4 - 6	Ondine minute, ancora molto corte ma ben evidenziate. Le creste non si rompono ancora ma hanno aspetto vitreo.	0,2	0,3
3	Brezza tesa - Gentle breeze - Petit brise - Flojo, Brisa débil	3,4 - 5,4	7 - 10	Ondine grandi con creste che cominciano a rompersi con schiuma di aspetto vitreo. Si notano alcune "pecorelle" con la cresta bianca di schiuma.	0,6	1,0
4	Vento moderato - Moderate breeze - Jolie brise - Bonancible, Brisa moderada	5,5 - 7,9	11 - 16	Onde piccole con tendenza ad allungarsi. Le pecorelle sono più frequenti.	1,0	1,5
5	Vento teso - Fresh breeze - Bonne brise - Fresquito, Brisa fresca	8,0 - 10,7	17 - 21	Onde moderate dalla forma che si allunga. Le pecorelle sono abbondanti e c'è possibilità di spruzzi.	2,0	2,5
6	Vento fresco - Strong breeze - Vent frais - Fresco, Brisa fuerte	10,8 - 13,8	22 - 27	Onde grosse (cavalloni) dalle creste imbiancate di schiuma. Gli spruzzi sono probabili.	3,0	4,0
7	Vento forte - Near gale - Grand frais - Frescachó, Viento fuerte	13,9 - 17,1	28 - 33	I cavalloni si ingrossano. La schiuma formata dal rompersi delle onde viene "soffiata" in strisce nella direzione del vento.	4,0	5,5
8	Burrasca - Gale - Coup de vent - Viento duro	17,2 - 20,7	34 - 40	Onde moderatamente alte. Le creste si rompono e formano spruzzi vorticosi che vengono risucchiati dal vento.	5,5	7,5
9	Burrasca forte - Strong gale - Fort coup de vent - Viento muy duro	20,8 - 24,4	41 - 47	Onde alte con le creste che iniziano a frangere. Strisce di schiuma che si fanno più dense. Gli spruzzi possono ridurre la visibilità.	7,0	10,0
10	Tempesta - Storm - Tempête - Temporal	24,5 - 28,4	48 - 55	Onde molto alte sormontate da creste (marosi) molto lunghe. Le strisce di schiuma tendono a compattarsi e il mare pare tutto biancastro. I frangenti sono molto più intensi e la visibilità è ridotta.	9,0	12,5
11	Tempesta violenta - Violent storm - Violent tempête - Temporal duro, Borrasca	28,5 - 32,6	56 - 63	Onde enormi che potrebbero anche nascondere alla vista le navi di piccole o medie dimensioni. Il mare è tutto coperto da banchi di schiuma. Il vento nebulizza la sommità delle creste e la visibilità è ridotta.	11,5	16,0
12	Uragano - Hurricane - Ouragan - Huracán	oltre 32,7	oltre 64	L'aria è piena di spruzzi e la schiuma imbianca il mare completamente. La visibilità è molto ridotta.	14,0	-

Scala Douglas
(Stato del Mare*)

Stato del mare	Termine descrizione	Altezza media delle onde	State of the sea	État de la mer	Estado del mar
0	Calmo	-	Calm (glassy)	Calme	Calma
1	Quasi calmo	0 - 0,10 m	Calm (rippled)	Calme (ridée)	Calma (rizada)
2	Poco mosso	0,10 - 0,50 m	Smooth	Belle	Marejadilla
3	Mosso	0,50 - 1,25 m	Slight	Peu agitée	Marejada
4	Molto mosso	1,25 - 2,50 m	Moderate	Agitée	Fuerte marejada
5	Agitato	2,50 - 4 m	Rough	Forte	Gruesa
6	Molto agitato	4 - 6 m	Very rough	Très forte	Muy gruesa
7	Grosso	6 - 9 m	High	Grosse	Arbolada
8	Molto grosso	9 - 14 m	Very high	Très grosse	Montañosa
9	Tempestoso	oltre 14 m	Phenomenal	Énorme	Enorme

* Il mare vivo è il moto ondoso generato direttamente dal vento in azione nella zona di mare osservata o nelle sue immediate vicinanze.

LA MIA BARCA

DATI PERSONALI

Nome Cognome _____
Gruppo sanguigno _____

Patente nautica n. _____ rilasciata il _____ da _____

Circolo Nautico _____ tessera n° _____ posto barca _____

DATI UNITÀ

Nome e sigla _____

Tipo _____ costruttore _____ data costruzione _____

Iscritta nel Registro di _____ n° d'immatricolazione _____

Licenza di navigazione n° _____ rilasciata il _____

tipo di navigazione autorizzata _____

numero massimo delle persone trasportabili _____

Certificato di sicurezza n° _____ rilasciato il _____ da _____

Motore: tipo _____, potenza KW _____, cilindrata c.c. _____

Dichiarazione di potenza del motore

n° _____ rilasciato il _____ da _____

Zattere di salvataggio Tipo _____ confezionata il _____

Tipo _____ confezionata il _____

Altri mezzi di soccorso Tipo _____ confezionato il _____

Tipo _____ confezionato il _____

Segnali di soccorso di tipo pirico Tipo _____ confezionato il _____

Tipo _____ confezionato il _____

Bussola magnetica tipo _____ matr. _____ compensata il _____

Licenza d'esercizio Rtf n° _____ rilasciata il _____ da _____

Certificato Limitato di Radiotelefonista n° _____ rilasciata il _____ dall'Ispettorato
Territoriale del Ministero delle Comunicazioni di _____

Assicurazioni imbarcazione _____

motore amovibile _____

SCADENZIARIO

Patente nautica scade il _____

Tessera Circolo scade il _____

Certificato di sicurezza scade il _____

Dichiarazione di potenza del motore scade il _____

Assicurazioni: imbarcazione scade il _____

motore amovibile scade il _____

Zattere di salvataggio:

- ✓ prossima revisione biennale (parte pneumatica, gli accessori, le dotazioni, la bombola di gonfiaggio, le relative valvole e la testa operativa) _____
- ✓ prossima prova idraulica delle bombole quinquennale _____
- ✓ prossima visita speciale sessennale _____

Segnali di soccorso di tipo pirico scadono il _____

Prossima compensazione bussola _____

Medicinali pronto soccorso: scadenza _____

STORIA

Miglia percorse _____ (a motore)

_____ (a vela)

Ore di moto _____

Ore motore totali dall'ultima revisione del motore _____

Consumi _____

Sostituzioni - riparazioni



**RIVISTA
MARITTIMA**
Mensile della Marina dal 1868

Editore
Ministero della Difesa

Direzione e Redazione

Via Taormina, 4 - 00135 Roma

Tel.: 06 3680 7248-54

Internet: [www.marina.difesa.it/conosciamoci/
editoria/marivista/Pagine/default.aspx](http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/editoria/marivista/Pagine/default.aspx)

e-mail redazione: rivistamarittima@marina.difesa.it

Direttore responsabile

Capitano di Vascello

Stefano Romano

Capo redattore

Capitano di Fregata

Giovanni Melle

Redazione e uffici

Giorgio Carosella

Gianlorenzo Pesola

Gaetano Lanzo

Segreteria amministrativa

Tel.: 06 3680 7254

Codice fi scale: 80234970582

Partita IVA: 02135411003

Fotolito e Stampa

Str Press S.r.l.

Piazza Cola di Rienzo, 85 - 00192 Roma

Tel. 06 36004142

info@esstr.it



MARINA MILITARE

